BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III
XVI
C
54
NAPOLI

RACCOLTA
DELLE OPERE
DI
F. PAOLO SARPI

Dell' Ordine de' Servi di Maria, Teologo
Consultore della Repubblica di Venezia

Migliorate, ed accresciute di varie osservazioni
Storico-Critiche secondo la vera Disciplina
della Chiesa, e Polizia Civile

DA
GIOVANNI SELVAGGI.

VOL. XIV.

NAPOLI MDCCLXXXX.
NELLA REGIA STAMPERIA DEL REAL SEMINARIO
DI EDUCAZIONE.

Con licenza de' Superiori.

CONFERMAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI *DEL P. M.* PAOLO DI VENEZIA *DEL R. P. M.* GIAN-ANTONIO BOVIO CARMELITANO *DEL P. M.* FULGENZIO BRESCIANO SERVITA,

PARTE TERZA.

Della Legge che proibisce alienarsi Stabili in Chiese, o Luoghi Pii.

BOVIO (1).

ANco di questa Legge si sforza l' Autore provare, che non disponga di cose Ecclesiastiche, e che l' abbia potuta fare la Repubblica, ed oltre alle ragioni per la precedente Legge addotte, quali dice valere anco a provare la giustizia di questa, adduce altri Argomenti.

Il primo Argomento fonda egli nell' esempio di altre Leggi, e Patti, che sono a questa simili, e

(1) Fogl. 13. Certamente consumato.

pure ſono accettate da tutti per valide, e giuſte.

Riſpondo, che non ſono ſimili. E' vero, che può il Principe per giuſte cauſe proibire a' Sudditi il comprare, vendere, e contrattare cogli eſtranei; ma non è vero, che gli Eccleſiaſtici ſiano eſtranei, perchè ſono parte, e principale della Repubblica, e tanto eſenti dalla podeſtà del Principe, che non può loro comandare manco nolle coſe giuſte, non che poſſa ingiuſtamente privarſi di quello, che la comune legge, ed uſo in quella Repubblica concede agli altri, come è il poter ereditare, ed acquiſtare Stabili con ogni altro giuſto titolo, conforme al cap. Eos qui, de immun. Eccl. in 6. *I privati poſſono nelle enfiteuſi, e ſedecommeſſi porre il Patto, che i beni non paſſino a Chieſe, perchè ne ſono padroni. Il Principe non vi ha tal Dominio, e ſe ne aveſſe avuto alcuno, già ſe n'è ſpogliato, come ſi è detto di ſopra.*

Dice il falſo che la Falcidia ſi abbia a detrarre da' legati pii, in auth. ſimiliter, Cod. ad Legem Falcid. & in auth. de Eccleſiaſticis titulis, §. ſi autem heres (1); *e doverſi dire lo ſteſſo della Trebellianica, che tengono Covarruvias, ed altri Dottori. Ma dato, e non conceſſo, che la Falcidia, e Trebellianica ſi poteſſero giuſtamente dedurre da' legati, e ſoſtituzioni pie; non*

però

(1) Covar. Rainaldus de teſtam. 3. n. 7. Gom. T. 1. var. reſ. c. 5. n. 11. Emanuel a Coſta cap. ſi pater par. 2. verbor. Trebellianicæ, n. 21. Matth. 15.

però è ſimile queſto con la Legge Veneta. Perchè la Falcidia non impédiſce all' uomo, che non laſci alle Chieſe quanto vuole, come impediſce la Legge Veneta: Eſſendo che o ſi iſtituiſce erede neceſſario come il Padre, o il Figlio, ed in tal caſo eſſendovi il debito di natura, la Chieſa non vi pretende contro; che ſarebbe tradizione Fariſaica togliere la debita ſovvenzione al Padre, od a' Figli per offerire al Tempio; oltre che non hanno biſogno queſti di Falcidia, potendoſi valere della legittima, ovvero ſi iſtituiſce erede volontario, ed in tal caſo ſe il Teſtatore vuole che la Chieſa abbia ogni coſa, può iſtituire la Chieſa ſteſſa; ma ſe vuole iſtituire altro erede, non dichiarà che non vi ſia luogo alla Falcidia, come dicono i Dottori, che può fare, ed impedire che la Falcidia non ſi deduca, in tal caſo, la Legge ha giuſtamente ordinato, che l' iſtituto abbia la quarta, deducendo ſe fia biſogno dai legati; e queſto acciò la iſtituzione non ſia illuſoria, e di ſolo nome, favorevole in apparenza, e oneroſa in realtà, e per altre giuſte ragioni, lo ſteſſo proporzionatamente ſi dice della Trebellianica.

FULGENZIO.

MAeſtro Paolo nella precedente controverſia, nella preſente, e nelle ſeguenti con iſtrime ragioni moſtra l'equità, e la giuſtizia e Leggi Venete, e l'autorità legittima di : ſarebbe forſe ſtato in propoſito, che anco

per l'altra parte il P. Bovio adduceſſe qualche ragione, ſe pure ne ha, perchè lo ſtare ſulla ſola riſpoſta non pruova conchiuſione, e ſe per la preſente Legge, che proibiſce l'alienazione de' beni ſtabili in Eccleſiaſtici, raccoglie per almeno 13. Argomenti, ſi poteva aſpettare, che per la ſua parte riſpondendo, ne allegaſſe almeno uno; ma poichè non gli è piaciuto farlo, attendiamo alle riſpoſte. E prima convien dire, che il P. Bovio paſſa quà gli Argomenti forti, e ſodi ſenza conſiderarli, ſolo dicendo, che Maeſtro Paolo ſi fonda nell' eſempio di altre Leggi, e Patti, che ſono a queſte ſimili, nè dice quali ſieno, ſicchè il Lettore, che vedrà ſolo l'opera del Bovio, non potrà intendere ſe provino, o no, ma ſarà sforzato crederne quanto egli ſomminiſtrerà: però ſarà bene toccata là ragione, veder poi ſe il P. Bovio riſponde al caſo. Dice dunque Maeſtro Paolo, che il Principe, il quale comanda a' ſuoi ſudditi di non contrattare con una ſorta di perſone, non fa ingiuria a quelle perſone, nè ſopra i loro beni comanda, ma ſopra quelli de' ſuoi ſudditi, ſe comanderà, che i Mercanti non facciano un contratto con i Plebei, o a queſti con i Nobili, ſe il comune bene lo ricerca, non fa alcuna ingiuria a quella ſorta di perſone. Riſponde il Bovio che non è ſimile, perchè ſebbene può il Principe proibire a' ſudditi il contrattare cogli eſtranei, non lo può proibire per gli Eccleſiaſtici, che non ſono eſtranei. Chi dice di eſtranei? Si dice, che può il Principe proibire il con-

contrattare con una ſorta di perſone, non ſolo degli eſtranei, ma de' Cittadini, ancora può ordinare, che i Mercanti non vendano Archibugi, o Polvere a' Cittadini non Soldati, e pure non ſono eſtranei. Vedete, P. Bovio, che non avete voluto intendere la forza della ragione? Diciamo forſe noi che gli Eccleſiaſtici ſiano eſtranei? Tutto il contrario, anzi diciamo, che ſono Cittadini, parte della Repubblica, e nei negozj pubblici ſoggetti del Principe. Anzi che di quella relazione naturale, che hanno verſo il Principe per ragione di natività, o abitazione, od altra che li faccia ſoggetti, non ſi poſſono ſpogliare in modo alcuno, e vengono ſotto nome di Cittadini, e di ſoggetti, nè in modo alcuno ſi debbono chiamare eſtranei: neſſuno ſi affatichi a provarci queſto, che è chiaro come la luce del Sole. Ma è bene una contraddizione ſedizioſa quella che il Bovio quì dice, cioè (gli Eccleſiaſtici ſono parte principale della Repubblica, e tanto eſenti dalla podeſtà, che il Principe non può loro comandare nè meno nelle coſe giuſte). Un membro che non ſia retto dal capo? Ogni congregazione d'uomini, che ſia ridotta in un corpo, ha la ſua unità a ſimilitudine de' membri del corpo umano, per l'influſſo che ricevono dal capo, e per gli ſcambievoli uffizj, che ſi preſtano ſcambievolmente l'un l'altro. L'influſſo del capo nella politica è il governo che ciaſcun Cittadino riceve dalle leggi, e da quello che tiene la Maestà della Repubblica, levato queſto, è impoſſibile che reſti

parte della Repubblica, non più che possi esse-re parte dell' uomo una mano mortificata, che abbia perduto in tutto il senso, e il moto, e nessun uffizio eseguisca. Ma volere che vi sia una parte della Repubblica, che riceva dagli altri gli uffizj civili, ed essa non contribuisca i suoi in comune, e non venghi retta dal capo; è un pervertire tutta la natura: nè giova, che i Cherici hanno in se una parte spirituale, e perciò non possono esser retti dalla polizia temporale: imperocchè non i soli Cherici hanno la qualità spirituale, e la civile; ma anco i Secolari; essi ancora hanno il Battesimo, e l' adozione del Padre Celeste, cosa così spirituale, come l' ordine Ecclesiastico, se non più; ed in questa non sono soggetti al Principe, nè perciò quantunque siano rinati in Cristo, ed eredi del Regno Celeste, Sacerdozio Regale, gente Santa, membri di Cristo, figli di Dio, restano di esser Cittadini, e nelle cose temporali soggetti alla Maestà temporale; nè questa soggezione pregiudica punto alla sua spirituale dignità, per la quale restano superiori ad ogni podestà mondana; e così i Cherici, quanto alla parte spirituale, e sacra, non sono soggetti; ma il dire che come Cittadini, e parte di polizia, non siano soggetti al capo politico, che è la Maestà Suprema, è manifestissima contradizione. Passa ancora molto alla sfuggita il Bovio un' altra ragione, la quale è questa: I privati sopra i beni loro fanno tal legge, ponendo condizione nei contratti livellarj, che l' Enfiteota non possi ven-

dere,

dere, o alienare i suoi utili nella Chiesa, il che si fa quotidianamente; nè alcuno dice, che sia contra la libertà Ecclesiastica: perilchè si conchiude, che tanto più lo potrà far il Principe, e non sa dire altro, se non che i privati sono padroni, e non il Principe: la quale sediziosa, e scandalosa falsità, avendo di sopra riprovato, non è bene parlarne più al presente; ma gli dirò solamente, che quando anco fosse così, l'Argomento perciò non sarebbe risoluto. Se un Secolare disponendo della roba sua, e ordinando che non possi andar nella Chiesa, non commette peccato di alcuna sorta; il ladro, che usurpatala ne disponesse, commetterebbe ingiustizia, ma non sacrilegio; ed il Principe, che gli fa ordinazione sopra, commetterà sacrilegio? Così se il privato nel livellare lo stabile suo, proibendo che gli utili non passino nella Chiesa, non offende la Chiesa; parimente il Principe non commetterebbe sacrilegio, nè offenderebbe la Chiesa, ordinando, che i beni del privato non passino in lei, sebbene (quando non avesse sopra quelle Dominio alcuno) sarebbe ingiusto, offenderebbe il Cittadino padrone dello stabile, del quale dispone, non avendo podestà: bisogna fatigarsi a risolvere questa ragione, dove l'inventar una falsità inudita, e pernitiosa al viver umano, che il Principe non abbia podestà, e dominio alcuno sopra i beni del privato, non può far al proposito, sebbene fosse ammessa. Soggiugne poi questo Autore una vanità espressa, che non può ingiustamente il Principe privare gli Ecclesiastici di quel-

quello, che la legge comune concede agli altri, come è il poter ereditare, comperare, ec. chi lo nega? nè anco i Laici possono essere privati ingiustamente, nè la Repubblica gli priva, ma come quando l'utile comune ricercasse, potrebbe privar una sorta di Laici di vendere, di comperare, e di acquistar beni stabili, così ricercandolo nel particolare degli Ecclesiastici, lo può far legittimamente, e con giustizia, e disporre di cose meramente Laiche, sopra quali ha podestà legittima: nè a questo il *cap. Eos qui, de immun. Eccl. in 6.* è in contrario in conto alcuno, che anco quelli che jeri cominciarono ad udire *il jus Canonicum*, sanno che parla solo delle cose necessarie, come macinare, cuocer pane, e simili, così di vendere, e comperare le cose necessarie, se per quel dire *ne vendant, aut emant*, per la legge Pontificia non vogliono fare gli Ecclesiastici tanti Mercanti. Ma non si tratta nella legge Veneta delle cose necessarie, ma di altre, nelle quali può con ogni giustizia il Principe disponer come all'utile comune conviene; e con tutto ciò il Senato Veneto non proibisce agli Ecclesiastici il comprare; ma a' Laici suoi soggetti il vendere, e non assolutamente; ma solo senza la licenza; il che più tosto è prescrivere il modo, col quale il Secolare possi vendere all'Ecclesiastico, che proibirgli che non venda: Similmente la risposta che dà all' Argomento preso da' Fedecommessi patisce le stesse opposizioni; la prima di supponere il falso; levando al Principe la podestà sopra i beni del Cittadino;

la

la ſeconda, che conchiuderebbe nel Principe ingiuſtizia contra il privato, non ſacrilegio contra la Chieſa. Che il Principe non aveſſe dominio in tali beni, farebbe, che la legge foſſe ingiuſta, come ſe uno diſponeſſe dell' altrui ſenza podeſtà, ma non varietà, ſicchè debba eſſere contro la libertà Eccleſiaſtica quella legge, che farà ſenza il Dominio, la quale non le ſarebbe contraria eſſendoci quello. L' altra pruova era dedotta alla Falcidia, e Trebellianica, alla quale riſponde con un (è falſiſſimo) e poi fa un lungo Diſcorſo, come vede il Lettore; ed è una leggiadra coſa queſta, che moſtra intender la ragione al roveſcio, per riſpondere diverſamente: non è allegata la Falcidia, perchè in queſta Città ſe ne vogliano valere. Quì nè eſſa Falcidia, nè la Trebellianica hanno luogo alcuno in neſſun caſo, ma è portata per Argomento ne' luoghi, e tempi dove hà, ovvero abbia avuto vigore. Chi non ſa, che al preſente la Falcidia non ſi deve detrarre da' legati pii? dice forſe Maeſtro Paolo che ſi deduca al preſente? dice che la Falcidia, e Trebellianica levano alla Chieſa quella porzione, che vogliono ſia detratta dai legati, e reſti all' erede; pure niuna di queſte è contro la libertà Eccleſiaſtica; non dice, che adeſſo, ma che quando era in oſſervanza, le detraeva. Mi ſtima forſe Maeſtro Paolo per così ſemplice, che non ſappia che coſa ſia il Codice, e che non abbia viſto, che Giuſtiniano eſenta dalla Falcidia i legati pii? Della Trebellianica i Dottori non ſono d' accordo, e la quiſtione è dubbia,

bia, ma non facendo al caso nostro, passiamo per ora, come se la Trebellianica non si deducesse. L'Argomento è questo: Giustiniano diede questo Privilegio a' legati pii, che da loro non fosse detratta la Falcidia; adunque innanzi Giustiniano (del quale Falcidio è più antico) mentre fu la Chiesa, si detraeva; e questo non era stimato contra la libertà Ecclesiastica, nè per questo alcun Pontefice si querelò, o pensò di annullarla, ma furono eccettuati i legati pii per Privilegj Imperiali; adunque il detrarre la Falcidia, non era contra la libertà Ecclesiastica, e pure essa Falcidia vietava, che quella parte passasse nella Chiesa; adunque una legge di Principe non sarà contra la libertà Ecclesiastica, sebbene proibisce, che un bene Laico non passi nella Chiesa. Ecco, Padre Bovio, che potevate sparmiar tante parole, perchè questa ragione si fonda sopra la legge, innanzi al Privilegio; e non dopo, come anco la legge di Valentiniano, che di sotto vi adduce Maestro Paolo; non l'adduce perchè ora sia in osservanza, ma perchè fu al tempo suo fino a Marziano. Parliamo adunque di quei dugento, e cinquanta anni: Voi dite, (o l'erede è necessario come Padre, e Figliuoli; e la Chiesa non vi pretende, oltre che possono valersi della legittima. Ma io vi dimando a chi tocca definire qual sia l'erede necessario? A voi, od al Principe? Se fosse una legge, che anco il Fratello fosse erede necessario? Se una, che l'eredità necessariamente passasse a più lontani gradi? Se una, come ve ne sono in Alemagna (che lo testi-

teſtifica Andrea *Gail. lib.* 2. *obſerv.* 32.) che proibiſce a certa ſorta di perſone alienare *extra familiam*? Farebbero pregiudizio alla Chieſa? E queſti tali eredi iſtituiti avanti a quel tempo de' dugento, e cinquanta anni, avrebbero detratta la Falcidia? Biſogna ben che diciate di sì; adunque la legge della Falcidia impediſce (non dico dopo Giuſtiniano, ma innanzi) l'andar alcuni beni negli Eccleſiaſtici. Dica ora il Bovio ſe fu contra la libertà Eccleſiaſtica, e lo ſteſſo dica della Trebellianica, quanto a quelle ragioni che gli ſono proprie, e vedrà quanto è arditto, e quanto a ſpropoſito ſia quel ſuo dire (è falſiſſimo).

BOVIO (1).

SEcondo argomento. Apporta la opinione di quelli che dicono, che ſaria giuſta la lege, ſe foſſe generale, che non ſi poteſſero vendere ſtabili a neſſuno ſenza licenza, ſebbene poi non ſi daſſe mai licenza, che ſi vendeſſe agli Eccleſiaſtici, ma ſolo a' Laici, ed impugna queſta opinione, moſtrando, che ſeguendone in effetto lo ſteſſo, come ſe ſi proibiſſe di vendere agli Eccleſiaſtici, ſe queſto non è lecito, manco quello.

RI-

(1) *Fogl.* 14. Sono bene alcuni.

RISPOSTA.

Ancora io dico lo ſteſſo, ed in ciò non mi oppongo; e queſta è arte ſua ſolita impugnar quello che neſſuno difende.

FULGENZIO.

QUi non occorre dire altro. Confeſſa il Padre Bovio, che reſti ben impugnata quella riſpoſta, e per quello che poi ſoggiunge, che è arte di Maeſtro Paolo d' impugnare quello che neſſuno difende; manco male è, che non ſia come quella del Padre Bovio, che è di impugnare quello che ogni ſavio difende. Ma la perſona, che Maeſtro Paolo afferma, che abbia dato quella riſpoſta, può beniſſimo ſapere, e raccordarſi ſe l'ha data, o no; e ciò baſti anco al Padre Bovio, il quale non credo io, che ſia bene iſtrutto di tutti i particolari di queſto negozio.

BOVIO (1).

TErzo argomento. Se alcuna poſſeſſione ha qualche ſervitù, non può il padrone di eſſa laſciarla alla Chieſa, ſicchè non ritenga la ſervitù ſteſſa; qualunque ſtabile dello Stato ha maggior ſoggezione al Principe di ogni altra, che poſſa

(1) *Fogl.* 15. Ma paſſiamo.

poſſa avere ad alcun privato per il maggior dominio che eſſo vi ha ; dunque non potrà paſſare un bene nella Chieſa, e reſtar libero dalla ſoggezione del Principe ſenza ſuo conſenſo.

RISPOSTA.

Si nega queſto maggior dominio, e podeſtà del Principe ſopra i beni de' ſudditi, i quali non ſono del Principe ſe non quanto alla protezione, e il vero dominio è delle perſone particolari, come tiene Bartolo comunemente ricevuto lib. I. §. per hanc, ff. de re judic. Doctores in cap. nimis de jurejurand. *Oltrechè quanto ſi voglia grande s' aveſſe nel reſto, non ne ha però alcuno a queſto effetto. Perciò ſebbene la coſa è Laica, vi ha il Principe dominio di Principe, e i ſuoi diritti de' tributi ordinarj, e ſtraordinarj ſervizj da' poſſeſſori, ragione di confiſcare ec., non può per tutte queſte ragioni chiuderle la via, che non paſſi alla Chieſa, e non eſca dal ſuo dominio, ancorchè egli vi perda queſti diritti. Siccome non può manco impedire la perſona del ſuddito, che non ſi faccia Eccleſiaſtico, o Religioſo, ancorchè ne perda il cenſo, che la perſona pagava, la ragione che vi avea di fare, che lo ſerviſſe nella guerra, ed altre funzioni. Ed eſſendo il ſuddito Laico, coſa temporale, e Laica, da queſto, ſe non da altro, dovrebbe pur una volta conoſcere queſto Autore la ſuperiorità della Religione alla polizia, e dello ſpirituale al temporale, eziandio in quello, che tocca le coſe temporali, e Laiche ; o abbia queſta ſuperiorità direttamente, o indirettamente*

che

che ſebbene potrei provare il primo, non mi ci pongo, perchè nelle preſenti noſtre controverſie mi baſta, e mi ſoverchia il ſecondo, che da niun Dottore Cattolico è negato, nè ſi può negare.

FULGENZIO.

QUattro coſe dice il Padre Bovio in queſto luogo, e tutte quattro falſe. La prima nega, che il Principe abbia maggior dominio, e podeſtà ſopra i beni del privato iſteſſo; ma io oltre le coſe dette di ſopra, che moſtrano queſto maggior dominio, dirò qui, Padre Bovio, perchè non riſpondete alle ragioni, colle quali Maeſtro Paolo lo prova? Non ha ciò detto ſenza prova, anzi l' ha portata efficace, dicendo: Il Principe per fine del pubblico bene con la ſua podeſtà può legittimamente levare il dominio del privato; il privato non può in parte alcuna derogare al dominio del Principe. Il Principe per molte vie, e legittime può fare, che il privato non vi abbia podeſtà; il privato nè per donazione, o teſtamento, o altro può mai fare, che il Principe non vi abbia podeſtà; adunque il Principe vi ha maggior dominio. Il Padre Bovio ora laſcia le ragioni in ſilenzio, e ſi contenta della ſua propria autorità, dicendo: Si nega queſto maggior dominio; ed aggiunge, che i beni del privato non ſono del Principe, ſe non quanto alla protezione: Rara dottrina! Ma queſta protezione a ſpeſe di chi l' avrà il Principe? Queſta è una dottrina piena di ſedi-

zio-

zione, il voler con tanta asseveranza privare i Principi della loro podestà, e caricarli della protezione. Adunque se la pubblica necessità così ricercherà, non può il Principe levar affatto le ragioni, che il suddito vi ha? Non può adoperare un terreno per far una fortezza, anco senza pagarlo? Papa Sisto V. lo faceva per aprire una via. Non può confiscarlo per i delitti del padrone? Pare a voi, che dalla sola podestà di protezione vi nasca autorità di confiscar per delitti? Il Tutore ha la protezione de' beni del Pupillo, credete, che se il pupillo fallerà, possi appropriarseli? Sarete contro vostro volere sforzato metter nel Principe una podestà sopra i beni, alla quale nessuna azione del suddito possi derogare, e la quale possi levare, trasferire, sminuire, ed accrescere quella, che il suddito ritiene, e di più, in virtù della quale il suddito abbia tutto quello che ha. In contrario prova questa sua opinione il Bovio, allegando Baldo, ed altri Dottori, e dice, che il vero dominio è delle persone particolari. Questo è certo, che i particolari hanno vero dominio, ma dir il vero dominio, quasi non ce ne sia altro, che quello del privato, questo è falso, nè ciò dice Baldo, o alcun Dottor Cristiano, nè Gentile; e la differenza la sanno i semplici scolari, che i beni sono e del padrone privato, ed anco del Principe, *privatorum proprietate*, *& Principis Imperio*, e a questo modo parla Baldo, e i Dottori. La seconda cosa: Che ne' beni particolari, mentre sono Laici, vi ha il Principe dominio

di Principe ec. ma non può perciò impedire, che non paſſino alla Chieſa, ſebbene vi perde i ſuoi diritti ec. Queſto è tanto falſo, che ripugna alla ſteſſa ragione naturale, che il Principe abbia i ſuoi diritti, tributi ordinarj, ed eſtraordinarj, ſervizj, ragioni di confiſcare, le quali coſe ſieno giuſte, e legittime, e che ne poſſa eſſere privato ſenza ſua ſaputa. Io mi fido tanto della dottrina del Padre Bovio, che ardiſco dire con ſuo aſſenſo, che neſſuno può eſſer privato de' diritti, e ſervizj, che legittimamente gli ſono dovuti ſenza ſuo conſenſo, eccetto da quello, per conceſſione, e legge del quale li tiene: così il Principe, per legge del quale il ſuddito poſſiede quello che tiene, lo può privare, ma altri no. Il Principe, che poſſiede i ſuoi diritti per autorità propria, e non per legge, o grazia altrui, ſe non Divina, non può da alcuno eſſer privato ſenza ſuo conſenſo; e lo ſteſſo più abbaſſo a car. 44. convinto dalla verità confeſſa ben anco il Padre Bovio, mentre dice, che in Francia non può il Re perdere i ſuoi diritti, perchè è padrone di tutti i beni, come dati in Feudo. Vorrei ſapere, ſe come quel Re è padrone di tutti i beni, così per voi ogni Principe è padrone di queſti diritti, giacchè non gli volete dare altro dominio. Adunque ſe quel Re non può perdere i ſuoi diritti Feudali, nè gli altri Principi i loro, di qual nome ſi ſiano, potranno perdere ſenza ſuo conſenſo, altrimenti ſarà rapina, ed uſurpazione. Che differenza fate voi nella poſſeſſione, o quaſi poſſeſſione di queſti, e del diritto Feudale? Queſto

non

non si può perdere, perchè quelli? Certa cosa è, che *manant ex eodem jure*; non ci vedo differenza di ragione, se non la volontà del Padre Bovio. Ma ecco un'altra prova del Bovio, tratta dalle persone, che come non può il Principe impedir le persone, che non si facciano Ecclesiastiche, benchè perda il censo personale, e le funzioni, come di guerra, ed altre, così non può impedire i beni; sicchè per il Padre Bovio il Principe non ha dominio, nè sopra i beni, nè sopra le persone, del resto è padrone di ogni cosa. Eccovi l'idea del Principe Bovino, che è Principe, senza posseder nè beni, nè persone; e si scorda quest'uomo dottissimo, che poco abbasso nega la parità fra le persone, e beni, e la conseguenza dagli uni agli altri a c. 57. Ma come di sopra si è al luogo dedotto, se il bene pubblico lo ricercasse, come può impedir i beni, che non passino alla Chiesa, così può impedire le persone, che in quel caso della pubblica necessità, questo non sarebbe impedire il servizio di Dio, ma procurarlo: e come quel particolare, per la necessità nel Padre, è obbligato restare al secolo, che con maggior merito, servirà Dio; così per la Patria, quando occorresse, vi sarebbe lo stesso obbligo, e se ne faria la proibizione, sebbene ciò, rare volte, e solo nelle grandi famiglie può occorrere. Ma ci burla quì il Padre Bovio, che sa bene, che i Principi hanno questa podestà. Sa la legge di Carlo Magno *l.* 1. *cap.* 120. che niun uomo libero potesse farsi Religioso senza licenza del Re. Sa quella di Co-

ſtantino, *C. Theod. de Ep. & Cler. l. 3.*, che i ſoli poveri poteſſero farſi Religioſi l. *6.* neſſun nobile, e neſſun ricco poteſſe eſſere Cherico. Sa anco, che i Canoni lo diſpongono, il Concilio Aurelianenſe ſotto Clodoveo cap. *6.* che dice: *De ordinationibus Clericorum; id obſervandum eſſe decrevimus, ut nullus ſæcularium ad Clericatus officium præſumat accedere, niſi aut cum regis juſſione, aut cum judicis voluntate.* Perchè ora i Principi laſciano libera facoltà a queſto, e ſieno coſtretti a provvedere a' beni, oltre la loro benignità, può eſſerne cauſa la neceſſità pubblica, perchè delle perſone ne naſcono ogni giorno, e muojono; ma de' beni non avviene così, che entrati una volta negli Eccleſiaſtici, non ritornano più. La quarta coſa dice, che ſi doverebbe chiarire Maeſtro Paolo della ſuperiorità della Religione alla Polizia, e dello ſpirituale al temporale, eziandio nelle coſe Laiche. Quanto a Maeſtro Paolo, ed a molti, ne ſono pur troppo chiari del voſtro penſiero, Padre Bovio, come vi volete chiarir meglio, che col negar ne' Principi il dominio di beni, e di perſone? Chiariſſimi ſiamo, che volete confonder il miniſtero ſpirituale col temporale dominio, e le coſe ſacre con le Laiche; e che ove Criſto, gli Appoſtoli, e i Santi Padri hanno diſtinte le due podeſtà Spirituale, e Laica, voi le volete conneſſe e confuſe. Come ci volete charir meglio, che col dire, che potete provare nella podeſtà Eccleſiaſtica il dominio diretto ſopra tutte le coſe temporali? Raccordatevi di queſta promeſſa, qua-

le

le offerite, che potreſte dare al Pontefice il dominio di tutti i Regni. La fece l' Inimico a Criſto noſtro Signore, e ne fu aſpramente ributtato. Conſiderate, che la voſtra non è in punto alcuno differente, e rendetevi certo, che dallo ſteſſo Pontefice ſarà dannata, e ripreſa. Non cercate, che noi conoſciamo più a' dentro la voſtra mira; ſe ne chiariſca pur a chi appartiene, che quanto a noi ſiamo chiari, come ſiamo anco chiari di queſta verità, che la podeſtà Spirituale, e la Religione non ſi confonde con la Politica, e col Temporale, ſicchè queſta ſia ſoggetta, e tenuta ad ubbidirgli nelle coſe Laiche, e Secolari. E' anco veriſſimo, che la eſtenſione della podeſtà Spirituale alle coſe Temporali indirettamente non fa ordine di ſoggezione, e ſuperiorità della podeſtà, ma ſottopone ſolo le perſone, quanto alle coſe che aſpettano alla ſalute dell' anima, al ſervizio di Dio, ed altrimenti interpretata, ed indirizzata ad occupare l' autorità Secolare, e levar la podeſtà ſuprema, come quì s' inſinua, non abbiamo già dubbio, che ſia ſenſo Tirrannico, e non Cattolico.

BOVIO.

QUarto Argomento; Adduce un eſempio, e dice: La Corte di Roma vacando per morte i benefizj nella Collazione di eſſi ha le annate, ed il prezzo delle Bolle (*Se così parlaſſe un Eretico non me ne maraviglierei; che queſta è antica fraſe loro; ma che così parli uno,*

che fa professione di Cattolico, e di Teologo, e che sa, o deve sapere con quanti giusti titoli si pigli tale spedizione, senza che vi entri prezzo, vendita, o macchia alcuna simoniaca, non è senza calunnia, ed immodestia grande) e perchè con unirsi detti benefizj a' Monasteri, o Capitoli, che non muojono mai, si perdono i suddetti emolumenti, perciò il Papa, quando li unisce, si riserva le quindennie. Dunque potrebbe anco il Principe ne' beni che passano alle Chiese riservarsi, che ogni tanti anni se gli pagasse tanto, quanto la cosa vale, per la verisimile confiscazione, che ogni tanti anni poteva occorrere. E quivi esagera gli utili, che perciò vengono i Principi a perdervi, e l' eccessive ricchezze degli Ecclesiastici, e adduce esempio da alcuni Stati, ove per ciò si usa pagare un tanto al Principe per l' ammortizzazione.

RISPOSTA.

Non vale l' argomento a simili, dove la ragione è dissimile. Il Papa ha dominio ne' benefizj è prima e dopo che sono conferiti, e sempre rimangono sotto la sua podestà, onde può impedire la unione, e concederla, se vuole, e con quelle condizioni che vuole. Il Principe non può impedire il passaggio de' beni alla Chiesa (quì bisogna una volta capirla, ed aver pazienza) e passati che sono, non vi ha più giuridizione alcuna, nè può onorarli di alcun carico.

Questo sì, che quando sia vero, che in alcun luogo eccessivamente crescano gli acquisti degli Ecclesiastici

cleſiaſtici (1), *onde il rimanente della Repubblica non poſſa ſupplire ai carichi, ſi dovrà ricorrere dal Papa, come dice l'Oſtienſe, e il Papa doverà provvedere, come non ricuſerà di farlo, e come non ha ricuſato, nè ricuſa in ogni ragionevole neceſſità. Dell' ammortizzazione ſi dirà più abbaſſo.*

FULGENZIO.

QUì ha confuſo l'argomento con la riſpoſta, che dirò tutto diſtintamenſe. Deduce Maeſtro Paolo l'equità della legge dall' eſempio della Corte di Roma delle quindennie, e dice, che ne' benefizj uniti a' Monaſteri, o Capitoli ſi perde la vacanza, perlochè ſono introdotte le quindennie in vece delle annate, e del prezzo delle Bolle; adunque perdendo il Principe, quando un bene paſſa alla Chieſa, tanti utili, che ſono le gabelle, porzione nelle vendite, le confiſcazioni, e ſimili, non ſolo è dovere, che ciò ſi faccia di ſuo conſenſo, ma giuſtamente potrebbe anco imponervi l'ammortizzazione, come in Francia ſi paga la terza parte. La qual ragione ad ogni intelletto ſincero parerà tanto conforme all'equità naturale, che niente più; ma perchè nomina prezzo delle Bolle,

(1) C. Cum laicis, n. 10. de rebus Eccleſiæ non alien.

ed Annate, impaziente il Padre Bovio prorompe, come il Lettor vede. Quanto al fatto, ove ha mai negato Maestro Paolo, che la Corte di Roma abbia giusti titoli di ricever le Annate, o il prezzo delle Bolle? Anzi dall'argomento si vede, che dice di sì, perchè argomenta, se è cosa giusta, che per tal ragione la Corte riceva le Annate, e detto prezzo, adunque anco il Principe può ricevere l'ammortizzazione, o almeno riservarsi il dar licenza de' beni, ne' quali perde tante ragioni; onde lo strepitar degli Eretici, Padre Bovio, è fuori di proposito, che Maestro Paolo è Cattolico quanto voi, se non più.

Delle Annate ci sono bene de' Dottori Cattolici, che l'hanno stimate per simonia, e nel Concilio di Costanza particolarmente ci fu gran disputa, di che pur fa fede un Trattato del Gersone Dottore Cristianissimo, scritto, e presentato al Concilio, nel quale tratta apertamente, che sieno simonia. Del fatto costa. Del nome mi maraviglio, che non si dia da se il Padre Bovio la risposta, che portò a c. 16. che importarebbe, che il nome fosse nuovo, purchè la cosa per il nome significata fosse antica, e vera? Ripugna forse il nome di prezzo al giusto titolo? Anzi niun contratto può aver titolo più giusto, che ove vada il prezzo uguale alla cosa; ma sul saldo, ove intraviene pagamento, sicchè pagando più, questo patisce ingiustizia, pagando meno, patisce quell'altro; ciò appresso tutti i Dottori è prezzo. Per le Bolle con giusto titolo,

lo, anco giuſtiſſimo, ſi deve sborſar danari; e ſe ne sborſa alcuno meno, la Cancellaria ſi tenerà leſa, non ſoddisfatta di giuſtizia: ſe ne caverà più, farà leſa l'altra parte, e potrà aver ricorſo, e credo ſarà aſcoltata. Dunque concludete voi; dategli che nome vi piace, che Maeſtro Paolo con ogni riverenza alla Santa Sede ha uſato il nome, che foſſe inteſo, e non ſappiamo queſte differenze, ma ove corre il danaro, e ſi trova il più, e 'l meno, il giuſto, e l'ingiuſto, ſiamo ſoliti di chiamar prezzo; ſe ſi deve chiamar ſpedizione, molto ben fate conto, che ſi ſia detto ſpedizione; ma muti l'omicida quanto vuole all'omicidio il nome, non muterà la coſa. Nello ſteſſo argomento nel fine dice, che Maeſtro Paolo eſagera gli utili, che perde il Principe; Maeſtro Paolo dice, che perde ne' beni, che paſſano agli Eccleſiaſtici, la confiſcazione, la porzione delle vendite, e de' legati ad eſtranei: che il Padre Bovio ne moſtri una di più, che avrà parlato Maeſtro Paolo con eſagerazione. Nella riſpoſta dice due coſe. La prima non valer queſta ragione, perchè il Papa ha dominio ne' benefizj e prima, e dopo conferiti, e il Principe non l'ha ne' beni de' privati. E Bernardo Giuſti aggiunge cap. 20. che il Principe può proibire il paſſaggio nelle Chieſe di tutti quei beni, ne' quali ha tanta autorità, come il Papa ne' benefizj: la qual riſpoſta ſi debbe prontamente accettare, purchè ſopra poi non ſi levi qualche cavillazione di voler per il nome *Benefizj* intendere la cura dell'Anime, ovvero altra

tra tal cosa spirituale; ma per benefizj intendendo gli stabili della Chiesa, dico, che il Principe ha maggior autorità sopra i beni del suo Stato, che il Papa sopra i beni della Chiesa, perchè l'autorità è del Principe per la legge sua propria; toccando a lui prescrivere in che modo ed esso, e i privati debbono possedere; ma la Chiesa possede i suoi stabili non *jure Canonico*, *nec Pontificio*, ma *jure Principum*, il che è detto espressamente d. 8. cap. *Quo jure*, che per le leggi de' Re, la Chiesa possiede quello che possiede. Maggior ragione, ed autorità adunque ha il Principe sopra i beni del suo Stato, che l'ha per legge propria, di quella che ha la Chiesa per legge dello stesso Principe, e chi dice, che la Chiesa è padrona, non può negare, che il Principe sii padrone. Ma quando così il Giusti, come il Bovio dicono, che il Papa è padrone de' benefizj, o questo sì, che è un parlar nuovo. Veramente doveva Maestro Paolo argomentare a minori, e dire, se il Papa, che non ha dominio alcuno, ma la sola dispensazione ne' benefizj, che sono lasciati, ed ordinati per il servizio del Divin Culto, vitto de' Ministri, e bisogni de' poveri, può impedire, e concedere l'unione riservatesi le quindennie, e con quelle condizioni che vuole; adunque tanto più ragionevolmente il Principe, che ha vero dominio sopra de' beni laici, può o impedire, o concedere, e con che condizioni gli piace, che tali beni passino agli Ecclesiastici, perchè la proposizione, che il Principe abbia dominio in detti

beni,

beni, troverà, che la dicono i Santi Padri, i Concilj, i Legisti, e le ragioni lo mostrano. Ma chè il Papa abbi dominio ne' benefizj Ecclesiastici, sarà cosa non commendata da' Santi Padri: Ministro, Curatore, Dispensatore de' beni Ecclesiastici si troverà: Padrone, non mai; è contra ogni antichità, nè può essere, perchè quando fece passaggio la Chiesa dal vendere i beni stabili al ritenerli per i sussidj de' Ministri Ecclesiastici, si diede la cura, e il governo a' Vescovi, come Maggiordomi, come Economi, Rettori, Amministratori, ma non Padroni; *Absit*, P. Bovio, è dottrina scandalosa, e come i Vescovi sono Economi nelle Chiese particolari, così il Pontefice nella universale sarà universal Amministratore. Vi dico la verità, che a molti in questa Città il vostro parlare ha apportato pessima edificazione. Questo só bene, che espressamente ripugna alla dottrina de' Teologi, ne tratta a lungo il Gaetano sopra la 2. 2. *quest.* 100. *art.* 1. ove dice San Tommaso: *Quamvis enim res Ecclesiæ sint Papæ, ut principalis dispensatoris, non tamen sunt ejus, ut Domini, & possessoris*, dove il Gaetano not. 2. *quia Papa non est Dominus, sed dispensator principalis pecuniæ Ecclesiæ, ac per hoc pecunia Ecclesiæ non est sua absolute, ut possit ad libitum de ea disponere*; not. 3. *quod cum potestas Papæ, quoad res temporales, Ecclesiæ sit potestas, non Domini, sed dispensatoris, ut in litera dicitur, consequens est, ut plenitudo potestatis Papalis circa bona temporalia non exeat limites potestatis dispensativæ*;

dal

dal che segue (dice lo stesso Gaetano (che anco *de plenitudine potestatis non possit ad libitum dare bona Ecclesiæ, cui voluerit, aut consanguineis*, così la dottrina Apostolica. *Sic nos existimet homo, ut Ministros Christi:* così nostro Signore. *Fidelis servus, & prudens &c.* e mi assicuro P. Bovio, che Sua Santità avrebbe avuto più caro questo titolo datogli da Cristo, da S. Paolo, da' Santi Concilj, e Padri, che quello voi gli date, mentre l'adulazione, e il desiderio di deprimere la podestà de' Principi, e di estendere l'Ecclesiastica fuori de' suoi termini vi fa negar agli uni quello che gli è dovuto, ed attribuir all'altro quello che non vorrà accettare: e quì vi dovreste chiarire, che nel Principe il poter disponer de' beni Laici, come il ben pubblico ricerca, è loro giusta giuridizione, e non gli voler sforzar a portar, come fate, una pazienza pregiudiziale, ed ingiusta; e insegnar cosa sì scandalosa, che si possi privar alcun del suo a suo dispetto. Quel che segue, che, ove eccessivamente crescano gli acquisti degli Ecclesiastici per la provvisione, si ricorra al Papa, ha pronta risposta, che è molto più facile, ed espediente senza dar questo fastidio a Sua Santità, che i Principi, a' quali appartiene regolare le azioni de' sudditi suoi, ci provveggano; come se uno volesse appropriarsi il mio, più facil cosa mi sarà, che io lo conservassi, non lasciando a' figli, o miei di casa libertà di alienarlo, che il ricorrere al Principe, che proibisce ad altrui simili acquisti: *Frustra in negotio tuo, ubi ipse sufficere possis, alterius opem imploras.* Ma

Ma Bernardo Giuſti a car. 27. dice, eſſer conſiglio, ed uſo antichiſſimo, che ſi ricorreſſe al Papa in ſimili occaſioni, ed allega perciò il *cap. de Liguribus* 23. *queſt.* 5. di Pelagio Papa, e riputando queſto un Achille, diſtende il capitolo colle ſue proprie parole, le quali ſono: *De Liguribus, atque Veneticis, & Hiſtriis Epiſcopis quid dicam, quos idonea poteſt excellentia veſtra, & ratione, & poteſtate reprimere, & dimittitis eos in contemptum Apoſtolicarum ſedium de ſua ruſticitate gloriari, cum, ſi quid eos de judicio univerſalis Synodi, quod Conſtantinopoli poſt primam nuper elapſam indictionem actum eſt, forte monebat ad Sedem Apoſtolicam (quomodo ſemper factum eſt) electis aliquibus de ſuis, qui dare, & accipere rationem poſſent, deligere debuerunt, et non clauſis oculis Corpus Chriſti Dei noſtri, hoc eſt Sanctam Eccleſiam, lacerare.* E perchè il Giuſti ſopra ciò fa un grandiſſimo fondamento, è neceſſario quì dichiararlo. Nel Concilio quinto celebrato in Coſtantinopoli circa il 550. furono condannati come Eretici i libri di alcuni Veſcovi, che erano ſtati aſſoluti circa 95. anni innanzi nel Concilio Calcedonenſe. In queſto Concilio Coſtantinopolitano non intervennero ſe non pochi Italiani, anzi Vigilio Pontefice Romano, che ſi ritrovava allora in Coſtantinopoli, perchè non gli fu conceſſa una ſede più alta, che al Patriarca Coſtantinopolitano, non volle intervenirvi. I Veſcovi di Lombardia, Venezia, ed Iſtria per la gran riverenza, che portavano al Concilio Calcedonenſe, ricuſarono di ricevere queſto Coſtan-

ſtantinopolitano. Papa Pelagio ſcrive a Narſete in queſto capitolo, che non dovrebbe permettere, che quei Veſcovi ſe ne andaſſero alteri, e ſprezzaſſero le Sedie Appoſtoliche: perchè ſe avevano qualche difficoltà ſopra i Decreti di quel Concilio, dovevano aver ricorſo alla Sede Appoſtolica. Ora formiamo la ragione del Giuſti. I Veſcovi dovevano aver ricorſo al Papa, per le difficoltà nate ſopra i Decreti di un Concilio in materia di fede; adunque i Principi debbono aver ricorſo al Papa per far leggi ſopra le coſe temporali. Paralogiſmo doppio, prima nelle perſone; perchè ſe i Veſcovi ſono obbligati a ricorrere, che ſono Eccleſiaſtici, non ſegue, che i Principi; poi nelle cauſe, perchè dovendoſi in cauſe di fede aver ricorſo, non ſegue adunque anco nelle temporali. In ſomma chi vuol difender queſta cauſa, biſogna che rivolti ogni dottrina. Reſterebbe per il P. Bovio trattare dell' ammortizzazione; quando più abbaſſo ne parlerà, gli moſtrerò quanto bene ſerva a ſuo propoſito.

BOVIO (1).

QUinto Argomento. Dicono i Dottori, che per il ben comune ſi può fare dal Principe ogni ſorta di leggi, che comprendono anco gli Eccleſiaſtici; e ſi eſtende a provare, che queſta legge,

(1) *Fogl.* 16. Ma paſſando.

ge ſia per il ben comune, e giuſta, ancorchè fuori dell' intenzione di chi la fa ne ſegua, che ſi impediſcono gli acquiſti agli Eccleſiaſtici (2). *E adduce per ſe Gaetano, che tiene la legge del Principe, e che modera le ſpeſe de' funerali; non eſſere contra la libertà Eccleſiaſtica.*

RISPOSTA.

I Dottori non inſegnano queſto; dicono ſolo, che tal legge habet cum Eccleſiaſticis vim directivam, non coactivam, *cioè non gli obbliga per modo di vera, e valida legge, perchè a loro non è legge, non avendo avuto ſopra di loro podeſtà chi la fece; ma eſſi però ſono tenuti a ſervarla non per forza della legge, che non lega loro, ma per la giuſtizia, ed equità naturale, quale per legge divina, o naturale ſono obbligati a ſervare. Gaetano non fa per lui, perchè quando dice, che i Principi poſſono moderare le ſpeſe de' funerali, limita la ſua dottrina con queſte parole*: li non diſponit niſi de illis, quæ per ſe ordinantur ad honorem; *ed intende per onore l' eccеſſiva pompa, la quale eſſendo di ſua natura mala, e peccato, può proibirſi dal Principe: ſecondo la qual limitazione di Gaetano non potrebbe proibirſi, che non ſi laſciaſſe quanto l' uomo voleſſe per dir tante Meſſe, perchè quì non ci è pompa. Ora nel caſo noſtro il donare, e laſciare alla Chieſa non è pompa, nè coſa di ſua natura mala, e però*

(2) In ſomm. verb. excommun. c 31.

rò quì non entra la dottrina del precitato Gaetano (1). E *Silveſtro*, *allegando* Joanne de Imola, & Panorm. *la limita* in iis, quæ non applicantur Eccleſiis, nec concernunt Divinum Cultum, aut animarum ſuffragium.

FULGENZIO.

VIene in campo queſto Autore colla fuga del Sig. Cardinal Bellarmino: non gli baſta l'animo di negare, che il Principe per il ben pubblico poſſa far leggi, che comprendano gli Eccleſiaſtici: ma sfugge con la direttiva, e coattiva. Queſta diſtinzione è antica in due ſenſi, uno per il luogo di S. Paolo, *Juſto non eſt lex poſita*, e ſi ci applica, perchè il giuſto ſpontaneamente ſegue la legge, e non per timor della pena, per tanto non gli è poſta la legge *quoad vim coactivam*, ma *quoad directivam*, cioè non ha biſogno il giuſto di pena per far il bene, ma ha ſolo biſogno di chi glielo moſtri. In un altro ſenſo ſi applica alla legge. *Digna vox*, *Cod. de legibus*, che il Principe ſii legato alla legge propria, dicendoſi, perchè non può eſſer tolta la pena al Principe, non avendo ſuperiore, reſta la legge verſo lui, *Sine vi coactiva*, ma *Cum directiva*. Se gli Eccleſiaſtici vogliono eſſere liberi dalla legge, *Quod ad vim coactivam*, perchè la vo-

(1) Sylv. immunitas, 1. num. 10.

vogliono ubbidire per amor della virtù, e non per timore della pena, come *Justo non est lex posita*, lo facciano, che gli assicuro, che sarà con buona grazia di Dio, e di tutto il Mondo, e non avrà luogo in loro la forza coattiva. Se vorranno anco al secondo modo, vadino in luoghi dov' essi restino Principi supremi, e là saranno sotto le leggi, *Quo ad vim directivam, non coactivam*, non essendo altre vie di metterli sotto la legge *Quo ad vim directivam, non coactivam*, se non facendogli o Santi, ovvero Principi supremi. Ma stando le cose come stanno, l' Ecclesiastico è nello Stato di un Principe secolare, il quale fa la legge, che nessuno porti fuori polvere d' artiglieria, atteso il bisogno che ne ha il pubblico, sotto pena di perderla. Prima vi addimando, se il vostro Ecclesiastico, che è soggetto solo *Quo ad vim directivam*, contrafacendo pecca, o no; se non pecca, adunque la legge non ha sopra lui alcuna forza di direzione, se pecca, ed offende Dio, e merita l' Inferno, voi potete dargli a vostro beneplacito *vim coactivam*, se non volete dire, che la legge Divina manchi di virtù coattiva. Ma appresso sarà soggetto l' Ecclesiastico alla pena di perder la polvere, o no; se sarà, adunque *habet vim coactivam*, se no, adunque gli Uffiziali, che gli leveranno *de facto* la polvere, che veggono portar fuori, saranno ladri, ed usurpatori dell' alieno. Vedete che la vostra distinzione qui non vale: ma di più questo esser esente *a vi coactiva*, è egli *in ædificationem*, o *in destructionem*? A chi porta edi-

ficazione il veder l'Ecclesiastico senza castigo? a' buoni, a' cattivi, o a chi altri? Che se non è *in ædificationem*, dice S. Paolo, non viene da Dio; e che volete? dalla legge, ma con sola forza direttiva solo? Non si trovarà alcun Filosofo, nè Legista, che la conosca per legge: pigliate gli offizj delle leggi, che i Giureconsulti assegnano, e vedrete, *præcipere*, *vetare*, *permittere*, *& punire*, se non può fare questi effetti, non è legge; sarà questo un far i Principi Filosofi, o Pedagogi de' Cherici, che insegnino quello che è giusto, ma stia poi a loro l'eleguir, o no; per questo effetto sarà meglio dargli un Seneca, ovvero l'Etica di Aristotele, perchè se il Principe, che per una disegnata guerra, od altra necessità, ordinerà che niun porti fuori dello Stato grano in una carestia, un Cherico lo vuol far portare; che si ha da far quì? Ricorrer *ad vim directivam*, trovar un Predicatore che lo esorti, perchè se si farà altro, sicchè sia o ombra, o paura, è contra la libertà Ecclesiastica; dice il Bovio a car. 22. si dirà andate dal Vescovo; ma se questo volesse portar fuori il suo, ed avesse intelligenza col Principe, dove si vuol portare? Andate dal Papa; ma se il Papa lo volesse per se, se si abbattesse la Repubblica in un Giulio II. o Sisto IV. o Leon X. od altro, con chi avesse guerra? Trattanto non se gli può far nè ombra, nè paura: il rimedio l'ha trovato il P. Bovio nella risposta di sopra: aver pazienza, ed in questa usare la forza direttiva, Questo non insegnano i Dottori, nè il Mondo è ca-

è capace di esser governato in questo modo ; è necessario, P. Bovio, o che questa dottrina sia espulsata dal Mondo, o che voi vi facciate padrone di tutto.

E perchè Maestro Paolo dimostra, che una legge non deve aver riguardo a quello, che per accidente occorrere possa, nè fa ingiuria altrui, chi conserva il suo, sebbene ne segue che un altro non l'acquisti, però il Principe, che per legge provvede alla conservazione del suo, non fa nè contra la carità, nè ingiuria agli Ecclesiastici, se di qui ne avvieae, che essi non lo possano acquistare, e si serve della dottrina anco del Gaetano nel particolare *de funerali*, dice il P. Bovio, che non fa per Maestro Paolo. Non so che far altro, se non portare la sua dottrina, e far Giudice il Lettore. Il Gaetano adunque nella Somma *Excom. cap.* 31. distingue, che un Statuto può esser contra la libertà Ecclesiastica in due modi, primo *per se, et ex intentione*, quando l'opera compresa nello Statuto, di sua natura va contra detta libertà ; ma se per sua natura non fosse tale, ancorchè l'intenzione dello Statuente fosse contro di essa libertà, per odio, o malignità contro degli Ecclesiastici, non si chiamarebbe contra la libertà. Secondo, può lo Statuto essere contra detta libertà per accidente, cosa che non si considera nè dalla Scienza, nè dall' Arte, e poi soggiugne queste parole : *Et juxta hanc rationabilem Theoricam, dicendum est, quod Statutum Civitatis, disponens de honore mortuorum, modum imponendo, ne excessus fiat,*

et pauperes ambitio in fletibus non gravet, ſi non diſponit niſi de illis, quæ per ſe ordinantur ad honorem; licitum et ſanctum eſt, etiam ſi inde non per ſe, ſed per accidens proveniat effectus aliquis, qui videatur contra Eccleſiaſticam libertatem. Ecco quì ſe Gaetano inſegna eſſer giuſto lo Statuto, conſiderate le coſe che riſguarda per ſe, quantunque ne naſca per accidente un effetto, che paja contra la libertà Eccleſiaſtica, come nel caſo noſtro il *per ſe* è la conſervazione delle forze pubbliche, e delle famiglie: il *per accidens*, che gli Eccleſiaſtici non ſaranno ſuperfluamente ricchi, e ſegue il Gaetano: *infrà nec obſtat, quod tanguntur Clerici; quia non tanguntur niſi vi materiæ temporalis bonorum, non ipſorum Clericorum, ſed civium: infra nec rurſus obſtat, quod iſta moderatio ſit nociva Clericis, et ſubtractiva elemoſynarum, et diminutiva Cultus Divini, et ademptiva ſuffragiorum, quæ obvenirent ex reliquiis remanentibus apud Eccleſias, quoniam hæc omnia, et ſimilia per accidens eveniunt, cum per ſe aut de honore temporali agitur.* Vegga il Lettore quell' *ademptiva ſuffragiorum*, *diminuitiva Cultus Divini*, e giudichi ſe è contrario a quanto dice il Bovio, che ſi limiti *in iis, quæ non applicantur Religioſis, nec concernunt Divinum Cultum, aut animarum ſuffragium*; a me pare che tanto voglia dire *remanentibus apud Eccleſias*, come *applicantur Eccleſiis*; e tanto, *nec concernunt Divinum Cultum*, quanto *diminutiva Cultus Divini*; e tanto, *nec animarum ſuffragium*, quanto *ademptiva ſuffragiorum*.

ſic-

ficchè formalmente il Gaetano dice il contrario che il Bovio. Se questo è l'esporre un Dottore, dicalo chi può darne giudizio: oltre di ciò il Gaetano fa qui Giudice il Secolare: adunque potrà esser anco nella nostra causa, ficchè apparterrà al Secolare dar giudizio, se la sua legge offende *per se* l'Ecclesiastico; ed il Senato ha benissimo considerato, consigliato, e conchiuso, che non l'offende; adunque ha fatto cosa, che confessa il Gaetano appartenere alla sua podestà; ed a questo potrà il P. Bovio pensar trattanto la risposta, poichè Gaetano non solo concede l'equità nella legge, ma la podestà nel Secolare di stabilirla. Ma è bene poi una gran sapienza del P. Bovio il dire, che Silvestro limita il detto del Gaetano, se la limitazione è tolta da Angelo, che fu prima di ambedue: vegga il Lettore, quanto si serva in proposito Maestro Paolo della dottrina del Gaetano, che è falsissima, e di tutti i buoni Dottori, perchè secondo quella, uno Statuto fatto dal Laico per l'utilità del suo Stato, ancorchè da quello succedesse, che fosse nocivo a' Cherici, che scemasse l'elemosine, che sminuisse i suffragi per i Defunti, ed anco il Culto Divino, non sarebbe contra la libertà Ecclesiastica, perchè queste cose seguono *ex accidenti*; adunque tanto più la legge della Repubblica per necessaria conservazione delle pubbliche forze, e delle famiglie dei Secolari, dalla quale non segue nè privazione di elemosine, nè immìnuzione de' suffragi, nè del Culto Divino, poichè si può lasciare ogni

mobile, e gli ſtabili con licenza, ed il prezzo di eſſi ſenza licenza, ſarà giuſta, oneſta, e ſtatuita con podeſtà legittima, dove per accidente non ſegue altro che debba diſpiacere agli Eccleſiaſtici, che il chiedere licenza dal Principe: ovvero avendo beni tanto più ſoverchiamente della dovuta proporzione, contentarſi della parte ſua.

BOVIO (1).

SEſto Argomento. Dell' entrate Eccleſiaſtiche ſi hanno a fare quattro parti ſecondo i Sacri Canoni: Per i Veſcovi. Per il vitto del Clero. Per la fabbrica. Per i Poveri: ſicchè quale di queſte piglieranno per comperare nuovi ſtabili?

RISPOSTA.

Di ciaſcuna di queſte, e di altre parti fuori di queſte, della prima, e della ſeconda, ove ſia che queſte due quarte non biſognino tutte al vitto del Veſcovo, e Clero. Della terza, ove ſi ſia già fabbricato, e non vi ſia per ora biſogno di ciò. Della quarta negli anni, che non vi è neceſſità, o non è grande, acciò dall' entrate annue ſi poſſa poi ſovvenire a' medeſimi poveri nella maggior neceſſità; e potranno anco ſenza pigliare di alcuna di queſte, aver denari da altre parti per

pie

(1) *Fogl.* 17. Se vorranno.

pie donazioni, o legati de' Fedeli, per donativi d'investiture, e donazioni di Cappelle, e cose simili.

FULGENZIO.

NElla presente risposta mi par vedere il Lettore mal edificato, che il P. Bovio nella divisione dell'entrate Ecclesiastiche ci parli, come pensasse, che i Santi Padri, Pontefici, e Canoni ordinassero, che si partissero i beni Ecclesiastici, come s'avesse a partire il Fieno, in quattro parti uguali; non va così, ma le parti debbono essere proporzionali: che se gli Arcivescovi di Milano, e di Bologna, dovessero aver tanto in sua parte, quanto ha tutto il Clero, avrebbono le centinaja di migliaja di scudi d'entrate. Ma un'altra bella dottrina molto Cattolica, molto Religiosa, e pia insegna il Bovio, che è questa, cioè che di tutte quattro le dette parti gli Ecclesiastici possano risparmiare per acquistare. Non dicono così i Dottori, P. Bovio, ma gli avvanzi della prima, e della seconda si deve rimetter, e riportare nella quarta de' poveri: così i Padri insegnano. Quanto alla terza, nessuna Chiesa si vede così fabbricata, ed ornata delle sue entrate, sicchè non faccia bisogno, che i Fedeli la sovvengano quotidianamente. Quanto alla quarta de' poveri, sta molto conforme alla pratica, che vediamo che si avvanza quasi tutta. Ma se l'entrate Ecclesiastiche sono tali, che avvanzano per farsi nuovi acquisti e

dalla parte del Vescovo, e del Clero, e della fabbrica, e de' poveri, e perciò s' hanno da impiegare anco le pie donazioni, legati de' Fedeli, donativi d' investiture, dotazioni di Cappelle, *& quando erit finis acquisitionis?* Adunque con ragione il Principe provvede alla conservazione di quello, che finora avvanza per la necessità della sua Repubblica, riservato però di dare licenza, quando vedrà, che l' acquisto degli stabili sii proficuo agli Ecclesiastici, e non dannoso al ben pubblico.

Ma Bernardo Giusti a car. 22. riprende questa prudenza civile con due ragioni; con una la mostra impertinente, e con la seconda vana. Accusa la prima, perchè se in 1600. anni, quando era in colmo la carità non è avvenuto questo, che tutto il passato nella Chiesa, non si ha da dubitare, che avvenga ora che è raffreddato il Zelo della Religione. Nel che non mostra intender molto quali siano gli effetti della carità; imperocchè non sono passati nella Chiesa soverchiamente gli stabili, quando la carità era in fiore, perchè ella è di ugual forza nel ricevere, come nel dare. I Santi Padri non hanno acquistato poco, perchè poco gli fosse donato, ma perchè essi hanno esposto tutto il ricevuto in opere pie, adesso per il mancamento della carità, perchè tutto si ritiene, perciò vi è pericolo, che ogni cosa passi all' Ecclesiastico, come finora sarebbe passato, se quei Santi fossero stati senza carità; oltre che adesso non si teme della carità ne' Donatori, ma dalle arti dei rice-

ricevitori, che S. Paolo ha predetto dover dominar in questi tempi. Piacesse a Dio che si restituisse la carità antica, che non sarebbe bisogno di legge. Se comandasse Agostino adesso, che non permetteva alla Chiesa l'acquistar quello, che non conveniva, e che stava meglio in altri usi, non avendosi veduto il bisogno, a nessuno sarebbe venuto in mente di far legge sopra ciò, la quale non precede mai, ma sempre segue l'abuso, che proibisce. In secondo luogo il Giusti mostra questa legge esser vana, dicendo (che è un *sapere plusquam oportet*, perchè *nisi Dominus custodierit civitatem, frustrà vigilat qui custodit eam*; ed un volgato proverbio dice: *pietas non minuit opes*, nessun diviene mai povero per far limosine, e nessun è stato mai declinato per donazioni, od altre disposizioni fatte a cause pie:) Alla qual ragione in brevi parole si risponde, che è *sapere plusquam oportet* il voler penetrare i secreti di Dio, e voler far il profeta di quelle mutazioni, che la Maestà Sua riserva a se, e minacciar male a chi opera bene; ma il governare le cose sue, e procurare che non siano dissipate, è saper quello che è necessario, al che la Scrittura Divina comandò, che ognuno stasse vigilante *Proverb. 6. conseres manus tuas, ut dormias, et veniet tibi quasi viator egestas, et pauperies quasi vir armatus, si vero impiger fueris, veniet ut fons messis tua, et egestas longe fugiet a te*. Senza la custodia Divina è vana indubitatamente ogni opera umana; ma però la Divina provvidenza non

sem-

ſempre ſi eſeguiſce con miracoli, anzi per lo più paſſa per i mezzi ordinarj, e ſi eſeguiſce per opere umane, e la proibizione fatta perciò dal Senato è una eſecuzione della Divina provvidenza, che cuſtodiſce queſto Stato per la vigilanza del Principe. E' un tentare Dio laſciar le coſe ſenza governo umano, ſotto ſperanza di veder miracoli. Fu conſiglio del Diavolo: *Mitte te deorſum, quia ſcriptum eſt Angelis ſuis, etc.* Viene anco da ſuggeſtione dello ſteſſo nemico queſto conſiglio: laſciate perdere i voſtri ſtabili, le voſtre forze, le voſtre famiglie, perchè *niſi Dominus cuſtodierit. etc.* e chi non vede quì la ragione far più contro chi l'uſa, che a favor ſuo? Non dirà egli, che Dio abbia più ſpezial cura della univerſità degli Eccleſiaſtici? Adunque eſſi non dovrebbono aver tanto penſiero di acquiſtare, che perciò ſi metta in confuſione il Mondo, perchè *niſi Dominus cuſtodierit Civitatem*, rimettino eſſi a Dio, il quale colla Chieſa ſua Santa, ſenza dubbio ſarà ſino alla fine del Mondo, e delle coſe temporali li provvederà o abbondantemente, o riſtrettamente ſecondo il ſuo Santo beneplacito: *pietas non minuit otes*. E' veriſſimo, e la pietà è una virtù, che tiene la ſua mediocrità, ſenza la quale è viziosa; la pietà commendata da Dio ha i ſuoi termini, e vi ſono gli eccesſi, che pajono ben pietà, non però lo ſono: perlochè S. Paolo 2. Timot. 3. diſſe, che ſorgerebbero uomini, *habentes quidem ſpeciem pietatis, virtutem autem ejus abnegantes, et hos devita, ex his enim ſunt, qui penetrant*

do-

domos, et captivas ducunt mulierculas oneratas peccatis. Qual pietà lodi San Paolo, e di quanto vuole, che ci contentamo lo dice 1. Timot. 6. *Est autem quæstus magnus, pietas cum sufficientia, nihil enim intulimus in hunc mundum, haud dubium, quin nec auferre quid possumus: habentes igitur alimenta, et quibus tegamur his contenti simus, nam qui volunt divites fieri, incidunt in tentationem, et in laqueum Diaboli, et in desideria multa, et inutilia, et nociva, quæ mergunt homines in interitum, et perditionem.* Nessuno impoverì mai per far limosine, quando, e dove, ed a chi conviene, e di quello che non è più necessario implicare in altri usi, che in quello: ma non impediscono le leggi del Senato, che ciascuno faccia limosina, eziandio di tutto il suo; sono commendati chi la fanno, e lasciando ogni cosa seguono Cristo: ma a questi non appartiene cercare, che restino le limosine fatte in stabili, ovvero quelli si vendino, e ceda il prezzo in limosine. Nessun Stato è declinato per le donazioni, e disposizioni fatte alle Chiese, senza dubbio, perchè tutti hanno provveduto con leggi, ed altri ordini, che non potessero gli Ecclesiastici passare i termini nell' acquistare; ed a quest' ora molti sarebbero declinati, quando la prudenza di chi per lo passato vide questo pericolo non avesse provveduto con leggi, o altri ordini agl' immoderati acquisti: e bisogna sperar in Dio, che provvederà anco alla Repubblica di Venezia, ma per mezzo delle sue leggi, ed ordinazioni.

BO-

Digitized by Google

BOVIO (1).

SEttimo Argomento. Non è utile agli Eccleſiaſtici avere, e poſſedere tanto, perchè ſi ſviano dal ſervizio di Dio, e s' intricano ne' negozj ſecolari contra la diſpoſizione de' Sacri Canoni.

RISPOSTA.

Queſta, Fra Paolo, è troppo grande carità; laſciate che degli altri abbiano cura i loro Prelati, e Superiori, e voi abbiate queſta cura di voi ſteſſo, di non ſviarvi in negozj Secolari, acciò il Signore nel ſuo tremendo giudizio non vi dimandi conto, che eſſendovi con Ordine Sacro, e Religioſa profeſſione a lui dedicato, abbiate abbandonato Dio per il Mondo, il Chioſtro per la Corte, e la Religione per la Politica. Ed all' Argomento vi dico, che quel Camerlengo, o Sindico, che ſerve per il poco, potrà ſervire per il molto, e non è neceſſario, che a queſte coſe attendano tutti del Monaſtero, o Capitolo, potendoſi anco il più delle coſe far per mezzo dei Laici.

FUL-

(2) *Fogl.* 18. Sarebbe forſe.

FULGENZIO.

A Questo Argomento, che è cavato da' precetti delle Sante Scritture, dalle Omelie intere de' Santi Dottori, e dalle ordinazioni dei Concilj, come a tutti è notissimo, ha paruto al P. Bovio di non dar altra risposta, che fare una caritativa ammonizione al M. Paolo, che attenda a se, e lasci la cura degli altri a' suoi Superiori. Non credo già che vogli riprender assolutamente chi biasima il disordine, la cui correzione spetta a' Superiori, altrimenti sarebbe un dannar tutte le prediche, esortazioni, e deplorazioni degli abusi; e perciò tutti gli uomini gelosi della prosperità di Santa Chiesa, ed in particolare i Santi Girolamo, Crisostomo, Agostino, Gregorio, e tutti i Santi. Quanto all'esortazione Maestro Paolo la riceve gratamente, ed acciocchè vegga il P. Bovio, che ne tien conto, resta in Venezia nel suo Monastero colla sua povertà, senza distorsi punto nè nel vivere, nè in cosa alcuna da quello che per lo passato facesse; serve a' Divini Uffizj, come sempre, e quando occorre di dire, e scriver la verità lo fa sinceramente per la sua patria, nella quale non vi sono per Grazia di Dio nè Corte, nè Cortigiani. Ma per non mancar della dovuta grazia a chi si deve, mi bisogna lodar la Città di Novara, dove è minor occasione, che in Roma di abbandonar il Chiostro per la Corte; perlochè il P. Bovio con consiglio, che dà ad altri, mostra di aver un gran desiderio di ritornar

nar là, per fuggir il pericolo di aver un Dio mondano, e di trasformar la Chiesa in una polizia terrena: ma il successo sarà ottimo giudice de' consigli di ambidue, del P. Bovio, e di M. Paolo; e per ora si può dire, che colui, che resterà Frate nel suo Monastèro, non ha bisogno di ammonizione.

Ma per risoluzione dell'Argomento la risposta del Camerlengo è ottima, se questo modo di amministrazione durasse, quando i Monasteri sono fatti ricchi: ma quei beneficiati, che non sono Monasteri, come faranno? Il pigliar de' Laici per Ministri è miglior consiglio, e poi per esser Ministri della Chiesa esentarli dal Secolare. Aspettava più tosto, che questa risposta, qualche altra che sodisfacesse al titolo: *Ne Clerici vel Monachi*, ed al luogo di S. Crisostomo portato, ma non è piacciuto a questo Autore faticarsi a formarla.

BOVIO (1).

OTtavo Argomento. Si stende per molte carte per provare, che ingiustamente si lamentano gli Ecclesiastici essere proibito a lôro quello, che a tutti gli altri è concesso, ed in esagerare, che troppa parte hanno gli Ecclesiastici. Ed il Signor Quirino nel suo Avviso, discendendo più al particolare, dice cosa che non troverà chi facil-

(1) *Fogl.* 18. Dicono qualche volta.

cilmente la creda, cioè, che gli Ecclesiastici in quello Stato abbiano il valsente di più di trenta millioni d'oro, e che le rendite loro arrivino a più d'un millione e mezzo. Dipoi questo Autore riprende la ingordigia loro, e che i beni tra di loro sieno mal partiti: dice in oltre, che gran differenza in bontà è tra gli antichi, e quelli d'oggi; che dispensano malamente l'entrate; e che meglio sarebbe, che vivessero conforme agli Apostoli, cioè vendendo tutti gli stabili, e dando a' poveri; ed altre cose simili.

RISPOSTA.

A questo non dirò altro, se non che per tutta la Cristianità si sa, che non hanno gli Ecclesiastici in quello Stato tanto, quanto esagerano questi Autori; certo non hanno più, che si abbiano nello Stato di Milano, in Sicilia, ed in Castiglia, dove non vi è però questa legge, e pur non assorbiscono il Mondo; nè meno, grazia del Signore, vi sono quei tanti mali, e disordini, che quest' uomo pretende; e quando ve ne fossero un poco più in quello Stato, che altrove, non sarebbe gran meraviglia, che sotto spezie di libertà pare, che colà sia lecito ad ognuno di fare a suo modo, ed i Prelati, a chi toccherebbe, sono bene spesso impediti, che non vi proveggano. Ma per non garrire in questo senza proposito dico, che quando fosse vero quanto dice (il che non è vero) verrebbe bene a provarsi, che giusta cosa fosse provvedervi colle leggi necessarie da colui, a chi

tocca

tocca di farle, ma non si prueva, che tocchi al Principe Laico far tali leggi, il quale sopra gli Ecclesiastici non ha podestà alcuna, e pure a far la legge, oltre la equità della materia ci vuole l'autorità nell' efficiente; altrimenti ogni stracciato Filosofo potrà far leggi come i Principi, e forse meglio, che forse saprà meglio di loro, quid sit æquum, & justum. Perchè gli Apostoli vendessero gli stabili nella primitiva Chiesa, ne rende la ragione Melchiade Papa nel capitolo futuram Ecclesiam (1). *Iddio colla sua provvidenza ha provvisto alla sua Chiesa Santa diversamente in diversi tempi, secondo il bisogno di lei, e non starebbe bene l'antica povertà degli Ecclesiastici, con la novella poca carità di molti del secolo presente; ma di questo si è detto abbastanza.*

FULGENZIO.

FA il sommario il Padre Bovio, ma non come conveniva. Mastro Paolo dice, che gli Ecclesiastici non devono dolersi di questa giusta legge, perchè non deve esser grave il non acquistar chi possiede tanto più della sua parte. Che simili leggi sono state fatte secondo i bisogni da altri, da Costantino Porfirogenito, da Basilio Imperadori, che così conveniva al retto governo di questo pubblico corpo, che gli Ecclesiastici, che sono la centesima parte di questo Sta-

(1) Q. 12. cap. 1. Futuram Ecclesiam.

Stato, hanno però la quarta parte almeno dei Beni, onde se ci sono Religiosi poveri, che sono la maggior parte, che vivono delle limosine de' pii Laici, non è che negli Ecclesiastici non siano questi beni in eccesso, ma perchè quei, che meno attendono alle cose Sacre, le consumano in usi non Ecclesiastici, e li portano fuori dello Stato.

Aggiunge gli evidenti artifizj, con che nei giorni nostri si veggono alcuni Religiosi arricchire, spogliando le famiglie con quel disordine di che Cristo Signor Nostro disse agl' ipocriti, che *comedunt domos viduarum*, onde ne sorgono quotidiane diminuzioni delle forze pubbliche. Nè da tanto aumento negli Ecclesiastici segue però maggior sollecitudine nel Culto Divino, anzi evidentemente ognun confessa, che va molto mancando la santità e bontà: segno certo, che questi soverchi acquisti sono di gran nocumento alla Cristiana pietà; onde propone per esempio d' imitarsi quello dell' Esodo 36., che quando per la fabbrica del Tabernacolo fu offerto quanto bastava, fece pubblicamente saper Mosè, che si cessasse dall' offerta; così devono gli Ecclesiastici contentarsi del già acquistato.

Alle quali cose non risponde niente il Padre Bovio; ma fa una digressione sopra quello, che l' Illustrissimo Signor Antonio Quirini dice nell' Avviso suo, che gli Ecclesiastici dello Stato di Venezia arrivino ad un milione e mezzo d' oro di rendite. Dice il Padre Bovio, che per tutta la Cristianità si sa, che non è vero, e che non

hanno più che in Milano, Sicilia, e Caſtiglia, io non ſo quanto abbino negli Stati, che nomina; ſo bene, che ciaſcuno poſporrà il credere ad un Frate, educato in un picciolo Convento, e Città, ſebbene ſi arroga molto, all' eſatta cognizione dell' Illuſtriſſimo Quirino, Senatore della ſapienza, bontà, ed integrità, ch' è conoſciuto; ed ognuno può eſſer ſicuro, che quel Signore, e per le ſue ingenuità, e per l' eſperienza ne' più importanti negozj di queſto Stato, e particolarmente in queſto delle rendite di tutto il Clero per il carico, che ha avuto, e tuttavia ha di ſoprintendente delle Decime di eſſo Clero, nel quale ha potuto eſattamente informarſi, come egli dice nel ſuo Avviſo, e da pubbliche Scritture, e da altri documenti ha potuto vederne la verità, e come quello, che agli ſtudj di ogni ſorta di ſcienza aggiunge una eſattiſſima cognizione delle coſe de' Governi, non l' avrebbe affermato ſenza aver il modo di poterlo provare; è ben vero, che queſta prova non credo io, che intenda di darla al Padre Bovio, nè ad altri della ſua ſcuola, poichè non vuole quel Signore, come tutti gli altri Senatori della ſua Padria, aver altro Superiore, che la medeſima. Di quel che aggiunge, che forſe ſono peggiori gli Eccleſiaſtici nello Stato di Venezia, che altrove, facciamo a dir la verità, io vi confeſſo, Padre Bovio, che dopo, che la Corte fu in Ferrara, e che i Religioſi di queſto Stato in gran parte vollero vederla, hanno fatto qualche mutazione, la quale può eſſere, che non avve-

ga ne' più vicini, perchè ivi è già interamente fatta, e ſon ben ſicuro, che gli Eccleſiaſtici di queſto Stato non ſpendono in eſſo tutte l' entrate loro. Ma non ſarebbe anco gran coſa, ſe aveſſero qualche maggior imperfezione, trovando fomento, e difeſa anco nelle ſcelleratezze più atroci; e potrebbe eſſer che foſſimo migliori, ſe non vi foſſe chi ci diceſſe, che San Paolo non parlò di noi, quando diſſe: *Si autem malum feceris, time, non enim ſine cauſſa gladium portat.* A chi tocca mo far le provviſioni per la dovuta correzione, queſta è la controverſia. Che tocchi alla Repubblica ſi è provato con ragioni, leggi, ed eſempj; la prova del contrario non ſi è viſta, ma in luogo di quella una aſſeveranza non provata, ed un ſpavento a chi non ſi rende pronto a crederla di Eretici, Sciſmatici, Wicleffi, Huſſi, ed altri nomi, e con tal modo ſi vorrebbe provar quello, che non ſi può con ragione. Dice bene l' Autore, che nel far la legge biſogna autorità, altrimenti uno ſtracciato Filoſofo farebbe meglio le leggi, che il Principe, ed io l'ammetto, che è veriſſimo; perciò di ſopra quando diſſe, che gli Eccleſiaſtici ſono ſotto alla legge del Principe, *quoad vim directivam* ſolamente, gli riſpoſi a lungo quello che ora con le ſue parole brevemente ſi può dire, che è un ridurre i Principi allo ſtato di ſtracciati Filoſofi. Del *cap. futurum* ho detto di ſopra, ed abbaſtanza. Se per eſſer mancata la carità gli Eccleſiaſtici abbino biſogno di molti beni, ovvero ſe per aver creſciuto in molti beni per ciò la carità ſii

mancata, può esser dubbio; ma però San Gio: Crisostomo protestò, che dagli acquisti dovesse mancar la carità *Homil. 26. in Matth.* e vien a proposito il detto: *Messis quidem multa, operarii autem pauci.*

BOVIO (1).

NOno Argomento. Se per queste leggi Venete fosse lesa la libertà Ecclesiastica, adunque per le leggi Pontificie, che proibiscono agli Ecclesiastici alienare a' Secolari, sarebbe offesa la Libertà Secolare.

RISPOSTA.

O questa sì, Fra Paolo, che è cosa, e voce nuova Libertà Secolare. *E dove l' avete trovata voi mai presa in questo senso, ad imitazione di libertà Ecclesiastica? Libertà, come si è detto di sopra, vuol dire esenzione dall' altrui podestà. Alla Chiesa conviene d' aver libertà Ecclesiastica, perchè la sua podestà è suprema, ed esente da ogni altra; ma la podestà Secolare, che secondo tutti i Dottori (de' Cattolici parlo) è soggetta alla Ecclesiastica, non può convenire libertà Secolare in questo senso. Ma all' argomento rispondo, come altrove ho a lungo provato, che non sono simili le leggi, nè le ragioni di*

(1) *Fogl.* 21. Se per queste leggi.

di esse, essendo il Laico padrone del suo, l'Ecclesiastico amministratore solamente; essendo i Laici mortali, le Chiese perpetue; essendo più favorevole la causa della Religione, eziandio presso a' Barbari, che quella del secolo; e finalmente (ch'è quello che importa) non essendo eguali le due podestà, dalle quali sono fatte queste leggi, ma la Ecclesiastica superiore.

FULGENZIO.

PAdre Bovio, spogliamoci della passione, e parliamo con ingenuità. Io vi confesso, che la voce *Libertà Secolare* è nuova, e più assai di quella di libertà Ecclesiastica, benchè essa ancora non sia molto antica. Ma si scusa Maestro Paolo, che *novis adinventis rebus, necesse est nova nomina adaptare*. Mentre gli Ecclesiastici sono stati ne' loro termini, e si sono contentati di quella libertà, che Dio ha concessa alla sua Chiesa, suo Regno, che spiritualmente si governa, la quale è da' nemici del Regno di Dio, che sono i cinque Ados, Satan, Mondo, Carne, e Peccato, e l'ordine de' Cherici si è contentato dell' esenzioni, che la benignità de' Principi, o Pontefici di loro consenso gli hanno in diversi tempi concedute, non occorreva trovar nome di Libertà Secolare; ma dopo, come avviene in tutte le cose, e più nelle migliori, che entrato l'abuso, l'esenzioni in vece di servir per stromenti di più assiduamente attendere alle cose spirituali, di studiare, d'istruire il po-

polo, ed esercitarsi in opere di pietà, si sono rivoltate da molti per travagliare la quiete pubblica de' Laici, occupar i loro i beni, o con arti, o con forza aperta, ed a suscitar gravi contenzioni contra quelli, che difendono la podestà pubblica, e ad impedir i giudizj, l' esecuzioni della giustizia, le provvisioni necessarie per il retto governo dello stato politico, cose ripugnanti alla pubblica libertà, non vi dovrete maravigliare, se si trova nuova voce di Libertà Secolare, che opponendosi libertà, e servitù, come vostra Paternità insegnò a c. 22. allora nasce il nome di Libertà, quando si vuole introdurre servitù. E sebbene alcuni di questi tentativi furono anco in altri tempi, onde i Principi secolari con leggi sono stati sforzati tentar di raffrenarli, e gli Ecclesiastici hanno conosciuto questo per giusto, e desiderato, e proccurato anco con Costituzioni di ridurli a moderazione; onde, e ne' tempi antichi l' Apostolo S. Paolo, i Santi Girolamo, Agostino, e Crisostomo con aspre riprensioni si affaticavano di opporsi alla troppa cura delle cose temporali, ed all' usurpazioni dell' altrui, e ne' più moderni S. Bernardo; nondimeno in alcune persone di questi ultimi tempi si veggono in sì gran colmo, che apportano grandissimi disordini. Ed acciocchè non si creda senza prova, mi giova portar quì una ordinazione in un Concilio, acciocchè si vegga, che anco col pretesto della libertà Ecclesiastica si tenta indurre i Secolari a servitù, a cui poi si oppone Libertà Secolare; *Concil. Lat. sub Innoc.*

3. c.

3. c. 32. *Sicut Volumus, ut Jura Clericorum non uſurpent Laici, ita velle debemus, ne Clerici jura ſibi vindicent Laicorum; quo circa univerſis Clericis interdicimus, ne quis, pretextu Eccleſiaſticæ libertatis ſuam de cetero juriſdictionem extendat in præjudicium juſtitiæ ſæcularis, ſed contentus exiſtat conſtitutionibus ſcriptis, & conſuetudinibus hactenus approbatis, ut quæ ſunt Cæſaris Cæſari, & quæ ſum Dei Deo, recta diſtributione reddantur.* Dal che ſarà chiaro al Padre Bovio, in che ſenſo convenga alla podeſtà Laica il nome di Libertà Secolare. Quello che poi aggiunge colla canonizzazione, ſecondo tutti i Dottori Cattolici, la podeſtà della Chieſa eſſer ſuprema, ed eſente da ogni altra, lo confeſſiamo noi tutti, lo difenderemo colla vita, ſe occorrerà, perchè s' intende nelle coſe ſpirituali. Quel che aggiunge (Ma la podeſtà ſecolare è ſoggetta alla Eccleſiaſtica così aſſolutamente) Padre no: meglio di voi ha detto il Giuſti a fogl. 11. eſſere impoſſibile, che ſi trovi alcun Criſtiano, che non ſia ſottopoſto all' autorità Eccleſiaſtica; ma che la podeſtà Secolare ſia ſoggetta all' Eccleſiaſtica, i Cattolici Dottori non lo diranno: la podeſtà ſecolare viene immediatamente da Dio, non è ſoggetta a neſſuno, ſebben ognuno, che tiene queſta podeſtà ſecolare non deve negare di eſſer ſoggetto quanto alle coſe ſpirituali; e può eſſere, che comandino amendue queſte podeſtà nello ſteſſo tempo, e che ſia peccato ubbidir alla ſpirituale, e merito alla ſecolare, come per eſempio, ſe in una coſa temporale, come di an-

dar alla guerra, o altra cosa Laica, comandasse il Papa ad un suddito della Repubblica, e il Principe suo glielo vietasse, ovvero gli comandasse di far altrimenti, il suddito ha da ubbidir il suo Principe, e non il Papa, e peccarebbe non lo facendo. Non ingannate dunque i semplici con dir la podestà Laica è soggetta alla Ecclesiastica, ma parlate da Cattolico, che quello che ha la podestà Secolare ha congionta la parte Spirituale, che lo fa soggetta, ma la podestà in se stessa Temporale non ha parte, per la quale possa divenir soggetta. La persona che tiene la podestà Secolare nelle cose della salute è soggetta alla suprema podestà Ecclesiastica; ma pigliando le podestà come tali, l'una non è soggetta all'altra, che questo significa dominio diretto, che non si concede da' Cattolici; e qualunque farete di queste proposizioni di podestà le troverete tutte false. La podestà maritale è soggetta alla spirituale? Padre no; che nelle cose maritali la moglie è più obbligata ubbidir al marito, che al Papa; così si deve dire de' figliuoli al padrone nelle cose della podestà paterna, e de' soggetti alle altre podestà secolari in quello che a loro appartiene, che l'indiretto non salva tali proposizioni, ma sono trappole per la semplicità. A quello che dice aver provato, non ho io avvertito il Lettore, che per un pezzo usa il verbo *provarò*, e poi muta nella parola *ho provato*; e dove l'ha provato? Di sopra faceva il Papa padrone de' benefizj, adesso fa gli Ecclesiastici amministratori; egli dice, che le Chiese sono per-

perpetue, ed io riſpondo anco le Repubbliche ſono perpetue. Nello ſteſſo modo aggiunge: la cauſa della Religione è favorabile; ed io gli dico: la cauſa della Religione Criſtiana, che non è ſe non ſpirituale, è favorabiliſſima, e biſogna che ogni altra gli ceda in tutto, e per tutto; ma quando l'acquiſto degli Eccleſiaſtici ſi chiama cauſa di Religione, e ſi dice eſſer favorabile, dico eſſer opinione di tutti i Dottori, che *major favor debetur filiis, quam legatis piis*, ma ancora per dottrina di Criſto al xv. di S. Matteo, maggior favore ſi dee nella diſpenſa de' beni temporali al padre, che al Tempio, ed alla Chieſa. Aggiugnete, Padre Bovio, che maggiore è il dovere alla Patria, e alla Repubblica, che al Padre; e vedete, che conchiuſione ſegue, e tenete per certo; che chi vuole alle coſe temporali dar nome di Religione Criſtiana, parla contra Criſto. E ſe appreſſo i Barbari anco è favorabile la cauſa della Religione, non però ſi deve tenere che ſia più favorabile, che la cauſa della neceſſità pubblica: e a queſto paſſo vi ricordo, che di ſopra avevate per argomento empio dalla Religion falſa alla vera.

Ma l'ultime parole ſono ben il ſigillo di tutta la riſpoſta: La podeſtà Eccleſiaſtica è ſuperiore della Secolare: Adunque ſe la Temporale entrerà ne' termini dell'Eccleſiaſtica, ſarà offeſa la libertà Eccleſiaſtica; ma ſe l'Eccleſiaſtica entrerà in quella della Temporale, non ſarà offeſa la libertà Temporale; queſta è la vera legge della tirannia: *quod libet licet, & omnia licent potenzio-*

tiori. Tanto che un Barone potrà uſar ogni oppreſſione ad un Cittadino ſuo ſoggetto, perchè ſebben è ſotto un Principe ſupremo, è però ſuperior del Cittadino: e l'Eccleſiaſtico ſenza riſpetto di Dio Signore del tutto potrà opprimer il Secolare con pretesto di eſſergli ſuperiore, ſenza che queſto poſſa diſenderſi colla legge di Dio. Ma ſe voi dite che la podeſtà Eccleſiaſtica è ſuperiore alla Temporale, io vi riſpondo, che ciò s'intende in queſto modo, cioè, più nobile, ordinata a più alto fine, così, è vero; ma ſe per ſuperiore intendete, che poſſi comandare, dite il falſo, che ambedue ſono podeſtà ſupreme, nè una è ſuperiore all'altra, ma ambedue date da Dio, di diverſo genere diſtinte, che una non ha che fare coll'altra, e il trattare della maniera che voi fate è il vero modo di confonder i Dominj, e trasformar tutti i Governi, ed un principio di diſtrugger ogni Principato, nè ſo con che coſcienza il Padre Bovio lo dica, e gli ſia comportato.

BOVIO.

Decimo Argomento. Adduce molte leggi antiche, e moderne ſimili a queſta, una di Valentiniano, Valente, e Graziano, che i Chierici non poteſſero acquiſtar coſa alcuna dalle donne, pubblicata da S. Damaſo (1), *della quale non ſi*

(1) *Fogl.* 21. Finirà queſta parte.

si dolse S. Girolamo, ma bensì dell' avarizia de' Cherici (2). Una simile fatta da Carlo Magno in Sassonia. Un' altra di Odoardo III. Re d' Inghilterra. Simile legge in tutto a questa Veneta essere in Portogallo, fatta per le ragioni stesse; e questa osservarsi anco negli altri Regni di Spagna. Un' altra stabilita da Giacomo Re d' Aragona ne' Regni soggetti a quella Corona, che i beni di Realenco non possono passare nell' Ecclesiastico senza Regia licenza. In Francia da molti Re essersi stabilito lo stesso. In Sicilia pur lo stesso dal Re Federico. In Genova lo stesso. Una simile essere stata fatta da Clemente VIII. che la Santa Casa di Loreto più non potesse comprare: e da Pio V. un' altra, che nella Terra del Bosco gli Ecclesiastici non potessero comprare da' Laici. Il Sig. Quirino poi vi aggiugne di più simili leggi essere in Siena, Germania, Borgogna, e Fiandra.

RISPOSTA.

La legge di Valentiniano vogliono alcuni non essere stata fatta da lui, senza consenso di San Damaso Papa. Ma che si sia di questo, fu questa legge rivocata da Marciano con un' altra sua legge, che abbiamo nel Codice. Ma che uomo fosse Valentiniano, e quali leggi fosse solito di fare con-

(2) Cod. Theod. de Episc. & Cler. l. 20. Polid. Hist. Angl. l. 18. pag. 18. e 19. Baron. T. V. an. 370. L. gen. l. 1. C. de Epis. & Cler.

contra la libertà Eccleſiaſtica veggaſi in Santo Ambrogio nell' Epiſtola 31. *e* 32. *Mi direte, Santo Ambrogio non ſi lamentò però di queſta legge, come ingiuſta. Eccovi le parole di Santo Ambrogio:* Non enim putamus injuriam, qui diſpendium non dolemus. *Chi non vede che vuol dire queſto Santo, non è che non poteſſimo con ragion dolerci, ma intanto non ce ne dogliamo, in quanto non facciamo conto di queſto danno* (1). *E ſe San Girolamo citato dall' Autore dice non dolerſi della legge, ma che i Cherici coll' avarizia loro ſe l' abbiano meritato; non nega in effetto che non ſia legge da dolerſene, e che non ſe ne doglia; ma è modo queſto di parlare per comparazione, come quando diciamo, non mi duole il danno, ma la vergogna; l' uno e l' altro ne duole, ma poco il primo riſpetto al ſecondo.*

FULGENZIO.

MAeſtro Paolo in confermazione dell' equità della legge Veneta, e della legittima podeſtà di farla, adduce leggi ſimili di tutti i tempi, e Regni de' Criſtiani, e perchè il Padre Bovio gl' impone, che nelle allegazioni di tante leggi, o non ſi dice il vero, o ſono fatte con ragione, o con legittima podeſtà, quale non hanno (dice) i Signori Veneziani, ci mette in neceſſità di andar diſtintamente portandole, acciocchè

(1) Hier. Epiſt. ad Nepot.

chè vegga il Lettore chi procede con falsità, e pertanto scuserà la lunghezza.

Che la legge di Valentiniano fosse fatta di consenso di Papa Damaso, lo vogliono alcuni, dice il Bovio, ed allega Baronio; ma questo non è parlar con ragione, e fondamento: ed io gli mostrerò evidentemente, che non può stare. Imperocchè se Papa Damaso voleva una tal legge per i suoi Cherici, perchè non farla egli stesso? Se conosceva esser convenevole vietar a' Cherici il poter acquistar cosa alcuna dalle Donne, è ben gran lode di quel Pontefice, che fino a quei tempi avesse coscienza degli abusi, ma era un indurre tutti i Cherici a peccato mortale: perchè se si stimava da' Cherici contra la libertà Ecclesiastica una tal legge fatta da' Laici, e contra la giusta podestà, che finzione era questa di Damaso? che cautela? Se voleva, che i Cherici sapessero che venisse da lui, era vano farlo far all' Imperadore: se voleva, che non lo sapessero; dunque voleva, che tutti facessero contra la propria coscienza in osservarla? Ma che dirà il Padre Bovio a questo? Se la legge era fatta d' ordine del Papa, si doveva pubblicar a' Cherici; ma non fu così, anzi fatta la legge l' Imperadore ordinò, che fosse pubblicata nelle Chiese di Roma. Così dice la legge: *Lecta in Eccl. Rom. IV. Kal. Aug. Valentiano, & Valente III. Aug. Coss.* Dal che si vede, che senza dubbio vi ebbe consenso Damaso, ma passivo, che riconobbe l' autorità ne' tre Principi costituenti, e giustizia nella causa; e l' autorità del Baronio 1200. anni dopo, sa-

ſarebbe molto buona, quando ci foſſe allegato per profeta del paſſato, ma per Iſtorico è molto diſtante: lo vide il Padre Bovio, che ricorre perciò ad un'altra riſpoſta, che foſſe queſta legge rivocata da Marciano per un'altra ſua poſta nel Codice *l. generali, de Epiſc. & Cler.* Ma come può dir tai coſe un uomo dotto, che moſtra pure aver veduta la legge, nella quale non avrà trovato parola di rivocazione? Ma convien dir di più, che quella legge di Valentiniano comprendeva tre coſe. La prima, che gli Eccleſiaſtici non andaſſero a caſa di vedove, e di pupille. La ſeconda, che non riceveſſero dalle Donne per donazione. La terza, che non riceveſſero coſe legate da eſſe per teſtamento, ſotto pena di confiſcazione. Nella legge di Marciano ſi ſtabiliſce, che ſia valido il Teſtamento, o Codicillo della Donna Religioſa, e di onore, che laſci alla Chieſa, e perſona Eccleſiaſtica, ovvero a' poveri. Dove ſi parla quì dell' andar alla caſa di vedove, o di pupille? Dove ſi parla di ricever per donazione? E dove ſi parla univerſalmente di tutte le Donne? Non è dunque rivocata la legge, che contiene tre punti, a cui non ſia derogato ſe non in una ſola particola di uno: e queſto baſtava a Maeſtro Paolo, che i due ſoli punti rimanenti ſieno legge ſopra Eccleſiaſtici, e baſterebbe ſe anco foſſe un ſolo. Anzi, quando anco foſſe rivocata tutta, gli baſterebbe; che foſſe ſervata per anni ottanta; non ſo ſe abbia viſto queſte oppoſizioni il P. Bovio, che non ſi ſoddisfa con tal riſpoſta, però corre alla

alla terza, e dice che uomo foſſe Valentiniano, e quali leggi foſſe ſolito di fare contra la libertà Eccleſiaſtica, veggaſi in Santo Ambrogio nell' Epiſtola 31. e 32. Ma chi vi ha inſegnato, P. Bovio, che quel Valentiniano, del quale ſi duole Santo Ambrogio nell' Epiſtola 31. e 32., ſia l' Autor di quella legge? queſta falſità d' iſtoria non l' accomodetete mai, e ſe l' avete fatto a ſtudio, che io non lo a che aſcriverlo; è una materia molto ingiuriosa. L' Autor della legge è Valentiniano fratello di Valente Imperador Criſtiano, uomo vecchio, e già morto nel tempo che Santo Ambrogio ſcriſſe quell' Epiſtole; o Rimoſtranze 31, e 32. Quello di chi ſi duole Santo Ambrogio è Valentiniano fratello di Graziano giovine, e Catecumeno; differenze così notabili, che non vi potete ſcuſar ſulla comunità del nome. Quello della legge era il Padre, che in quell' Epiſtola non ſolo non biaſima Santo Ambrogio, ma ſommamente loda, e commenda; il che fa mirabilmente contro di voi, perchè chi ha fatto la legge è un Principe commendato da Santo Ambrogio. Si fa poi un' obbiezione il Padre Bovio, e riſponde, che le parole di Santo Ambrogio, *non enim putamus injuriam, quia diſpendium non dolemus*, s' intendono così (non che non poteſſimo con ragion dolerci, ma in tanto non ce ne dogliamo, in quanto non facciamo conto di queſto danno). Mi duole, Lettore, che il P. Bovio per turbar una coſa chiariſſima, faccia sì manifeſta ingiuria ad un ſantiſſimo Dottore. Santo Ambrogio di-

reb-

rebbe *non dolemus* di una legge, che ſia pregiudiziale alle ragioni della Chieſa contra la libertà Eccleſiaſtica? Egli, che tante volte proteſtò agl' Imperadori piuttoſto di ſparger il ſangue, che laſciar offender punto la ſua autorità, e lo proteſta ancora in quelle ſteſſe Epiſtole: direbbe di una tal legge, ſe da lui foſſe ſtimata ìniqua, *non dolemus?* Se tale era quella legge, non era egli obbligato ſotto pena di graviſſimo peccato opporſi, e dolerſi? Il Santo Padre Paolo V. nel ſuo Breve de' 10. Dicembre dice, che ſono obbligati i Prelati, e ne renderanno conto a Dio nel giorno del giudizio, e Santo Ambrogio dirà *non dolemus*, ſe la ſtima legge contraria all' autorità ſua, per dover renderne conto nel giorno del Giudizio? La riſpoſta del Padre Bovio ſe foſſe vera, condannerebbe Santo Ambrogio di negligenza vizioſa, od il Santiſſimo Pontefice di diligenza colpevole. In queſta ſteſſa Epiſtola Santo Ambrogio chiamato dall' Imperadore, non gli dice egli che non vuol comparir a quella diſputa, perchè l' Imperadore non aveva in tal negozio autorità, e di queſt' altra dirà *non dolemus?* Paſſa il P. Bovio a S. Girolamo, del quale Maeſtro Paolo dice, che non ſi dolſe di queſta ſteſſa legge, anzi de' Cherici che l' aveſſero colla loro avarizia meritata; vegga il Lettore l' eſpoſizione del P. Bovio, e ſenta ora ſe è conforme a S. Girolamo, e ſe queſto è un corromper, od interpretar la dottrina de' Santi Padri a capriccio. Così parla nell' Epiſtola citata *ad Nepotianum: Pudet dicere, Sacerdotes*

tes idolorum, mimi, & auriga, & ſcorta hereditates capiunt, ſolis Clericis, & Monachis hoc lege prohibetur, & prohibetur non a perſecutoribus, ſed a Principibus Chriſtianis. Nec de lege conqueror, ſed doleo, cur meruerimus hanc legem. Neſſun ſi dice meritar una legge ingiuſta. S. Girolamo adunque dicendo che i Cherici l' hanno meritata, la ſtimò giuſta, il che confirmano di più le parole che ſeguono. Non poſſono meritare una legge ingiuſta, dunque S. Girolamo la ſtimò giuſta, poichè *cauterium bonum eſt, ſed quo mihi vulnus, ut indigeam cauterio?* Ecco la legge è buona, come è buono il cauterio, ſebbene è male averne biſogno; il cauterio è la legge, la piaga è l' avarizia dei Cherici, la legge è buona, eſſendoci l' autorità, ma meglio ſarebbe eſſere ſenza l' uno, e l' altro: una legge ingiuſta non può diſi ſimile alla medicina buona. Segue S. Girolamo: *Provida, ſeveraque legis cautio, & tamen nec ſic refrænatur avaritia?* Ecco legge provvida affine di raffrenar l' avarizia viziosa: e quello che chiariſce, ſe S. Girolamo riprendeſſe i Cherici, e non la legge, lo ſoggiugne: *Per fideicommiſſa legibus illudimus, & quaſi majora ſint Imperatorum ſcita, quam Chriſti, leges timemus, Evangelium contemnimus.* Il caſo è, che eſſendogli proibito per queſta legge l' acquiſtare, come ſi è detto, avevano ſecondo il proverbio (fatta la legge, penſata la malizia) trovato invenzione, che facevano laſciar ad una terza perſona, la qual poi daſſe il Legato a' loro Cherici, così *legibus il-*

ludebant. Ora dice francamente S. Girolamo, che il contraffare alla legge per queſta via, era un contraffare a Criſto, e temer le leggi dei Principi, e non l'Evangelo; dunque non aveva queſta legge per ingiuſta, nè contraria alla Chieſa, altrimenti il dire, che foſſe contra l'Evangelo la traſgreſſione di eſſa, ſaria falſo.

BOVIO.

DI Carlo Magno non ho mai letto, che in Saſſonia faceſſe tal legge; ma ſe la fece, ſi ha da tener per fermo, che la faceſſe di conſenſo dei Veſcovi; eſſendo che eſſo non promulgava manco le leggi civili ſenza il conſiglio de' Veſcovi, come ſi può vedere nelle Prefazioni delle ſue Capitolari.

FULGENZIO.

SE il P. Bovio non ha letto mai, che Carlo Magno faceſſe tal legge, doveva domandarne al ſuo Legiſta, perchè Baldo *nel Conſiglio* 174. *l.* 5. ne fa menzione, ne tratta, e dice, che ſi oſſervava anco negli Eccleſiaſtici; ma quello che riſponde il Bovio, che ſi valeſſe Carlo del Conſiglio de' Veſcovi, è veriſſimo, come ſi legge ne' principj de' Capitolari, e li teneva per ſuoi coadiutori nelle cauſe Eccleſiaſtiche, che non è molto conforme alla dottrina, che ora apporta il P. Bovio, colla quale vuol far l' Eccleſiaſtico padrone, ed il Principe ſuo coadiutore. Legga

l. 2.

l. 2. *c.* 4. come Carlo parla a' Veſcovi: *ſic in hoc maxime elaborare ſtudeatis, & voſmetipſos, & per vobis ſubjectos, quantum ad veſtrum miniſterium pertinet, nobis veri adjutores in adminiſtratione miniſterii nobis commiſſi, exiſtatis*; leggendo anco i Concilj di Francia ſi vedrà, che d'ordine del Re ſi congregavano, e le coſe deliberate i Veſcovi le ſottomettevano alla volontà, conſiglio, autorità, e confermazione de' Principi, come ſi vede nel Concilio Aurelianenſe ſotto Clodoveo 506. che fu congregato per Regia autorità, ed in fine domandò il Concilio al Re, che lo confirmaſſe con Regia podeſtà, ed allo ſteſſo modo fu congregato il ſecondo d'Orleans da Childeberto, e dell' 813. da Carlo Magno fu congregato, e confirmato il Concilio in Francfort, uno in Magonza, un altro in Arles, un altro in Chalon, e dopo lui allo ſteſſo modo furono congregati due Concilj di Aix da Lodovico Pio; e contribuivano anco i Veſcovi, e gli Abati una porzion dell' entrate per le ſpeſe delle guerre, come teſtifica Amonio *leg.* 5. *cap.* 31. e del 774. fece Carlo una legge, che facendo i Principi viaggio, le Chieſe pagaſſero la parata, ed il Manſionatico.

B O V I O.

DElla ſteſſo Odoardo, che fece tal legge, riferiſce il medeſimo Polidoro Virgilio, che travagliando egli il Clero, ed avviſato da Bonifacio VIII. e dal Concilio di Lione non volen-

doſi da ciò rimanere, così ſi ſdegnarono gl' Ingleſi, che tumultuarono, e ſi ſollevarono contra di lui, e non ſi quietarono ſin che Odoardo non conceſſe al popolo, che ſenza conſenſo degli Stati non gli ſi' poteſſe imporre tributo. Così avvenne, che volendo egli por mano nelle coſe Eccleſiaſtiche, ove non avea autorità, gli furono legate le mani nelle coſe temporali del ſuo Regno, dove prima avea ſuprema autorità. Simili leggi contrarie alla libertà Eccleſiaſtica avea già fatte Errico II. ma alla fine le conobbe per ingiuſte, e le rivocò.

FULGENZIO.

ANco di Polidoro Virgilio mi giova credere quì, che venghi dal P. Bovio allegato ſenza averlo letto, che altrimenti parlerebbe, perchè è ſtimato molto ardire l'allegar un Autore, che comunemente paſſa per mano di tutti, ed attribuirgli il contrario di quello che dice. Racconta Polidoro la legge fatta, ed aggiugne, che ſi oſſervò, ed oſſervava anco all' età ſua, che fu ſotto Errico VIII., nè di ciò ſi dolſe nè Bonifacio VIII., nè Concilio alcuno. Ma dice Polidoro, che Odoardo impoſe molte gravezze a' popoli ſuoi, ed agli Eccleſiaſtici ancora, la decima, e la vigeſima; e per queſta cauſa ebbe molti diſguſti co' ſudditi, e con Bonifacio VIII.: il P. Bovio ora vuole, che naſceſſero per queſta legge, e pure è ivi chiaramente eſpreſſa la cauſa onde nacquero. Parimente non troverà il Bovio

vio che Errico II. rivocaſſe ſimili leggi, non lo dice Hoveden, il quale narra, che Errico II. giurò di levar le conſuetudini introdotte nel Regno ſuo contra le Chieſe: quali foſſero queſte conſuetudini, nè ſi dice da Hoveden, nè ſi ſa: ma perchè queſto giuramento fu fatto per la morte di S. Tommaſo, è veriſimile che foſſe in alcuna di quelle coſe, che furono in controverſia tra quel Santo, ed il Re, neſſuna delle quali fu nè tale, nè ſimile a queſta; ma il P. Bovio ſopra gli Storici ha piena autorità di allegarli, come gli pare, ed a propoſito, e fuor di propoſito.

BOVIO (1).

IN Portogallo vi ſono ſimili leggi, ma fatte di concordia col Clero, e di conſenſo del Papa. Veggaſi Franceſco Celio nel Trattato de immunitate Eccleſiaſtica *nel fine, che riferiſce tra le altre leggi che avea fatte Alfonſo III. ancora queſta; e racconta, che perciò ne fu ſcomunicato da Onorio III. e tutto il Regno interdetto, ſinchè poi ne fu aſſoluto, e ſi fecero d' accordo cogli Eccleſiaſtici alcuni Articoli, che furono dal Papa approvati, e dice queſto Autore di aver egli ſteſſo vedute le Bolle Apoſtoliche, e dice il luogo dove ſi conſervano.*

(1) Rugerius Hoveden. in Chron. Angl. an. 1172.

FULGENZIO.

IL Padre M. Paolo ha allegata la legge di Portogallo, come il Molina da lui citato lo racconta, con comandamento, e parole veramente tali, che la preſente legge Veneta non aggiugne al terzo; ma il P. Bovio ci ha ritrovato il ripiego, con metterci dentro Papa Onorio III., il che ſe aveſſe portato in forma probante, era la ſoluzione della quiſtione; perchè mentre ſi dice eſſer falſo, che la legge Veneta del non alienare in Eccleſiaſtici ſia contra la libertà Eccleſiaſtica, ſe aveſſe allegato la ſentenza di Onorio III. che già abbia queſto determinato, anzi per tal cauſa ſcomunicato un Re, reſtava vittorioſo. E certo doveva o queſto Autore, o Bernardo Giuſti, che a car. 44. appunto riferiſce lo ſteſſo, che Alfonſo III. foſſe ſcomunicato da Onorio III., per queſta cauſa portare la ſcomunica, che era grande Argomento. Io non ho potuto vedere quel loro Franceſco Celio, nè ſo che ſii, e non è neceſſario cercarlo, eſſendo falſo tutto quello che dice manifeſtamente. Onorio III. morì nel 1226. Alfonſo III. è fatto Re venti anni dopo nel 1246. Avrei creduto che vi foſſe errore nel numero di Onorio, e voleſſe dir Onorio IV., ma Onorio IV. fu creato nel 1286. ed Alfonſo era morto nel 1179. Perlochè nè Onorio III., nè Onorio IV. poſſono avere ſcomunicato Alfonſo III. Re, e ſe ha veduto queſto Celio Bolle, ſono di quelle che ſiamo ſoliti citare. Mi ſon travagliato in Onorio IV. ſuperflua-

fluamente, perchè nel Giusti la voce *Terzo* così appresso Onorio, come appresso Alfonso è distesa per lettera, non per numero: chi vuol fingere Scritture bisogna intender la Cronologia, altrimenti si fa di questi errori. Ma io vi allegarò ben sopra ciò Scritture autentiche. Il Re Alfonso III., il Re Dionisio suo Figliuolo, ed altri Re seguenti fecero leggi, che le Chiese non potessero posseder beni alcuni tra i confini, e confronti de' beni Regj, che si chiamavano Realenghi, nè con licenza, nè senza; cosa costituita, usata, e praticata senza contraddizione alcuna, e con assenso degli Ecclesiastici, come bracci delle Corti di Portogallo: tutto questo testifica Emanuel Re nelle sue leggi *l.* 2. *tex.* 7. Ma questa non è la legge di cui si parla, ella tratta de' beni Regj, e l'altra tratta de' beni dei privati: questa proibisce l'acquisto assolutamente, quella lo proibisce senza licenza precisamente, come la legge di Venezia: e per tanto la porterò quì di parola in parola, tratta da libro stampato 1321., ed autenticato di ordine del Re Emanuele. Le parole della legge *l.* 2. *t.* 8. sono. (Già molto lungo tempo fu ordinato per i Re nostri antetessori, che nessuna Chiesa, nè Ordini potessero comprare, nè in pagamento avere da' suoi debitori nessun bene stabile, nè per titolo alcuno acquistarli, nè possederli, senza special licenza de' detti Re, ed acquistandone contra la detta proibizione, i detti beni si perdessero alla Corona de' nostri Regni, la qual legge sempre sinora è stata usata, praticata, e cu-

cuſtodita in queſti noſtri Regni ſenza contraddizione alcuna di dette Chieſe, ed Ordini, e noi parimente comandiamo, che ſi cuſtodiſca, e ſi eſeguiſca per l'avvenire, e qualunque perſona Secolare di noſtra giuridizione, che alcuni beni ſtabili vendeſſe, o in pagamento daſſe a dette Chieſe, ed Ordini, *ipſo facto* perda il prezzo, che per quello riceverà, acquiſtandoſi da noi, e parimente ſi perdano per acquiſtarſi da noi detti beni, e tutto potremo dare a chi a noſtra mercè piacerà.

Item, che laſciando alcuna perſona alcuni beni in ſua vita, o per ſua morte ad alcuna Chieſa, o Monaſtero di qualunque Ordine, e Religione che ſia, o avendoli per ſucceſſione, poſſa poſſederli tale Monaſtero, o Chieſa un anno, e un giorno, nel qual tempo ſi diſproprierà di eſſi, non avendo noſtra facoltà per poterli poſſedere più lungo tempo, e non iſpropriandoſi di quelli nel detto tempo, nè avendo noſtra licenza li perderanno, per eſſer acquiſtati da noi come è detto. E perchè molte volte facciamo grazia ad alcune Chieſe, ed Ordini, per comprare alcuni beni ſtabili, ſino a certa ſomma, nelle ſue Lettere di grazia contenuta, le quali Lettere i Re noſtri anteceſſori coſtumarono concedere con certe clauſole, ſenza le quali non è noſtra intenzione concedere tali Lettere, per eſſer tali: che importano al ben comune dei noſtri Regni, e noſtro Servizio. Comandiamo, che ſiano poſte quà, le quali ſono queſte: convien ſapere, che gli diamo licenza, che poſſino com-

comprare qualunque beni ſtabili ſino a detta ſomma, e non più, con condizione, che detti beni non ſiano ne' noſtri Reghenghi, nè Terre Giugaderas, nè beni che ſiano a noi obbligati fare alcun Foro, o tributo).

Notarete P. Bovio quelle parole contenute nella ſopraſcritta coſtituzione, cioè, *che fu ſempre uſata, praticata, e cuſtodita in queſti noſtri Regni, ſenza contraddizione alcuna di dette Chieſe, ed Ordini*; poichè ſono preciſamente contra di voi, ed il voſtro Celio. Notate anco quella forma di licenza, che eſclude i Reghenghi, Terre Giogadere ec. ſopra le quali è coſtituita l' altra legge nominata di ſopra, fatta da Alfonſo III. e Dioniſio ſuo figlio con aſſenſo de' Preti: ma però non con contraddizione di Onorio III., che era morto.

E vedete, che quanto alle vendite, la legge Veneta è ſimile alla Portogheſe, quanto a' donativi, e legati è più a favore degli Eccleſiaſtici: perchè queſta concede due anni, e quella uno: queſta dopo i due anni vende, rendendo alla Chieſa il prezzo: quella dopo un anno confiſca; e di grazia trovate quì qualche bella riſpoſta, perchè quella data da Bernardo Giuſti a car. 27. che Franceſco Celio riputa queſta legge ingiuſta, non è buona; imperocchè naſce dal guſto depravato di quell' Autore, non tanto, perchè dobbiamo piuttoſto riputar buono il giudizio di tanti Re Savj, che fino ad Emanuele, ed aſſieme con lui hanno fatto tal legge, che quello di un ſolo Dottore appaſſionato, ed ignaro dei

Go-

Governi, come perchè si debbe anteporre Lodovico Molina, il qual nell' allegato luogo *de just. & jur. t.2. d.* 140. la commenda, il quale essendo Gesuita, quando attesta a favore de' Principi, è testimonio irreprensibile, siccome quel Celio a favore degli Ecclesiastici è interessato.

BOVIO.

NEgli altri Regni di Spagna (fuor che nel Regno di Valenza, del quale si dirà più abbasso) non è vero che vi sia simil legge. E' vero, che Ferdinando III. fece una simile legge contra le Monache di S. Domenico di Madrid; ma non sì tosto ne fu ammonito da Papa Gregorio IX. con un suo Breve che la rivocò; come riferisce Ferdinando del Castiglio nelle Istorie dell' Ordine di S. Domenico lib. 1. cap. 42. Similmente è vero, che diverse volte i Procuratori de' Regni di Spagna hanno proccurato, e coll' invittissimo Imperadore Carlo V., e col Cattolico Re Filippo II. che si provvedesse di fare questa legge, allegando le stesse ragioni, gli stessi danni, ed inconvenienti tutti, che adesso allegano i Signori Veneziani, e però non si sono mai questi Religiosissimi Principi arrogato di poterla fare, nè preso ardire di farla, e pure ancor essi erano Principi assoluti. Fu loro fatta istanza di questa legge nelle Corti fatte in Valladolid nell' anno 1523. alla petizione 45. e nelle Corti di Segovia nell' anno 1532. alla petizione 61. e nelle Corti di Madrid nell' anno 1534. alla petizione 9. In quel-

quelle di Valladolid 1548. petizione 126. e finalmente in quelle di Madrid 1579. che finirono l'anno del 1582. alla petizione 18. Con tanta istanza molestati, ed importunati questi Principi, non però mai fecero tal legge, nè differo di poterla fare; ma sempre risposero, che avrebbero proccurato col Papa, che comandasse, affinchè si facesse, ed anco la confermasse.

FULGENZIO.

QUi bisogna confessare ingenuamente, che vi abbiamo obbligo, avendo portato a nostro favore cose che non sapevamo, cioè le istanze fatte dalle Corti (crederò da' nomi che sono tenute) di Castiglia, e de' Regni congiunti a quella Corona, ma meglio sarebbe anco, se fosse di tutti i Regni di Spagna a' suoi Principi, acciocchè facessero una legge simile a questa.

Le Corti adunque di questi Regni tanto celebri nel 1523. fecero istanza a Carlo Imperadore, che facesse una legge di questa sorta, la quale voi dite essere così empia, così scomunicata? Tai Regni tutti in un corpo fecero una tal dimanda al suo Re, e vogliamo creder che la facessero per usurpare, ed in cosa a che non si estendesse la sua autorità? Più tosto che tener loro per uomini perversi, dobbiamo credere, che la legge sia Santa, e si possi per autorità Regia costituire, e perciò la domandassero, tanto più, quanto questa domanda non fu senza consiglio, poichè nel 1532. dopo 10. anni fecero l' istanza

stessa,

ſteſſa, che tai Regni Cattolici, e pieni di divozione continuino in un parere? è Argomento di riſoluzione Santa, non di cattiva, maſſime che del 1534. fanno la ſteſſa petizione, e la replicano nel 1548. ſicchè per 16. anni mai ſono mutati d'opinione, ed i ſuoi Confeſſori mai ne hanno fatta coſcienza, come veniremo a dire, che anco nel 1579. e 1582. abbino fatto lo ſteſſo, e ſieno perſeverati 50. anni, ſicchè pochi di quelli che intervennerò nelle prime, furono in queſte ultime, per non dire che tanti foſſero dannati, perſeverando in volere ottenere un peccato, ed una ſcomunica, vòglio (perdonatemi) più toſto credere, che la loro domanda foſſe legittima: e ſe non fu approvata da' Principi, mi giova dire, che queſto foſſe per altri riſpetti, che militavano nell' animo di quei gran Principi, i quali giudicarono, che ſebbene ella era giuſta, e ſanta per chi la domandava, aveva però qualche oppoſizione in riſpetto di tanti altri Regni, e del bene univerſale di tutti eſſi, poichè a tutti non convengono le ſteſſe ordinazione, eſſendo le ragioni diverſe, le quali ſapere appartiene al Principe ſolo, e non a' ſoggetti; ſicchè, e la domanda foſſe giuſta, e il non concederla parimente, ma ſecondo la voſtra opinione, biſognerebbe dire, che quelle Corti foſſero compoſte di mali uomini. Vi ha detto Maeſtro Paolo, che in altri Regni di Spagna ſi oſſerva la ſteſſa legge; perchè Molina nel luogo dove porta la legge di Portogallo vera, come di ſopra ho citata, aggiugne, *Id vero in hoc Regno, & ordi-*

dinarie in aliis ſancitum eſt, ne paulatim plus juſto accreſcant, tum immobilia bona, tum etiam reditus Eccleſiarum, & Monaſteriorum in Laicorum detrimentum; il che ho portato quì per farvi vedere il giudizio di quel Padre Geſuita, e per moſtrarvi, che non ſenza fondamento di Autore, ſi è detto, che ciò ſi operava anco negli altri Regni; ed il luogo nel margine non è ben citato, e biſognerebbe dire: *Molina de juſtit. & jur. tractat. 2. diſputat. 140.*

BOVIO.

IN Francia è vero, che è ſtata tal legge, ma da quaranta anni in qua dicono, non ſi oſſerva più. E con giuſta ragione la difendono i Dottori (1). *Il Paponio, Pietro Gregorio, Guglielmo Benedetto, ed altri. E il detto Guglielmo Benedetto riferiſce eſſere ſtato deciſo, e regiſtrato ad eterna memoria lo arreſto del Parlamento, o Camera de' Conti di Parigi, che ſotto la Corona di Francia non ſi poſſeggano beni, che non ſiano ſoggetti al diretto Dominio del Re, Onde anco, quando ſi vendono da chi ſia ſia, ſi paga al Re una certa parte del prezzo, come Laudemio, e ricognizione di queſto ſuo diretto Dominio. Se dunque, come dicono i ſuddetti Dottori, il Re*

(1) Papon. l. 1. tit. 14. arreſt. 1. & 4. Pet. Greg. ſyntag. jur. c. 3. n. 2. & c. 5. n. 5. & ſeqq. l. 1. p. 1. Gul. Bened. in c. Rain. ver. uxorem nom. Adel. dec. 2. n. 132.

Re è padrone diretto di tutti gli ſtabili, potè da principio mettervi quei peſi, che piacquero a lui, come può anca un privato, che oggidì dia uno ſtabile in Enfiteoſi; può dico caricarli, che non poteſſero paſſare a Chieſe, Capitoli, oppure altri Luoghi Pii, i quali non morendo, nè alienando mai, vengono a ceſſare gli Emolumenti al Re dei Laudemj, conſolidazioni, caducità, ed altre ſimili. Onde in ricompenſa di queſte ſue dirette ragioni che perde, quando la Chieſa acquiſta, ſe vuole eſſere eſente da tali peſi, può il Re con ragione perdere di lei l' ammortizzazione.

FULGENZIO.

MI pare appunto, che il P. Bovio parli di queſto particolare di Francia, come un altro Scrittore ha fatto nelle preſenti controverſie molto fermamente, che più non ſi nomina la libertà della Chieſa Gallicana, e forſe che il P. Bovio per bocca di lui parla. Ma ſappia, che i Re di Francia hanno per coſtume di rinnovare le leggi de' loro Anteceſſori, e nel particolare queſta, di cui trattiamo in queſto ultimo ſecolo, è ſtata rinnovata da Franceſco I. l' anno 2520. da Errico II. 1547. da Carlo IX. 1571. da Errico III. 1586. che ſono appunto venti anni che fu rinnovata; onde non ſo vedere, come poſſa dir, che da quaranta anni in qua non ſi oſſerva, e ſe ſi vuol meglio chiarire il tutto guardi il *Cod. di Errico III. l.* 17. *cap.* 8. che reſterà informato appieno. Che con giuſta ragione

ne la difendano i Dottori, lo credo ancor io, che anco quella della Repubblica Veneta con giuſtiſſime ragioni ſi difende, ma ſo ben anco, che il P. Bovio perverte tutti quei Dottori, che allega, per fuggir la forza della ragione. Porta Paponio, e gli altri, per moſtrare che il Re di Francia abbia un dominio nel ſuo Regno, che non abbiano gli altri Principi ſupremi; vi moſtrerò, e che queſti Dottori non lo dicono, ed ancorchè foſſe vero, non però ajuterebbe punto il penſiero voſtro, P. Bovio; e per cominciar da queſto ſecondo, il Re di Francia può ordinare, che gli Eccleſiaſtici non acquiſtino nel ſuo Regno, perchè in eſſo ha un Dominio diretto: *quo jure? jure Divino*, o *Naturali? Naturali* no, prima perchè ſarebbe in tutti gli altri Principi il ſimile, e ſareſte convinto: adunque lo ha *jure Humano*, non *jure Romano*, sì perchè quel Regno non gli è ſoggetto, e non lo riceve, nè permette, che ſi alleghi, come anco, perchè nelle leggi Romane non è coſtituito il Feudo, ma è nuova invenzione de' Longobardi, e Franchi; che reſta adunque? *Jure humano Francico*. Adunque quel Re ha una ſuperiorità ne' beni del ſuo Regno, quale le leggi Franche che gli danno, cioè di eſſo ſteſſo, ed il Re di Spagna, quale le leggi di Spagna gli concedono; dunque la Repubblica Veneta ha in tutti i beni dello Stato ſuo quella ragione, che le leggi ſue le danno; eccovi dunque come la voſtra ragione ſtabiliſce nella Repubblica appunto quella podeſtà, che voi P. Bovio

vi credevate di levargli, e metterla nella sola Francia; perchè se il Re di Francia con legge Franca acquista, e può usare podestà, qual giudica espediente sopra i beni del suo Regno; adunque la Repubblica di Venezia per legge Veneta sopra i beni del suo Stato può usare quella podestà, che giudica conveniente per il bene pubblico. Ora veniamo a' Dottori. Paponio nel vostro luogo stesso che allegate, meglio riletto trovarete dire, che la ragione del Re di Francia sopra tutti i beni è ragione non di diretto feudale, ma una superiore, che non conviene in ragion di Signor Feudale, ma di Principe supremo. Perchè, dice Paponio, il Signore Feudale non può domandar alle mani morte, se non uomo vivente, moriente, confiscabile, ovvero indennità, e non può sforzare a vuotar mano, ed il Re solo per l' autorità di Principe supremo può sforzare a vuotar mano. Di maniera che la dottrina della Francia non vuole nel Re un Dominio diretto Feudale, come voi avete mal inteso, ma un molto superiore a quello, che possa far vuotar la mano, quel che il Signor del Feudo non può. E' adunque necessario, che ovvero voi diate un nome di Dominio a quello incognito a tutte le leggi del Mondo, o che diciate esser quello, che conviene ad ogni Principe nel suo Stato, e ragionevolmente sarete sforzato confessare, che sia questo. Imperocchè alla podestà di Principe supremo appartiene far le leggi del modo, col quale debbono tutti i sudditi possedere, e come convenga al bene pubblico, che

egli

egli poſſegga, e comandi. Nè è vero, che il Re di Francia abbia Laudemj, conſolidazioni, e caducità, come ſognate, ſono troppo baſſe ragioni per un Re di Francia; ma quello, che voi dite caducità, è confiſcazione, e quel che chiamate conſolidazioni è devoluzione per mancamento di erede; e quel che chiamate Laudemio è tributo; ed in Venezia parimente vi è la confiſcazione, la devoluzione al fiſco di chi muore ſenza eredi, ed il tributo ſempre che ſi vende, o paſſa ad erede eſtraneo. E perchè non volete voi, che per queſte ragioni ſi poſſi pretendere l'ammortizzazione? Ponete, che le ragioni del Re di Francia ſolamente foſſero Feudali, chi vi ha fatto Legislatore à determinare, che il Principe ſi poſſi far pagare le ſue ragioni dirette Feudali, ma non le altre? Non può farſi pagare il padrone di un campo, che riceva ſervitù da un altro, che non è Feudale? Tutte le ragioni di Dominio, e di proprietà, P. Bovio, ſono ſtimabili a danari, ed a levarle ad uno, o biſogna comprarle, o riceverle in dono; la devoluzione, il tributo, e la confiſcazione è dovere, che la mano morta la compri, o la riceva in grazia da qualſivoglia Principe, e biſogna confeſſarlo, chi non vuol negar la legge naturale, e S. Paolo *al* 13. *de' Rom.* In queſto modo io parlo della podeſtà del Re di Francia, quanto all'univerſità de' beni de' Cittadini. Perchè il Re ſopra alcuni tiene più ſpeciali ragioni Feudali, o Franche, o *Ligie*, o d'*Aubert*, come tutti i Principi Criſtiani: ma queſti ſi eſtendo

no a poca parte del ſuo Stato, e così parlano, ed intendono anco gli altri Dottori allegati. Nè vi poſſo negar, P. Bovio, che non ci ſia biſogno, che v'informiate meglio delle coſe di Francia, come anco di quelle di Portogallo.

BOVIO (1).

ALlo ſteſſo modo ſi difende da Pietro Belluga ſimile legge, ed uſanza, che è nel Regno di Valenza (che è in queſto ſolo, e non in Catalogna, ed Aragona, come pare accenni l'Autore) intorno a' beni che chiamano di Realenco; perchè il Re ricuperò quel Regno colle armi già molti anni poſſeduto da' Mori, onde avendo in ſua mano l'intero Dominio di tutti gli ſtabili, potè imporvi quei peſi, e condizioni che vi ſono. Oltre che tale legge il ſuddetto Autore dice eſſerſi fatta col conſenſo degli Eccleſiaſtici. E queſta ragione, come ognuno ſa, non può ſervire a' Signori Veneziani.

FULGENZIO.

NOn meglio intende quì il P. Bovio, o non più fedelmente porta la dottrina di Pietro Belluga, che di ſopra faceſſe i Dottori Franceſi. Perchè non pretendono i Re di Valenza diretto Feudale, permettono a' Laici vendere tra di

(1) Petrus Belluga in Spec. Principum rubr. 14.

di loro i beni di Realenco, quali non vogliono che nelle Chiese passino; che se fosse ragion di diretto Feudale, avrebbe bisognato far legge, che comprendesse così gli uni, come gli altri.

Una sola cosa resta pur promossa da Belluga, che avrei desiderato risolvesse il P. Bovio, se la ragione di fare che i beni sieno di Realenco è l'aver acquistato colle armi; perchè causa non saranno di questo modo anco i beni degli altri Regni di Spagna, e di tutti gli altri Re, e Principi, che hanno ne' suoi Stati gli stessi titoli? Dice nel luogo citato Pietro Belluga: *Nam Reges Aragonum, ut ceteri Reges Hispaniæ, a manibus inimicorum Regna sua eruerunt, & sic Dominium acquisiverunt pleno jure, & possessionem.* Se il Re non avesse maggior Dominio che feudale, potrebbe mettere altre gravezze sopra i beni, che le tre nominate? Il *pleno jure* non vuol significare altro che podestà di supremo Principe; perchè può far di tutti i beni del suo Stato quello che il ben pubblico ricerca. Il Signor del Feudo senza colpa del Vassallo non può levarlo; il Principe supremo, se il ben pubblico ricerca, può senza colpa levarlo: questo è il *pleno jure*. Ma se tutti i Re di Spagna hanno colle armi acquistati i Regni, perchè in tutti non vi sono i beni di Realenco? Ma che la legge di Realenco non sii la stessa, che quella di Francia del non alienare ad Ecclesiastici, questo ve ne farà pruova chiara, che in Portogallo vi è la legge del non alienare, separata da quella, e quella di Realenco, che là si chiama

de Reghengo. Che nel Regno solo di Valenza sia questa legge, non lo dovrebbe dire il Bovio; perchè in Portogallo sono *leg.* 2. *tex.* 7. dove quei Re proibiscono alle Chiese, Monasteri, e persone Ecclesiastiche possedere beni tra i confini, e confrontazioni de' Reghenghi: perchè quando era tempo di pagare al Re, foro, o tributo, o decima, declinavano la giuridizione degli Uffiziali Regi, e defraudavano le Regie rivenute; così ne parla la legge in quel luogo.

Ma quanto all' esser fatta detta legge con il consenso degli Ecclesiastici, bisogna vedere come lo dica Belluga, perchè, secondo il solito, il Bovio ha troncato quello che chiariva il fatto: imperocchè dice esso Belluga, che la detta legge è fatta nella Curia, dove essi intervengono come parte; onde questo consenso non lo prestano gli Ecclesiastici, come dipendenti del Papa, ma come parte della Repubblica, colla cui podestà si fa la legge, siccome in Francia i tre Stati, tra quali l' Ecclesiastico è il primo, trattano i negozj di quel Regno, e ne' Parlamenti vi sono i Consiglieri Ecclesiastici; ma così questi, come quelli, in simili affari riconoscono i Re, e non il Papa; perchè intervengono come Cittadini, e non come Ministri di Cristo, e del Regno spirituale, così intervengono gli Ecclesiastici di Aragona nella Curia, e gli Arcivescovi Principi Elettori nel Settenvirato. Ecco con che arte credeva il P. Bovio di mettere in dubbio quello che è chiaro, e di confondere il Ministero di Cristo colla Cittadinanza Politica.

BO-

BOVIO.

LA legge, che in Sicilia ſtabilì Federico II., fu rivocata dal Re Carlo II. per eſſere contra alla libertà Eccleſiaſtica, come riferiſce Afflict. ad conſtitut. Regni lib. 3. rubr. 26. num. 12.

FULGENZIO.

IN queſto parlare che fa il Bovio della legge di Sicilia, moſtra bene di eſſere un grande Iſtorico, quando ſi perſuade dare a credere, che mai Carlo II. ſii ſtato pur un momento padrone di Sicilia. Carlo I. ſuo Padre la perdè nel 1282. e ſebbene fece molte guerre per ricuperarla, mai però l'ottenne; e morì nel 1285. che Carlo II. ſuo figliuolo era allora prigione, il quale fu liberato nel 1297. nè mai pur pensò ad acquiſtar quel Regno, ma ſi contentò di quello di Napoli. L'inganno del P. Bovio è ſtato, perchè la legge di Federico fu fatta comune per Sicilia, di là, e di quà dal Faro: Carlo II., come Afflitto dice, in grazia del Papa, ſtabilì altrimenti nel Regno di quà, che è Napoli, e reſtò in vigore; ed oſſervanza in Sicilia la legge di Federico, dove è al giorno d'oggi nel Capitolare deſcritta al cap. 24., ſicchè, P. Bovio, la legge non è rivocata in Sicilia, nè Afflitto lo dice, come avete creduto, anzì è ſtabilita. Debbo avvertir qua, che quel numero, che è nelle Conſiderazioni 1296. è traſportato, ed entra nella parenteſi, ſicchè biſogna leggere:

(In Sicilia il Re Federico, siccome è scritto nel Capitolare di questo Regno del 1296., fa una legge, ec.)

BOVIO.

Essere già stato in Siena stabilito, che l'Ospedale di Santa Maria fosse tenuto vendere le possessioni, che gli erano lasciate, fa menzione (1) *Baldo, ma egli stesso dice che non vale, e che è contra la libertà Ecclesiastica. Al Bosco d'Alessandria, ed a Loreto questo Autore dice essersi fatte due simili leggi da Pio V. e da Clemente VIII. Il Signor Quirino dice queste due leggi essersi fatte dalle terre, e comunità, e che il Pontefice consentì, e l'ebbe caro; e non si accordano tra di loro, nè io manco con alcun di loro, perchè intendono non esservi in modo alcuno tali leggi. E quando i Pontefici l'avessero fatte, avevano i due requisiti per poterle fare, l'equità della cosa, e l'autorità. I Signori Veneziani o non hanno nè l'una nè l'altra, o certo non hanno l'autorità. E per questo difetto di autorità tengono comunemente i Dottori, che tutte le leggi da' Secolari fatte sopra la Chiesa, o persone Ecclesiastiche sono nulle, ancorchè fossero favorevo-*

(1) Bal. in auth. Hoc jus porrectum n. 18. vers. & propterea non valet de Sac. Eccles.

voli. Abb. in cap. Eccleſia Sanctæ Mariæ de conſtitut. in prima lectura *in fine*, *ed altri*.

FULGENZIO.

NOn ſo a che propoſito in queſto luogo il P. Bovio alleghi Baldo, e l'Oſpedale di Siena. So bene che dalle parole di Baldo nel luogo citato dal P. Bovio, nel margine non ſi cava, che coſa quello Statuto conteneſſe. Le parole ſono: *Non valet ſtatutum communis Senatus, quod Hoſpitale Sanctæ Mariæ teneatur vendere poſſeſſiones*. Quì non appare di che poſſeſſioni parli; che parla forſe di quelle, ove l'Oſpedale aveva *jus quæſitum*, che io non lo ſo: nè manco ſo, ſe quell'Oſpedale foſſe Laico, o Eccleſiaſtico, nè dà quello, che Baldo premette, ſi può cavar certa cognizione: perchè innanzi parla di conſuetudine valida, e non valida: meno di tutto intendo, perchè quì il Bovio porti queſta coſa, della quale nelle Conſiderazioni non ſe ne fa menzione alcuna; aſpetterò che ſi faccia intendere.

Del Boſco non ſolo è vero, che Pio V. ordinò, come ſi dice, ma eſſendo nell'eſecuzione nata certa controverſia tra alcuni di quella Terra, e il Monaſtero ſopra l'acquiſto di uno ſtabile, che il Monaſtero pretendeva non eſſere compreſo; il Cardinale Aleſſandrino Nipote di quel Papa ſentenziò contra del Monaſtero. Lo ſtatuto di Clemente VIII. concede al P. Bovio, che lo neghi, che lo interpreti, che faccia quello

che gli piace ; abbastanza è, che il Mondo ne abbia avuto notizia ; ma quanto al difenderlo con dire , *che nel Papa siino tutti i requisiti* , gli risponde, che anco negli altri Principi sono i requisiti , equità , e podestà ; e sarebbe un grande avvantaggio di un Principe sopra gli altri , quando egli avesse autorità nelle cose temporali di far legge, che non possa far un altro Principe. Tutti i Principi supremi convien che siano uguali, nè conviene dar ad uno più degli altri. Ma come s'intendono i Dottori, che levano a' Laici la podestà di far legge sopra gli Ecclesiastici , per rispondervi in questo luogo , così per la presente occasione , come per tutte le altre, che si presenteranno, vi confermo, che per far una legge giusta vi è necessaria l' equità nella materia , e l' autorità nell' efficiente ; e vi dico insieme, che nella Repubblica , ed in qualunque altro Principe supremo , si trova autorità datagli da Dio di far tutte quelle leggi, che il bene pubblico ricerca ; e i Dottori , i quali tengono, che per difetto di autorità siano nulle le leggi fatte da' Secolari sopra le persone, o cose Ecclesiastiche, intendono di quei Decreti , che sono fatti da' Magistrati contro i Privilegj del Principe loro superiore , come l' Abb. *cons.* 26. *l.* 1. o di quelle leggi che sono fatte da' Principi Sovrani, non a favore del ben pubblico, ma in odio delle persone Ecclesiastiche, e senza causa ragionevole, e pubblico bisogno : così s' intendono tutte le Determinazioni de' Pontefici, o idetti de' Dottori ; altri menti , P. Bovio , se

non

non vagliono le leggi de' Principi, nè anco le favorevoli, perchè allegate voi Privilegi degl' Imperadori vecchi? Vi sento dire: sono confermati dal Papa: Se intendete sono confermati, *idest* ricevuti, ve lo credo, poichè sono a favore. Se intendete per confermati, datagli virtù, ve lo nego. Sebben Onorio III. siccome proccurò la Costituzione di Federigo II. così essendo fatta a sua istanza per valersene meglio usò questa maniera. Ma i Pontefici antichi riceverono i Privilegj datigli da' Principi, nelle cose temporali in grazia; e nelle cose temporali non pretesero sopra di loro podestà di sorte alcuna.

BOVIO.

E' Poi troppo affettata sottigliezza per trovar che cavillare quello, che dice questo Autore, cioè, che Clemente fece tal legge, come Principe Secolare, avendone pigliata licenza da se stesso, come Papa. Niuno è, che dica queste sciocchezze, che se fece tal legge, la fece colla mera podestà Ecclesiastica, e come Papa, che non ci ha quì che fare la podestà Secolare. Questo uomo qui, ed altrove mi pare, che faccia come alcuni bravi, che si formano i giganti nell' aria, e poi vi schermiscono, e combattono contra; così questo Autore suol fingere essergli date alcune assurde risposte, per potere nel confutarle mostrare la sua bravura.

FUL-

FULGENZIO.

SAlta pur in campo un'altra volta il Bovio a dire, che Maeſtro Paolo trova troppa ſottigliezza, e che niuno è, che dica queſte ſciocchezze. Piano P. Bovio, non uſcite così furioſo, che potreſte dare una ſcornata a perſona maggiore che non credete: Maeſtro Paolo non l'attribuiſce a voi, non vi conoſce, ma chi ha data tal riſpoſta, vive, ha letto le Conſiderazioni, ſa ſe ſi dice il vero. Non vi fate tanto Cavaliero, ed orgoglioſo ſu la modeſtia altrui, che non avendo per degni riſpetti Maeſtro Paolo nominato queſta perſona, mi parete un di quei bravi, che quando veggono il nemico ſuo impedito all'andar in ſteccato, o non poter comparire al campo, vanno con grande ardire facendo maraviglie in aria. Ma che dirà il P. Bovio, che dà del ſciocco al Cardinal Bellarmino, che nuovamente nelle riſpoſte a car. *96.* della ſua riſpoſta a Maeſtro Paolo apporta una tal diſtinzione, facendo che il Pontefice con una ſua qualità tratti con eſſo ſeco, e faccia verſo ſe ſteſſo quegli uffizj, che dalla Scrittura Divina ſono aſſegnati a due perſone diſtinte, cioè di Denunziatore, e di Giudice, quali uffizj è inconveniente che poſſino convenire ad un ſolo? Le parole del Signor Cardinale ſono: *Nè è inconveniente, che Pietro, o il Succeſſor di Pietro, quando ha fatto la correzione da ſolo a ſolo, e poi in preſenza de' Teſtimonj, alla fine denunzj a ſe ſteſſo, come Capo della Chieſa, il delitto, e lo giu-*

giudichi, o puniſca in pubblico giudizio, Mi piace che Voſtra Paternità, P. Bovio, abbia per aſſurde queſte riſpoſte, ma vi moſtrerò bene, che neceſſariamente ſegue dalla voſtra Dottrina, e biſogna che lo diciate: imperocchè, ſe voi negate che il Principe Secolare poſſi fare una legge, che proibiſca al Laico l'alienar nell' Eccleſiaſtico, quando il ben pubblico neceſſita, neſſun la potrà fare: perchè ſe alcuno può, farà il Papa; ma egli non può, perchè non può come Papa comandar a' Laici che non alienino le coſe ſue a chi gli piace; ſe pur non voleſte dare anco queſta autorità al Papa, di comandare ai Laici degli altri Principi nelle coſe ſpettanti al civile: come da quello che dite a c. 40. vi veggo pronto a fare, ſenza alcun penſiero di vergognarvi; adunque la neceſſità di una tal provviſione è ſenza rimedio alcuno. Mi direte, il Papa può comandare agli Eccleſiaſtici, che non acquiſtino, che è lo ſteſſo: dico che non è lo ſteſſo; perchè ſe il Principe fa la legge, e dice che il Laico non alieni all' Eccleſiaſtico ſotto pena della confiſcazione, contraffacendoſi, e confiſcandoſi lo ſtabile, ſi confiſca al Laico, e l'Eccleſiaſtico torna a riavere il ſuo prezzo sborſato: ma ſe il Papa dice all' Eccleſiaſtico, che non acquiſti ſotto pena di confiſcazione, lo ſtabile ſi confiſca all' Eccleſiaſtico, ed il Laico ritiene il ſuo prezzo. La conſiderazione è ſottile, ma vera; da queſto ſegue, che una tal legge non ſi può in alcun modo fare per voi, non da' Principi per la voſtra dottrina, non dal Papa per

la

la causa detta; adunque è una legge infattibile. Applichiamo al caso, e supponiamo senza affirmazione, o negazione, che Papa Clemente abbia fatto questa legge, che nessuno vendi alla Casa di Loreto; vi domando: poteva il Papa farla come Signore supremo di quello Stato? Bisogna che rispondiate di no, perchè per voi, e per la vostra dottrina sarebbe contra la libertà Ecclesiastica; come Papa no, perchè non può come Papa comandare a' Laici nelle cose temporali; adunque altro non resta dire, se non che come Principe temporale, ha domandato licenza a se medesimo in quanto Pontefice, di farla. E quando ordina, che un Ecclesiastico sia giustiziato, come lo fa? Come Principe no, che non può per voi; come Papa meno, che non conviene, e non ha ricevuto da Cristo autorità di far giustizia di sangue; adunque come Principe ne chiede licenza a se stesso, come Papa. Sicchè non fu, come dite, sciocca la persona, che disse questo, ma vide, che dal voler dannare la legge Veneta, seguiva per necessaria conseguenza il dir come dice, e convien che voi ancora diciate a salvarvi. Nè vi vale dire, che la podestà Pontificia per indiretto possa sopra le cose temporali, perchè concesso questo non è indiretto, ma direttissimo; se gli volete poi dare quella podestà, che a car. 40. dite bastarvi l'animo, io vi credo, nè so rispondere altro, che *Quid non mortalia pectora cogis? &c.*

BOVIO.

DI Borgogna, e Fiandra si dice quello, che di sopra si è detto di Francia, perchè essendo parti dell' antica Gallia, e che furono già sotto a quella Corona, hanno le stesse ragioni, che la Francia.

FULGENZIO.

QUello che l' Illustrissimo Signor Querino dice, che in Borgogna, e Fiandra s' osservino le stesse leggi, è verissimo, ed è detto da quel Signore con brevità, perchè si presupponeva, che si sapesse, facendone menzione assai particolare Lodovico Guicciardino nella descrizione di quei Paesi; che Carlo V. Imperadore ordinò per legge in quei Stati, che nessun Laico potesse trasferire beni stabili ne' luoghi Ecclesiastici, anzi, che essi luoghi Ecclesiastici non potessero acquistarne. Ma per dar ora intera soddisfazione al P. Bovio, e per mostrare che la risposta, quale in questo luogo dà, non serve, nè scioglie la difficoltà, porterò la legge tradotta dal Fiamengo con altrettante parole.

Articolo 14. *Item, che nessun bene stabile o allodiale, o feudale, o enfiteotico, o censuale nella nostra Provincia di Brabanzia, di Limburg, ed altre poste oltra la Mosa, possi esser venduto, ceduto, o trasportato, per qualsivoglia causa, o titolo a qualsivoglian Monasteri, Conventi, Cappelle, Collegj; ovvero altre mani morte, se tali ven-*

vendite, ceſſioni, traſportazioni, o traſmutazioni, non ſiano fatte di comun permiſſione, e conſenſo noſtro, e de' Giudici delle Città, ſotto quali ſono ſituati detti beni venduti, ceduti, traſportati, o permutati; e che niuno degli Eſcevini, Pari della Corte, o altri Giudici poſſino intravvenire, o aſſiſtere, dove tali vendite, ceſſioni, traſportazioni, o traſmutazioni foſſero fatte a favore di mano morta, ſotto pena della noſtra indignazione, e ſotto pena di una libra d'oro, da eſſer applicata a' noſtri uſi ſenza diſſimulazione, e remiſſione alcuna contra quelli, che faranno in contrario di queſto Statuto; e ſe alcuna coſa ſarà fatta, attentata, o macchinata, abbiamo dichiarato, e dichiariamo per virtù delle preſenti, che ſii e reſti nulla, e di neſſun valore, e per tale ſi debba avere.

Articolo 15. *Item, che ſimilmente neſſuno bene ſtabile poſſi eſſer acquiſtato, o pervenire a' Monaſteri, Conventi, Collegj, ovvero altre mani morte, per titolo di generale, o particolare ſucceſſione, per teſtamento, ovvero per qualunque altra ultima volontà, ovvero per donazione, o per cauſa di morte, o ab inteſtato, dichiarando ſimilmente, che ſiano, e debbano reſtar nulle, ed invalide tutte le coſe, che da qualunque foſſero fatte, o attentate in contrario, che per tali ſi debbano avere in perpetuo.* Chi conſidererà il tenore di queſta legge vedrà chiaramente, come non ſerve al P. Bovio la ſua riſpoſta (alla quale ſi rimette) data nel propoſito di Francia, che quella Corona, ed i Principi da lei dipendenti abbia-

no

no ſopra tutti i terreni di quelle Regioni un *jus*, come Signori Feudali, in virtù de' quali eſſi ſpecialmente poſſino far legge di tal ſorta; prima per la confutazione, che contra gli abbiamo portato di ſopra in quel luogo evidente; poi ancora perchè tutti i Paeſi Baſſi non furono Feudi della Corona di Francia, ma ſolo furono tali la Fiandra, e l'Artois, colle ſue adiacenze, ma la Borgogna, cioè Franca Contea, l'Ollanda, Zelanda, Brabanzia, Limburg, Friſia, ed altre molte Provincie, che i Paeſi Baſſi comprendono, ſono di altra ragione, e pur la legge di Carlo V. è fatta per tutti queſti; biſogna quà, che il P. Bovio trovi miglior riſpoſta, perchè interrogato di dieci riſponde di uno, onde non pare che riſolvi. E' neceſſario trovare altre ragioni proprie a quei Stati, chi non vuole confeſſar la vera, e reale, che ogni Principe ſupremo nel ſuo Dominio può ſtabilire quello, che Carlo ordinò in queſti ſuoi Stati.

BOVIO.

SE in alcun Stato di Germania vi furono ſimili leggi, furono rivocate da Federico II., e da Carlo III. Imperadori, ed in iſpezie queſta di che oggi trattiamo, e fu ſtabilito, che ſe per l'avvenire alcuno le tornaſſe a fare, foſſero ipſo jure *nulle; e queſte Coſtituzioni Imperiali ſono riferite, e confermate dal Concilio Coſtanzienſe.*

FUL-

FULGENZIO.

DElle leggi di Germania è una gran fuga ricorrere alle franchigie immediate, a Federico II., e a Carlo IV. i quali Principi però Voſtra Paternità riceve da buon litigante, ſe *non in partibus favorabilibus*. Ma io vi dico, che in Germania, ed in molte Città Cattoliche ſono leggi fatte da loro ſteſſi, che ſono in oſſervanza preſente, le quali ordinano, che i beni Laici non poſſino eſſer alienati in Eccleſiaſtici. Andrea Gail lo teſtifica *l.* 2. *obſ.* 23. ed aggiugne, che ſono approvate nella Camera Imperiale. Ma per ſoddisfarvi più, Ferdinando, che fu poi Imperadore (che direte a queſto ?) l'anno 1524 a' 14. Ottobre fa una legge diretta a' Stati d'Auſtria inferiore: le parole della quale vi porterò quì tradotte dal Germano, acciò vegga il Lettore, che non vi potete ſcuſare nè con Federico II., nè con Carlo IV. che furono innanzi lui, ed acciocchè ognuno reſti confirmato, che in tutti i Regni Criſtiani queſta legge è neceſſaria. Le parole ſono: *Voi dovete ſenza dubbio ſaper beniſſimo, qualmente i mondani già di aſſai anni in quà hanno laſciati per teſtamento, o in altro modo trasferiti per ſervizio di Dio, e per conſolazione, e ſuffragio delle anime de' defunti aſſai beni di ogni qualità ne' luoghi Sacri, ed Eccleſiaſtici, ed anco come gli Eccleſiaſtici giuſta la loro poſſibilità hanno comprato i beni dai mondani venduti, e con dar danari ſopra in ſe convertiti; dal che è ſeguito, che gran parte dei cam-*

campi, ed altri beni ſtabili di ogni ſorta ſono in loro trasferiti, che ha cruſato, che aſſai mondani ſieno impoveriti, ed andati in rovina. Per queſto noi, come regnante Signore, e Principe, con maturo conſiglio, e conſenſo de' noſtri Signori, e Conſiglieri del Paeſe, ed altri noſtri ſudditi, diligentemente conſiderato, e per provvedere in ciò, ordiniamo, come ſegue, cioè: Se per l'avvenire alcun mondano ad onor di Dio, o per conſolazione, o ſuffragio de' Defunti laſciaſſe, e convertiſſe alcuni beni a Caſe di Dio, ed a Chieſe, ovvero ſe gli Eccleſiaſtici in altro modo compraſſero da' mondani, o in ſe convertiſſero alcuna ſorta di beni, ſia per breve, o lungo tempo, ſiano eſſi Eccleſiaſtici obbligati rilaſciare, e rinunciar eſſi, e li ſucceſſori loro a' detti teſtatori, ovvero loro proſſimi parenti, ed eredi, o ſucceſſori della Famiglia per ſempre, ed in perpetuo tali beni, a giuſto prezzo, valuta, e conſuetudine del Paeſe, dove tai beni ſaranno poſti; ed in caſo che detti teſtatori, venditori, o loro proſſimi parenti, eredi della detta famiglia, non aveſſero la poſſibilità di ricomprar detti beni, e voleſſero rinunziar detta ricuperazione ad altri loro parenti, benchè non foſſero della detta famiglia, ovvero ad altri fuori del parentado, purchè ſiano mondani, poſſano, ed abbiano autorità di poter farlo in ogni tempo; e caſo, che mancaſſero tutti i parenti, ed eredi di detta linea, ſicchè non ſi trovaſſe, nè foſſe più alcuno di detta famiglia, ed in tal caſo poſſiamo noi, e noſtri eredi, e ſucceſſori, ſe a noi parerà far

tal ricompra, ovvero concederla ad altre noſtre genti del paeſe, e ſudditi ad arbitrio noſtro, con queſta condizione, ec. E comandiamo, ed ordiniamo anco, che i ſuddetti noſtri Ordini ſiano per legge inviolabilmente tenuti, ed oſſervati in perpetuo in giudizio, e fuori di giudizio, in ogni Luogo, e Paeſe ſottopoſto alla noſtra Caſa d'Auſtria; non oſtante alcuna altra legge, ordine, giudizio, uſanza, e conſuetudine di qual ſorta ſi voglia, per il paſſato in contrario fatta; le quali tutte adeſſo, e per ſempre con queſta noſtra autentica, ed ordine annulliamo, e deroghiamo come di neſſun valore. Ma è pur forza, Padre Bovio, che io mi faccia degno teſtimonio delle voſtre giuſte allegazioni. Dove Federigo II. annullò leggi fatte, ovvero irritò quelle, che ſi faceſſero in Germania contra gli Eccleſiaſtici? Non è vero, non ſi trova; voi direte nell' autentica *Caſſa*, beniſſimo: ma leggetela, che non annulla, nè irrita coſa alcuna ſe non in Italia. Le parole ſono: *Caſſa, & irrita eſſe denunciari per totam Italiam præcipimus omnia ſtatuta, & conſuetudines, &c.* come farete ad eſtendere queſto all' Alemagna? Se voi nelle leggi volgatiſſime fate di queſte allegazioni, biſogna ben guardarci, quando ci portate qualche coſa di recondito.

BOVIO.

ECcovi in che ſi è riſoluta alla fine sì lunga allegazione di tante leggi ſimili alla preſenze de' Signori Veneziani, che o non ſi dice il vero,

ro, che tali leggi si siano fatte in alcuni di questi luoghi; o si sono fatte con legittima ragione, e podestà, la quale non hanno simile questi Signori; o sono state come ingiuste dagli stessi, che le fecero, o da' suoi Successori conosciute, ed annullate. E se pur alcuna ve ne fosse in qualche luogo, o dominio, essendo apertamente ingiusta, e contra alla libertà Ecclesiastica, fatta da chi non ha podestà, dovrebbe saper questo Autore: Quod afferre inconveniens, non est solvere.

FULGENZIO.

ECco dunque che si sono verificate ad una per una tutte le leggi allegate da Maestro Paolo, e si è mostrato, che sono fatte con pura, e mera autorità di Principe supremo, la quale ha per grazia di Dio, e conserverà anco la Repubblica, contra il parere di chi con nuove, e false dottrine tenterà diminuirla, ed insieme si è provato, che nessuna è stata conosciuta per ingiusta, nè annullata, anzi confirmate tutte, e fino al presente sono in osservazione continuata. Nè io, perchè avendo l' Illustrissimo Signor Querini allegato a questo proposito la legge di Genova, questo Autore la dissimuli quà, come ha fatto di un' altra della stessa Repubblica nella controversia precedente. Onde io stimo necessario di registrargliela colle parole formali, acciocchè non se la scordi, e se la ponga meglio a memoria. *Et lib. civili statutorum, & ordinationum Januen. Et salvis pra-*

missis, nullus possit vendere, donare, aut alio quovis titulo, alicui Religioso privato, aut Monasterio, vel Conventui Religiosorum, nec Monialium, vel Beguinarum, nec Ter. , nec aliorum Ordinum, aliquam domum, possessionem, terram, sive solum, in quo institui, vel ædificari possit aliqua habitatio Religiosorum, sine expressa licentia amborum Collegiorum sub pœna amissionis domus, possessionis, terræ, & solidati, donati, venditi, aut aliquo modo, contra formam præsentis statuti, translati, quæ sint affecta Reipul. & ad eam pleno jure spectare, & devoluta esse intelligantur. E sebbene il Padre Bovio ha usato tutti gli artifizj, o negando le cose patenti, o posponendo, ed anteponendo le Istorie, ed i tempi, e malamente torcendo i sensi, mi ha apportato molta fatica in rivedere ogni particolare; nondimeno non me ne duole, acciò il Lettore, che vede con che maniera si cerca nasconder le cose, che stanno in fatto, giudichi quanto si debba credere al Padre Bovio, quando affermi alcuna cosa, della quale altri non abbia modo, o facilità di chiarirsi. Ove poi dice, che se ci sono tali leggi, sono ingiuste, contra la libertà Ecclesiastica, e fatte senza autorità, e che *adducere in conveniens, non est solvere*; io non credo che faccia bisogno di altra replica, poichè non avrebbe mai pensato M. Paolo, che ardisse alcuno, sia chi si voglia, di dar nome d' inconvenienti a tante leggi, che da' Principi grandi, e savj sono state stimate e buone, e sante, e che possono servire per legittime, e convenien-

tis-

tiſſime, ed inſolubili dimoſtrazioni a favore della equità, ed autorità delle leggi Venete, colle quali hanno conſentito tanti Principi Criſtianiſſimi, che ſi poſſono chiamare il ſoſtegno di Santa Chieſa, oltre che non ſi vede, che abbia portato alcuna pruova, che abbia biſogno di riſoluzione. E' vero che appreſſo alcuni, *ſtat pro ratione voluntas*; ma a queſta ragione non ci è riſpoſta, ſe non quella che dice Bartol. *de pace Conſt.* aver data il Re Roberto di Napoli a Papa Giovanni XXII. *Voi farete, ed io farò, e mi difenderò.*

BOVIO.

MA mentre in più di un luogo queſto Autore va interſerendo eſempj di qualche legge contra la libertà Eccleſiaſtica fatta da qualche Principe, e maſſime dagl' Imperadori di Coſtantinopoli, e Re d' Inghilterra, io dirò adeſſo per ſempre, che io non nego, che alcuna volta non ſi ſia ſollevata la podeſtà Secolare contra l' Eccleſiaſtica, come ſi ribella la carne allo ſpirito, ed il corpo all' anima, che appunto con queſto eſempio dichiarano i Santi Padri, e Sacri Canoni queſte due podeſtà, e con altro più proprio non ſi poſſono dichiarare (1). *Ed aggiugnerò di più, che ſiccome è neceſſario alla fine, che la carne ſi ſoggetti allo ſpirito, ed il corpo all' ani-*

(1) Nazianzeno orat. 17.

ma, o che questo intero vada in ruina, così anco questi Principi, o si sottoposero poi alla fine a Santa Chiesa rivocando o essi stessi, o i Successori le ingiuste leggi, o andarono i Principati in esterminio; che però questo Teologo siccome propone a questi Signori gli esempj delle ingiustizie fatte dagl' Imperadori Costantinopolitani, e Re Inglesi a Santa Chiesa; così per far compito l' uffizio del buon Consigliero, dovrebbe anco soggiugnere quello che loro ne seguì, ed il pagamento che alla fine n' ebbero da Dio; che con loro si sono verificate le parole del Vangelo (1): Auferetur a vobis Regnum Dei: et dabitur genti facienti fructus ejus: *essendo che siccome per i mali trattamenti che fecero i Giudei alla Chiesa nella persona di Cristo, e degli Apostoli suoi fondatori, Iddio li castigò levandola da loro, e trasplantandola nella Gentilità; così per le ingiustizie, e torti fatti da' Principi Costantinopolitani, ed Inglesi alla Chiesa, ed a' Successori di Cristo, e degli Apostoli, Iddio l' ha levata da loro trasportandola in altri Paesi, lasciandoli come Infermi incurabili, e derelitti nelle tenebre della infedeltà, e certissima dannazione: Che tali sono i tremendi giudizj di Dio, atti a spaventare chiunque vi considera.*

FUL-

(1) Matth. 22.

FULGENZIO.

SE il fastidio della lunghezza non mi trattenesse, potrei rispondere quì alla Predica del P. Bovio con un' altra di sentenze de' Padri Santi, ed esempj frequenti, che non con minor danno della Cristiana Religione si sono sollevati contra la podestà de' Principi Secolari, danneggiandola appunto, come fa l'anima il corpo. Perchè non si troverà giammai, che il corpo danneggi l'anima, o la faccia rea di alcun peccato senza il suo consenso, ma bene, che nella maggior parte delle colpe l'anima per propria malizia fa reo della pena eterna anco il corpo; di che le invidie, ambizioni, e superbie fanno chiarezza. Così appunto cogli scandali, colle ambizioni, coi pensieri di regnare, coi disegni di trasformar il ministero spirituale in temporal Dominio, e l'anima tutta in corpo, e lo spirito in carne, tanti gran danni ha patito questo corpo politico del temporale, e civil governo. Ma sono cose più da piangere, che da narrare, che pur troppo sono le piaghe manifeste. Ma, come fin quì niuna cosa il P. Bovio ha portato, che non fosse o fuor di senso, od a' cattivi disegni indirizzata, così anco quà la dottrina di Gregorio Nazianzeno vorrebbe pur tirar a suo proposito; perilchè è necessario rapportarla dallo stesso Santo nel suo senso legittimo, il quale meglio non possiamo avere, che dall' Autore stesso. Due cose principalmente in quella Orazione tratta il Santo, la prima è una esortazione a

popolo di rendere ubbidienza all' Imperadore colla dottrina di S. Paolo *Rom.* 13. *omnis anima &c.* la seconda fa una umilissima preghiera all' Imperadore, perchè si placasse. Della prima dice: *Subjecti simus Deo, nec non invicem nobis, ac Principibus terrenis, Deo quidem propter omnia, at nobis invicem, propter charitatem fraternam, Principibus propter recti Ordinis decorem, & tanto plus, quanto ipsi sunt humaniores, & meliores*: cominci il Padre Bovio a veder quello, che sente Gregorio Nazianzeno della soggezione a' Principi, avvertendo, che anco se stesso rinchiude nel *subjecti simus*. Nè dica, che sia modo di parlar, nè tenti di escludere gli Ecclesiastici, se non li vuol escludere anco dall' esser soggetti a Dio, e tra se stessi. Segue: *grave est illorum clementiam assiduitate veniæ irritare, & ideo cavendum est, ne ipsi ob illorum quoque asperitates pœnas expendamus, dum tranquillitatem turbamus, & lumini caliginem offundimus, ac melli admiscemus absinthium*. Ecco come i sudditi aveano soggezione, o libertà da' giudizj de' Principi, soggiugne chi ordina, che tutti debbano esser soggetti a' Principi: *ea legibus nostris hæc una admodum laudanda, & optime per spiritum lata, qui possibilitatem honesti admiscuit, & ita statuit, ut, quemadmodum servi obtemperant Dominis, & uxores viris, & Ecclesia Domino, & discipuli pastoribus, & magistris, ita etiam homines cuncti potestatibus subditi sint sublimioribus, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam, ac ideo, & tributum solvant, etc.* La seconda cosa

s' a-

s' aſpetta all' Imperadore, al qual rivolto, e chieſta licenza di parlargli liberamente dice: *noſtrum ſermonem ſuſcipitis liberum, et quod lex Chriſti vos meæ poteſtati, mecque ſubjecit tribunali: imperamus enim et ipſi, addo, Imperio majori, et perfectiori; aut oportet potius, ut ſpiritus ſubſit carni? Cæleſtiaque terreſtribus?* Di quà il Padre Bovio, e prima di lui il Cardinal Bellarmino, cavarono la ſimilitudine dell' anima, e corpo che quà porta, ma non porta la dichiarazione, o la dottrina di Gregorio. L' Imperadore era ſoggetto al Tribunal di Gregorio; vogliamo noi credere, che intenda, che aveſſe un Tribunale, al quale in Nazianzo poteſſe tirar l'Imperadore? Chi non vede, che parla del Foro Spirituale dell' anima, della ſalute, delle coſe ſpirituali, e celeſti, il che non ſolo diciamo, ma tante volte replichiamo. Ma non devo laſciar di avvertir quà un' arte del Padre Bovio tante volte in queſto libro replicata: la podeſtà Secolare eſſer ſoggetta alla Spirituale. Non così dicono i Santi, e Gregorio, non dice la podeſtà dell' Imperadore, ma l' Imperadore eſſer ſoggetto a lui nel Foro della coſcienza. In queſta equivocazione ci è l' inganno. Se io dico il Re è ſoggetto al Papa, la propoſizione ſi può concedere; perchè il Re oltre l' eſſer Re, ha una qualità, che è la Religione Criſtiana, nella quale è ſoggetto, però ha un ſenſo vero, che è il ſopraddetto, ed un falſo, ſe ſi ſpecificaſſe nelle coſe temporali; ma se io dico, la podeſtà Temporale è ſoggetta alla Spirituale, non può eſſer vera a mo-

modo alcuno, perchè la podestà Temporale non può esser altro che podestà Temporale; nè ha qualità Spirituale, per la quale possa esser soggetta; onde quì convien avvertire il veleno nascosto, che si scuopre più abbasso, di non contentarsi che i Principi sieno soggetti nelle cose Spirituali, ma la podestà alla podestà, che è il Dominio diretto che di sopra accennò, e con questa ambiguità si va insinuandolo, perchè questa proposizione, la podestà è soggetta alla podestà assolutamente, come l'inculca il Bovio, non è vera, se non ove sia diretto Dominio, e soggezione.

Bisogna distinguere la soggezione della persona, e la soggezione della podestà. Cristo ha voluto soggetta a' Ministri suoi ogni persona per grande, ed eccellente che fosse, ma non ogni podestà. Quando la podestà è soggetta alla podestà, chi viene gravato dalla inferiore, in qualunque cosa si sia, può appellare dalle sentenze, o leggi, o decreti di quella alla superiore, e questa può cassarli, ed annullarli; così la podestà del Prefetto è sotto la podestà Imperiale; ma perchè il Prefetto è soggetto al Vescovo, e la podestà del Prefetto non è sotto la Episcopale, di quì è, che nessun può appellare dal Prefetto al Vescovo, nè il Vescovo può cassare, o annullare gli atti di quello. Il Principe Secolare è soggetto all' Ecclesiastico, vuol dire, dee ubbidire a' comandamenti suoi Ecclesiastici solo; ma la podestà del Principe è soggetta alla Ecclesiastica, vuol dire, si può appellare da quella all'

Ec-

Ecclesiastico, ed egli può annullare le azioni del Secolare. Questo non si concede. Il Principe giovane è soggetto al suo Maestro, sta bene, ma la podestà del Principe alla magistrale, non è vero. Nell' antica Repubblica Romana quando un figlio di famiglia era Console, il Console era soggetto al Padre; ma la podestà Consolare non era soggetta alla paterna. Fu lodato da tutti un Console, che fece smontar da cavallo per riverenza del Consolato il proprio padre, ed egli stesso lo lodò. Siccome appartiene alla Fede Cattolica il dire, che ogni Cristiano, Marito, Padre, Padrone, ed eziandio il Principe Supremo è soggetto a' Ministri di Cristo; così anco il dire, che le podestà del Cristiano, che sono maritale, paterna, erile, regale, non sono a loro soggette, ma libere, alle quali debbono ubbidire le Mogli, Figli, Servi, Cittadini in quello, che appartiene al loro carico, eziandio contra il volere dell' ecclesiastico, il quale sopra quei particolari non può intromettersi, se non ripugnando alla istituzione divina, imperocchè Cristo ha istituito la sua Chiesa senza mutare, nè alterare in conto alcuno le superiorità, e soggezioni mondane; questo argomento è trattato da San Paolo nell' Epistole *ad Eph. cap.* 5. *et* 6. *et ad Col. cap.* 3. tanto chiaramente, ed abbondantemente, che senza altra istruzione, dalla sola lettura di quei luoghi il Bovio resterà confuso, il quale non solo tratta con nuova, e perversa dottrina di levare ogni legittima podestà; ma ardisce ancora dire, che il commemora-

re

re tante allegate leggi di tutti i Principi Cattolici, di tutti i Regni, sia un proporre a' Signori Veneziani le ingiustizie fatte da altri, la qual cosa io tralascio, perchè proposta sì ingiuriosa a tanti Principi ha più bisogno di risposta conveniente alla loro autorità, che di quella di persona privata, che stasse dentro i termini promessi della moderazione. Dio vi perdoni, Padre Bovio. Ma quanto all' esortazione, che fate a Maestro Paolo di proponer a' Signori Veneziani l' esempio de' successi degl' Imperadori di Costantinopoli con l' aggiunger le parole del Vangelo: *Auferetur a vobis Regnum Dei*. Mi dolgo prima di sì grave irriverenza, da voi, Padre Bovio, usata, e da sì gran stima, che fate di voi medesimo, comparandovi alla persona di Cristo, e degli Apostoli; e a mè pare gran bestemmia, il far comparazione del zelo della Repubblica in voler punire gli Ecclesiastici ne' delitti enormi per quiete pubblica, a' mali trattamenti, che contra Cristo, e gli Apostoli fondatori della Chiesa usarono gl' Infedeli; e non minor confidenza mi pare la seguente, dove volete, che la Chiesa fondata da Cristo, e da' suoi Apostoli, sia costituita nelle pretese esenzioni dell' Ordine Ecclesiastico nelle cose temporali, tenendo per fermo, che chi crede, che altro sia la Chiesa di Cristo, che il Regno de' Cieli, e spirituale, e vuole affermare, lo stesso Regno fondarsi nel terreno, e nel temporale, è un pessimo Eretico.

E se per il Regno di Cristo s' intende la Fede, e lo Stato spirituale, stimo gran temerità il vo-

voler investigare, perchè Dio lo trasporti da un popolo all' altro ; e più Cristiana considerazione riputo l'attribuirlo più tosto a' nostri peccati, a' scandali dati, al dissoluto vivere, che agli altrui ; si deve ricordare il Padre Bovio di quel detto di San Paolo : *Noli alium sapere , sed time . Si enim Deus naturalibus ramis non pepercit , ne forte nec tibi parcat* . Tenete per certo, Padre Bovio , che chi da Dio è castigato l'ha abbondantemente meritato , ma non ha avuto minor demerito quello che è piaciuto a Dio di perdonare, Chi è caduto, è rovinato per sua colpa ; chi è restato in piedi meritava più di rovinare , ma è restato per sola grazia di Dio, *ut qui gloriatur, in Domino glorietur*. Oltre che volendo Maestro Paolo proporre esempio di quell' Impero , o d' altri , sarebbe costretto dire assai degli artifizj , e delle insidie per suscitare le sedizioni , e ribellioni usate da chi meno si dovea , con altri particolari , che non piacerebbero a tutti ; e poi se volesse esporre l' *Auferetur a vobis Regnum Dei* dello Stato spirituale , come si dee intendere , e star nella similitudine di esporre quello che segue, *& dabitur genti facienti fructus ejus* , sentiva gran difficoltà a darvi in ciò soddisfazione ; però è bene lasciar ogni cosa , e senza andar in Costantinopoli , nè altrove , star nell' ultima clausola del Padre Bovio , che tali sono i tremendi giudizj di Dio, e da spaventare chi tanto ha perso , ed è stato causa di far perdere agli altri.

BO-

BOVIO.

UNdecimo *Argomento. Non si troverà mai, dice questo Autore, che Dio abbia fatto un precetto, che per adempirlo bisogni pigliarne licenza da altri* (1). *Iddio comanda al Principe, che faccia quelle leggi, quali le sono necessarie alla tranquillità, e ben pubblico, tra le quali è questa: dunque non vi bisogna per farla la licenza di alcun altro. E conferma questa ragione, perchè la Natura quando dà un fine, dà ancora tutte le potenze, che sono necessarie per ottenerlo. Iddio dunque non darà un fine al Principe, che non lo possa eseguire senza riconoscerlo in grazia da altri. Il fine è, che governi la Repubblica in tutto quello, che spetta al governo temporale di essa, potrà dunque fare tutte le leggi a questo buon governo necessarie. Tale in virtù è l' argomento dell' Autore, sebbene egli per brevità non lo stende con tante proposizioni, le quali però tutte sono necessarie per raccoglierne la conchiusione da lui intenta.*

RISPOSTA.

Ma, è possibile, che un simile argomento esca di bocca di un Teologo? Il Matrimonio non è egli cosa, dalla quale dipende il buon governo, e la tranquillità della Repubblica, poichè da questo

(1) *Fogl.* 22. Non si troverà mai.

ſto dipende l' eſſer legittimi i figli, le ragioni delle ſucceſſioni, ed eredità, e bene ſpeſſo le ragioni dello ſteſſo ſupremo Principato? Direte dunque, che poſſa il Principe ſecolare far leggi, o giudicare de' Matrimonj? Certo non hanno avuto ardire di dirlo gli Eretici ſteſſi, e quando i Re Ingleſi hanno voluto uſurparſi tal podeſtà, conoſcendo che non ſi poteva negare, che non foſſe podeſtà Eccleſiaſtica, per parlare conſeguentemente hanno anco cominciato a dire, che eſſi ſono i ſupremi Capi di Santa Chieſa in quel Regno. Così anco i giuramenti concorrono al buon governo temporale, coi quali ſi confermano i patti, le paci pubbliche, ed i contratti civili. E le uſure ancora per giudicare ſe tali frutti ſi devono, o no, e per raffrenarle, acciò con la loro ingordavoracità non aſſorbiſcano ingiuſtamente le facoltà de' Cittadini. E pure niun Cattolico ardirà di dire, che al Principe Laico tocchi far leggi, definire quali ſieno, o non ſieno i contratti uſurarj, aſſolvere dall' obbligo de' giuramenti, ed altre coſe ſimili, che molte altre ſe ne potrebbero addurre. Un argomento dunque, dal quale ſeguano sì falſe coſe, non può eſſer ſe non vizioſo.

FULGENZIO.

HA molto ben inteſo il Padre Bovio, che la ragione addotta da M. Paolo è così forte, che queſta ſola, come inſolubile, baſtarebbe per pruova della conchiuſione, e perciò ha voluto preoccupare l'animo del Lettore con quel-

quelle sue interpellazioni de' Matrimonj, usure, e giuramenti, che divertissero la forza della ragione. L'Argomento è questo: mai Dio comanderà ad uno, che eseguisca alcuna cosa, che per eseguirla convenghi pigliar licenza da altro, perchè quando comanda, obbliga sempre ad eseguire, e se convenisse prender licenza da un uomo, potendo l'uomo negarla, seguirebbe, che si volesse far l'uomo sopra Dio; e che stasse all'uomo determinare; se si deve ubbidire a Dio, che è eresia aperta, anzi empietà, ed ateismo; ma il far le leggi necessarie alla pubblica tranquillità, Dio l'ha comandato al Principe, dunque per eseguir questo precetto non ha da chiedere licenza. Ed il Padre Bovio, che si maraviglia, quando Maestro Paolo dice, non si trovarà mai, ec. doveva mostrare che si trovi, ed apportar un caso solo, ma reale, perchè ne' tre che porta, di Matrimonj, di giuramenti, e delle usure, o che il Padre Bovio s'inganna, o che vuol ingannare altri. La dottrina è pur anco comunissima in tutti i Teologi. Il Matrimonio è contratto civile, ed è Sacramento; come contratto civile è ordinato alla pubblica tranquillità; come Sacramento è ordinato alla salute, al vivere in Toro immacolato, al generar Fedeli, ec. L'esser il Matrimonio Sacramento, è solo dalla legge di Cristo, sono corsi tanti anni, che era vero, e legittimo Matrimonio, e non Sacramento. Or ecco dove ci burla il Bovio colle sue maraviglie: Il Matrimonio, come Sacramento, s'aspetta al giudizio Ecclesiastico; e se il Laico in que-

sta

sta maniera ne volesse giudicare, si usurparebbe la podestà Spirituale, commetterebbe gravissimo peccato; ma così considerato non è vero, che abbia gli uffizj, che dice il Bovio, buon governo, tranquillità, e legittima successione: ma i suoi beni, dice Santo Agostino, sono *Fides*, *Proles*, *Sacramentum*: e se vi facesse difficoltà quel *Proles*, San Paolo lo dice 1. Timot. 2. della Donna parlando: *Salvabitur autem per filiorum generationem, si permanserint in fide, & dilectione, & sanctificatione, &c.* Che pensa il Bovio, che quando il Matrimonio non era Sacramento, non ci era buono governo? Tranquillità nella Repubblica? Che fossero tutti bastardi gli uomini? Che non ci fosse successione o ne' privati, o ne' Principi? Dirò ben anco, che la congiunzione non matrimoniale è peccato, ma che indi ne nascano figli, non è peccato alcuno nè alla partoriente, nè al partorito, e niente nuocerà alla salute l'essere illegittimo. *Direte dunque* (dice il P. Bovio) *che possa il Principe Secolare far leggi, o giudicar i Matrimonj?* Se lo dirò? Lo dirò, ed erra chi dice di no. Evvi nessuno di quelli, che vogliono tirar tutto in Chiesa, che almeno non dica esser molte cause matrimoniali *mixti Fori*. Dico di più, che anco quà corre l'Argomento di Maestro Paolo, che non si troverà mai, che per far leggi spettanti al Matrimonio, come civil contratto, debba il Principe chieder licenza ad altri. Interpella ancora il P. Bovio. *Se possi il Principe far leggi, o giudicar de' Matrimonj*. Or quanti titoli

li ſono nel Codice Teodoſiano di queſta materia de' Matrimonj? *tit. de nuptiis*, *& de ſecun. nupt.* Legga il *tit. Si nuptiæ ex reſcripto*, e vedrà, che gl' Imperadori diſpenſavano anco ne' gradi; legga il *tit. de inceſt. nupt.* che troverà, che proibiſce i gradi; legga il *tit. de repudiis*, nel Codice Giuſtinianeo medeſimamente vedrà molte leggi *tit. de nuptiis*, ma che proibiſce i gradi lo vedrà *tit. de inceſt. nupt.* Se vorrà anche (che nol conſiglio) veda le leggi che ſono nel *tit. de interdicto Matrimonio*, ed il *tit. ſi nuptiæ ex reſcripto*: nel quale ſono due leggi una di Onorio, l'altra di Zenone, che ſopra tutte ſono degne di eſſer oſſervate; ſegue un altro tit. *de ſec. nupt.* che ſi può leggere, e ſe alcuno vorrà certificarſi, non ſolo ſe queſta riſpoſta vaglia, ma ancora che coſe ſieno ſtate uſate a' Principi, legga queſte leggi, e ſarà informato a pieno; e perchè Bernardo Giuſti a car. 10. domanda, ſe Maeſtro Paolo vuole, che le leggi de' Digeſti, dove ſi tratta di Concubine, e divorzj, ſieno accomodate alla noſtra Religione: gli riſponde quì, che dica egli ſe le leggi ſopraccitate, che ſono de' Principi Criſtiani, da Coſtantino ſino a Giuſtiniano, molti de' quali furono piiſſimi, e trattano de' Matrimonj, e divorzj, ſono accomodate; e riſponda anco perchè neſſuno de' 28. Pontefici, fulminaſſero contra quegl' Imperadori per tali leggi, che le ſue riſpoſte ſoddisfaranno anco alla ſua domanda. Ma laſciando le coſe vecchie da canto, ne' tempi preſenti non ſpettano forſe al Foro de' Principi cauſe matrimoniali?

In

In quanti luoghi i legittimati *per ſubſequens Matrimonium*, che nell' Eccleſiaſtico ſono aſſolutamente legittimi, non ſono riputati tali in diverſi atti civili, ed in particolare, nella nobiltà Veneta non ſuccedono, ma alcuni Matrimonj anco legittimi, in ſe ſono per i riſpetti pubblici illegittimi, come in molti Stati di Germania, i Figliuoli legittimi de' Principi con Gentildonna privata, non ſono legittimi quanto a' Stati? Senza toccar niente il Matrimonio, come Sacramento, il Principe può far tutte quelle leggi del Matrimonio, che ſono neceſſarie per la conſervazione della pubblica tranquillità; ed aſpetteremo, che in queſto anco il Bovio ci moſtri, che Dio abbi fatto qualche precetto al Principe, che per ubbidirlo gli convenga chiederne licenza, che queſto tratta Maeſtro Paolo; e ſe ad altro diverte il Bovio, è uſcir di propoſito. De' giuramenti ſimilmente, che è l'altra iſtanza del Padre Bovio, conviene dire lo ſteſſo, cioè, che appartiene all' Eccleſiaſtico non per ſuo arbitrio, nè per ſue leggi, *ma ex jure Divino* decidere, qual giuramento ſia lecito, e quale peccato, ed in che ſi offenda Dio giurando; ma in che azioni civili ſi poſſa interporre, queſto appartiene al Secolare. Siccome anco di qual ſpergiuro ſi debba tener giuſtizia, e punir corporalmente in denari, bandi, ec. al Miniſtro civile s' aſpetta, perlochè anco vi è un titolo nel Codice Giuſtinianeo *de jurejurando*. Dunque Giuſtiniano già, e tutti i Principi di preſente fanno queſte leggi, che ſono neceſſarie per il ben pubblico, della coſcienza non parlano, tocca queſto all' Eccle-

ſiaſtico ; ci moſtri anco in queſto un ſol caſo, che di una tal coſa comandata al Principe di fare, gli convenga chiederne licenza, altrimenti il Bovio non parla al propoſito. Intorno all'aſſolvere dall'obbligo de' giuramenti, il Principe non ſi potrà ingerire, nè ve n'è biſogno per il ben pubblico che ſi faccia. Neſſun ſavio Principe lo fece mai, nè mai lo farà. In quanta riverenza foſſe il giuramento, non vi darò eſempj di Etnici, acciò non l'interpretate in ſiniſtro, ma quelli di Gioſuè, e del popolo d'Iſraello *Joſ. 9.* quali furono ingannati, e pure nè eſſo, nè i Sacerdoti, nè tutto il popolo ardirono di diſpenſarlo. San Tommaſo *quæſt. 89. art. 9.* dice, che ſopra di eſſo giuramento non cade diſpenſa, perchè è *de jure Divino*. Onde ſe la coſa giurata è oneſta, ed utile, niuno può diſpenſar tal giuramento; ma ſe è oneſta, ed utile in univerſale, e nel particolare ſia poi inoneſta e nociva, vi cade la diſpenſa, e non altrove. E Dio voleſſe, che da qualche centinajo d'anni in qua queſta podeſtà non foſſe ſtata abuſata da alcuno contra il *jus Divino*, e perciò non foſſero ſeguite guerre, ſpargimenti di ſangue, e morte di decine di migliaja di perſone alla volta. Delle uſure parimenti, che nel terzo luogo adduce il Bovio, vorrei, che parlando al propoſito di Maeſtro Paolo un ſolo particolare aveſſe portato, ove ſia comandata una coſa da Dio, che per eſeguirla ci voglia licenza da uomini viventi, perchè quali contratti ſieno uſurarj, quali frutti ſii lecito, ovvero illecito cavar da lo-

loro, appartiene a chi fa la legge naturale il dichiararlo. Quali contratti sieno buoni, e leciti, e quali non buoni appartiene all'Ecclesiastico il dichiararlo, non ad arbitrio, quasi che egli abbia giuridizione di mutar la loro natura, e far lecito l'illecito, o di assolvere da' furti, o frode in ciò commesse, ma *ex jure Divino*, nè può tutta la podestà Ecclesiastica fare, che un contratto giusto, e legittimo sia usurario, nè che un usurario sia mai lecito; ma il giudicar de' contratti fatti secondo le regole della legge naturale, e civile, tocca alla podestà Secolare, ed in Venezia santamente è stabilito un particolare Magistrato, che conosca simili cause.

Di più, quali contratti eziandio leciti in se, sieno da proibire in una Città, a fine di pubblico bene, e quali illeciti si possano permettere, per evitar molto maggiori inconvenienti, appartenerà al Secolare, perchè ve n'è bisogno al pubblico governo, ed avrà il Padre Bovio in tal materia veduto leggi di Costantino, Valentiniano, Teodosio, Arcadio, Onorio, Teodosio II. nel Codice Teodosiano, e di Giustiniano nel suo; ed in pratica avrà veduto quanti contratti si dannano in coscienza, che l'esterior non li punisce, e quanti ne approva in coscienza, che il giudizio Secolare non li accetterà. Il Censo personale di Soto, che si possa sopra la sua persona ricever danari, e costituir un Censo, il Foro Laico non lo accetta, come nè anco quello del Navarro, de' tre contratti di compagnia, assicurazione di capitale, e liquidazione de' gua-

degni, Venezia non li ammette. Ha promosso una bella dottrina il P. Bovio, che il Principe non abbia autorità di raffrenar l'usure, che assorbiscono le facoltà de' Cittadini; anzi ha questa facoltà interamente, ed indipendentemente, e di più, se qualche contratto lecito cagionasse male effetto, il Principe lo può annullare. Vostra Paternità, Padre Bovio, ha molto mal animo verso i Principi, che in un sol colpo vuol levar loro tutte le cause matrimoniali, senza distinguere il Matrimonio in Sacramento, ed in civil contratto; tutte le materie de' giuramenti, e dei contratti civili, leciti, od usurarj; e perchè dite, che molte altre se ne potrebbono addurre, mi sono appunto maravigliato, che interesse vi abbia potuto muovere a trattar questi tre soli, perchè potevate parlar universalmente di tutte le azioni umane, che in quanto sono peccato, o buone opere, non appartengono al giudizio Secolare, ma al Foro Spirituale dell'anima, ma di tutte però, in quanto appartiene alla pubblica, e civil tranquillità, appartiene al Principe o permetterle, o proibirle, e giudicarle, e farvi leggi: onde anco in universale resterà vera la proposizione di Maestro Paolo, che nè in questo, nè in altro mai trovarete, che abbia comandato Dio al Principe, che faccia una cosa, che per farla ci voglia licenza da altri; perchè io ancora conchiudo, che la vostra risposta dalla quale seguono cose tanto false, e tante usurpazioni delle ragioni de' Principi Secolari, non può esser se non viziosa, e sediziosa.

BO.

BOVIO.

MA per rispondervi direttamente dico, che si fonda in un falso concetto, che alcuni formano della Religione, o Polizia; podestà Spirituale, e Temporale, cioè che se le immaginano come due corpi di Repubblica separati, anzi contrapposti, e contrastanti de' confini. E pure non va così la cosa, ma queste sono parti di una stessa, e sola Repubblica, subordinate l' una all' altra. Perchè se la Repubblica non vuole essere Atea, ed empia, bisogna che riconosca Dio autore, e conservatore di ogni bene, e gli renda il dovuto tributo del Culto, ed adorazione; e senza questo non può manco stare il mero morale, e politico, perchè questo ha da rinchiudere in se le virtù morali, trà le quali la principale è la giustizia, che rende a ciascuno il suo dovere, e di questa giustizia la principal parte è la Religione, che rende a Dio quello che ancora a lui si deve, il che non è oro, nè argento, nè altro, se non onore, Culto, e adorazione. Questo conobbe Ulpiano, il qual disse (1): Publicum jus in Sacris, Sacerdotibus, & Magistratibus consistit, *E diede il primo luogo a' Sacerdoti sopra a' Magistrati. E' dunque la Repubblica un corpo solo, e se è senza Religione è corpo morto; e se è vivificato dall' anima della Religione è corpo vivo.*

(1) Ulp. l. 1. autem ff. de just. & jure.

FULGENZIO.

RAgionevolmente vi rivoltate a cercare una diretta risposta, che la già data è molto storta: ma in questa che voi chiamate diretta, e volete insegnar il concetto, che si deve fare della Religione, e polizia, dite due cose; l' una molto vera, e Santa; ma l' altra, se l' esaminerete, la troverete molto contraria alla Santa Dottrina Cattolica. La buona è: che è fallo il concetto di quelli, che si formano la Religione colla polizia, come due corpi di Repubblica contrapposti, e contrastanti di confini: questo è ottimamente detto, ed in confermazione io ci aggiungo, che è indizio di animo molto lontano dallo Spirito di Cristo, e de' suoi Santi Apposloli, il contrastare colle polizie mondane de' confini: perchè chi ha lite col Mondo, convien che sia nel Mondo; ma della Santa Chiesa San Paolo disse: *Nostra autem conversatio in Cœlis est*, e Cristo Signor nostro in San Giovanni due volte: *De Mundo non sunt, sicut & ego non sum de Mundo*. E più chiaramente: *Sicut tu me misisti in Mundum, ita ego misi eos in Mundum*; ed è cosa certa non esser venuto Cristo a contrastare colle polizie mondane, nè con loro ha voluto confini, e così la Santa Chiesa non ha da confinare, nè contrastare, perchè *sicut misit me pater, & ego mitto vos*. Voi P. Bovio molto dottamente avete ripresa questa opinione, e santamente; così piaccia a Dio, che da sì buona dottrina se ne vegga profitto, ed osservanza.

Ma

Ma mentre avete voluto ſchifare così grave errore, ſiete caduto nell' altro eſtremo, che è altrettanto vizioſo; ſe pur non è più del fuggito. Voſtra Paternità inſegna, che la Religione, e polizia ſono parte di una ſteſſa, e ſola Repubblica, ſubordinate l' una all' altra: P. Bovio la polizia è una coſa mondana, e non è poſſibile far un compoſto di coſa mondana, e Celeſte, e farete quì rinnovar a gran propoſito il Proverbio: *Miſcuit Cœlum, et Terram*: Ben Iſaia profetizzando la coſtituzione della Chieſa dice: *Et faciam vobiſcum fœdus novum, miſericordias David fideles*, o poi ſoggiugne: *Sicut exaltantur Cœli a Terra, ſicut exaltatæ ſunt viæ meæ a viis veſtris, et cogitationes meæ a cogitationibus veſtris*. Il fine della Santa Chieſa (che è il Regno Spirituale di Criſto, e la vera Religione), i modi del Governo, i Rettori, e le armi per difeſa, ſono tutte diverſe dalle polizie mondane. Il fine della Religione è il Paradiſo, e la vita futura; quello del Governo politico è la tranquillità della vita mondana; però ci diſſe l' Appoſtolo: *Non habemus hic Civitatem permanentem, ſed futuram inquirimus*. I Rettori ſono in tutto altri. *Reges gentium dominantur eorum, vos autem non ſic*. Le armi diverſiſſime: *Arma noſtra non ſunt carnalia, ſed ſpiritualia, ſed potentia Deo*. Dalle quali diverſità vi potete accorgere, che il voler fare un' compoſto di sì differenti, e contrarie coſe, non è dottrina conforme a quella di Criſto, ma contraria. E pertanto non avete potuto fondar

il

il voſtro parere ſopra niun luogo della Scrittura, nè di alcun Eccleſiaſtico Scrittore, ma contra la voſtra sì gran declamazione a c. 27. vi ha biſognato fondarvi ſopra Ulpiano Etnico, e Gentile, e dalla falſa Religione formar il concetto della vera. Beniſſimo parlò Ulpiano, che *jus publicum conſiſtit in Sacris, Sacerdotibus, & Magiſtratibus*, perchè la ſua Religione, era una Religione politica, ed umana, fabbricata dagli uomini, affine di conſervare quieta la Repubblica. Tutte le leggi, e regole Religioſe di quella erano fatte da' Re, o dal popolo, o da chi, ſecondo le varietà de' tempi, aveva la Maeſtà ſuprema in Roma, lo diceſte pur anco nel citato luogo, portaſte pur anco la dottrina del Filoſofo; e dovete pur avere in mente, che egli fa nella polizia la parte principiante la prudenza politica, che deve iſtituir, e moderar tutti gli uffizj della polizia, anco ſpettanti al Culto degli Dei, fra' quali ripone il Sacerdozio, ed il Culto; e così in fatti anco nella Religione de' Romani, di che parla Ulpiano, tutti i Sacerdoti erano creati dalla ſteſſa Maeſtà; così ſta molto bene, ed è neceſſario che la Religione ſia una parte principale dello ſteſſo corpo colla polizia. E perchè voi fate forza, che Ulpiano dia il primo luogo a' Sacerdoti ſopra i Magiſtrati, ſappiate, che non per queſto erano ſupremi, ma ſoggetti, e ſottopoſti in tutte le coſe alla Maeſtà del Principe, foſſe o perſona, o popolo chi la teneſſe; ſicchè quella Repubblica aveva come due conneſſe parti, la Religione, e la Polizia, tut-

te

te due inviate ad un fine, rette, e governate dalla ſteſſa Maeſtà ſovrana: avete voi ſteſſo ben riſpoſto al citato luogo, alla ragione: ſe i Romani fecero eglino i loro Dei, che maraviglia che ſi faceſſero i Sacerdoti del lor Culto? Ulpiano perciò diſſe bene: *jus publicum Pop. Rom. in Sacris, Sacerdotibus, & Magiſtratibus*, ma applicatela ora a' tempi noſtri per far queſto voſtro compoſto, che vedrete ſeguirne la propoſizione falſiſſima, ed empia: *jus publicum Germanorum conſiſtit in Sacris, Sacerdotibus, & Magiſtratibus* è falſiſſima, ed empia, perchè i Sacri, ed i Sacerdoti di Germania non ſono *de jure Germanorum*; ma de' Magiſtrati è ben veriſſimo che *ſunt de jure Germanorum*. Perlochè, P. Bovio, mentre avete fuggita la falſa opinione di chi fa la Religione corpo di Repubblica, che contraſta colla polizia de' confini, ſiete traſcorſo in una aſſai più empia, che la fa parte della ſteſſa polizia, e però la muta in coſa temporale; e conchiuderete da queſta voſtra dottrina, anco tutto il contrario di quello che vorreſte. Perchè non la potrete mai far parte di un corpo, o di un compoſto, ſe non la volete far ſoggetta a quella podeſtà, che governa tutto il corpo, nè credete mai che potreſte camminare, ſe un' anima vi moveſſe il piede deſtro, l'altra il ſiniſtro: ma Voſtra Paternità, ed io, che abbiamo due corpi, potremo ben camminare, moſſi da anime diverſe. Ho letto Scrittori Cattolici, che fanno la Santa Chieſa parte di un corpo colla Trionfante, ma colla Repubblica temporale non mai;

per-

perchè bisognerebbe poi far anco di tutte tre un capo, e tirar Cristo nostro Signore di Cielo in Terra, che il pensier Cristiano abborrisce: ecco il giudizio che io faccio, senza però darvi nota della vostra dottrina, ma per quanto la verità costrigne. Ora voglio anco ponervi quà il concetto, che noi crediamo esser il vero della Religione. Noi professando la vera sentenza, camminiamo di mezzo tra i due estremi errori. Il Regno di Dio è tutto Spirituale, la Polizia è tutta temporale, e non vogliamo, che questi due possano contrastare insieme, nè contender dei confini, perchè non confinano, conciossiachè una è in Cielo, *nostra conversatio in Cœlis est*, e l altra in Terra; una peregrina nel Mondo, l' altra Cittadina di esso, *et non arietantur nisi in eodem ambulantes*: La Spirituale costa di anime, ma però congiunte al corpo, come la polizia costa di corpi, in cui risiede l' anima; ed in questo hanno congiunzione, che le anime, e i corpi sono degli stessi uomini, perilchè delle stesse persone costano l'una, e l'altra; gli stessi son parti, e membri dell' una, e dell' altra, quanto alle cose Spirituali; membri della Chiesa; quanto alle cose temporali; parte della polizia. Laonde gl' Imperadori, Re, o Principi sono figliuoli di questa Chiesa, e parte di questo corpo, e sottoposti a chi lo governa, e s' inchinano a loro, e gli sottomettono il capo, e gli ubbidiscono, e tenendoli per Ministri di Cristo, le riveriscono in loro: da quelli ricevono i precetti della salute, la remissione de' peccati, ed ogni

cibo

cibo Spirituale ; nè si tengono in ciò maggiori di qualunque altro membro della Chiesa , sebbene fosse nel Mondo ignobilissimo , anzi si tengono tanto soggetti , quanto il più vil servo di condizione . E così la Repubblica sarà pia , riconoscerà Dio Autore , e conservatore di ogni bene , gli renderà il tributo dovuto del Culto , e adorazione , così rinchiuderà in se le virtù morali , particolarmente la giustizia , che rende a ciascuno il suo , avrà la Religione , che rende a Dio quello che gli conviene , e saprà che non gli conviene se non onore , culto , ed adorazione ; e per la Dio grazia conosce , che chi lo vorrebbe rivolgere in oro , ed argento , inganna e se , e gli altri ; così pensiamo noi , P. Bovio , che troviamo questa dottrina , e questi modi di dire , ed esortazioni ad operare ne' Padri Santi ; ma questi vostri che pronunziate , che non solo il Principe come Fedele , e Cristiano , ma anco la podestà temporale è soggetta a' Ministri della Chiesa , ci è una dottrina nuova , e dico nuova sebbene fosse qualche anno che si trovasse scritta , sebbene i primi , che la dissero , non ebbero il senso , che da alcuni ora se gli vorrebbe dare ; e però , dappoichè si è dato principio ad abusarla , conviene secondo la regola de' Teologi , ove si trova , non estenderla malamente , ma piamente interpretarla , che il Principe , e Re è soggetto , ma non la Regia podestà : che altrimenti non saria vero , che l' Impero sia immediatamente da Dio , come tante leggi dicono , e San Paolo *ad Rom.* 13. perchè , come di sopra si è detto ,

altro

altro è dire: il Principe è ſoggetto al Veſcovo, al Parroco, al Confeſſore, altro là podeſtà del Principe: queſta è falſa, quella veriſſima: come per eſempio, il Marito è ſottopoſto al Papa, è vera propoſizione: ma queſt' altra, la podeſtà maritale è ſottopoſta al Papa, è falſa, che ne ſeguirebbe coſa aſſurda, che aveſſe ſopra la Moglie quella podeſtà, che ha il Marito. Noi camminiamo a queſta via, e crediamo, che ſe tirarete anco voi per la ſteſſa, andarete bene, e farete il ſolco dritto.

BOVIO.

ORa all' Argomento dico, che ſarebbe la natura ſtata difettoſa nell' opera ſua, ſe aveſſe deſtinato l' uccello al fine del volare, e non gli aveſſe in ſe ſteſſo dato la potenza di farlo, ſicchè fuori di ſe aveſſe biſogno di cercarla; ma non è ſtata difettoſa, ſebbene ha fatto, che non poſſa volare il corpo ſenza l' anima. La Repubblica deſtinata da Dio al fine del buon Governo ha in ſe ſteſſa la potenza di ottenerlo; che ſe alcune leggi al buon Governo neceſſarie non può da ſe fare il corpo della podeſtà Secolare, come è queſta di che parliamo, ricorra all' anima della podeſtà Eccleſiaſtica, che in podeſtà, e virtù di quella potrà farle.

Il Precetto ſimilmente del fare le leggi neceſſarie nella Repubblica non è dato al ſolo Principe Secolare, come a lui ſolo non è data tutta la podeſtà, e cura del Governo, che vi è anco l' al-

tra

tra parte colla podestà, e carica sua, cioè la Ecclesiastica, che ha cura della Religione, se non vogliamo, come ho detto, fare una Repubblica empia senza cognizione, e Culto di Dio. Questo Precetto dunque è fatto ad amendue, ed a ciascuno per la parte sua; all' Ecclesiastico, che faccia le leggi toccanti alle persone, e cose, che spettano al Culto di Dio; al Laico quelle che toccano alle cose del secolo. E se il Laico vedrà per utile de' suoi Secolari necessaria alcuna legge che tocchi le persone, e cose Ecclesiastiche, ha da ricorrere al Principe Ecclesiastico, che dove così detti la ragione, e così voglia la giustizia, ha Dio comandato all' Ecclesiastico, che lo faccia esso, e conceda al Laico ch' esso la faccia.

FULGENZIO.

ORa resterà chiaro, ove' inciampi la risposta, che fa un composto di Religione, e polizia, e fa la polizia di un corpo morto, e la Religione un' anima senza corpo; il che non è così, ma secondo la dottrina vera sono due Governi distinti l' uno dall' altro, e ciascuno perfetto in suo genere, e vivo, sicchè il Governo Spirituale ha podestà sopra tutte le cose Spirituali, e pertinenti alla salute, nè passa fuori de' suoi termini, nè deve ricorrere al temporale per far le sue leggi, ed il Governo Civile è in se stesso perfetto; e senza uscir de' suoi termini può far tutto quello che s' aspetta alla civil felicità, sebbene poi comunicano assieme, come dice Niccolò Papa I.

in

in darsi sussidio l'uno all' altro. Il Precetto di far le leggi per la tranquillità mondana è dato tutto al Principe, quello di far quanto s' aspetta per vivere Cristianamente in questo secolo, e condursi al Cielo nel futuro, è dato tutto ai Ministri della Chiesa; nè sono due parti, ma due totalità. Ed il far anco la podestà Secolare corpo, e la Religione anima, per un' altra causa non sta bene; perchè siccome l' anima dipende dal corpo, così anco la Religione avrebbe dipendenza dal Mondo, e sarebbe dono naturale, e non in tutto dono di Dio. Ma chi non farà ridere il P. Bovio col suo esempio dell' uccello, e del volare? Suppone, che al corpo solo dell' uccello convenghi il volare: e che a quel solo Dio abbia comandato che voli. Non è vero, ma all' uccello vivo, che è composto di corpo, ed anima; e Dio, e la natura, che dice all' uccello vola, lo dice al vivente che ha podestà, e non al morto: così la Polizia è non un corpo morto, come pensa il Bovio, ma vivo della vita civile, senza riceverla da altri, salvo che da Dio, e perciò ha internamente tutto quello che fa bisogno per reggersi civilmente, e per eseguire quello che Dio comanda col mezzo della ragion naturale. Ecco l' equivocazione: quando voi dite, che la Religione è l' anima, che dà vita alla Polizia, che intendete per questa vita? La vita civile? Non è vero, l' ha da fe; se della vita Cristiana, voi dite il vero; ma questa non ha che fare in Governo Civile, ma versa nelle cose Spirituali, e sta intera con ogni sua

per-

perfezione ſenza aver polizia, come è ſtata 300. anni dopo Criſto in maggior ſantità, e perfezione che al preſente, Raccordatevi, P. Bovio, che quando voi fate la Religione anima della Polizia, eſſendo ogni anima ſenza corpo imperfetta, voi fate quella Santiſſima Chieſa primitiva imperfetta. Io voglio dire con voſtra licenza, che ſia una ſorta di beſtemmia dire, che la Chieſa adeſſo ſia più perfetta di quella: perlochè non mi fate la Religione vera un' anima, più toſto ditemela uno ſpirito, che può bene ſtar in corpo, ma non aver biſogno di lui, che la comparazione ſarà migliore; e la Polizia, quando la fate aver biſogno della podeſtà Eccleſiaſtica, non vedete che aſſurdo voi dite, dal qual ſeguirebbe, che le Polizie innanzi l'Avvento di Criſto foſſero Polizie imperfette, perchè non avevano podeſtà Eccleſiaſtica, e che Dio aveſſe ordinato coſe imperfette, perchè *al* 13. *de' Rom.* San Paolo le apporta come ordinate da Dio. Vi addimando riſtrettamente: Dio aveva dato al popolo Romano podeſtà, e comandamento di far tutte le leggi neceſſarie al buon Governo, ficchè non aveva biſogno di Papi, nè di podeſtà Eccleſiaſtica? queſta ſi è trasferita in Coſtantino per ſerie di Principi di 400. anni, quando ſi fece Criſtiano: chi glie la levò per ricever la Religione, volete voi che perdeſſe qualche legittima podeſtà che aveva? Non vedete, che mentre volete ſoſtenere la voſtra dottrina, biſogna che diciate neſſuna Polizia antica aver avvuto intera podeſtà di governarſi, però eſſendoſi

replicato tante volte, che al Principe ſolo toccano tutte le coſe ſpettanti al Governo Civile, il Lettore deve eſſer ſazio, è ſuperflua la replica di ricorrere all' Eccleſiaſtico: ſe non volete, che noi ancora replichiamo, che per le coſe civili ha egli la total podeſtà; e gli Eccleſiaſtici non ſono a parte, ma hanno un altro Governo totale delle coſe ſpettanti al Culto Divino. Avete fatto una diviſione in due parti, una di coſe ſpettanti al Culto Divino, e l' altra di coſe che toccano al ſecolo, ed è buoniſſima diviſione, e giuſtiſſima; ma nel diſtribuir le dette parti, mentre date all' Eccleſiaſtico tutte quelle che s' aſpettano al Culto di Dio, ſta beniſſimo, ma non ſta però bene, che gli vogliate dar la parte principale delle temporali, che è queſta, che il Principe da loro chiede le leggi del ſuo Governo, perchè queſto è voler la parte d' altri: farò ancor io le parti, e da una porrò tutte le coſe ſpettanti allo Spirituale, e dall' altra tutte le ſpettanti al Governo Civile; or eleggetene una, ma non vogliate torne prima tutta una intera, e poi tornar a partir col compagno, e quel che è peggio di queſta pigliarne tanta parte, che ſia quaſi il tutto.

BOVIO.

DUodecimo Argomento. Apporta per queſta ſua legge, che ſia giuſta, e valida, e fatta dal Principe Secolare, Baldo, l' Archidiacono, l' Abate, Signoruolo, Aleſſandro, Barbazzo, Croto,

to, Tiraquello, Gaelio, Renato Copino (1).

RISPOSTA.

Baldo sebbene ne' due luoghi citati tiene per lui; però nella l. fin. n. 17. C. de Sacrosancta Ecclesia *si ritratta, e dice, che sebbene altre volte ha detto, che questo Statuto vale, nondimeno la verità è, che non comprenda la Chiesa. Oltre che quella prima opinione, che tenne Baldo, dicono essere comunemente riprovata, Felino e l'Abate.*

L'Archidiacono non veggo, come possa citarsi per lui, essendo che nello stesso luogo da lui citato cap. Romana, de appel. in 6. *sotto il n.* 13. *tiene espressamente il contrario, cioè, che non vaglia lo Statuto, il quale ordina, che le Chiese fra un anno, od altro tempo sieno tenute vendere gli stabili loro lasciati per Testamento, ed allega il* cap. fin. de reb. Ecclesiæ non alien. *dal qual Testo si pruova benissimo il detto suo.*

Nell' allegazione dell' Ab. cons. 63. lib. 1. *vi è un grande o errore, o inganno, perchè il caso, nel qual parla l' Abate, è molto diverso dal nostro* (2). *Il caso dell' Abate era, che in una Città vi era una legge, che la donna lasciando figli non potesse testare, oltre la metà; cerca l'Abate, se la legge abbraccia i legati pii, e risolve che sì, con buonissima ragione, Perchè, dice, a' figli si deve la legittima, quale siccome è tassata dal-*

(1) Fogl. 22. ma ritorniamo alla materia.
(2) Felin. c. Eccl. S. Maria de Constit. Abb. cons. 8. n. 9.

la legge comune nella quarta, così lo Statuto di queſta Città l' ha taſſata nella metà; onde ſiccome contra la quarta, taſſata dalla legge comune per la legittima, non ſi ſoſtengono i legati pii, così nè anco contra la metà, taſſata da queſto Statuto. Nella legge di Venezia è diverſiſſimo il caſo, perchè proibiſce l' acquiſto alle Chieſe, e non ſolamente, quando il dèbito naturale di laſciare la legittima a' figli, impediſce, che non ſi poſſa laſciar alle Chieſe, ma generalmente ſempre in ogni tempo, ed occaſione. Anzi l' Abate ſteſſo nel conſ. 26. pur del libro, tiene per noi, mentre pruova, che non vale una legge nella qual venga ordinato, che di tutto quello, che ſarà laſciato anco ad Oſpedali, ſe ne deve dare una certa porzione alla Sacriſtia del luogo: e pur quì queſta porzione ſi dava ad opera pia, e nondimeno afferma l' Abbate, che non vale tal legge, e adduce per ragione, che il Legislator Laico, il qual la fece, non aveva podeſtà ſopra a' luoghi pii, cioè d'impedire, che l' Oſpedale non poteſſe ricevere tutta la eredità, o legato, ſe tutto voleva il teſtator laſciarglielo.

Signorubio nel conſ. 21. parla dello Statuto fatto in genere, al quale non è fatta menzione di Chieſe. Del qual Statuto la opinion comune dei Legiſti, e Canoniſti è, che non comprenda le Chieſe, ſebbene foſſe generaliſſimo; e ſe abbraccia le Chieſe facendo menzione, che ſia nullo, e lo Statuente ſcomunicato. Così dicono i Canoniſti comunemente nel capitolo Eos de immunitate Eccleſiæ. *Ed i Legiſti nel* §. Div. leg. filius familias. D. de legatis 1.

Aleſ-

Aleſſandro nel conſ. 93. non parla del caſo noſtro, e nel §. Divi, chiariſſimamente tiene la parte noſtra, confeſſando eſſere la comune.

Al Barbazzo nel conſ. 14. lib. 2. ſi riſponde, che è contrario a ſe ſteſſo: perchè nella rubr. de rebus Eccleſiæ non alienandis, *in più luoghi dice, che ſe la legge fa menzione della Chieſa è nulla, ed in particolare ſotto il num. 175. e 177. ove dice:* Quando Statutum facit expreſſam mentionem de Clericis, hoc inducit doli præſumptionem, quod contra libertatem Eccleſiæ, & in odium Clericorum lex emanaverit: *e ſi riferiſce alla determinazione di Santa Chieſa, la quale è contra queſta legge. E vorrei, che ſi avvertiſſe, che quel, che dicono i Dottori ne' Conſigli, non è di tanta autorità, nè fa tanto certa teſtimonianza della opinione loro, come quello che dicono in altri luoghi, ed occaſioni, dove parlano* Motu proprio, & ad nullius quærentis, & ſolventis inſtantiam.

FULGENZIO.

E' Avvenuto al Padre Bovio quello, che anco a me è occorſo nel leggere queſte ſue riſpoſte a car. 18., che vedendo 45. e più luoghi citati mi ſon poſto nella riſpoſta a toccarli tutti; così egli quì, vedendo in due linee di Maeſtro Paolo nelle ſue Conſiderazioni citati dieci Giureconſulti, ſi è appoſto ed eſaminar tutti i luoghi loro; ma vi è gran differenza, perchè il Bovio citò quivi tanti ſenza portar i

luoghi loro, per far una impreſſione nel Lettore, e fondare obbliquamente quello, che era il principale nella noſtra controverſia; cioè, che quanto pretendono al preſente, l' aveſſero goduto ſempre: il che, ſe io non portava luogo per luogo, e con le loro ſentenze diſtintamente, non aveſſi moſtrato eſſer manifeſtamente fallo, non poteva nè difendere la cauſa, che trattiamo, nè le coſe dette da Maeſtro Paolo nelle ſue Conſiderazioni; ma Maeſtro Paolo non portò quì queſti dieci Giureconſulti, per fondar ſopra di quelli la giuſtizia della cauſa, la quale fonda ſopra la ragione naturale, e l' uſo di tanti Regni Criſtiani, al preſente, e ne' tempi paſſati ancora; ma per accreſcere argomento con queſta probabilità, che i Giureconſulti ancora, i quali ſono quelli, che quanto poſſono aggrandiſcono l' Eccleſiaſtico, ſentono per la validità di queſta Legge: Maeſtro Paolo nominò quei dieci, così di paſſaggio, citati i loro luoghi in margine, non penſando, che veniſſe alcuno a farvi fondamento, perciocchè ſi contentò in quelle due righe con quella brevità allegarli, non perchè oltre gli allegati non ce ne foſſero degli altri, che tengono lo ſteſſo; ma adeſſo, che il Bovio vuol pigliar la loro autorità per fondamento, biſogna allegarne molti, ſi può vedere *Oppizzono*, §. *Divi*, *l. filius fam. de leg.* 1. *num.* 104. *Jaſon nello ſteſſo* §. *num.* 77. *Alciato, per ſopra lo ſteſſo, num.* 34. *Urſillo in Add. ad Aſſlict. dec.* 310. *num.* 819. *Vulpello de liber. p.* 2. *num.* 12. *Natta conſ.* 115. *lib.* 3. *Lucæ*

de

de Penna, *C. de Navi. non ex l.* 11. *l. jubemus*, *Benedict. cap. Raynutius*, *verbo*, *& uxorem*, e molti altri. Ma prima, che io paſſi più innanzi a moſtrare quanto poco ragionevolmente il Padre Bovio ſi ſia oppoſto a due righe, con tante parole, in que' ſei Capitoli, e nei quattro, che ſeguono, conviene, che io avvertiſca tre coſe. La prima, che tutti gli allegati Dottori non parlano nel caſo formale, ma alcuni in eſſo, alcuni in equivalenti. La ſeconda, che ſe pare, che in altro luogo gli ſteſſi Autori dicano altrimenti, che negli allegati, non è però contraddizione, ma parlano di altra coſa. Terzo, che gli altri, i quali il Padre Bovio per la ſua parte allega, non ſono contrarj a noi. Imperocchè, quanto al primo, alcuni propongono a difendere uno Statuto preciſamente, come è la Legge Veneta, altri propongono uno Statuto in Generale, e cercano ſe comprendendo gli Eccleſiaſtici, ſi debba dir nullo, e provano, che ſia valido; altri propongono lo Statuto del non alienare *in forenſes*, altri *in non ſubditos*, ed affermano, che vaglia *etiam* contra gli Eccleſiaſtici. In ſomma poi tutti queſti modi conchiudono l'univerſale, che è eſſer valida la Legge, quale è fatta per ritenere, che i beni Laici reſtino ne' Laici, e non vadino negli Eccleſiaſtici. Quanto al ſecondo mi convien dire, che il far legge, la quale comprenda gli Eccleſiaſtici, può eſſere in due modi. L' uno riguardando gli Eccleſiaſtici ſoli, e le coſe loro. L' altro modo riguardando il ben pubblico della

Repubblica, il quale è comune ed agli Eccleſiaſtici, ed a' Secolari. Il primo modo i Dottori lo chiamano *in odium Eccleſiæ*, ovvero *Eccleſiaſticorum*, o *Clericorum*; perchè quello, che fai contra uno, e non giova niente a te, non può naſcere ſe non da odio: tale ſarebbe uno Statuto, che prometteſſe impunità a chi offende le perſone Eccleſiaſtiche, o che negaſſe il miniſtrar giuſtizia contro chi uſurpaſſe le coſe loro. Ma quando per le neceſſità pubbliche di guerre, aperture di ſtrade, edifizj di ponti, di mura, ed altri tali s' impongono contribuzioni comuni anco agli Eccleſiaſtici, appartiene ad un altro modo, che è il ſecondo, e lo chiamano *in favorem boni communis*. Laonde quei Dottori allegati per la parte noſtra della validità di una tal legge, intendono, che le leggi vagliono, ſe ſono fatte *favore boni communis*, ed altrove, quando quegli ſteſſi parlando di qualche Statuto di una villa, o picciola comunità diranno, che non vale un tal Statuto per eſſere *in odium Eccleſiæ*. Imperciocchè non avendo cura del ben pubblico, chi non è Principe, non gli reſta favore di ben comune, ma ſolo odio della Chieſa; ed in conformità noi diciamo parimente, che le leggi Venete, ſe non foſſero per il ben comune, ma *in odium Eccleſiæ*, ſarebbero invalide: con la quale conſiderazione, ſenza che noi moltiplichiamo in parole, potrà il Padre Bovio ſciogliere quella contraddizione, che vuol ritrovare in Baldo, e negli altri da noi citati, la qual conſiderazione gli ſpianerà anco la terza

coſa

cosa proposta, che quasi tutti i Dottori, i quali egli allega per se, che dicono non valer simili Statuti, e d'onde si forma una comune opinione per la sua parte, parlano degli Statuti fatti *in odium Ecclesiæ*, e non *favore publici boni*, e perciò non fanno centra la legge Veneta, fatta per la necessità del comun bene. La qual cosa dee sopra ogni altra esser tenuta in mente da qualunque legge. I Giureconsulti, che trattano in questa materia, che osservando il loro parlare vedrà chiaramente, che gli allegati dal Bovio, e da altri non favoriscono la causa sua; degli antichi, e non interessati intendo, non di quelli, che partecipano nelle grandezze della Corte, o con godimento, o con speranza. Non debbo già tralasciare quì di notare lo scandalo, che dà al Mondo il Padre Bovio con le sue parole, quando dice, che non è di tanta autorità, nè fa tanta testimonianza per una conchiusione quello, che dicono i Dottori ne' loro consigli, come fa quello, che dicono in altri luoghi, dove parlano: *Motu proprio, et ad nullius quærentis, et solventis instantiam*. Che sono le ultime dei proposti Capitoli; cosa che io ho veduta scritta, ed udita anco dire da persone di poco buona coscienza; ma però mi par molto indegna, molto infame, ed ingiuriosa alla memoria di tanti uomini celebri, ed all' onore de' viventi. Non è dunque precetto della legge naturale, che io attendi più a dire il vero, se parlo con il prossimo, che se io parlassi in aria, e da me stesso? adunque non sarà mendacio più odioso,

ſo, ed offenſivo a Dio, ſe con quello ingannerò, ed avrò intenzione d' ingannare il proſſimo, che ſe lo dirò ſenza neſſun fine? adunque non ſarò obbligato per legge naturale, metter più diligenza per dir il vero, ſe riſponderò interrogato, e pagato, che ſe io parlerò da me ſteſſo, ſenza queſti riſpetti? E vedi Lettore, quel *Nullius quærentis, et ſolventis inſtantiam*. Come tiene tanti celebri uomini per cattive perſone, e che mentino per pagamento, maſſime nelle cauſe, nelle quali va il pregiudicio dell' altrui facoltà, onore, e vita. E che altro è queſto, ſe non dare un' infame nota all' arte, e trattare i Profeſſori dai mercenarj, e pagati mentitori? Ma ſe uno vi vorrà dire, Padre Bovio, che perciò ſono Giureconſulti, perchè riſpondono *ad conſulta*, non li farete voi mendaci, ed ingannatori in quello, che è loro propria profeſſione? perocchè più ne' conſigli veramente fanno l' ufficio loro, ed il *jus Civile conſtat ex legibus, Plebiſcitis Senatuſconſultis, conſtitutionibus Principum, edictis Magiſtratuum, et reſponſis prudentum*.

Ma come potrete voi far fondamento per la voſtra opinione ſopra di queſti, all' onor de' quali così indebitamente detraete? E perchè alcuna volta ci ſopraffate, facendovi gagliardo con chiamar la voſtra opinione la comune; dovete ſapere, che troverete de' Giureconſulti di contraria opinione, ambedue a dire, che la ſua è la comune. Ed aggiungo, che non ſi fa tanto fondamento nella comune, quanto voi fate ora; imperocchè Navarro nel ſuo capo *de opinione dili-*

diligenda, ed Azor, ed altri, dicono, che si preponga all' opinione comune quella, che sebbene fosse di minor numero di Dottori, si fonda sopra miglior ragione, alla quale non si può così facilmente rispondere, e quella che è ricevuta in consuetudine; i quali due capi, d' aver fondamenti più sussistenti, ed essere approvata dall' uso, ha la nostra parte: ora discendiamo a' particolari.

Baldo nella *l. fin. de Sacrosancta Ecclesia num.* 17. non dice cosa contraria a' luoghi allegati nel margine delle Considerazioni, nè si ritratta, come voi dite Padre Bovio, anzi conferma un' altra volta quello, che altre volte aveva detto, se Vostra Paternità non l' ha avuto di altra Stampa: e quì non so che mi dire. Le sue parole sono queste: *Ego alias dixi, quod hoc Statutum valet, sed non includit Ecclesiam, & ista est veritas*. Quello stesso Baldo che ha confirmato valere gli Statuti fatti, *favore boni publici*, nel cap. *Quæ in Ecclesiarum*, *& Ecclesia Sanctæ Mariæ*, nell' allegata legge ultima, *Sacrosancta Ecclesia*, dice, quando lo Statuto sia fatto senza alcuna giusta causa, non vale, nè percio si contraddice, se vi pare, che questo *Ego alias dixi*, *& ista est veritas*, sia ritrattarsi, e non confermare cosa detta, mi rimetto al vostro giudizio. Ma l' Abbate nel luogo allegato nel margine *cons.* 8. *n.* 9. non parla dell' opinion di Baldo, nè di simil materia; perlochè non so che mi dire, se i numeri sono fallati, e la cosa allegata sia in altro luogo, aspetterò, che il Bovio

la

la alleghi . L' Archidiacono nel luogo allegato in *cap. Rom. de' Appellat. in 6. n. 13.* (che se non m' inganno , alleghiamo pur ambedue lo stesso), nel libro veduto da me, dice valere lo Statuto , che la Chiesa sia obbligata alienar fra un anno *Rem sibi in testamento relictam* . Se il vostro Legista giudica , che dica altrimenti , il Lettore lo potrà vedere.

Quanto all' Abbate *consil. 63.* propone il caso, e lo risolve appunto, come voi P. Bovio dite, e Maestro Paolo l' ha allegato , perchè faceva molto a proposito , ed era formale per questa causa , e vedrete , che è così : perchè conchiude l' Abate, e voi confessate, che val la legge di Federico, in virtù della quale, venuto annullato un legato fatto alla Chiesa da una Matrona , di certa cosa immobile, per le condizioni che lungamente nel caso si narrano ; e questo , perchè a' figliuoli è dovuta per la legge comune la legittima nella quarta parte , e Federico col suo Statuto l' ha tassata nella metà. Adunque , siccome la legge comune non ripugna alla libertà Ecclesiastica , così nè anco la legge di Federico. Ora sentite la conformità della ragione , la quale è questa : a' Laici è dovuta una porzione dei beni stabili , la quale sii conveniente secondo la proporzione de' Laici cogli Ecclesiastici per legge naturale ; quella non ha tassato il quanto , e la legge Veneta tassa , che sii quei tre quarti, che possedono di presente ; e siccome la legge di Federico non fece torto alcuno alle Chiese , accrescendo la legittima de' figliuoli a due quarti,

co-

così la legge Veneta non farà torto alcuno a determinare la porzione de' Laici in tre quarti, anzi lascia agli Ecclesiastici molto più della proporzione, che si trova dal numero delle persone Laiche alle Ecclesiastiche. Dirà il P. Bovio: quella tratta del natural dovere verso i figli, la legge Veneta parla universalmente. Risponderò io, non si dovrà aver riguardo ad altri debiti ne' testamenti, che al debito verso i figliuoli? Molti altri debiti ha il testatore. E che credete, che se bisognando al pubblico, che si facesse una legge, che ogni testatore fosse obbligato lasciar per testamento una quarta, od altra porzione al pubblico, quella non sarebbe legittima? Sarebbe senza dubbio, a giudizio di chi ha senso comune, tanto legittima; come ogni altra imposizione di tributo, e sarebbe inconveniente il dire, che il Principe possi farsi pagare la quarta parte del suo per bisogno del pubblico, e non potesse ordinare, che gli fosse lasciato per testamento, e questa già non sarebbe contra la libertà Ecclesiastica: ed ugual necessità importa il dire, bisogna alla Repubblica, che il Laico abbia quella porzione de' beni stabili, che gli resta, come dire bisogna alla Repubblica, che gli sia pagata una decima da' Cittadini; e la ricchezza de' Cittadini è così necessaria alla Repubblica, come necessarj gli sono i tributi: perlochè il Principe che dica, ed ordini, che non si lascino beni stabili se non a' Laici, perchè sia così necessario per il pubblico bene, che soli i Laici li abbiano, è così giusto, come ogni altra

tra oſſervanza teſtamentaria. Certo ſarebbe coſa aſſurda il penſare, che poſſa il Principe obbligar uno a laſciar al figliuolo, e non lo poſſi obbligare a' biſognì della Patria, alla quale ha obbligo maggiore. Ma per paſſar ad un altro luogo; chi leggerà il *conſ.* 26. dell' Abbate, che il Bovio per ultimo adduce in confermazione del ſuo parere, mai entrerà in penſiero che ſervi a favor della ſua opinione, prima per la diſſimilitudine del caſo, poi per le parole ſteſſe dell' Abbate. Il caſo è di uno Statuto di una Comunità ſoggetta, fatto a favore della Sagreſtia del Luogo, il quale è favor privato di una cauſa, che loro non toccava di curare; il noſtro caſo è di una legge fatta da un Principe ſupremo, a favore del ben pubblico di tutto uno Stato, e non di una Villetta anco ben piccola, come era quella. Vedete in quel *Conſ.* che tre volte prova l' Abbate la nullità di quel Statuto, perchè è di Magiſtrato ſuddito, che non può far legge contra il Privilegio conceſſo dal ſuo Superiore; prima lo dice, *ver. quarto adduco*, con autorità di Gio: Andrea, *et ver. tertio, quia poteſtas condendi leges, tributa inferioribus videtur ſine præjudicio Privilegii tributi per ipſum Imperatorem*; e nel fine, *ver. Item ut dixi; non poteſt populus etiam ſuper rebus ſtatuere, in præjudicium eorum, quæ ſpecialiter ſtatuta ſunt, et reſervata Principibus*; ſicchè l'Abbate conchiude la nullità di quello Statuto per eſſer fatto da podeſtà ſoggetta contra l'ordinazione della ſuprema temporale; ſe il Lettore pa-

primente considererà nel principio del Consiglio, dove a favore dello Statuto argomenta così: I Laici possono disponer delle cose Laiche, prima che sieno trasferite nella Chiesa; e siccome ciascun particolare può lasciare il suo con tal obbligo, così la Comunità può ordinare, che tutto s'intendi lasciato con tale obbligo; ed osserverà poi come l'Abbate risolva questa ragione, vedrà chiaramente, che siccome conchiude, che nel caso proposto di San Geminiano, lo Statuto di quella Comunità non vale; così per le stesse risoluzioni la legge della Repubblica sarà valida.

In quello, che il Padre Bovio risponde di Signorolo, parla con anfibologia tale, che non sa se voglia dire: che Signorolo dica, comprendere, o non comprendere le Chiese, perchè egli fa passaggio da lui ad altri. Canonisti; se egli parla di Signorolo, e dice, che non sia a favor nostro, torni a rivederlo, che troverà essersi ingannato; se ha voluto tacer di lui, e con allegar altri in contrario, ingannar il Lettore, non è a proposito; bisognava, avendo di lui proposto, restar in lui; perchè entrar in altri è fuori del caso, che degli altri contrarj al parer di Signorolo; parlaremo più abbasso in Tiraquello, ed anco si mostrerà, come non facciamo contro di noi quelli, che parlano dello Statuto in comune.

Di Alessandro mi par troppo breve risposta: vi scuso bene, Padre Bovio; perchè dicendosi nel margine: *Alex. cons.* 93. forse voi avete in-

te-

teſo *conſ.* 93. *l.* 1. ma è *conſ.* 93. *l.* 2. ma il dire che non parla al caſo noſtro, non vi è replica migliore quanto che io dica, parla al caſo noſtro, vedetelo, che direte altrimenti al certo; ma nel §. *Divi*, Aleſſandro adduce prima l'opinione voſtra, poi adduce Baldo, e conferma l'opinione di quello, e dice: *Sed hæc opinio videtur confundi per alia adducta*, e per riſoluzione ordina, che ſi vegga il Cardinale *in Repet. cap. perpendimus., de ſentent. excomm.* la quale chi vedrà, lo troverà dire, che non vagliano i Statuti fatti *in odium Clericorum*, del che ho parlato di ſopra, e confermatovi, che non vagliano tai Statuti, ſe ſono *in odium Clericorum*; ma sì bene ſono legittimi, quando guardano il favore del pubblico bene.

La contrarietà, che voi trovate in Barbaccio, non voglio affaticarmi lungamente a ſcioglierla; ma la riſpoſta data di ſopra, ed ora riaccennata, ſufficientemente la riſolve; ma e queſto, e ogn'altro in qualunque modo parli, eziandio che dubitaſſe, vi è contrario, perchè ne ſegue, che la voſtra opinione non è così canonizzata, che ſi poſſi venire a cenſure, contra a chi non la tiene per comune, *d. de pœn. l. abſentem*, *melius eſt in dubiis nocentem abſolvere, quam innocentem condemnare*. Il riferirſi alla determinazione della Santa Chieſa, che fa Barbaccio, s'intende detto da tutti i buoni Criſtiani, in tutte le coſe, ancorchè non le eſprimeſſero, ma quello che voi ſoggiugnete (la quale determinazione è in contrario) che debbo dire? Non è vero, è menda-

dacio ſtudioſo, e frode. Non ſo come dire, perchè voi quà fate un articolo di fede, che non ſognò mai alcuno: mi pare un gran dire, che la voſtra opinione ſia un articolo di fede, e che vogliate coprire le voſtre paſſioni col ſanto nome della Spoſa di Criſto.

BOVIO.

Tiraquello nel luogo allegato de retract. conſang. §. 1. glo. 13. *non afferma niente, anzichè nel Trattato* de l. connubial. gloſ. 8. §. de ſon. mari, n. 173. *allega trenta Dottori per la parte noſtra.*

FULGENZIO.

NOn ſo, come ſi poſſa dire, che Tiraquello non affermi niente, poichè non ſolo nel luogo allegato nelle Conſiderazioni da Maeſtro Paolo, ma ancora in queſto nuovo, che il Bovio porta nel Trattato *de legibus Connubial. gloſ.* 8. §. *de ſon. mari, num.* 172. dice eſpreſſamente, che in quel luogo *de retract.* ha tenuta l'opinione iſteſſa, e parla nell' uno, e nell' altro affertivamente: e quanto a' 30. Dottori allegati da Tiraquello, che dicono gli Statuti, che non poſſa alienar in non ſuddito, non comprendere gli Eccleſiaſtici, avvertite, che non ſono per voi, dice Maeſtro Paolo; imperocchè queſta propoſizione, gli Eccleſiaſtici non ſono ſudditi, è falſa, e contra S. Pietro, e S. Paolo, e con-

tra i Teologi: *ſubjecti eſtote*, dice S. Pietro; *neceſſitate ſubditi eſtote* dice S. Paolo; ma di queſto ſi dirà di ſotto nella quarta parte, che ſarà il ſuo luogo, ove il P. Bovio lo propone. Ma che direte, P. Bovio, che vi pare? Che Tiraquello abbia allegati 30. Dottori contra la ſua opinione, e 4. per ſe, e ricuſato eſſere con quei 30. e tenuta la opinione de' 4.? Non giudicarete, che perciò ſi conchiudeva, che l'uomo di ſpirito, e di dottrina non deo ſeguir la moltitudine contra la ragione?

BOVIO.

CRoto nel conſ. 5. del primo Volume parla degli Statuti, ne' quali non è fatta menzione della Chieſa, e ſono caſi diverſi dal noſtro: anzi il medeſimo Croto nel §. Divi, n. 80. dice, che la noſtra è comune opinione.

FULGENZIO.

SE il luogo, che di Croto Maeſtro Paolo allega, ſia al propoſito noſtro, che il P. Bovio dice di no, le ſue parole lo faranno chiaro: *Quando Statutum prohibet perſonam ſibi ſubjectam contrahere ſimpliciter, aut ſecundum quid, tunc Statutum hoc vindicat etiam locum, ſi iſte ſubditus contrahat cum Eccleſia aut Eccleſiaſtica perſona.* Ma quello che più chiariſce, adduce un luogo di Signorolo nel *conſ. 9.* di un Statuto di Milano, che fa molto a queſto propoſito, il qua-

quale col negare che Croto di ciò parlaſſe, ci ha fatto oſſervar il P. Bovio. Ma nel luogo allegato da lui §. *Divi*, non ſi determina, anzi propoſte le ragioni dell'una, e l'altra parte, prima dice, che per Baldo ſi può riſpondere alle ragioni, ed ivi riſponde; poi tenendo l'altra, dice, che ſi può riſpondere alle ragioni di Baldo, e vi riſponde, ſicchè in quel luogo la quiſtione è problematica, nè eſſo ardiſce determinarſi, quantunque dica l'opinione di Bartolo eſſer comune.

BOVIO.

R*Enato Copino* de ſacr. pol. ferem. lib. 3. tit. 1. *non approva, nè riprova queſto Statuto, ma ſolo ferma le ammortizzazioni in Francia, delle quali abbiamo di ſopra detto, e narra dove ſi ſono fatte ſimili provviſioni, e dice di Venezia quanto al mero fatto. E ſe il Copino pur lo diceſſe, non ſe ne avrebbe a far conto, eſſendo il ſuo libro tutto per togliere ogni eſterior podeſtà agli Eccleſiaſtici, e darla a Laici; contra alla qual coſa ſcrivono tutti i Dottori, e tra gli altri anco Marcantonio Pellegrino nel ſuo libro* de juribus fiſci, lib. 1. tit. 2. *ſebbene adeſſo s'intende, ſcriva, o ſoſcriva coſe contrarie alla verità, ed a ſe ſteſſo. Gelio allegato io non l'ho potuto vedere, ma credo non dirà più di queſti altri.*

FULGENZIO.

LA riſpoſta, che date, P. Bovio, a Renato Copino, mi pare molto degna della voſtra dottrina: *e ſe Copino lo diceſſe, non ſe ne avrebbe a far conto, eſſendo il ſuo libro tutto per togliere ogni eſterior podeſtà agli Eccleſiaſtici*: Così c'inſegnate una buona riſpoſta da dare a tutti quelli, che al Regno di Dio tentano dar una forma politica. Ecco la riſpoſta: non biſogna farne conto, eſſendo i ſuoi libri per togliere la podeſtà, che Dio ha data al Marito ſopra la Moglie, al Padre ſopra il Figlio, al Padrone ſopra il ſervo, al Principe ſopra il Suddito, come nell' Apologia per Gerſone Maeſtro Paolo ha dimoſtrato appieno, da queſte nuove dottrine ſeguire. Del Signor Marcantonio Pellegrino, egli vive, ed è Cavalier di coſcienza, e di dottrina eccellente: troppo preſumerebbe chi penſaſſe parlar di lui; egli renderà buon conto degli ſcritti ſuoi sì degli ultimi, come de' primi. Di Andrea Gelio, ſappiate P. Bovio, che è Conſigliero di preſente della Maeſtà Ceſarea, e tratta queſta materia non caſualmente, o alla sfuggita, ma ponderatamente, ed alla lunga, e con ragioni, ed autorità, e ſenza derogare ad alcun altro, che ne ſcriva così perfettamente, che il voſtro Legiſta non li ſaprà che aggiugnere; e difficilmente credo, che non l'abbia veduto, e letto, e che non ſia convinto in ſua coſcienza, ma ſe pur non l'ha veduto, deve ſapere, che è ſtampato in Colonia in foglio, in 4., ed in 8. ul-

ultimamente del 1595. è ſtampato in Torino in foglio reale, e forſe anco in altri luoghi, e tempi, che non ne ho notizia io: ſe vi pare di leggerlo, forſe trovarete coſa, che vi darà aſſai che penſare, che il mio libro mi dice, e me ne aſſicura a buone pruove.

BOVIO.

MA mettiamo, che alcuno di queſti diceſſe per loro, almeno per deduzione da altri caſi a queſto, che hanno a fare due, o tre di coſtoro colla comune di Bartolo, Aleſſandro, Imola, Ruino, Iaſone, Felino, e di tutti gli altri Dottori, ſopra la l. 1. de Sacr. Eccl. *dove eſpreſſamente ſi concede, che tutti poſſano liberamente laſciare alle Chieſe, e ſopra il cap. fin.* de reb. Eccl. non alien. *e ſopra il cap.* eos qui de immun. Eccl. in *6. ed altrove nelle loro letture, e conſigli, i quali tutti tengono la noſtra ſentenza, o in queſti ſteſſi termini, o in altri caſi, dà quali queſto noſtro per conſeguenza ne ſegue, come della comune atteſta Felic. cap.* Eccl. S. Mar. de Conſt. n. 89. Mar. Soc. conſ. 76. n. 30. lib. 3. Plot. conſ. 19. n. 22. *ed altri. O vogliam dunque far queſto conto a numero di Autori, o a peſo dell' autorità, e dottrina di eſſi, ſi vede, che non ci è proporzione alcuna fra queſte due opinioni, ſe pur il detto di due, o tre contra il corrente di tutti gli altri merita nome di opinione; che certo non lo merita almeno di opinione probabile, e tale che ſi poſſa in alcun modo ſe-*

guire, e lasciare per lei di ubbidire il superiore; per la cui autorità, e giustizia de' suoi comandamenti si ha da presumere sempre, ove apertamente non costi del contratto. Vediamo di grazia, se si può dire, che costi quello, che si è detto da uno, e negato da cinquanta. Che se contra la comune opinione di tutti i Dottori bastasse il detto di due, o tre, non si ubbidirebbe mai, essendo che in tanta moltitudine di scritture non ci è cosa sì falsa, ed assurda, che alcuno l'abbia detta, e così sbandiremo dal Mondo ogni ubbidienza non solo al Papa, ma ad ogni altro superiore, e a Dio stesso. E questo basti sopra di ciò, che di quello che l' Autore soggiugne intorno alla nullità per mancamento di citazione, diremo al suo luogo.

FULGENZIO.

QUì il Padre Bovio si fa molto forte nella sua, che chiama opinione comune, e replica della nostra tre volte almeno, che sia di due, o di tre; ed ha colla bilancia sua fatto la stima dell'autorità, e dottrina loro: ma se al peso delle ragioni si deve stare nelle civil controversie, come Navarro, ed Azor sopraccitati, ed altri approvano, e che anco la opinione di un solo contra tutti gli altri, ove la ragione sia sicura, si deve tenere: dalle risposte fin quà apportate conosciamo sicuro, che si può dire del Padre Bovio con le parole della Scrittura: *Statera dolosa in manu ejus*, Dell' ubbidire a' pre-

a' precetti de' Superiori ha già ſcritto Maeſtro Paolo nell' Apologia; vegga la riſpoſta, queſto gli ho detto, dato, e non conceſſo che la comune foſſe a ſuo favore; ma per verità gli dirò, che non biſogna, che faccia tanto fondamento ſopra quella comune, che allega, perchè quaſi tutti gli allegati intendono non valere tali Statuti, quando ſieno fatti in odio della Chieſa, non a favor del ben comune; e per certificarſi di queſto, legga Bartolo, perchè gli altri poi ſecondo l'uſo ſeguono queſto: *l. fil. fam.* §. *Divi de legatis* 1. *l. ult. de Sacr. Eccl. l. dudum, de contrahen. empt.* e ſe altrove non ha parlato così chiaro come in quei luoghi, e pare, che metti in dubbio le coſe afferite, udite quello, che di lui dice Pietro Belluga *Rub.* 14. §. *Veniamus num. 6. Bartolus fuit peſſimus Canoniſta, & pejor Theologus*; e quanto alla moltitudine, e numero, non dubito, che al preſente non abbi da venir la voſtra opinion comune a' Dottori, che vorranno ſcrivere, e ſtampare coſa, che ſi vegga, perchè col premio, e con la pena ſi fanno parlar gli uomini. Raccorderò anco al Padre Bovio la dottrina ſua a carte 36., dove conchiude, che quando molti Dottori diſcepoli l'uno dell' altro tengono una opinione, ſi debbono riputar per un ſolo, che così non farà tanto capitale nel numero. Ma quando ſi tratterà di ſola autorità, e i Dottori ſaranno nel reſto pari, ſaremo ben contenti di anteponer i più; ma ſe mi metterete quanti Legiſti ſono al Mondo contra San Paolo ſolo, io ſtarò con lui; e quan-

do anco due, o tre ſoli avranno per la lor opinione la ragione, alla quale gli altri non ſappiano, o non poſſino riſpondere, ſi preporanno d bitamente alla moltitudine, e ſi conſerverà la ubbidienza totale a Dio ſenza eccezione; al Papa quella che non ripugna alla legge Divina, Naturale, ed Evangelica; e il Mondo Criſtiano ſtarà in pace, che da tanti anni in quà turba per queſta cauſa. Ecco quanto ci ha fatto apportar moleſtia al Lettore il Padre Bovio per due ſole righe delle Conſiderazioni di Maeſtro Paolo, il quale dalle ragioni, e autorità ſopraddette raccoglie, che per queſta cauſa non ſi doveſſe venire a Cenſure contra una Repubblica tale, nè contra alcuno, perchè in caſo, ove ſia dubbio, non può un Prelato procedere a fulminar ſentenze di ſcomunica; ma perchè di queſto l' Autore promette parlar altrove, ancor io a quel luogo ne dirò più amplamente.

Ma prima che uſcir di queſta materia, mi è neceſſario laſciar il Padre Bovio per un poco, e dire, che non è ſprezzabile la conſiderazione di alcuni, quali difendono la ordinazione del Senato con dire, che quella non proibiſce a' Laici l' alienazione negli Eccleſiaſtici; ma più toſto dà una forma, e ſolennità da ſervarſi nel farla, la qual è la licenza; e però quella legge non ſi comprende da quelli, che non approvano la proibizione aſſoluta. A queſto Bernardo Giuſti a carte 15. ſi oppone, e dice, che ſebbene lo Statuto non faccia formale proibizione, ma dia certa forma, e ſolennità facile, o difficile,

con quali beni Laici poſſono eſſere acquiſtati dalla Chieſa, gli Eccleſiaſtici non ſono ſottopoſti ad oſſervarla; perchè in queſte ha luogo il detto di San Paolo *ad Galat.* 5. *Si ſpiritu ducimini non eſtis ſub lege*. E quì prego il Lettore a non ſtomacarſi degli Autori, ſebben dee abborrir tali beſtemmie. La carità fraterna ricerca, che ſi compatiſca agli affetti del proſſimo, quantunque queſto ſia molto eccelſivo, o ſia del Giuſti, come primo Autore, o ſia di altro Legiſta innanzi lui. Quì non intendono altro ſpirito di Criſto ſe non acquiſtar robba, e tutta la dottrina dell'Evangelo a loro non è altro, che coſa mondana: dice San Paolo in quel luogo, *ſpiritu ambulate, & deſideria carnis non perficietis, caro enim concupiſcit adverſus ſpiritum, & ſpiritus adverſus carnem: hæc enim ſibi invicem adverſantur, ut non quæcumque vultis illa faciatis, quod ſi ſpiritu ducimini, non eſtis ſub lege*, Laſciatevi guidar dallo Spirito Santo che non peccarete, non farete opere carnali, le quali di ſotto ſono numerate fornicazioni, impudicizie, luſſuria, idolatria, venefizj, inimicizie, contenzioni, ec. perchè i deſiderj carnali, che ſono i ſoprannominati vizj, ſono contrarj agli ſpirituali; ma voi ſe ſiete guidati dallo ſpirito, non ſiete ſotto la legge: ed in queſti noſtri tempi ſi trovano perſone, che intendono queſte parole in ſenſi mondani, cioè vendete, o date agli Eccleſiaſtici in qualunque modo voi volete, ſenza oſſervar le leggi pubbliche, perchè non ſiete ſoggetti a legge, quando ſi tratta degli Eccleſiaſti-

ſtici; veramente io mi vergogno di parlarne più in lungo.

Ma due altre coſe oppone, alle quali è neceſſario riſpondere. La prima: (Non ſi può udire (dice) da orecchie pie una coſtituzione, che tolga facoltà agli uomini di laſciar per l'anima ſua). La ſeconda: (ſe uno ſentendo gravata la ſua coſcienza voleſſe ſcaricarla in queſto modo, non è dovere che ſia impedito, che ſarebbe reſiſtere allo Spirito Santo, che lo induce). Alla prima riſpondo breviſſimamente, che neſſuno è impedito di laſciar tutto il ſuo per la ſua anima. Ma Dio è quello, che non vuole, che ſi laſci per l'anima niente di quel di altri; ſono diſtinte le ragioni che ha il privato ſopra il fondo, e quelle che ha il Principe; laſci il privato tutto il ſuo, che neſſuno glielo vieta, quello che è del Principe, Dio non vuole, che lo laſci. Poi non vede il Giuſti, che la legge della legittima, e le leggi de' feudi proibiſcono laſciar così liberamente quello, che l'uomo vuole, e non ſono contra l'anima? Queſto è il noſtro fallo, che non riputiamo eſſer per l'anima ſe non quello, che paſſa negli Eccleſiaſtici, ma non è così. Un uomo da bene nel ſuo teſtamento iſtituiſce l'erede, e laſcia 100. Legati per diverſe cauſe, ed uno a cauſa pia, dico che opera per l'anima ſua così in quei cento, ed una azione, come nella pia, e ſe hanno le dovute circoſtanze ſono virtuoſe, e ſaranno ricompenſate da Dio; e ſe quella, che è a favor della Chieſa, foſſe veſtita di qualche mala circoſtan-

ſtanza di ambizione, od altro, come può eſſere, ſarebbe eſoſa a Dio. Non biſogna predicar queſta perverſa dottrina, che per l'anima ſia ſolo quello, che ſi laſcierà agli Eccleſiaſtici; diverſi altri riſpetti tutti legittimi debbono muovere il teſtatore; Ma dato che uno aveſſe ragione di laſciar tutti i ſuoi ſtabili ad una Chieſa, chi glielo vieta? Faccialo; la Chieſa dopo la morte ſua piglierà la poſſeſſione, li governerà come la legge diſpone, che ſiccome nello Stato del Papa, perchè egli poſſi (ſe così giudica) comandare, che alcun bene ſtabile laſciato per teſtamento alla Chieſa ſia venduto, perciò non reſta impedita la diſpoſizione di quel teſtatore, così nel caſo noſtro. Ma alla ſeconda ſe uno ſentiſſe gravata la ſua coſcienza, e voleſſe ſgravarla in quel modo, quì biſogna bene, che ci guardiamo con che dottrina vogliono venire. Se uno ſentiſſe la ſua coſcienza gravata, perchè aveſſe rubato quello ſtabile alla Chieſa, o eſſo, od i maggiori ſuoi, neſſuno impedirà, che non gli lo rendi, la legge non include queſto caſo, rendere il ſuo a di chi è, non è nè donare, nè legare, nè vendere, ma ſe gli aveſſe rubato altra coſa, ed in cambio di quello voleſſe laſciarli lo ſtabile, non è nè neceſſario, nè bene, che lo faccia, rendi (ſe ha in ſuo potere) la coſa rubata, ſe non rendi il valore, ed a queſto effetto vendi lo ſtabile; o laſci la cura alla Chieſa di venderlo. Ma ſe foſſe debitore ad altri, e voleſſe ſcaricar la ſua coſcienza con laſciar alla Chieſa, dico, che il lodarlo è una dottrina fal-

ſa,

ſa, pernicioſa, ed erronea. Biſogna rendere al ſuo Creditore, e neſſun per arricchire dee inſegnar queſti documenti di ſcaricar la coſcienza. Se Cajo è debitore a Tizio 100. Scudi, per laſciarne alla Chieſa 100. mille non ha ſoddisfatto in conto alcuno. Reſta un altro caſo, quando uno aveſſe debito con perſona, che foſſe morta, e non aveſſe erede alcuno; nè in queſto caſo ſi può ſcaricar la coſcienza in queſto modo. Perchè ſiccome il fiſco ſuccede per le ragioni comuni ne' beni di quelli, che non hanno altro erede, e che ſono conoſciuti eſſi, così in queſto credito ſuccede il fiſco, ſebbene foſſe ſecreto, e per tanto non ſoddisfarà alla ſua coſcienza il teſtatore con laſciar alla Chieſa quello, che dee eſſer del fiſco. Uno dirà, vi è pur caſo, quando il creditore è incerto, che allora ſi può laſciare alla Chieſa: prima non biſogna ingannarſi di queſta incertezza, perchè ſpeſſiſſimo avviene, che l'uomo, il quale è poco inclinato a rendere di chi debbe, e parendogli eſſerne padrone, ſe ne diſpone in qualche modo, ſi forma l'incertezza; ma biſogna, che ſia incerto dopo una diligente, e dovuta inquiſizione, poi quando ſarà così, chi l'impedirà di diſporre a favor della Chieſa? Diſponga col nome di Dio, la legge non lo proibiſce, può laſciar lo ſtabile alla Chieſa; dopo due anni ella o impetrerà licenza di ritenerlo, o lo venderà, e del prezzo farà ſecondo il ſuo piacere. Ma dirà il Giuſti, colui non vuole laſciar ſe non con condizione, che la coſa ſtabile reſti in perpetuo alla Chieſa. Se

quel-

quella è reſtituzione di obbligo, e ſcarico di coſcienza, e colui non la vuol far ſe non a ſuo modo, quello è un mal uomo, e non è contrito, e non è moſſo dallo Spirito Santo. Laonde non biſogna maſcherare i noſtri appetiti con dire, che gli uomini non potranno ſcaricar la loro coſcienza; guardiamo pur, che non troviamo modi di fare, che eſſi appunto in quegli ultimi ſoſpiri la incarichino di più, che ſe è carica non può allevarſi ſe non col rendere a' proprj creditori, e non ad altri: Dio è padrone del tutto, ed è anco al ſuo Santo ſervizio qualunque coſa ſia data a chi ſi debbe, e non quella ſola, che è data a' Cherici.

BOVIO (1).

Decimoterzo Argomento. Numera alcune opere del carico Paſtorale, e dice queſte ſole eſſere ſtate eſercitate da S. Pietro, da' Santi Martiri ſuoi ſucceſſori, e da' Santi Confeſſori ancora, che ſono ſucceduti di tempo in tempo, non in quel modo, che le tenebre ſuccedono alla luce (2).

RISPOSTA.

Non le numera tutte queſte Opere, che vi manca tra le altre ſcomunicare i Principi, quando bi-

(1) *Fogl.* 21. Imperocchè certa coſa è.
(2) Cap. Duo ſunt 96. d. Epiſt. 187. ver. edit.

biſogna; che Santo Ambrogio fu Santiſſimo Confeſſore, e ſcomunicò Teodoſio Imperadore; Santo Innocenzio Papa Arcadio; e Santo Agoſtino Bonifacio Capitano dell' Eſercito di Onorio, per aver fatto prendere uno ſcelleratiſſimo uomo ſuo ſuddito in Chieſa. E che avrebbe fatto, ſe coſtui aveſſe poſto le mani nelle perſone ſteſſe de' Sacerdoti a Dio conſacrati con altra, e più ſanta conſecrazione; che non ſono le mura inanimate, ed altari delle Chieſe? E pur queſto sì grande uomo preſſo l' Imperadore ſubito ubbidì, e chieſe perdono. Eccovi tra le altre opere del carico Paſtorale il difendere la immunità di Santa Chieſa, e punire con pene Eccleſiaſtiche; violatori di eſſa, eſercitata da Agoſtino Confeſſore Santo, il quale ſucceſſe agli Apoſtoli, non come le tenebre alla luce, che veggo io bene quì morderſi dall' Autore i preſenti Paſtori; e ſe parla dell' autorità loro, e voglia dire, che è ceſſata, come ceſſa la luce al venir delle tenebre, è apertiſſima ereſia; e ſe parla della bontà, non ſi può ſcuſare, che non ſia grande temerità.

FULGENZIO.

RIprende il Padre Bovio in queſta lunga riſpoſta Maeſtro Paolo, che facendo raccoglimento delle coſe, nelle quali ſta la ſomma del carico Paſtorale ne abbia tralaſciate fuori due, che gli pajono principaliſſime, la prima è di ſcomunicar i Principi, la ſeconda trasferir i Regni, ed Imperj. Alla prima oppoſizione a me par-

parrebbe, che il luogo ſteſſo di Maeſtro Paolo, riveduto meglio da Voſtra Paternità, vi potrebbe chiarire, prima perchè parla eſpreſſamente degli uffizj eſercitati da San Pietro, e da' Santi Martiri, e Confeſſori ſuoi ſucceſſori, ad edificazione della Chieſa Santa; e ſe poneva lo ſcomunicar i Principi, aveva forſe timore, che gli foſſe rinfacciato, che nè San Pietro, nè i Santi Martiri, e Confeſſori ſi leggono aver ſcomunicato Principi; anzi Santo Agoſtino in particolare chiama ſacrilega la ſcomunica fulminata contra quello, che *habet ſociam multitudinem*, ed anco perchè quando ſi è venuto a tali eſecuzioni ſono nella Chieſa di Dio ſucceſſi tanti danni e ſpirituali, e temporali, che facilmente poteva eſſer ripreſo, che lodaſſe opera ſenza ſaper moſtrare, che non foſſe in diſtruzione, ma in edificazione, però ſi è contentato ponere i conoſciuti da tutti in edificazione. Un' altra coſa mi occorre dir al Padre Bovio, che lo ſcomunicar i Principi, o ſtima che ſi poſſa fare per la correzione de' delitti, che eſcludono dal Regno di Dio, o per altro intereſſe. Se in queſto ſecondo modo, chi non vede, che ſubito era detto, che parlaſſe contra l'iſtituzione di Criſto, e di San Paolo? Se per correzione, mi maraviglio, che il Padre Bovio abbia ardire di dire, che Maeſtro Paolo l'abbi tralaſciato, poichè dice così: Eſſer la ſomma del carico Paſtorale, la predicazione del Vangelo, le ſante ammonizioni, ed iſtruzioni de' coſtumi Criſtiani, il miniſtero de' Santiſſimi Sacramenti, la cura de' poveri,

veri, la correzione de' delitti, che escludono dal Regno di Dio. Eccola quà, Padre Bovio: se mo vi dolete, che voleste, che Maestro Paolo nominasse in particolare i Principi; date di ciò la colpa alla modestia di Maestro Paolo, che de' Principi parla, come al suo Stato conviene, ed alla grandezza vostra, a cui parlandosi di correzione parea basso soggetto parlar di altro che d'Imperadori, e Principi, ed in vece di correzione di delitti, come usa Maestro Paolo, voi dite: *Vi manca tra le altre, scomunicar i Principi*; veramente non si conviene torla con altri, che con Principi. Ma circa le Istorie particolari, che in questo luogo adducete, P. Bovio, M. Paolo ha questa difficoltà: Che Teodosio Imperadore facesse penitenza, e in pubblico per il delitto del Massacro di Salonicchi, lo dicono e Santo Agostino *De Civitate Dei*, e gl' Istorici Ecclesiastici; e non è da dubitarne, che Santo Ambrogio l'avvertisse di questo suo debito, e perciò lo escludesse dalla Santa Comunione del Corpo, e Sangue di Nostro Signore: lo dicono anco alcuni di essi. Se questa fosse la scomunica d'adesso, non contraddice; solo desidera dal Padre Bovio la risoluzione, come per un delitto passato senza ammonizione si possi scomunicare (non dico dichiarar scomunicato uno, che sia incorso nel Canone) ma dico scomunicare uno, che abbia commesso un delitto, che non sia proibito sotto pena di scomunica, e non ci sia rimedio al fatto. Di più farà grazia dire appresso, se un Vescovo può scomunicar due anni

ni dopo uno, che non sia suo suddito nè per nascimento, nè per domicilio, per un delitto commesso da lui altrove due anni prima, quando gli occorra passar per la sua Città, perchè Teodosio, nativo di Spagna abitante in Costantinopoli, commesse il Massacro in Salonicchi, *Theodosio II. & Cynegio Coss.* e venne alla guerra contra Massimo, e lo superò in Aquileja, e dopo giunti i figliuoli sani in quel luogo ricevè il Santissimo Sacramento, per testimonio di Santo Ambrogio nel suo Epitafio, e l'anno seguente andò a Roma, Timasio, e Promoto Coss. e l'altro seguente dopo Valentiniano Augusto IV. e Neotorio Coss. andò a Milano, quando vien detto, che Santo Ambrogio lo scomunicasse: e dopo aver risoluto queste difficoltà, lo prega anco dire, perchè San Damaso essendo Papa non fece questo ufficio, quando Teodosio passò per Roma, perchè pare, che più conveniste a lui, che a Santo Ambrogio. Queste difficoltà so che saranno facili da risolvere a persona di tanta dottrina, però gliele propongo. Si comunicò in Aquileja per testimonio di Santo Ambrogio, passò a Roma, e poi a Milano, dove avvenne questo caso.

Di quello, che di Santo Innocenzio dice (se pur fu vero) che scomunicasse Arcadio, fu sola privazione della Comunione del Santissimo Sacramento, che così parla l' Epistola d' Innocenzio ad esso Arcadio. *Nicef. l.* 13. *c.* 34. *Ego minimus, & peccator, cui thronus magni Apostoli Petri subditus est, segrego, & reiicio te,*

& illam a perceptione immaculatorum Miſteriorum Chriſti Dei Noſtri ; Epiſcopum etiam omnem , aut Clericum Ordinis Sanctæ Dei Eccleſiæ , qui adminiſtrare , aut exhibere ea vobis auſus fuerit , ab ea hora , quæ præſentes vinculi mei legeritis litteras , dignitate ſua exſtitiſſe decerne : Ed ho detto (ſe pur fu vero) per qualche dubbio che vi è , ſe queſta Epiſtola ſia formata in quel tempo già cinquecento anni , quando molte Scritture ſono ſtate finte , ſotto nome di Scrittori Eccleſiaſtici più antichi ; e perchè Sozomeno , che riferiſce molto particolarmente tutte le coſe avvenute per l' eſilio di Criſoſtomo , alcune coſe dice , per le quali rende aſſai dubbia queſta parte : perlochè io non l'approverò , nè riprovererò totalmente , ma reſti per ora al luogo ſuo : quello che per terza pruova adduce di Bonifacio , ſcomunicato da Santo Agoſtino , io deſiderarei vederlo comprovato bene . Perchè ſi portano Epiſtole di detto Bonifacio ad Agoſtino , e queſte ſono dello ſtile totalmente di quelle di Agoſtino a Bonifacio , con molta maraviglia , che uno di Tracia , e l' altro di Africa , uno tanto eloquente , e dotto , l' altro di profeſſione ſoldato , abbiano ſtile , che il mio non è più ſimile al mio . Ma fa maggior difficoltà : dove ſi ritrovava queſto Bonifacio , nel tempo che ſi dice ſucceſſo il caſo dello ſcellerato preſo in Chieſa ? In Ippone , od altrove ? Se altrove , come Santo Agoſtino ſcomunica , ed ordina , che non ſi riceva l' oblazione della famiglia di uno , che non è ſotto la ſua cura? Ma ſe è in

Ip-

Ippone, che vuol dire Epistola, e risposta dell' uno all' altro in questo fatto, che ambedue queste Epistole, e tutte due di uno stile vi sono? Per l' Epistola settanta di Agostino è cosa certa, che Bonifacio non aveva famiglia in Ippone, ma forse in Cartagine, e che aveva fatto battezzare la figlia, e le serve all' Ariana, ed oltre la Moglie teneva molte Concubine: ond' è verisimile, che per queste cause Santo Agostino l' avrebbe scomunicato, se fosse stato suo suddito. Io molto volentieri confermarei quel fatto di Agostino, ma dubito, che mi sia imputato, che mi vaglia di Scritture false, perchè le occasioni presenti, e lo scrivere della vostra parte (gli sia per avviso P. Bovio) ha risvegliato a cercar molte cose, che non si pensavano. Per questo altro rispetto Maestro Paolo non ha posto fra i carichi Pastorali esercitati da S. Pietro, e dai Santi Pontefici, Martiri, e Confessori, che lo scomunicar de' Principi, ed ha riferiti quelli ove non teneva tali difficoltà, e questo col nome generale di correzione. Ma quello che aggiunse Maestro Paolo, che i Santi Martiri sono succeduti di tempo in tempo, non come tenebre alla luce, non so già perchè lo riprenda il Bovio, poichè non dovrebbe aver per male questa lode data a quei Gloriosi Santi; che di quà poi ne segua, che i presenti della nostra età non sieno tali, Maestro Paolo non lo dice, ma il P. Bovio cava tal conseguenza; nè so perchè ragione si debba pigliar la lode de' passati per ingiuria de' presenti.

BOVIO (1).

DOveva anco, ſe voleva numerare tutte le opere del carico Paſtorale, far menzione dello trasferire degl' Imperj di Oriente in Occidente, abilitare, e inabilitare a' Regni, iſtituire, e deſtituire i Re; che anco queſto poſſono fare i ſupremi Vicarj di Criſto in terra, quando ciò biſogni per conſervazione della Fede, e Religione Criſtiana; e l' hanno fatto, quando è venuta l' occaſione, ed ha avuto effetto, ed è ſtato ciò ricevuto, ed approvato da tutta la Criſtianità; e la elezione legittima, e podeſtà del maggior Principe, che in eſſa ſia, ha avuto origine dalla autorità, ed ordinazione Pontificia, e ſi fonda ſopra di quella. Dal che ſi può vedere la podeſtà, che il ſupremo Paſtore di Santa Chieſa ha ancora ſopra le coſe temporali, quando così convenga per il bene della Religione di adoperarla, checchè ſi dicano, e garriſcano gli Eretici, ed altri nemici di Santa Chieſa.

FULGENZIO.

L'A ſeconda coſa, che dice il Padre Bovio eſſer ſtata tralaſciata da Maeſtro Paolo tra i carichi Paſtorali, è il trasferir degl' Imperj, abilitar, ed inabilitar a' Regni, iſtituire, e deſtituire i Re: al che dico due coſe, una mia, l'al-

(1) Veggaſi il Pellegr. de Jur. Fiſc. lib. 1. tit. 2.

l' altra di Maestro Paolo : quanto a me, dico, che ha torto il Padre Bovio, poichè Maestro Paolo ha ragionato de' carichi esercitati da S. Pietro, e da' suoi Successori Santi Martiri, e Confessori, de' quali, se diceva quello, che vorrebbe il Padre Bovio, non si poteva provare, ed egli, che nelle cose tanto chiare gli dà sì spesse mentite, che avrebbe fatto in una manifestamente falsa? Ma Maestro Paolo dice, non aver fatto menzione del trasferir gl' Imperj, perchè non ha ancora trovato, che Carlo Magno dopo creato, e coronato Imperadore, abbia acquistato pur un palmo di terra, che fosse dell' Impero, qual non avesse prima; e perchè se gli attraversa l' accordo, che fece con Niceforo Imperadore di Costantinopoli? Quanto alla podestà di abilitar, ed inabilitar a' Regni, ed istituir, e destituir i Re, sa benissimo, che da cinquecento, e cinquanta anni in quà, molti sono stati privati. Sa le cose succesſe di Errico IV. Errico V. Federico I. Filippo, Ottone IV. Federico II. e Lodovico Bavaro. Sa la privazione di Filippo Bello di Francia, e l' istituzione in luogo suo di Alberto d' Austria. Sa la privazione di Pietro Re d' Aragona, e l' istituzione di Carlo di Francia. Sa la privazione di Errico VIII. d' Inghilterra, e di Elisabetta sua figlia. Sa anco de' più recenti, e molto più de' nominati; ma non ha ardito dir alcuna di queste cose, non gli parendo aver ancora trovato che abbiano avuto effetto, od esecuzione, che gli pareva obbiezione molto grande, e dubitava anco

di dar ſcandalo a molte anime Criſtiane, che da queſte parole prendono mala edificazione, e perchè non vedeva corriſpondere gli eſempj anteriori. Che quando Criſto converſò in terra, Tiberio, ed Erode furono cattivi Principi, e il Padre di queſto, che ucciſe i Bambini Innocenti, vien deriſo dalla Santa Chieſa: *Hoſtis Herodes impie, Chriſtum venire, quid times, non eripit mortalia, qui regna dat Cæleſtia*. E quell' Erode, di chi prima parlavano, fece morir Giovanni Battiſta, nè per una tal ſcelleratezza, che da ſeicento anni in qua neſſun Principe Criſtiano ne ha commeſſa una pari, fu da Criſto privato del Regno: e ſino a Coſtantino furono molti ſcellerati Imperadori, nè gli Apoſtoli, o i Santi ſeguenti trattarono queſta loro deſtituzione, ma di queſti ſi può paſſare, che non furono ſoggetti alla Chieſa, eccetto Erode. De' Principi Criſtiani Coſtanzo figlio di Coſtantino fu un male Ariano, Giuliano ſi ſa perchè ſi chiami Apoſtata, Valente fu Ariano, e perſeguitò i Cattolici. In Italia Teodorico, e quaſi tutti i Re ſeguenti Goti furono Ariani, e parte de' Re Longobardi, che ſeguirono dopo. Neſſun però dei Santi Pontefici di que' tempi trattò di deſtituirli. Pareva anco a Maeſtro Paolo neceſſario prima di metter queſto tra i carichi Paſtorali, leggere con diligenza il luogo di Geremia cap. 27. *Hæc dicit Dominus exercituum Deus Iſrael: hæc dicetis ad Dominos veſtros: Ego feci terram, & homines, & jumenta, quæ ſunt ſuper faciem terræ, in fortitudine magna, & in brachio meo exten-*

tenſo, & dedi eam ei, qui placuit in oculis meis, & nunc itaque ego dedi omnes terras iſtas in manu Nabuchodonoſor Regis Babylonis ſervi mei; inſuper, & beſtias agri dedi ei, ut ſerviant illi, & ſervient ei omnes gentes, & filio ejus, & filio filii ejus, donec veniat tempus terræ ejus, & ipſius, & ſervient ei gentes multæ, & Reges magni, gens autem, & Regnum, quod non ſervierit Nabuchodonoſor Regi Babylonis, & quicumque non curvaverit collum ſuum ſub jugo Regis Babylonis, in gladio, & in fame, & in peſte, viſitabo ſuper gentem illam, ait Dominus, donec conſumam eos in manu ejus. Vos ergo nolite audire Prophetas veſtros, & Divinos, & ſomniatores, & augures, & maleficos, qui dicunt vobis: non ſervietis Regi Babylonis, qui mendacium prophetant vobis, ut longe vos faciant de terra veſtra, & ejiciant vos, & pereatis. Porro qui ſubjecerit verticem ſub jugo Regis Babylonis, & ſervierit ei, dimittam eum in terram ſuam, dicit Dominus, & colet eam, & habitabit in ea. Ed in Dan. 2. *Sit nomen Domini benedictum, a ſæculo, & uſque in ſæculum, quia ſapientia, & fortitudo ejus ſunt, & ipſe mutat tempora, & ætates, transfert regna, atque conſtituit.* E più ſotto. *Tu Rex Regum es, & Deus Cæli Regnum, & fortitudinem, & Imperium, & gloriam dedit tibi, & omnia in quibus habitant filii hominum, & beſtiæ agri, volucres quoque Cæli dedit in manu tua, & ſub ditione tua univerſa conſtituit.* Quando avrà imparate le riſpoſte a queſte coſe ſucceſſe, e Scrit-

ture Divine allegate, ed altre cose, che gli pajono necessarie di risolvere prima, numererà quello che volete tra i carichi Pastorali. Ha avuto ancora un rispetto assai considerabile, che l'ha spaventato da ciò fare; perchè del 1561. Giovanni Tanquerel Bacciliere in Teologia, tenne conclusione in Parigi nel Collegio di Sorbona tra loro Dottori, che il Papa può deponere il Re, ed accusato per Arresto del Parlamento, nel quale vi era anco lo Stato degli Ecclesiastici, fu condannato a ritrattarsi, ed a farne emenda onorevole.

BOVIO (1).

QUì poi segue questo Autore narrando molte opere buone, e tra le altre quelle della carità, e di queste dice, chiederà Iddio conto, non del castigare i scellerati, o lasciare che i Laici abbiano la loro parte de' beni, come che queste non sieno opere male.

RISPOSTA.

Quì si scorda questo Dottore della sua stessa dottrina, che di sopra apportò di Aristotele, e di tutti i Teologi (2), cioè, che la bontà dell' azione non si piglia dall' oggetto solo, ma anco dalla inte-

(1) *Fogl.* 24. La glòria di Dio.
(2) *Supra* fol. 13.

integrità di tutte le ſue circoſtanze. Dalla qual dottrina ne ſegue, che queſte opere, che dice, ſono pur male, e ne chiederà conto Iddio, perchè manca loro una neceſſaria circoſtanza, cioè, che ſi fanno da chi non ſi può con ragione farle.

FULGENZIO.

QUi prego il Lettore dar un' occhiata alle Conſiderazioni di Maeſtro Paolo, sì per vedere molte coſe degne, e da lui dette molto a propoſito, come anco per conoſcere come il P. Bovio non l'ha volute intendere, e le porta tutte fuori del ſuo ſenſo, onde non parerà maraviglia, ſe chi vuole intendere male, s' induca poi a riſpondere peggio. Maeſtro Paolo porta le parole del Pontefice, contenenti la ragione, perchè ſi muova a ſcomunicar la Repubblica, e ſono queſte: (che non vuole che nel giorno del giudizio Criſto gli domandi ragione di aver laſciata offendere la libertà Eccleſiaſtica). Riſponde Maeſtro Paolo a queſta ragione, eſſer da temere che Criſto domandi ragione delle opere della pietà Criſtiana: *Eſurivi enim, & non dediſtis, etc.* E non ſi deve temere, che domandi ragione, perchè ſia levata la licenza di offendere il proſſimo, ec. Il P. Bovio diſſimulato queſto, perverte il ſenſo, e fa dire a Maeſtro Paolo, che Dio non chiederà ragione a' Principi di aver caſtigati i ſcellerati, e conſervati i beni ne' ſuoi Laici, entrando in diſputa, ſe il caſtigare gli Eccleſiaſtici ſia opera mala *ex circumſtan-*

ſtantia, per difetto di autorità. Di queſto non fa a propoſito parlare. A voi ſi dice, attendete ad eſeguir quello di che Criſto ha detto, che vi vuol domandar conto, e non temete, che vi debbi giudicare, ſe avrete laſciata la ſua parte de' beni a' Laici, e ſe non avrete impedito il caſtigo di chi lo merita: Imperocchè per tali cauſe non temono offendere Dio i Principi, che veggono eſſer neceſſario ciò fare per conſervazione della tranquillità pubblica, e che per conſuetudine immemorabile legittimamente principiata, e mai interrotta, l'hanno fino al preſente eſercitato.

BOVIO.

Paſſa alla fine l'Autore a dire, che non dobbiamo a credere, che le Orazioni de' più ricchi, e meglio agiati Eccleſiaſtici, ſieno per piegar maggiormente la Maeſtà Divina (1).

RISPOSTA.

Al che dico, che queſte coſe ſono impertinenti, che il maggiore, o minor merito delle orazioni ſi peſa dalla maggiore, o minor carità, e divozione, non dalle ricchezze, o povertà. E queſta è coſa certa, che non oſtano le ricchezze alla Santità, che il glorioſo Patriarca de' Monaci Occiden-

(1) *Fogl.* 25. Ha biſogno.

dentali San Benedetto ebbe nella ſua Religione fin dal ſuo principio grandiſſime ricchezze, e vi ebbe inſieme innumerabili Santiſſimi Monaci; e che nella Santa Chieſa, quale è quella Regina del Salmo Circumdata varietate (2), *ſta bene che ve ne ſieno di tutte le ſorti, e de' poveri, e dei ricchi con diverſi fini, ed iſtituti tutti buoni, e ſanti.*

FULGENZIO.

QUeſto ancora ha il difetto ſopraddetto, imperocchè ſi riſponde nelle Conſiderazioni ad un' altra ragione, quale il Breve de' 10. Dicembre tocca, che (laſciando la Repubblica agli Eccleſiaſtici facoltà libera di acquiſtar beni ſtabili, e conſervando le immunità Eccleſiaſtiche, queſti pregheranno più per la Repubblica, e così ottimamente fuggirà eſſa Repubblica quegl' incomodi, che tanto s' affatica di ſchivare dai ſuoi nemici). Riſpondé Maeſtro Paolo a queſta ragione, che non conchiude, perchè l' aver più, o meno di beni temporali, non fa che le orazioni ſieno o più, o meno accette; anzi più toſto ſi vede, che creſcendo le facoltà, manca la ſollecitudine di pregar Dio, e la divozione, e la carità. Non veggo, che il Bovio dica in contrario: a me par vedere ambedue conformi, che le ricchezze maggiori, o minori, ſono impertinenti al merito delle orazioni. Dunque per aver più

gli

(2) Pſalm. 44.

gli Eccleſiaſtici non faranno con l' orazione, che più facilmente la Repubblica reſiſta a' ſuoi nemici. Non doveva già per parer mio tacer Maeſtro Paolo, che queſta ragione conchiude inſieme queſto di più, cioè, che conſervando la Repubblica i beni de' Laici in loro, pregheranno Dio per la felicità della Repubblica ſopra i ſuoi nemici, le orazioni de' quali ſaranno accette alla Maeſtà Divina, quando reſigneranno il tutto al beneplacito della ſua ſanta volontà. Ma per fine di queſta Parte, ha voluto il P. Bovio far la chiuſura con due coſe falſe, ed ingiurioſe: L' una, che S. Benedetto Patriarca de' Monaci aveſſe dal ſuo principio nella ſua Religione grandiſſime ricchezze; una beſtemmia contra quel glorioſiſſimo Santo, che viveva con i ſuoi Monaci in gran povertà, e delle fatiche delle ſue mani; e ſi ſono dopo acquiſtate le ricchezze. L' altra, che la Santa Chieſa, Regina deſcritta nel Salmo 44. *Circumdata varietate*, intende la Congregazione de' Cherici. Queſto sì, P. Bovio, è corromper la Scrittura: la Chieſa, cioè, l' univerſal Congregazione di tutti i Fedeli di ogni luogo, e di ogni tempo, che è Spoſa di Criſto, è quella Regina; e quella varietà di cui è circondata, è varietà di virtù, e buone opere di lingue, e popoli; ſta alla deſtra, perchè gli dirà Criſto: *Venite benedicti*. Dicono Agoſtino, e gli altri Padri; e voi avete le ricchezze Spirituali, i meriti, ed opere Sante convertite in tante ricchezze terrene, e mondane: e la Chieſa diffuſa per tutto il Mondo in tanti ſecoli, riſtretta a voi in queſto tempo,

PAR-

PARTE QUARTA.

Del giudicare, e punire gli Eccleſiaſtici.

BOVIO.

Dopo aver dette alcune coſe narrando il fatto, e pretendendo di nullità per mancamento della citazione, al che riſponderemo a ſuo luogo (1); comincia a difendere, che la Repubblica Veneta poſſa giuſtamente giudicare, e punire le perſone Eccleſiaſtiche (2).

Primo Argomento, Perchè, dice, la Repubblica dal ſuo naſcimento ha ricevuto da Dio l'autorità di punire qualunque delinquente, onde tiene per indubitata la dottrina de' Teologi, e migliori Canoniſti, che l'eſenzione degli Eccleſiaſtici dal Foro Secolare ne' delitti contra le leggi Civili non ſia de jure Divino, *ma ſia per Privilegio de' Principi Secolari, il qual Privilegio non abbia la Repubblica, mai, almeno ne' caſi gravi, conceſſo; e che però in queſti caſi non abbiano nel ſuo Stato gli Eccleſiaſtici eſenzione alcuna.*

(1) *Fogl.* 21, Ma è tempo.
(2) *Fogl.* 26. Di conſuetudine.

RISPOSTA.

Quì ſi dicono molte falſità ; e la prima è , che queſta ſia opinione de' Teologi ; il che così aſſolutamente dice l' Autore , come ſe foſſe comune a tutti loro , il dire che tale immunità non ſia de jure Divino. *E pure anco per queſto primo punto (che di quell' altro , ſe ſia per Privilegio de' Principi Secolari , o per propria autorità Pontificia diremo più baſſo) cioè che non ſia* de jure Divino, *molto pochi ſe ne poſſono addurre, e non di diverſi tempi, e paeſi , ma tutti moderni, di una ſola nazione, anzi per lo più diſcepoli l' uno dell' altro, Medina, Vittoria, Soto, Ledeſma, e Bannes ; che però avendolo l'una tolto, come di peſo all' altro, non fanno numero, e ſi hanno a ſtimare, come ſe foſſe un Dottor ſolo.*

FULGENZIO.

A Queſto modo di parlare (Qui ſi dicono molte falſità) ſi riſponderà in prove, rimettendo al giudizio del Lettore il giudicare chi avrà detto il vero , e il falſo . Il primo detto di Maeſtro Paolo è , che l' eſenzione dei Cherici dal Foro Secolare ne' delitti Civili , ſecondo l' opinione de' Teologi , e de' migliori Canoniſti , non è *de jure Divino* : dice il Bovio , che per queſta ſentenza molto pochi ſe ne poſſono addurre. E' ben coſa certa , che de' queſiti vecchi più numero de' Dottori trattano , che dei nuovi ; e neſſun dubbio è , che non ci ſia il primo,

mo, che lo proponeſſe, dopo il quale naſcono le diverſe ſentenze, che ſi diſputano; e il numero degli Autori, che ne trattano è maggiore, o minore, ſecondo la quantità del tempo, nel quale la quiſtione è ſtata propoſta: chi vuol dubitare, che in queſta materia non ſi ponno allegare i Dottori nel numero, che nelle altre, non trovandoſi dagli antichi trattata? perchè eſſendo le Scritture chiariſſime, e la dottrina comuniſſima de' Padri Santi, che gli Appoſtoli S. Paolo, e S. Pietro fanno ſoggetti tutti i fedeli nelle coſe temporali alle podeſtà ſecolari, e vedendo le leggi delle immunità tanto chiare di tempo in tempo concedute da' Principi, e dai Cherici riconoſciute in grazie, non ebbero, che trattar di tal quiſtione, nè penſarono, che dopo aver impetrati queſti privilegi, ſi doveſſe arrivar a contendere, ſe foſſero *de jure Divino*. I Giureconſulti avendo preſo quel di Graziano, che *jus Divinum in lege, & in Evangelio continetur*, tutto quello che trovavano nella Scrittura Divina, ſebben pertinente al *jus Divino* Moſaico, diſſero eſſer *de jure Divino* aſſolutamente; così non ſi troverà alcuno di loro, che non dica le decime eſſer *de jure Divino*, ed il medeſimo dicono di diverſe pene a certi delitti coſtituite da Dio, mentre quel teſtamento era in vigore, non diſtinguendo le coſe perpetue dalle evacuate per la morte di Criſto. Ma alcuni paſſati più innanzi, dovunque vedevano poter tirar un paſſo della Scrittura, conchiudevano, che quello foſſe *de jure Divino*; porterò queſto ſolo,

che

che Bartolo, Dottore da poner ſenza dubbio nel ſupremo luogo tra loro, dice eſſer *de jure Divino*, che l'Imperadore ſia Signore di tutto il Mondo, perchè è ſcritto, *Exiit Edictum a Cæſare Auguſto, ut deſcriberetur univerſus orbis*: così da quel luogo del 47. della Geneſi alcuni di loro hanno detto, che la eſenzione de' Beni ſii *de jure Divino*, e per il Salmo: *nolite tangere Chriſtos meos*, ed altri tali, che parlano tanto di queſto, quanto de' Re del Perù, hanno conchiuſo la eſenzione delle perſone eſſer *de jure Divino*. Delle quali opinioni i Teologi non hanno avuto penſiero, ma come conveniva alla carità hanno interpretato le parole della Scrittura ſanamente, e ſecondo la vera dottrina Teologica, e de' Santi Padri, ed inſieme eſpoſte piamente alcune parole, che da' Giureconſulti foſſero uſate fuori della loro profeſſione, che non è parlare *de jure Divino*; ſino che non ſono ancora 180. anni, che l'adulazione, e l'intereſſe promoſſero il queſito nella mente di qualche Giureconſulto, fatto in una notte Teologo, ponendo dubbio in quel che era chiaro. I Teologi, non avendo veduto pur un luogo ſolo, che dalla Scrittura Sacra ſi poteſſe tirare a tal ſentenza, ma apertiſſimi in contrario, ſi ſono oppoſti, ed hanno ſcritto, che non ſia *de jure Divino*, ma per privilegi: che in vero non ſi può dir coſa più aſſurda appreſſo un Teologo, che voler far una coſa *de jure Divino*, la quale non abbia fondamento nella legge Divina naturale, o nella Sacra Scrittura, o Divine Tradizioni. Ma

al-

alcuni volendo col loro parlare dar ſoddisfazione ad una parte, ed all'altra, ed insieme dir la verità, credendo di levar le conteſe, inventarono un modo di farlo, e dissero, che essendoci una sorte di cause spirituali, le quali trattano della Fede, e de' Sacramenti, e che concernono gli uffizj da Cristo istituiti, delle quali il Magistrato secolare, come Magistrato, non può aver cognizione, nè podestà di sorte alcuna, nelle quali assolutamente i Cherici sono esenti *de jure Divino* dal Foro secolare, altre cause sono veramente temporali, nelle quali i Principi per riverenza dell'Ordine Ecclesiastico hanno concessi privilegi, ovvero i Concilj, e Pontefici con l'assenso, e volontà de' Principi per meglio ordinar la disciplina hanno assunte al Foro Ecclesiastico. Per levare la disputa questi Dottori composero insieme questi due generi, ed hanno di ambidue congiunti insieme detto collettivamente, che la esenzione viene dalla legge Divina, dalle Costituzioni Ecclesiastiche, e da' privilegi degl' Imperadori; la qual sentenza, siccome è falsissima, e contraddittoria, se tu dirai, che tutte le parti della esenzione vengono da tutte le leggi nominate, così è verissima; se a ciascuna parte della esenzione applicherai la sua causa, d'onde viene; siccome se io dirò, che ho l'essere e la disciplina dal Padre, e dal Maestro, tu non intenderai, che abbia ambedue queste da ambidue, ma farai la distribuzione, come conviene, cioè, che ho l'essere dal Padre, e la disciplina dal Maestro; così la esenzione degli Ecclesiastici nel-

le cose spirituali, e temporali viene dalla legge Divina, e da' privilegi de' Principi; sicchè dalla legge Divina viene solo quello, che tocca lo spirituale, e da' privilegi de' Principi quello, che tocca il temporale. E con tal distribuzione s' intendono i luoghi de' Concilj Lateranense, e Tridentino, quali dicono l' Esenzioni Ecclesiastiche aver origine dalla istituzione Divina, ed essere istituite da' Canoni, perchè se così non si dovesse intendere, sarebbe una bestemmia contra la Maestà Divina il dire, che una cosa istituita da lui fosse anco istituita da qualsivoglia podestà umana, come se uno dicesse, il Battesimo, l' Eucaristia sono istituite da Cristo, e dalla Chiesa. Dio guardi tali parole, Cristo solo l'ha istituite. Ma chi dirà, la Messa è istituita da Cristo, e dalla Chiesa, non dirà male; perchè quanto all' Eucaristia è da Cristo, quanto alle cerimonie de' vestimenti, lumi ec. è dalla Chiesa; così la esenzione degli Ecclesiastici si può dire, che viene dalla legge Divina, ed umana, perchè quanto alle cose spirituali viene da Cristo, quanto alle temporali da' privilegi dei Concilj, Pontefici, o Principi rispettivamente. Ma questo modo di parlar distributivo in questi tempi è abusato, e portato in senso collettivo, il che per sempre il Lettore dovrà avere innanzi gli occhi, per non esser ingannato da' nuovi Anabattisti, che levano le Polizie istituite da Dio. Ma certo si doveva contentar il Padre Bovio di aver di sopra trattati i Legisti da mercenarj, e bugiardi, senza anco quì dar sì brut-

ta

ta nota a' Teologi più celebri tra i moderni, Medina, Vittoria, Soto, Ledesma, Bannes, e nella fondatissima Scuola di San Tommaso i più nominati, quasi che gregariamente l' uno seguendo l' altro, senza considerare quel che dicessero, si debbano stimar per un Dottor solo. Doveva pur almeno ponerci anco in questo numero Santo Agostino, San Giovanni Crisostomo, Origene, con tanti Santi Padri, ed anco il Bellarmino prima che fosse Cardinale, a' quali vedremo quello, che poco di sotto saprà opporre il Bovio; ma acciocchè vegga il Lettore quanto questo parere fra Teologi sia comune, dopo che è mosso il quesito, è bene, che avvertisca, che quelli di loro, che conformandosi a' tempi, vogliono seguir l' altra opinione, non ardiscono farlo senza farne scusa, nel che mi basterà allegare un modernissimo Padre Gesuita Azor, quale inchinando nell' opinione di alcuni Canonisti, non tenendo però apertamente esser *de jure Divino*, ma *cum ratione naturali, & cum jure Canonico, & Divino maxime congruere*, fa questa scusa: *Nec est, quod quispiam miretur, me alias Theologum, Canonici juris Doctorum potius, quam Theologorum in hac parte sententias amplecti*. Le quali parole, essendo le precise di Maestro Paolo, la censura del Bovio tocca ambidue, con tutto che più abbasso e lodi quel Dottore, e si serva di lui nello stesso proposito.

BOVIO.

SAn Tommaſo in un luogo ſopra il cap. 13. ad Rom. lect. 1. *dice l' uno, cioè, che abbiano gli Eccleſiaſtici l' eſenzione per conceſſione de' Principi, ma non però nega l' altro, anzi accenna, che ſia* de jure Divino naturali, *perchè ſoggiugne:* Quod quidem æquitatem naturalem habet: *oltre che non vale l' argomento dell' eſenzione da' tributi, della quale parla S. Tommaſo a quella delle perſone ſteſſe Eccleſiaſtiche, eſſendo le perſone di molto più degna conſecrazione conſecrate a Dio, che i beni loro, come nota Soto* (1); *e potendo un Principe eſſere ſoggetto ad un altro quanto al dargli tributo, ma non quanto alla perſona. Ma lo ſteſſo S.* Tommaſo, *dove queſta materia trattò* ex profeſſo (*che da tali luoghi ſi ha da far giudizio della mente degli Autori*) *dico nel lib.* 3. de regimine Principum *c.* 10., *tiene, che ſia* de jure Divino. *Nè dall' antica ferma credenza, colla quale quel libro ſempre è ſtato ſtimato di San Tommaſo, dobbiamo laſciarci rimuovere per quell' argomento, che alcuni fanno, cioè, che in quell' Opuſcolo ſi racconta una Iſtoria di coſa, che ſucceſſe dopo la morte di S. Tommaſo; perchè avanti la ſtampa ne' libri manoſcritti ſcriveva alcuno, e bene ſpeſſo quello ſteſſo che aveva ſcritto il libro vi ſcriveva, dico, alcuna ad-*

(1) Soto in 4. diſt. 25. q. 2. art. 2.

addizione, o notazione, quale poi nel reſcrivere, o ſtampare di quei libri per inavvertenza è ſtata eſteſa inſieme col teſto, come ſe foſſe teſto dell'Autore. Queſto è ſtato annotato eſſere ſucceſſo in molti altri libri, e facilissimamente può eſſere ſucceſſo in queſto.

FULGENZIO.

NElla preſente allegazione di S. Tommaſo, il quale eſpreſſamente nel luogo, che il Bovio lo cita, dice per la noſtra ſentenza, vorrebbe pur trovarvi qualche confuſione, e la prima coſa, che dice, è, che abbiano gli Eccleſiaſtici l'eſenzione per conceſſione de' Principi. Padre Bovio, voi corrompete il teſto: San Tommaſo non dice per conceſſione, ma dice per privilegio; perchè, ſebbene non nego io, che lo ſteſſo poſſi ſignificare conceſſione, che privilegio, qualcuno potrebbe poi cavillarci ſopra, ed eſporre la conceſſione per dichiarazione, come accenna il Padre Bovio aver diſegno di fare; perchè dicendo, che S. Tommaſo concede l'uno, e non nega l'altro, vede, che portando la parola *privilegio*, ne ſegue per neceſſità, che ſe hanno queſta eſenzione i Cherici per privilegio de' Principi, adunque non *jure Divino*, perchè *nemo poſſit duobus titulis contrariis*. Che io abbi una coſa per ragion Divina, e che la riconoſca da altri in grazia è contraddizione, e l'uno eſclude l'altro; e ſi ha ben daddovero qui ſcordato il Padre Bovio della ſua dottrina por-

tata di ſopra a c. 10. e di ſotto in queſta parte a 72. dove pretende provare, che la Repubblica non poſſi aver per ragione del ſuo Dominio ſoprano autorità di giudicar gli Eccleſiaſtici, avendolo per privilegi Pontificj; e quel Padre Bovio, che non concede poter ſtar inſieme ragione propria, e privilegio Pontificio, qua vuole, che ſtiano inſieme ragion Divina, e privilegi de' Principi. Il ſecondo ſutterfugio, che accenni S. Tommaſo il *jus Divinum naturale*, perchè dice: *quod quidem æquitatem naturalem habet; habet æquitatem naturalem, ergo eſt de jure Divino?* tutte le coſe, Padre Bovio, fareſſimo *de jure Divino*. Che uno laſci le ſue facoltà ad un ſuo fratello, e non ad eſtranei, queſto *habet æquitatem naturalem*; ma il cavarne poi, dunque è obbligato *jure Divino*, non ſi concede. Il dare limoſina ad un povero fuori di neceſſità *habet æquitatem naturalem, ergo eſt de jure Divino?* non ſegue. Ma voi fate un' altra conſeguenza, che non farebbe mai San Tommaſo, ed è queſta: L'eſenzione de' beni Eccleſiaſtici, acciocchè poſſino i miniſtri attendere meglio al Culto Divino, *habet æquitatem naturalem?* adunque l'eſenzione degli Eccleſiaſtici delinquenti *habet æquitatem naturalem?* Stravagante conſeguenza da' beni, che ſono coſe indifferenti di ſua natura, e poſſono eſſere uſati in ſervizio Divino, paſſare a' delitti, che ſono contra Dio, nè mai ſi poſſono indirizzare a lui. Ma che dirà qui il Lettore ſopra la ſodezza de' fondamenti, che ha il Padre

Bo-

Bovio per fondar questa conchiusione, che la esenzione de' beni degli Ecclesiastici sia *de jure Divino*, perchè *habet æquitatem naturalem?* Ogni giusta legge umana *habet æquitatem naturalem*, *ergo omnis lex humana, quæ sit justa, est de jure Divino?* non si concede. La terza fuga è, che S. Tommaso parla dell' esenzioni da' tributi, e non vale, dice il Bovio, l'argomento da questa all' esenzione delle persone; a questo io replico, che se non vale l'argomento da' beni alle persone, stando nella dottrina di S. Tommaso, è vero, perchè non si potrà conchiudere, sono esenti i beni *Principum privilegio*, adunque sono esenti le persone per lo stesso privilegio; ma mentre di qua si vorrà cavare, adunque sono esenti le persone *jure Divino*, io lo nego; perchè sono esenti non in virtù dell' esenzioni de' beni, ma per altri privilegi dati particolarmente alle persone, i quali sono ne' Codici, ed allegati nelle Considerazioni. Ma dico inoltre, che vale l'argomento quà da' beni alle persone; perchè la ragione, che i beni sieno soggetti a' Principi, ed esentati per grazia loro, è perchè sono cose temporali, non spirituali, adunque le persone Ecclesiastiche in quanto avranno o cause, o delitti, o altre condizioni temporali, e civili, per la stessa ragione dovranno esser soggette, se non saranno esentate; oltre che, se la ragione del *jus Divino* si fonda nell' esempio del Gen. 47., di cui ivi parla S. Tommaso, e di sopra parlò il Padre Bovio, e d'onde i Canonisti di questo parere prendono argomento, in

quel luogo non si parla di esenzioni di persone, nè questi stessi troveranno, che in quel luogo si tratti d'altro che de' loro beni; dunque più si dedurrebbe l'esenzione de' beni, che delle persone; eppure de' beni altro non argomenta San Tommaso, che l'esenzione per grazia de' Principi. Di più, sebbene è minor la consecrazione de' beni, che delle persone, nondimeno l'esenzione più conviene a' beni, che alle persone; perchè i beni sono della Chiesa in comune, alla quale più ragionevolmente conviene l'esenzione, che a' particolari, ed anco tanto più, quanto che il bene consacrato non commette delitto, che lo faccia servo di pena, per il quale si soggetti al Magistrato, ove la persona, quando commette delitto, si veste di una qualità, che la fa soggetta alla giustizia, il che non vale ne' beni; e questa è la ragione, con la quale il Soto, nel luogo citato dal Padre Bovio, prova la quarta conchiusione, che è questa, che *personæ Ecclesiasticæ, neque jure Divino, neque humano sunt omnino a legibus civilibus exemptæ, quia non obstante Clericatu sunt cives Reipublicæ, & ejus membra*; nè è vero, che dica Soto nel citato luogo, che sieno più esenti le persone, che i beni, ma ben afferma, che vi è maggior equità: *quod personæ eximantur, quam quod eorum bona sacularia*, non dice però, che *eximantur a jure Divino*, ma *ab iis, quibus sunt subiecti*. La quarta cosa dice il Bovio, che l'opinione di San Tommaso si deve cavar da' luoghi, ove tratta questa materia *ex professo*, che è *l.* 3. *de Re-*

gi-

gimine Principum cap. 10. al che risponde, che non so ove meglio si potesse avere quel che senta il Dottor Santo, che dal luogo, ove la Divina Scrittura gliene dava occasione per spiegazione di lei: ma almeno ci avesse portato un luogo certo di S. Tommaso, oltre quell' opera *de Regimine Principum*, poichè viene da tutti messa in difficoltà, che sia di quel Santo; e quelli, che sono versati nella dottrina di S. Tommaso, vedranno, che tal Opuscolo è lontanissimo dalla pietà di quel Dottore. Non tengo quì pensiero di sindicar quell' opera, dico bene, che per la pratica, che ho fatto in S. Tommaso, oltre gli studj particolari, in sei anni, che ho letta la sua dottrina ad altri, non ci veggo la dignità, nè lo stile, nè la soda pietà, che nelle sue Opere si vede: solo in quel cap. citato ha queste propositioni. *Dominium Petri se extendit ad totam Ecclesiam, scilicet militantem, & triumphantem; in summo Pontifice esse plenitudinem omnium gratiarum, quia ipse solus confert plenam Indulgentiam omnium peccatorum, ut competat sibi, quod de primo Principio omnium dicimus: quia de plenitudine ejus omnes accepimus: Dominus utitur in Jo. quadam importuna interrogatione ter, &c. & sic potestas Petri, & successorum ejus non adæquatur potestati Christi; immo omnino transcendit.* Le quali cose non dico, che non abbino interpretazioni, ma dico solo, che questa non è la purità, ed esattezza formale, con che S. Tommaso è solito spiegar la sua dottrina. Il Lettore leggendo il luogo darà giudizio,

se

se l'istoria di Adolfo, che ivi si racconta, e succesſe molti anni dopo la morte di San Tommaso, possi essere inserita, come questo Autore scusa, stando di modo connessa con il rimanente di quel cap., che è impossibile levarla, senza levarlo tutto: e poca autorità resta ad un libro, quando si concede, che lo Scrittore possi aggiugnere le Istorie intere, oltre che nello stesso cap. dice anco, che Onorio III. privò Federico II, il che è falso, e non si può dire, che sia errato il numero, perchè dice *per Honorium Tertium, Innocentii immediate ſucceſſorem*: pure fu la privazione da Innocenzo IV. tra il quale, ed Onorio III. corsero i Pontificati di Gregorio IX. e Celestino IV. Ma tralasciate tutte l'eccezioni, per finir questo tedio, dico, che non è vero, che in questo luogo citato *l.* 3. *c.* 10. l'Autor di lui, sia chi si voglia, dica, nè tenga, che l'esenzione degli Ecclesiastici sia *de jure Divino*, ed il Padre Bovio lo deve aver sognato al solito.

BOVIO (1).

Alberto, Bonaventura, Alessandro Alense, Scoto, ed altri antichi non trattarono questa Quistione. Quelli che di poi ne hanno trattato dicono essere de jure Divino; *Gio: Baccone, Al-*

(1) Jo. Baccon. in 4. q. 11. prol. art. 4. Alm. tract. de suprema pot. Eccles. c. 8. Dried. l. 1. de libert. Christ. c. 9. Sylv. ver. imm. 1. q. 4. Ang. eod. n. 33. v. 11.

Almaino, Driedone, Silveſtro, Angelo, ed altri più moderni.

FULGENZIO.

PErchè gli antichi non trattaſſero queſto queſito ſi è detto di ſopra; ora il Bovio adduce cinque Autori, che numera fra Teologi, quali dicono queſta eſenzione eſſere *de jure Divino*, oltre altri più moderni, per i quali non ſo chi intenda, ſe non ſe ſteſſo il Pſeudofiloteo, ed altri che in queſte controverſie ſcrivono, e per l'avvenir certo creſcerà queſto numero. Quanto a Baccone, mi dica di grazia il Padre Bovio in coſcienza, egli che è Carmelitano, ſe quel quarto libro, che egli allega, è di Baccone. Di Jacopo Almaino, mi ſono maravigliato, che il Padre Bovio l'alleghi in ſimil materie, eſſendo Dottore da loro riprovato, particolarmente perchè difende la podeſtà del Concilio eſſer ſopra il Papa: ma doveva almeno portarlo fedelmente, perchè non dice aſſolutamente, che i Cherici ſieno eſenti *de jure Divino*, ma avendo portate tre ragioni per l'opinione che ſieno ſoggetti, ed una per l'altra, non dice altro ſe non: *& hæc opinio eſt probabilior*; tanto che ambedue gli ha per probabili, ma queſta più probabile.

Giovanni Driedone, che cita il Bovio *l.* 1. *de lib. Chriſt. c.* 9. non è vero, che dica per lui che ſieno eſenti *de jure Divino*; ma avendo detto de' beni laſciati alle Chieſe, che non ſolo paſ-

passano con i pesi, ed obblighi di prima, ma anco, se così ricerchi la necessità della Repubblica, si possono gravar di nuove imposizioni, e che l'esenzione, che possedono, è per Privilegio de' Principi, citando a questo proposito la dottrina di San Tommaso, benchè egli vorrebbe più tosto dire: *ex donatione Principum*, soggiugne poi delle persone: *Personæ autem Ecclesiasticæ non sic secundum personales actiones in Sæcularibus negotiis gravari, & onerari possunt; et ideo Clerici de omni crimine habent coram Judice Ecclesiastico conveniri: neque valet contraria consuetudo in cap. Clerici de judiciis, nec potest Clericus in Judicem Laicum consentire; etiamsi proprium juramentum, et adversarii consensus accedat, sicuti in Conciliis Milevitano, et Carthaginensi constitutum est, ut dicitur, cap. si diligenti, de Foro competenti: et ratio hujus constitutionis est favor Clericorum, et honor illis debitus à plebe, et odium Laicorum, qui oppidò sunt Clericis infesti, et ne fiat præjudicium Episcopo suo sine cujus consensu jurare non potest, nec alium Judicem habere. Ambrosius ad Valentinianum demenstrat Judices Laicos, et etiam Imperatorem non posse in causa fidei, vel Ecclesiasticis alicujus Ordinis, de Episcopis aut Sacerdotibus judicare, addens Augustum Imperatorem Patrem Valentiniani, hoc etiam sanxisse legibus, ex quibus consequens est Ecclesiasticum Ordinem immunitatem hanc, seu libertatem a potestate Sæcularis Judicis nequaquam ex solo, nudoque Privilegio Cæsaris, aut Regis habere, quia tunc esset*

ſit ad nutum revocabile, ſed ex auctoritate Pontificis Romani, accedente conſenſu totius Eccleſiæ, et donatione, approbatione, ſeu Privilegio Imperatorum. Ecco, che Giovanni Driedone non ſolo non dice per l'opinione del Bovio, che la eſenzione ſia *de jure Divino*, ma dice, che è per Privilegio dato. E pur anco noi inſegnammo, che il Sommo Pontefice può dar l'eſenzione, ma *accedente conſenſu, donatione, approbatione, et Privilegio Principum*. Dalchè potrà il Lettore eſſer chiaro, quanto ſia contra la verità quello che dopo dice il Padre Bovio: che queſta eſenzione la poſſa dare contra il volere de' Principi, da' quali ſi eſentano.

Di Silveſtro, ed Angelo poteva ben dire il Padre Bovio, che non fanno numero, ma ſi devono ſtimar per un ſolo: poichè Silveſtro ha tolto da Angelo non ſolo le coſe, ma in queſto particolare ha tolto il tutto *de verbo ad verbum*, non aggiugnendo, o ſminuendo nè anco una ſillaba, come può veder il Lettore; e poi, perchè numera queſti tra Teologi? Gli pare che trattino alla Teologale queſta materia, o da Canoniſti? Maſſime Angelo, il quale è certo, che è Canoniſta, e Silveſtro ha ſolo portate le ſue parole, dunque faranno autorità di un ſolo Canoniſta. Ma aggiungo anco, che il Padre Bovio non porta fedelmente la dottrina loro. Perchè ambedue queſti ne' citati luoghi cercano a quali coſe ſi eſtenda la libertà, od immunità Eccleſiaſtica: ed Angelo dice, che a 22. coſe, le quali anco Silveſtro regiſtra; e poi

quan-

quando vengono al particolare dell' eſenzione *a muneribus ſordidis* , dicono , *ſunt exempti jure Divino* . Perchè queſti ſono direttamente oppoſti alla dignità, ed uffizio Clericale. Or che conſeguenza è queſta , Padre Bovio ? I Cherici *de jure Divino* ſono *exempti a muneribus ſordidis*, i quali ripugnano direttamente all' uffizio, e dignità Clericale ; adunque ſono *de jure Divino exempti a judiciis* ? Da un particolar concludere l'univerſale, ove non è ſimil ragione, eh? Perchè non ſegue già , *munera ſordida* ripugnano alla dignità ed uffizio Clericale, adunque gli ripugna eſſer caſtigati de' delitti , maſſime enormi . E potrà il Lettore certificarſi interamente ſe vorrà vedere queſti due Dottori ne' citati luoghi, e numeri; che ciaſcuno di loro quando dice: *ſunt exempti a muneribus perſonalibus* , niuno dice, che queſto ſia *de jure Divino* , ma dividendo queſti *munera perſonalia*, che ad alcuni ſono *munera ſordida* , altri *munera non ſordida*, quando parlano del particolare *de muneribus ſordidis*, per la cauſa già detta, dicono *ſunt exempti jure Divino* : ma quando trattano *de muneribus non ſordidis*, niuno di loro dice , che ſieno *exempti jure Divino* , anzi apportano le leggi Imperiali, che concedono i Privilegi di eſenzione. Ecco, Lettore, come il Padre Bovio ha ben provata la prima falſità di Maeſtro Paolo , il qual ha detto , eſſer opinione de' Teologi , che l'eſenzione de' Cherici non ſia *de jure Divino* , che per la contraria parte non ha ſaputo allegarne più che cinque , de' quali il primo non è

cer-

certo, che quel Libro ſia ſuo, nè meno lo dice, nè lo accenna; il ſecondo tiene tutte due l'opinioni per probabili; al terzo è fatto dir quello, che non dice, anzi dice eſpreſſamente per l'opinione di Maeſtro Paolo: gli ultimi due parlano colle ſteſſe parole; trattano da Canoniſti, e non da Teologi, e ſi riſtringono *ad ſola munera ſordida*. Che ti pare, non è un bel modo di provare, che i Teologi ſieno dell' opinione ſua?

BOVIO (1).

LA ſeconda falſità è, che i Teologi tengano, che così queſta immunità delle perſone Eccleſiaſtiche ſia dalla conceſſione de' Principi ſecolari, che da queſti ſoli l' abbiano, e non da più alto luogo. Perchè quei ſteſſi, che tengono, non eſſer de jure Divino, *e che gli avverſarj ſogliono citar per loro, dicono, che quando bene i Principi non l' aveſſero conceſſa, il Papa coll' autorità ſua ha potuto eſimerli eziandio contra volontà de' Principi Secolari. Così dice il Vittoria, Soto, Ledeſma, e Bannes. Dal che ne cavano non eſſere in podeſtà de' Principi Secolari levare, o impedire queſta immunità alle perſone Eccleſiaſtiche. E Covarruvia ſteſſo, nel quale ſi fondano gli*

(1) Victor. relec. de pot. Eccl. q. 6. prop. 5. Soto in 4. d. 25. q. 2. ar. 2. Ledeſm. in 4. p. 2. q. 20. art. 4. verſ. Hæſitabis. Bannes 2. 2. q. 67. art. 1. Cova. pract. qu. cap. 31. concl. 3. & 4.

gli Avverſarj, concede e l'uno, e l'altro, cioè, e che il Papa li ha potuto eſimere, e che niun Principe, quanto ſi voglia ſupremo, può levar loro tale eſenzione,

FULGENZIO.

QUì il Padre Bovio fa delle ſue, e come ſogliono far gli Eretici, che o aggiungono, o detraono da' Teſti per valerſene, Qual dite voi, che ſia queſta ſeconda falſità di Maeſtro Paolo? Che i Principi abbino conceſſi i Privilegj di eſenzione agli Eccleſiaſtici ne' delitti non Eccleſiaſtici, ma Temporali, o Civili; ovvero, che i ſoli Principi l'abbino conceſſe, e non altri? Se la prima, vi ſi moſtra con tante leggi citate, con tanti Teologi, che voi non la potrete negare, ſe non vorrete far ridere il Mondo; ſe la ſeconda, ſicchè facciate la falſità in dire, che i ſoli Principi abbino conceſſi tai Privilegi, queſto non lo dice Maeſtro Paolo, il quale non ha mai detto tal coſa. Ma a quello, che aggiugne il Padre Bovio, che queſta eſenzione l'abbino gli Eccleſiaſtici da più alto luogo, e che il Papa abbi potuto eſimerli, eziandio contra la volontà de' Principi, prima che dica altro, voglio, che il Lettore conſideri, ſe la prudenza ricerchi, che ſi promuova una tal quiſtione. Poi venendo al punto, dico che ſi può parlare della eſenzione Eccleſiaſtica in due modi, ovvero di eſſa in genere, cioè di tutta inſieme, e di qualunque coſa, che comprende

col-

collettivamente, ovvero di qualunque sua parte presa separatamente. Rivocare la esenzione al primo modo, sarebbe far una legge, che gli Ecclesiastici non avessero esenzione alcuna. Al secondo modo, come se si costituisce, che non fossero esenti, in caso di lesa Maestà, o altro particolare. Al primo modo intendono i nominati Dottori, che i Principi non possono rivocare la esenzione Ecclesiastica, sicchè stabiliscano, che sieno soggetti in tutto, e per tutto; ma al secondo modo, rivocare una parte di essa in ispeciale, quando il ben pubblico lo ricerca, non lo dicono i Dottori, che i Principi non possono farlo. Questo si mostra chiaramente dalle ragioni di Soto, quali sono queste; è il dovere, che godino tale esenzione, per non essere impediti dal Ministero Ecclesiastico, o implicati in negozj Secolari, o per non confonder i Fori; perchè se per ogni delitto civile fossero gli Ecclesiastici tirati a' Magistrati Secolari, concorrerebbe, che spesso colle cause Ecclesiastiche fossero connesse le civili, e colle civili le Ecclesiastiche; onde ne nascerebbe disordine, e sarebbe contra il decoro del grado Ecclesiastico il veder *passim* i Religiosi a' Tribunali Laici. Le quali ragioni provano solo indefinitamente: ma come nè queste, nè altre ragioni di alcun Teologo provano l' intenzione del Bovio in particolare di qualsivoglia esenzione, così non troverà egli mai, che i Teologi dicano, che possa concedere il Papa una particolare esenzione contra il volere de' Principi; perchè non è necessario alla

conservazione della Ecclesiastica dignità, che sieno esenti in quel particolare, come è bene, che indefinitamente abbino esenzione. E questa è risposta di Covarruvia, che il Padre Bovio allega per se, e di *Clarp nel §. finali, q. 36.* In quanto dicono, che il c. *Clerici de judiciis*, quando dice, che non vale la consuetudine, per la quale i Cherici fossero soggetti a' Giudici Laici in tutt' i delitti, ma la consuetudine, che in alcuni casi e cause i Cherici sieno soggetti, vale, ed è cosa ordinaria, che molte cose in genere non sono lecite, che ne' particolari si ammettono. Secondo, aggiungo, che quanto al concedere esenzione contra la volontà de' Principi, (e servirà a confirmazione delle cose dette ancora) nè Driedone, nè Covarruvia dicono, come il Bovio gl' impone, che il Papa possi concedere esenzione contra la volontà de' Principi, ma in contrario. Di Giovanni Driedone già si è veduto quello, che dice: *ex consensu totius Ecclesiæ, et approbatione, donatione, seu Privilegio Imperatorum*; ove si vede chiaramente, che parla delle immunità già poste in uso, ricevute dai Principi, altrimenti sarebbe una espressa violazione delle naturali ragioni de' Principi, perchè non essendo alcuno esente *de jure Divino*, dunque sono soggetti, finchè non sia loro concessa immunità, ed a' Principi, che hanno sopra di loro giuridizione in virtù del loro Dominio naturale, questa non può esser levata contra il suo volere e consenso, non essendo necessaria per la riputazione dell' autorità Ecclesiastica, come

me

è la immunità indefinitamente presa . Nè è necessario alla riputazione dell' Ordine Ecclesiastico, che i cattivi in alcuni casi particolari non sieno dal Secolare giudicati : E di più, come è vero, e dall' uso viene approvato, che nelle Ordinazioni già ricevute, ed accettate, non devono i Principi contravvenire senza pubblica necessità, così se non accettate, o che si fanno di nuovo non prima hanno forza, che sieno ricevute, il che si vede non solo nell' esenzioni, ma nelle stesse Bolle de' Pontefici, molte delle quali non sono accettate in Ispagna, altre in Germania, altre in Francia, ed in altre Provincie; ed alcune anco nella stessa Roma; dal che conchiudo, che il detto del Padre Bovio non è vero, se non dell' esenzioni già accettate, e poste in uso. Covarruvia *prat. quæst. cap.* 31. *concl.* 3. *et* 4. non può parlar più espressamente contra quello, che l'allega il Bovio, perchè nella concluſ. 3. parla di quella esenzione conceduta dal Papa, che *habet originem a divinis, veteris testamenti institutionibus, a sanctorum patrum testimoniis, a publicisque Imperatorum quorundam concessionibus, ut tandem totus fere orbis Christianus in hanc exemptionem; propter publicam utilitatem consenserit, eaque præter Summorum Pontificum auctoritatem, hunc tacitum, atque expressum quandoque consensum habuerit*. Sicchè parla dell' esenzioni indefinitamente delle ricevute, *publico consensu, tacito, et expresso*. Nella concl. 4. parimente dice, che i Principi colle proprie leggi non possono opporsi alla esen-

zione costituita da' Pontefici, *ob publicam Ecclesiasticæ Reipublicæ utilitatem*, e di sotto adduce la ragione, dicendo, *deinde cum tota Respublica Christiana, et ipsimet Principes sæculares in hanc exemptionem consenserint, eam minime possunt revocare*. Vedete voi, Padre Bovio, che ci vorreste far stravedere; perchè i Dottori dicono, che non possono i Principi rivocar le immunità concesse per comune utilità della Chiesa ricevute di consenso de' Principi, ma di quelle che sono date, o concedute contrà il volere dei Principi non ne parlano. Bisogna mo aggiungere quello, che in quel luogo dice il Covarruvia. *Opinor tamen aliquot in casibus posse per consuetudinem legitimè præscriptam, exemptionem istam restringi, ac limitari; Juris etenim est positivi, et humani immunitas hæc, & ideo nisi ex ea parte, qua dedecus imminet ordini Ecclesiastico, et grave damnum infertur quieti, & tranquillitati ministrorum Dei, poterit restringi consuetudine, legitime præscripta, quæ procedat à tacito consensu Clericorum, et Laicorum simul*. Ma come dissi da principio non era quistione da promuovere, perchè sebbene questi Dottori parlano con assai moderazione, nè si dilatano tanto, quanto il Bovio, nondimeno il loro parere ha qualche bisogno di esaminare.

BOVIO.

NOn accade dunque metterſi a diſputare, per quanto tocca al caſo preſente, ſe è de jure Divino, *o no; perchè convengono già tutti i Dottori, o ſia, o non ſia* de jure Divino; *che in ogni modo viene da più alta podeſtà, che non è la ſecolare... E però ſia la Repubblica Veneta Principe Secolare, quanto ſi voglia ſupremo, non ha più ſopra di loro podeſtà alcuna, nè può metter mano in queſte loro immunità.*

FULGENZIO.

ERa neceſſario diſputare, ſe la eſenzione è *de jure Divino*, perchè quando queſto foſſe, è chiaro, che la Repubblica non avrebbe ragione alcuna. Ma eſſendo *de jure Humano*, ſegue bene queſta conchiuſione, che ove agli Eccleſiaſtici non ſia ſtato conceduto privilegio d' immunità, la Repubblica, come Principe Sovrano, ha podeſtà legittima di giudicare, onde non avendo gli Eccleſiaſtici avuta eſenzione in queſto Stato ne' delitti gravi, ed enormi, quali ſono quei de' due prigioni, di chi è la controverſia, ſegue, che li poſſa giudicar ſenza offender l' Eccleſiaſtica libertà. Nè oſta in conto alcuno quella più alta podeſtà, che il Bovio adeſſo ha inventato, perchè, ſe in quella è compreſo il conſenſo, ed autorità del Principe, concedo, che tal podeſtà poſſi concedere immunità, ma nego, che in queſto ſtato l' abbia conceduto; ſe per più alta

podestà intende una umana, che possi senza il Principe concedere tal privilegio, nego che ce ne sii alcuna, perchè questa sarebbe superiore alla Divina, dalla quale procede immediatamente la suprema podestà del Principe; per tanto nessun pensi, che salva la Dottrina Cattolica, si possi sostener immunità *de jure Divino*, fuor che nelle cause spirituali, e nelle temporali per concessione, o consenso de' Principi tacito, o espresso. Bernardo Giusti a c. 31. e 32. del suo libro, oltre le cose dal Bovio addotte, porta ancora alcune altre ragioni, per provare, che la esenzione da' giudizj sia *de jure Divino*: la prima è, *perchè non solo è* de jure Divino *quello, che si ritrova nella Scrittura Santa, ma anche quello, che per necessaria conseguenza si deduce da quella, ovvero che la Chiesa, che è guidata dallo Spirito Santo, insegni con perpetua tradizione: nel caso nostro* (*dice il Giusti*) *forse non abbiamo parole specifiche, che importino questo privilegio Clericale del Foro, ma bene ci è la necessaria conseguenza; perchè se nella Chiesa ci è la podestà Ecclesiastica attiva nelle parole:* pasce oves meas: *adunque ci è la passiva, che consiste nelle persone; perchè siccome la giuridizione attiva è formalmente nel Magistrato, e nel Principe, così la passiva è materialmente ne' sudditi, ed è necessario dire, che sii nelle persone spirituali, come sono i Cherici quanto a quella temporalità, che ha la Chiesa, per non dire, che la sia ne' Cherici, e Laici, se non quanto alla spiritualità.* Vedi, Lettore, che artifizioso, vano, e fallace ar-

go-

gomento, inteſſuto di molte vere propoſizioni, con illazione di coſa in tutto, e per tutto fuori di quelle, ed aſſurdiſſima. E' vera la prima propoſizione, che non ſolo è *de jure Divino* quello che è detto eſpreſſamente nella Scrittura, ma quello anco, che ſi deduce per neceſſaria conſeguenza. E' anco veriſſimo, che a Pietro è data podeſtà Eccleſiaſtica attiva, quando gli è detto: *paſce oves meas*; ſimilmente è veriſſimo, che ad ogni podeſtà attiva riſponde la ſua paſſiva; perlochè ſe a Pietro è data podeſtà di paſcere le agnelle di Criſto, ad eſſe agnelle è dato il corriſpondente paſſivo, che è l' eſſer paſciute. Tutte queſte coſe ſon vere: conchiudete mo, adunque i Cherici da Pietro debbono eſſer caſtigati ne' delitti capitali? Ecco qui due trapaſſi, che non gli farebbe un Villan di Spagna; ſe ſono agnelli di Criſto ugualmente tutti i Fedeli, adunque quando fu detto: *paſce oves meas*, fu data autorità ſopra tutti eſſi; adunque queſta paſſiva non è ne' Cherici ſoli, ma in tutti i Criſtiani. Se quel paſcere foſſe eſercitar un Foro, non ſarebbe diverſo ſopra i Cherici, e ſopra i Laici, eſſendo ugualmente pecore di Criſto. Vi reſta, Signor Giuſti, di dedurre la neceſſaria conſeguenza ſopra i Cherici ſolamente; perchè eſſendo la podeſtà da Criſto data ſopra tutti, quella che non ardite mettere ſopra i Laici, non dite, che Criſto l'abbia data ſopra i Cherici. A quella podeſtà di Pietro attiva di paſcere riſponde una paſſiva di eſſer paſciuto, non ne' Cherici ſolamente, ma in tutti i Fedeli; voi, come

le voſtre parole moſtrano, direſte volontieri, come gli Anabariſti, che non vi foſſe altra podeſtà nel Mondo, ſe non l' Eccleſiaſtica; il che moſtrano le voſtre parole *per non dire che ſii ne' Cherici, e ne' Laici*. E veramente ſe la voſtra ragione vi foſſe ammeſſa per buona ſeguirebbe così; perchè ſe il paſcere i Cherici è giudicarli in criminale, poichè Criſto dà carico di paſcere tutti i Fedeli, ſeguirebbe che daſſe podeſtà di giudicarli tutti. E qui voi fate il ſecondo trapaſſo conforme alla dottrina nuova pronunziata da chi ſi ſia Autore di quel voto; *duo ſunt B. Pater officia Petri, paſcere, et occidere*: Voi volete, che Criſto abbia data autorità di ammazzare le pecore, anzi più immodeſtamente che quell' Autore, perchè egli almeno fa due uffizj *paſcere, et occidere*, ma voi nello ſteſſo *paſcere* includete l'*occidere*, quando volete, che per aver detto Criſto *paſce oves meas*, s'intendi il far tagliar la teſta, o impiccar i rei di enormi delitti; Criſto ha detto: *paſce oves meas*: il paſcere è ſpirituale, *oves Chriſti* ſono tutti i Fedeli; di quà voi non caverete, ſe non che tutti i Criſtiani ſono ſottomeſſi alla podeſtà Apoſtolica di Pietro; e tirate quante conſeguenze volete, non caverete più, La ſoggezione maggiore, che hanno i Cherici, biſogna cavarla da altro luogo, che da queſto: quello che è *de jure Divino*, lo caverete dall' Epiſtola agli Efeſi; e quello che è *de jure humano* dalle Coſtituzioni Canoniche, e Civili; ma non vogliate, che Criſto Noſtro Signore abbia ordinato egli più di quel-

quello, che alla ſua ſanta provvidenza è paruto convenire. Con la medeſima libertà il Giuſti con un' altra ragione pruova la eſenzione *de jure Divino* dicendo: (I Sacerdoti nella legge vecchia trattavano tutte le cauſe). Che ſi debbe dir quì? Ha mai queſto uomo letta la Scrittura? Condotto il popolo fuori di Egitto, Mosè nel principio giudicava ogni cauſa, e per conſiglio di Jetro ſuo Suocero deputò non Sacerdoti, ma 70. eletti di tutte le Tribù, che giudicaſſero, e riferiſſero a lui le più importanti. Gioſuè, dopo la morte di Mosè, fece quell' uffizio, nè fu Sacerdote dopo lui; il Libro de' Giudici è pieno delle azioni, e giudizj de' Giudici, che da Gioſuè ſino a Samuele furono ſucceſſivamente in numero 13. di diverſe Tribù, fra' quali fu anco una Donna, e l'ultimo ſolamente fu il Sacerdote Eli; dopo queſto ſucceſſe Samuele, il quale ſebben fu Levita, non però Sacerdote; poi ſi fecero i Re, i quali giudicavano, ed avevano ſotto di loro Magiſtrati, e Sacerdoti ancora; anzi, come di ſotto ſi vedrà, i Re trattavano le cauſe del Tempio, e delle oblazioni fatte a quello. Non ſo che mi dire di queſte maniere di parlar così ardite; un Secolare, che abbia letta la Scrittura un meſe, ſa beniſſimo, che nella legge Moſaica i giudizj non appartenevano alla dignità del Sacerdozio. Ma il Giuſti per moſtrar totalmente il ſuo ſapere, allega nel margine *Deuter.* 17. Io non vorrei trattare di quello luogo, per non parere con una minuzia di offendere queſto Dottore, il quale ri-

riveriſco, ma pur convien farlo. Le parole di Mosè ſono: *Si difficile, et ambiguum apud te judicium eſſe perſpexeris inter ſanguinem, et ſanguinem, cauſam, et cauſam, lepram, et lepram, et judicium inter portas tuas videris verba varia: ſurge, et aſcende ad locum, quem elegerit Dominus Deus tuus: Venieſque ad Sacerdotes Levitici generis, et ad Judicem, qui fuerit illo tempore, quæreſque ab eis, qui indicabunt tibi judicii veritatem, et facies quodcumque dixerint, qui præſunt loco, quem elegerit Dominus, et docuerint te juxta legem ejus, ſequeriſque ſententiam eorum.* Conſidererà il Lettore quattro coſe. Prima, che per queſto Precetto Divino non ſi ordina di andar ai Sacerdoti ſoli, ma a quelli, ed al Giudice, il quale non è Sacerdote. Secondo, che non ſi ha d'andar ſe non in cauſa difficile, ed ambigua. Terzo, che ſolo ſi comanda l'andare, quando i Giudici delle Città hanno diverſi pareri; che non fa biſogno andar al luogo eletto dal Signore, ſe le opinioni de' Giudici ſono conformi. Quarto, che Dio comanda di ſeguire quello, che avranno inſegnato ſecondo la ſua legge; le quali coſe moſtrano, che a' Sacerdoti ſi doveva andare non come a' Giudici, ma come a' periti della legge di Dio, e ne' caſi inſoliti, ambigui, e difficili ſolamente; imperocchè a chi è Giudice non ſi portano le cauſe per eſſere difficili, ma ancor che facilifſime; e potrà anco uno andar al ſupremo Giudice in appellazione eziandio in cauſa di ſomma facilità, ſe gli piacerà; ancora non ſi va al Giudice ſuperiore ſo-

lo,

lo, perchè gl'inferiori fiino discordi, ma quantunque fossero in somma concordia; e quì non si va a' Sacerdoti, se non quando la causa è ambigua, ed i Giudici discordano: di poi essi non hanno podestà di giuridizione, ma d'insegnare secondo la legge di Dio, appunto come se il Re Giovanni III. di Portogallo avesse dato a Sebastiano Nipote Giovane, che lasciò: se nascerà qualche causa difficile, ed ambigua, e tu vedrai, che i Giudici discordano, manda allo studio di Coimbra, e farai quello, che essi insegneranno secondo le leggi del Regno, e seguirai il loro parere; chi direbbe, che quel Re avesse lasciato, che i Dottori di Coimbra trattassero tutte le cause, o che in alcun modo avessero podestà di giudicare? Signor Giusti, voi dite, i Sacerdoti trattavano tutte le cause, Mosè dice delle cause difficili, ambigue, insolite, dove i Giudici erano di vario parere; voi dite, trattavano; Mosè dice, insegneranno secondo la legge di Dio. Credo, che il testo non sarà stato visto, ma almeno informarsi cogli Ebrei, che fino al giorno d'oggi non danno a' Sacerdoti, perchè [illegible] Sacerdoti, alcuna autorità nel giudicar[illegible] merita la cosa, che si consumi tante parole. Passo i due Decreti de' Pontefici, dove il Giusti pruova la esenzione *de jure Divino*; il primo è *de jurejur. cap. Nimis, de jure Divino quidam Laici usurpare nituntur, cum viros Ecclesiasticos, nihil temporale obtinentes ab eis, ad præstandum sibi fidelitatis juramenta compellunt*; e perchè il Giusti lo distende in parole formali, mostra farne

ne gran fondamento; ſiccome anco del ſecondo, che è nel *cap. quanquam, de cenſibus in 6.* Quanto al primo gli domando, poſto che foſſe contra il *jus Divino* farſi giurar fedeltà dagli Eccleſiaſtici, che non tengono alcuna coſa temporale, pare a queſto Dottore, che ſegua la conſeguenza, adunque è contra il *jus Divino* giudicar i malfattori? Queſta conſeguenza è aſſai mal fondata; da una coſa, che di ſua natura è ingiuſta, e peccato, argomentare ad una, che è di ſua natura buona. Ognuno, che vuole giuramento di fedeltà da quello, che non ha da lui coſa temporale, commette ingiuſtizia, la qual ingiuſtizia, ſe è uſurpazione ſopra i Miniſtri di Dio, non ſegue, che il punir quei, che meritano, ſii uſurpazione. Ma di più, ſe foſſe *de jure Divino*, che gli Eccleſiaſtici non poteſſero farſi giurar fedeltà da' Laici, come farebbe lecito a loro giurarla per ricever feudi? Quando Dio non voleſſe, che eſſi ſi ſottometteſſero giurando, non ſarebbe lecito farlo, per guadagnare tutto il Mondo, non che un feudo: ma ſe vorrà il Caſſi formar un Dio per ſuo comodo, il qual [illegible] che non ſii lecito a' Laici farſi giurar fedeltà dagli Eccleſiaſtici, ſe non avranno niente di utilità da loro: ma bensì quando ne avranno, perchè è dovere, che ſieno ſoggetti a quelli, i cui beni ricevono, Concedi anco eſſo Giuſti ad un altro, che ſimilmente non ſii lecito al Secolare giudicarli, ſe non offendono alcuno, e ſe non ſi fanno Rei di pena; perchè è dovere, che ſieno ſoggetti a quelli, i cui ſuddi-

ti

ti offendono co' malefizj: queſte ragioni vorrei ſentire a riſolvere. Se Dio voleſſe, che gli Eccleſiaſtici non foſſero ſoggetti a' Secolari, perchè eſſi col ricevere da loro Feudi ſi fanno ſoggetti? Biſognarebbe abbortire i Feudi, ma contentandoſi della ſoggezione, quando è a profitto proprio, dovrebbe fargli contentare anco quando è per neceſſità del Laico, che non ha la vita, l'onore, e la roba ſicura, ſe non vien punito, chi gliela leva. Due altre riſpoſte vi ſono comuni a queſta, ed alla ſeconda Decretale, che è di Bonifacio VIII. Una di Soto, che s'intende nelle cauſe ſpirituali, nelle quali veramente la eſenzione è *de jure Divino*. L'altra del Cardinal Bellarmino, che queſta fu l'opinione di quel Papa, detta così per traſcorſo, e che non determina niente. Porterò le ſue parole formali, acciò ognuno teſti appagato: *Bellarminus l. 1. de Cler. cap. 28. Secundo objiciunt caput: quamquam de cenſ. in 6. ubi Bonifacius Papa VIII. dicit jure humano, & Divino liberos eſſe Clericos ab exactionibus: Reſpondet Dominicus a Soto, debere intelligi Decretalem iſtam in cauſis Eccleſiaſticis, vel certe quoad perſonas, non quoad bona. At Bonifacius diſerte dicit, Clericos et eorum bona libera eſſe ab exactionibus: dicendum igitur, vel Bonifacium nomine juris Divini intelligere exemplum, quod habetur in Scriptura Divina; nimirum Gen. 47. vel certe fuiſſe Bonifacium in ſententia Canoniſtarum, et ſententiam illam ſuam aperuiſſe, non autem aliquid definiviſſe, nam non loquitur per modum definientis*

rem

rem controverſam, ſed ſimpliciter, et obiter id aſſerit, ait enim, cum jure Divino ſint immunes Clerici, &c.

Agli altri luoghi del Concilio Tridentino, e Lateranenſe ſi è riſpoſto al luogo ſuo, e moſtrato, come quei Concilj dicono la eſenzione eſſere per ordinazione Divina, e Decreti de' Concilj, e Imperiali collettivamente; perchè quanto alle cauſe ſpirituali l'ordinazione è Divina, quanto alle temporali, alcuna è de' Concilj, altra de' Principi, ed inſieme è riſpoſto agli altri luoghi. Solo reſta un Argomento tratto anco dai Digeſti, e lo porta il Giuſti con queſte parole, *anzi che anco il Giureconſulto diſſe: Sacerdotio obveniente videbimus, an cogatur arbiter ſententiam dicere, id enim non tantum honori perſonarum, ſed Majeſtati Dei indulget, cujus Sacris vacare Sacerdotes oportet.*

Se un arbitro ſarà eletto Sacerdote, non ſi sforzato ſeguire il carico, non ſolo per onore della ſua perſona, ma acciocchè poſſi attendere a' Sacrifizj di Dio: tutto bene, anzi queſto mirabilmente conferma la noſtra dottrina, ed è ragionevoliſſima coſa, che ſe uno ſi fa Eccleſiaſtico, ſubito ſi levi da ogni carico pubblico di giudizj, ed altre amminiſtrazioni civili, acciocchè attendi al ſervizio di Dio ſolamente. Non ſi fa in tutti gli Stati, è vero, ma dove ſi fa, per che cauſa non viene lodato, e vi è chi ſe ne duole, dicendo che ſi può attendere al ſervizio di Dio, ed anco a' negozj mondani, ed a giudicar cauſe Secolari? Ma laſciamo queſto, per-

chè

chè uno che sii Giudice, se è fatto Sacerdote, la legge lo esenta dal proseguir il carico, acciocchè attendi al servizio Divino: segue mo, che essendo Sacerdote se lascia Dio, ed attende alle enormità, debba essere in quelle comportato? e dicami il Giusti, se i castighi, che si danno a' colpevoli de' delitti enormi, gl' impediscono dal servizio di Dio? Credo di no, anzi mettendogli timore li fanno astener dal male, e servir Dio, e quando sono rei di simili misfatti, non conviene, che nel pubblico servizio di Dio siino visti prima, che purgati con i dovuti castighi per esempio, e per edificazione del Mondo. Ma torniamo al Bovio.

BOVIO.

Similmente non serve, che questo Autor si affatichi per provare, che la Repubblica non concesse mai queste immunità; sì perchè non proverà questa negativa; sì ancora perchè se ella non le concesse, già la Chiesa le aveva, e godeva per concessione degl' Imperadori, mentre erano padroni di quei paesi, e popoli, nè quali è nata la Repubblica. Onde quocunque titulo *abbia la Repubblica acquistato il suo Dominio, non poterono nè i popoli con elezione, nè i predecessori padroni per vendita, donazione, o altro modo dare alla Repubblica quelle ragioni, che già erano state trasferite nella Chiesa; nè meno essa Repubblica può per giusta guerra aver acquistate maggiori ragioni di quelle, che i popoli stessi, o i loro*

ro anteriori Signori avevano. E finalmente, perchè dato (sine præjudicio veritatis) *che niun Principe Secolare avesse mai concessa questa immunità, tutti i Dottori tengono, che la Chiesa dà più alto luogo l'abbia, i più di loro* de jure Divino, *e gli altri tutti almeno* de jure Pontificio auctoritate propria sui capitis, *dal quale, come si provò di sopra con molti Decreti di Papi, e Concilj, le fu fin dal principio di essa Chiesa concessa.*

FULGENZIO.

IL Padre Bovio mostra ben qui di stimar poco il giudizio del Lettore, poichè dice ogni stravaganza senza ritegno, venendo con quattro assurde risposte. La prima è, che noi non proveremo questa negativa; che la Repubblica Veneta non concesse mai esenzioni a' Cherici nei casi atroci, ed enormi. Non tocca, Padre Bovio, alla Repubblica provar la negativa, tocca a voi provar l'affermativa, che pretendete: perchè la negativa non si prova, nè meno tocca a chi possede provar, che la cosa che possede sia sua; ma chi vuol disturbarlo dal possesso ha da provar la sua ragione, ed il suo titolo, che pretende. La Repubblica Veneta già 1200. anni sempre in simili casi ha esercitati i suoi giudizj ad onor di Sua Divina Maestà, con quiete pubblica; ed approvazione or tacita, or espressa dei Pontefici: segue al presente lo stesso, voi dite, che fa contra la esenzione conceduta alla Chie-

sa:

sa: provate questa concessione in questo stato perpetua, ed avrete ragion di pretenderla. Aggiunge il Padre Bovio la seconda non minor che la prima, ed è questa: (che sebbene la Repubblica non avesse concesse tali immunità, che già la Chiesa le aveva avute, e le godeva per concessione degl' Imperadori, che erano Padroni di quei luoghi, ove è nata la Repubblica). Padre Bovio, fate meglio il vostro computo. La Repubblica nasce nel 420. in tempo di Valentiniano III., allora la Chiesa non aveva l'immunità dai giudizj criminali, come è mostrato nelle Considerazioni, e di sotto vi si porterà (poichè così volete) la Costituzione di quell' Imperadore colle sue formali parole; e parimente i Cherici non avevano questa immunità dal criminale nei tempi di Giustiniano del 550., come dunque l' avevano degl' Imperadori avanti che la Repubblica nascesse?

Aggiugne la terza assurdità, (che per qualunque titolo, o di donazione, o di elezione, o di guerra la Repubblica abbia acquistato il suo Dominio, non ha per modo alcuno potuto acquistare quelle ragioni, che erano state concedute, e trasferite nella Chiesa. Il qual detto nasce dal non intendere, o dal dissimulare, che cosa sia *jus belli*, col quale quando un Principe acquista Stato, passa sotto il suo Dominio *pleniſſimo jure*, sicchè si fa padrone della vita, e della roba de' vinti, nè è tenuto ad alcuna legge del paese vinto, e le cose, ch' egli lascia nello Stato che ritrova, tutte hanno virtù dalla

ſua ſola conceſſione tacita, o eſpreſſa. Voi, Padre Bovio, volete, che ſe il Re di Francia vincerà un paeſe in guerra, che non poſſa introdurvi le leggi Galliche, ma ſia tenuto conſervar le coſe con le ragioni, che erano tenute dal Principe di prima? Raccordatevi, che di ſopra a car. 44. diceſte, che il Re di Francia ha il diritto in tutti gli ſtabili, ma i Romani, che erano poſſeſſori innanzi, non l'avevano: adunque egli non l'ha potuto iſtituire. Non ci vuole minor valor del voſtro a ſciogliere queſte contraddizioni. Ma il Padre Bovio può leggere il titolo *de captivis*, nel D. ſe vuol ſapere che coſa ſia *jus belli*, e non metterà fuori propoſizioni, che poi ricuſi accettar per ſe: imperocchè per queſta dottrina il Sommo Pontefice, quale ancora ha acquiſtato da altri quello che poſſiede, non potrà farvi ſopra leggi, ma ſarà obbligato alle leggi de' primi poſſeſſori. Perlochè veniamo alla quarta: (che gli Eccleſiaſtici abbiano da più alto luogo, e podeſtà la loro eſenzione) dove con breviſſime parole dico, che queſto più alto luogo, e podeſtà non è Dio: perchè queſta eſenzione non è *de jure Divino*, come e per ragione, e per ſentenza de' Teologi, e con le riſpoſte alle ragioni portate in contrario ſi è pienamente provato. Non può eſſer da altra podeſtà, perchè la podeſtà del Principe è immediatamente da Dio, *Rom.* 13. *Cod. de vet. ju. enucl. l.* 1. *authentica Cod. de non alien. vel permut. reb. Eccl. authent. quomodo oportet Epiſcopos*, §. 1. Adunque non vi può eſſer podeſtà

uma-

umana ſuperior a quella del Principe, ſe non è ſuperior anco alla Divina. Ma perchè ne' due Teſti di ſopra ſi è moſtrato, che quei Dottori, i quali parlano di queſta più alta podeſtà, vi rinchiudono dentro la podeſtà del Principe, e di ſopra abbiamo moſtrato l' immediata dipendenza di quella da Dio, e di ſotto lo moſtrerò più evidentemente, non dirò altro qui in queſto luogo, ma conchiudendo dirò, che gli Eccleſiaſtici non ſono ſtati eſentati dalla Repubblica nelle cauſe criminali, gravi, ed enormi, nè da alcun altro hanno avuto tali eſenzioni.

BOVIO.

E Con giuſtiſſima ragione, perchè così conveniva per onor di Dio, e riverenza delle coſe ſacre, e perchè non era in modo alcuno decente, che quelli, i quali ſeggono giudici nel ſupremo giudicio delle anime di tutt' i Principi, Re, ed Imperadori, foſſero poi loro ſottopoſti come rei nei giudicj civili, e criminali.

FULGENZIO.

LA eſenzione degli Eccleſiaſtici è data con giuſtiſſima ragione, ma il pretenderla mo, come vorrebbero alcuni, è un volerla con la ragione; con che i mali Criſtiani inſino al tempo de' Santi Appoſtoli ſi volevano ſottrarre dalla ubbidienza de' Principi; con dire, che come Figliuoli del Padre Celeſte, erano tra sferiti nel

Regno di Criſto, Sacerdozio Regale, gente Santa; onde ſtimavano inconveniente l'eſſer ſoggetti a quei giudici profani, ed immondi; il qual errore per levarlo dicono i Santi Padri; ed in particolare S. Giangriſoſtomo, che S. Paolo ſcriſſe *Rom.* 13. che biſognava eſſer ſoggetti a' Principi, perchè ſono Miniſtri di Dio nel bene: *Miniſter Dei eſt tibi in bonum*. Se non vi vergognate, P. Bovio, perchè ſedete in altiſſimo Trono eſſer ſotto a Dio, non vi vergognate eſſer ſotto i Miniſtri ſuoi nel bene, che queſta è la Dottrina Appoſtolica. Se queſti per ſe ſteſſi ſono infimi, per l'autorità, che è loro data da Dio, ſono alti. Mi maraviglio, che conſiderando l'altezza del grado Eccleſiaſtico, non diciate, non aver di alcuna coſa mondana biſogno, e che ſtimate coſa indegna, che un Eccleſiaſtico mangi, o beva; perchè non ha minor biſogno il Cherico della podeſtà ſecolare, che lo protegga nella vita, nella roba, che lo conſervi in quiete, e tranquillità, che ha di mangiare, e di bere. Ma chi ſi vuol eſentar dalla giuſtizia criminale, perchè non gli parrà con ſua dignità ſeder Giudice nel Tribunal dell' Anima, ed eſſere da altro giudicato; S. Paolo gli fa il privilegio di eſenzione: *Bonum fac, & habebis laudem ex illa.* Avete per inconveniente, che quelli, che ſedono Giudici delle Anime ſieno ſottopoſti a' loro Principi in giudicj criminali? e ſe ſaranno giudicati in criminale dal Giudice Eccleſiaſtico non ſaranno ſottopoſti in giudicio? Non credo già, che vorrete negarmi, che un Criſtiano membro

di

di Criſto, del ſuo corpo, che è la Chieſa, e Figliuolo di eſſo, non ecceda più (dirò ſenza iperbole) infinitamente un Infedele, ed inimico di Dio, che l'Eccleſiaſtico non eccede un ſecolar Criſtiano. Se dunque non è indegnità, nè del Criſtiano, nè della Santa Chieſa, nè di Dio, che quello ſia ſuddito alle leggi politiche, ed alla giuſtizia di un Principe infedele, non ſarà nà anco indegnità, che un Cherico ſiá ſuddito ad un Principe fedele: ma non vi affrettate tanto con queſto ſupremo giudicio delle anime, di tutt' i Re, Principi, Imperadori, che tanto potete dir del più infimo della plebe. Non credo già quando dite nel ſupremo giudicio dell' anima, che intendiate nell' altra vita, perchè credo, che ſappiate, che tutt' i Santi giudicheranno con Criſto, e fra queſti ſaranno molti Secolari, e fra i giudicati, e dannati, molti Eccleſiaſtici; dunque in queſta vita parlate; ma non maggior autorità ſi acquiſta per giudicar nel foro dell' anima un Imperadore, che un plebeo: che eſagerate dunque? ma nella vita preſente non appartiene a tutti gli Eccleſiaſtici eſſer Giudici nel giudicio delle anime, perchè nel Foro della coſcienza, appartiene a' ſoli Sacerdoti; nel Foro eſteriore, a quei ſolamente che hanno giuriſdizione Eccleſiaſtica; perchè dunque volete l' eſenzione di tutti dalla giuſtizia? e come la ragion voſtra proverà la eſenzione di quei Chierici, i quali non hanno nè l'una, nè l'altra, che ſono la maggior parte? Voglio quì portarvi una ragione, oltre il mio ſolito, che è di riſpondere

alle voſtre ſoluzioni ſolamente, acciocchè voi, che fate l'eſenzione *de jure Divino*, me ne portiate la riſpoſta. La eſenzione naſce, Padre Bovio, per la voſtra Dottrina, quando uno riceve la prima tonſura, e quella è il fondamento, che immediatemente alcuno è trasferito nell' Ordine Clericale, ed eſente; ma la prima tonſura non è *de jure Divino*, come tutti parimente conſentono: adunque la eſenzione non è *de jure Divino*.

Se voi volete dire, che Dio ha eſentato tutti quei, che piacerà al Pontefice chiamare per eſenti, e perciò il Papa abbia iſtituito la prima tonſura per titolo di acquiſtar queſta eſenzione, ſeguirà, che il Papa potrà eſentar tutti, perchè dirà alcuno, la confermazione è Sacramento *de jure Divino*, adunque è più conveniente, che tutt' i confermati ſono eſenti, che tutt' i tonſurati: di più, tanti, che hanno ricevuti gli Ordini Minori, che ritornano al Secolo, come poſſono contra il *jus Divino* farſi ſoggetti del Principe Laico? Se direte, perchè non vanno in abito, la replica è pronta, che la diſtinzione nell' abito de' Cherici da' Laici è *de jure humano*, adunque non potrebbe pregiudicare alla eſenzione *de jure Divino*; ma applichiamo un poco queſte ragioni al caſo noſtro; la Santità Sua promove queſta controverſia per un Abate, eſſendo quello in ordine minore; ſe diceſſe al preſente: Io rinuncio il beneficio, e voglio maritarmi, e deponeſſe l'abito, a che ſaremmo? non ſarebbe deciſa la controverſia? Credo, che

non

non vi mancheranno risposte, se doveste ben formar qualche nuovo Articolo, o dichiarando Eretici quelli, che non hanno fatto la prima tonsura Sacramento, ovvero trovando qualche virtù in essa prima tonsura, che sia maggiore de' Sacramenti; ma io non ricerco tanta fatica, mi basterà di qualunque risposta, perchè ciascuna scioglierà la ragione ugualmente. E' ben necessario quì volgersi alquanto a Bernardo Giusti, il quale a c. 28. dice: *Ed è ben fondata questa esenzione in quella ragione viva, e chiara, che essendo le persone Ecclesiastiche dedicate al servizio di Dio, al quale hanno dedicato l'anima, ed il corpo, e però fatte del Foro Ecclesiastico; non è conveniente, che sieno sottoposte al Secolare.* Io non so se questo Gentiluomo sia Prete, ma almeno è Canonista; lo manderò a vedere il Rituale del Santo Battesimo, il quale non contiene altro, se non che chi vuol battezzarsi dedica l'anima, ed il corpo a Dio. Dio vi perdoni, che volete insegnare, che i Cristiani tutti non abbino dedicato se stessi, l'anima, il corpo, e più, se più ci è a Dio; non attribuite questo ai soli Ecclesiastici, ch' è bestemmia eccessiva; non hanno questa singolarità i Cherici; se adunque la qualità di esser dedicati a Dio, non fa ne' Secolari, che sieno esenti dal Foro, non lo farà negli Ecclesiastici. Ma vi aggiungerò, che questa era la ragione, colla quale nei tempi di S. Paolo alcuni mali Cristiani volevano pigliar ansa di far male, con dire: son dedicato al servizio di Dio, non debbo esser sogget-

to agli uomini, e massime Infedeli. Ma San Paolo risponde, il Magistrato ti è Ministro di Dio al far bene, allo stare in suo servizio; ma se farai male egli non ha la spada senza causa: così si dirà al Giusti, quando bene i soli Ecclesiastici avessero dedicato l'anima, ed il corpo a Dio (che sento orrore a replicarlo); il Magistrato Secolare è Ministro di Dio a farli star nella loro vocazione; non dubitate, che sieno impediti, attendino pur a quel servizio, e non abbino timor di alcuno; ma se, si hanno dedicati di parole, ed in fatti negano Dio; San Paolo dice, che non debbe il Magistrato portar la spada in vano.

BOVIO.

LA terza falsità è, che questo Autor dice, la sua opinione essere de' migliori Canonisti: essendo che non è nè de' migliori, nè de' peggiori, nè di alcuno di essi. Covarruvia stesso, in quanto al punto che tiene non essere de jure Divino, *confessa, che la contraria è la comune. Nell'altro punto poi, che tiene questa Autore, ciò che sia dalla sola concessione de' Principi, i quali possano e non concederla, e concessa rivocarla in questo punto, dico, Covarruvia tiene contra questo Autore, e non tiene con lui, nè adduce alcun altro, che lo tenga: nè meno questo Autore adduce, o nomina alcuno per se, nè può addurlo, se non adduce l'empio Molineo, o altri simili Eretici.*

FUL-

FULGENZIO.

COnfesso di non saper far la costruzione di queste parole, o di non intendere la connessione: Dice il Bovio. (La opinione di Maestro Paolo non è di alcun Canonista; Covarruvia stesso, che la tiene, confessa, che la contraria è la comune,) Come sta questo? non è di nissuno? se è di Covarruvia, come non è di nissuno? se sono due opinioni, una comune, e l'altra non comune, ch'è di Covarruvia? Questo Dottore *lib. pract. quæst. cap.* 31. *& lib. var. resol.* 2. *cap.* 20. cita molti altri in conformità, altri ne cita *Azor l.* 5. *cap.* 12. e di questi ha prudentemente giudicato Maestro Paolo, che in questa materia sieno i migliori, perchè dovendosi dalle Scritture Sacre cavare se una cosa sia *de jure Divino*, e dal Verbo Divino? molto meglio ne parlano quei, che procedono colle Sacre Sentenze nel suo senso chiaro, che quelli, che si fondano in parole di varj sensi, appigliandosi al più lontano, come fanno per lo più i Canonisti. E non so già, che bel fondamento per il Bovio sii addurre Covarruvia, che attesta la opinione contraria alla sua esser la comune, perchè questo mostra esser una comune molto mal fondata; poichè la ributta quello stesso, che la conosce per tale. Il Padre Bovio cava ragione per se; perchè Covarruvia, che non tiene la esenzione *de jure Divino*, dice, la contraria esser la comune, ed io la cavo contro di lui, perchè gli è una comune opinione, che gli uomini di sen-

so

ſo non approvano. Quanto alla conceſſione fatta da' Principi delle immunità, e della reſtrizione loro, quando il ben pubblico lo ricerchi, ho portato le parole di Covarruvia; non occorre che il Bovio lo neghi. Gli Autori Eretici, del Molineo, o di altri, io non ne ſo dar notizia, che non ne ho veduto alcuno, ma mi rimetto al Padre Bovio, che lo vedo molto verſato in quei Dottori, che chiama Eretici, ed Empj; dirò ſolamente, eſſer molto ſoſpette le tante repliche, le quali tendono a maggior conſeguenza che non pare. Bonifacio VIII. eſentò i Cherici maritati: ſe un altro vorrà eſentar le loro Mogli? Se un altro i Figli?, come alcuno ha voluto eſentar le ſue Concubine. Se un altro i Lavoratori di tutti gli Eccleſiaſtici, che già in alcuni luoghi ſi ſono fatti eſenti da' peſi perſonali, ſe gli vorrà un Pontefice eſentar anco dal Foro? Se ſi paſſerà ad eſentar tutti quelli, che hanno qualche relazione colla Chieſa? Quanti ſaranno queſti? Se tutti quelli delle ſpirituali Congregazioni contra il voler de' Principi, ſenza che poſſano dir coſa alcuna, ſi potrà fare un altro Dominio nel dominio loro, ed in ogni Potentato aver tutto lo Spirituale, e del Secolare la maggior parte; che ſe della ſantiſſima mente del preſente Pontefice non s'ha da preſupporre tal coſa, non reſta per queſto, che da tal dottrina non ſegua, che quando alcuno lo tenti, non poſſa farlo.

BO-

BOVIO.

E *Dalle ſuddette coſe ne cavo, che queſta propoſizione: I Principi Secolari per la podeſtà del loro Dominio poſſono giudicare, e punire tutte le perſone Eccleſiaſtiche; non avendo per ſe Dottori Cattolici, anzi eſſendo contra la comune opinione di tutti i Dottori Teologi, e Canoniſti, contra a' Decreti chiariſſimi de' Concilj, e Sommi Pontefici, contra la dottrina de' Santi Padri, contra il comune conſenſo, e credenza de' Fedeli, meritamente da Vittoria, Ledeſma, Soto, Turrecremata, e Pighio, ed Alvaro, Pelagio viene condannata, e connumerata per uno degli errori di Giovanni Hus, e di Wicleffo, condannati dal Concilio Coſtanzienſe, o pur di Marſilio da Padova, il quale da Alvaro Pelagio, per queſta ſteſſa dottrina è chiamato novello Ereſiarca, e fu condannato da Papa Giovanni XXII. in una ſua Eſtravagante: che comincia*: Licet ſecundum doctrinam Apoſtoli.

FULGENZIO.

OPpugna con un grande apparato di Viclefi, Turrecremata, Pelagj, Uſſi, Giovanni XXII. Giandoni ec. la ſeguente propoſizione: i Principi Secolari per la podeſtà del loro Dominio poſſono giudicare, e punire tutte le perſone Eccleſiaſtiche: a che propoſito io non lo veggo. Di chi è queſta propoſizione, Padre Bovio? di Maeſtro Paolo? Voi direte una gran falſità, una

gran

gran calunnia; non è di Maestro Paolo, a che proposito la portate dunque? La proposizione di Maestro Paolo è: I Principi Secolari per la loro podestà suprema possono giudicare, e punire tutte le persone del loro Stato, eziandio le Ecclesiastiche nelle cause politiche, nelle quali non hanno privilegio d'immunità; e questa è Cattolica, ed ha per se i Dottori Cattolici, è comune opinione de' Teologi, conforme ai Decreti chiarissimi de' Sacri Concilj, al consenso de' Fedeli: adunque è santa e vera, sebbene la poca coscienza, e l'adulazione l'impugna. Ma di più ha San Paolo, San Pietro, che l'insegnano, Santo Agostino, San Giangrisostomo, tanti Santi, chè ci bastano più, che quanti adulatori avrà mai il Mondo. Quell'altra, che si forma il Bovio, la condanniamo noi ancora, perchè abbraccia anco le cause spirituali, ed Ecclesiastiche, e tutti i Cattolici la dannaranno. Non si affatichi il Padre Bovio con Allegazioni, con Cataloghi, ma li riservi, ove bisogna.

BOVIO.

MA che dico io, condannato dal Papa? Anzi pur da Lodovico Bavaro stesso per chi scrisse, il quale a Benedetto successore di Giovanni XXII. mandò Ambasciadori con Carta di Procura, e Lettera sua, nelle quali condannava gli errori di Giovanni Gianduno, e di questo Marsilio, e prometteva ancor esso perseguitar come Eretici così questi, come anco Michel di Cesena,

ed

ed altri; e delle quali Carta, e Lettera si conservano in Roma gli originali fatti di questa sotto li 5. Marzo 1336. in Udine, e di quella lo stesso anno agli 8. di Ottobre in Norimberga. E questo suol essere il fine di simili falsi Dottori, che finalmente sono non meno odiati, e perseguitati da coloro, i quali essi ingannarono, e a chi furono autori, e ministri delle iniquità, che da quegli stessi a chi furono contrarj. Ma possiamo ormai a rispondere agli altri suoi argomenti;

FULGENZIO.

NOn so, che scritture abbia di Lodovico Bavaro il Padre Bovio, nè voglio entrar ne' segreti suoi, o cercar quello, che gli Originali da lui veduti contengono. Non vorrei già, che mi allegasse un c. *Continua*, e mi resta pure anco quà un poco di dubbio della verità, poichè nel Decreto fatto nella Dieta di Francfort 1339. si costituì, *quod electus in Regem Rom., a majori parte eligentium æqualem potestatem habet in administratione Imperii, sicut Imperator coronatus, & quod quicunque de cetero, ipsum Ludovicum tenet excommunicatum, aut qui cessat a divinis propter sententias Papales, proscriptus sit corpore, & in rebus*; al che s'aggiunge anco un'Epistola, che allo stesso Benedetto Papa scrissero gli Elettori molto lunga, la cui conchiusione era, che dovesse rivocar quelle censure, altrimenti avriano loro trovati altri rimedj opportuni. Le quali cose avendo letto il Padre Bovio

vio in Errico Rebdorff, ſo che avrà anco egli qualche difficoltà, come s'accordino bene con la ſua ſcrittura. Si legge anco un Decreto molto amplo, che in parole formali porta Alberico nella legge *Bene* à Zenone *de quad. præſcr.* che dimoſtra quello, che Lodovico Bavaro, e tutta la Dieta d'Alemagna condannarono, o approvarono, nel quale troverà il Padre Bovio tutto il contrario della ſua ſcrittura, che allega, ed a me giova di credere quello, che il Mondo fino al preſente ha creduto. Narrano oltre di ciò Nauclero, ed altri Iſtorici Germani, che Benedetto XII. ſubito che fu aſſunto al Pontificato, voleva levar le cenſure contra Lodovico fulminate, e che diceva, che tutto quello ch'era ſtato da Lodovico fatto, egli era ſtato provocato a farlo, e che dagli Eccleſiaſtici egli ne aveva avuto cauſa; ma non potè effettuire il ſuo penſiero, perchè (come portano gl'intereſſi de' negozj umani, ne' quali alcuni ſi ſervono per loro iſtrumento! anco delle armi ſpirituali) i Re di Francia, e di Napoli ſi oppoſero a quella deliberazione, e prima in Conciſtoro adoperarono le minaccie, le quali non avendo giovato, ſi venne poi ad un altro partito, che fu di ſequeſtrar tutte l'entrate de' Cardinali, ch'erano coſtituite ne' Regni de' due Re ſoprannominati, perlochè convenne a quel Santo Pontefice deſiſtere, ed aver pazienza; dico Santo, perchè oltre gli altri diſegni per benefizio della Chieſa, al principio del ſuo Pontificato ſi deliberò di non voler già mai adoperar armi temporali, nè

dar

dar beni a' ſuoi parenti, e l'oſſervò; e niuna coſa più ardentemente deſiderava, che di trovar rimedio conveniente a' diſturbi, che per dette cauſe erano ſuſcitati. Nè ſia detto questo per levarvi la fede, che votreste che ſi portaſſe alla vostra carta; ma per rendervi grazie con queste Istorie di quello che ci narrate, preſo dalle vostre memorie, ſebben ſi vede, che quì questa vostra narrazione non era molto opportuna. Quanto al castigo, e pena de' mali Conſultori, ſebbene non vi è forſe la maggiore di quella della mala coſcienza, tuttavia a' falſi Dottori, che per loro intereſſe adulando, e non ſecondo la verità conſigliano, parlano, o ſcrivono, è anco condegno castigo, che provino quegli ſteſſi per nemici, ai quali furono autori d'iniquità.

BOVIO (1).

SEcondo Argomento. Nella vecchia legge i Re hanno comandato, giudicato, e punito i Sacerdoti, non ſolo i Re cattivi, mediocri, ma i Re ſantiſſimi, e piiſſimi Davide, Salomone, Joas, Ezechia, e Joſia.

RISPOSTA.

Se come apporta i Re, così notaſſe le azioni loro, nelle quali fonda il ſuo argomento, ſaprei

a che

(1) *Fogl.* 26. Queſta dottrina.

a che riſpondere. Ma Davide, ed Ezechia io non ritrovo, che abbiano punito, o giudicato alcun Sacerdote, onde da' fatti loro poſſa argomentare ſimile podeſtà ne' Principi della nuova legge. Joſia nel 4. de' Re a cap. 23. ucciſe molti Sacerdoti, ma Sacerdoti degl' Idoli, e non del vero Dio, e non ſo vedere a che propoſito s' induca Joſia, e queſto ſuo fatto, ſe non foſſe forſe (il che non credo) ſtato, tanto grande l' inavvertenza di queſt' uomo, che dicendo il teſto Sacerdotes excelſorum *aveſſe inteſo i ſupremi Sacerdoti del Tempio di Dio. Salomone depoſe Abiatar Sacerdote, che avea coſpirato con Adonia. E a queſto riſponde il Turrecremata, che ciò fece Salomone per iſpeziale rivelazione, e commiſſione di Dio; e lo accennano le parole del teſto, che ſono queſte* (1): Ejecit igitur Salomon Abiathar, ut non eſſet Sacerdos Domini; ut impleretur ſermo Domini, quem locutus eſt ſuper domum Heli in Silo. *Ma chi potrà tollerare l' ardire di queſto uomo, che ponga Joas tra i Re ſantiſſimi, e piiſſimi, ed in lui alleghi eſempio di giudizio legittimamente eſercitato contra i Sacerdoti? Queſto Re è deſcritto nella Scrittura per empio, idolatra, e crudeliſſimo Tiranno, il quale fece uccidere Zaccaria figlio di Jojada Sacerdote, perchè della ſua idolatria lo ripreſe* (2); *e queſto fatto fu conoſciuto tanto iniquo, che in vendetta di*

que-

(1) 3. Reg. 1. & 2. l. 2. c. 96.
(2) 2. Paral. 14.

queſto fu da' ſuoi proprj ſervi uccíſo nel letto, e privato della ſepoltura Regia.

FULGENZIO.

SE il Padre Bovio aveſſe inteſo l'argomento, e non aveſſe voluto fingerlo del ſuo, non aveva che dire a queſta ragione, quando ſi dice, che tutti i Papi comandano, giudicano, e puniſcono i Veſcovi. Chi argomentaſſe: non leggo, che il tal Papa abbia punito, o giudicato Veſcovi, ſarebbe ſtimato uno ſciocco, e ſe gli direbbe, che s'intende, che avendo la podeſtà ſopra di loro, l'hanno fatto, quando hanno avuto cauſa di farlo; così tutti i Re del Teſtamento Vecchio hanno comandato, e giudicato, e punito i Sacerdoti. Il dire, non trovo, che Davide, ed Ezechia abbino punito, o giudicato alcuno, che riſpoſta è queſta? Non ebbero forſe chi gliene deſſe cauſa, ma tutti comandavano ai Sacerdoti, cioè quelli, a' quali venne occaſione, e punirono, e premiarono i meritevoli; e perciò è citata la Scrittura, la quale non è libro incognito; legga chi vuole gli accidenti particolari: ma de' Re nominati ſe abbino tutto comandato, e quelli a chi ſi preſentò l'occaſione giudicato, e punito, non ſo che far altro, ſe non allegare i luoghi della Scrittura Sacra, che ognun potrà vederli, ſenza ſcriver quì le loro particolari occorrenze. L'autorità del Re Davide ſopra i Sacerdoti *l.* 1. *Paral.* 23. 28. Di Salomone, 2. *Paral.* 8. 14. che giudicaſſe an-

co, e puniſſe il ſommo Sacerdote, l'iſtoria è nota, alla quale riſponde il Padre Bovio, che lo fece per particolar rivelazione: perchè dice la Scrittura, *ut impleretur ſermo Domini, quem &c.* ma egli poteva ben vedere, ſe queſta riſpoſta fa al propoſito, e quello, che contra gli è ſtato ſcritto da altri, per moſtrarli che violenta il Teſto, ed è aſſurda. Dirò ſolo, che per la ſteſſa ragione ſi potrà conchiudere, che gli Ebrei odiaſſero Criſto per particolar rivelazione, perchè *Jo.* 15. ſi dice: *Ut impleretur ſermo, qui in lege eorum ſcriptus eſt: quia odio habuerunt me gratis*, un più aperto luogo è *Act.* 4. *Convenerunt enim vere in Civitate iſta, adverſus Sanctum puerum tuum Jeſum, quem unxiſti, Herodes, & Pontius Pilatus, cum gentibus, et populis Iſrael facere, quæ manus tua, & conſilium tuum decreverunt fieri.* Ora che vorrà dire il Padre Bovio? Che fu una particolar rivelazione ad Erode, ed a Pilato, ed a' Gentili, ed Ebrei, perchè hanno eſeguito il Decreto di Dio? La Scrittura è piena di tali modi; ſi degnerà il Padre Bovio dar l'eſpoſizione ſteſſa a queſto, ed agli altri luoghi. Di Ezechia ſe comandaſſe, e daſſe leggi a' Sacerdoti ſi vede 2. *Paral.* 29. *et c.* 31. Di Gioſia 2. *Paral.* 35. Ho laſciato Joas in ultimo, perchè da queſto prende occaſione il Padre Bovio di far un'acerba invettiva, perchè dal P.M.Paolo ſia annoverato queſto Re con gli altri ſantiſſimi, e piiſſimi; 2. *Paral.* 24. Si diſtinguono due tempi di Joas, l'uno dopo la morte del Sacerdote Jojada, nel quale ſi pervertì,

tì, e fu cattivo, l'altro quegli altri anni, che regnò vivendo Jojada, ne' quali fu ottimo Re, e ne dice la Scrittura: *Fecitque Joas bonum coram Domino cunctis diebus Jojadæ Sacerdotis*. Che se avesse considerato il Bovio, non sì furiosamente inveiva; e in questo tempo vivendo Jojada mandò i Sacerdoti per il Regno a raccogliere le contribuzioni, e non governando essi le oblazioni del Tempio, come conveniva, pose altri soprintendenti, ed ordinò anco come dovessero esser spese, nè i Sacerdoti ripugnarono alle sue giuste ordinazioni, sebben Jojada fu di tanta bontà, e di tanta autorità, e merito appresso il Re.

BOVIO (1).

TErzo Argomento. Disse Cristo a Pilato: Non haberes potestatem adversus me ullam, nisi tibi datum esset desuper. *E Santo Agostino, San Bernardo, e Gaetano espongono, che il giudizio di Pilato fu bene iniquissimo, ma non usurpato.*

RISPOSTA.

Questo è Argomento di Marsilio di Padova, che sottopose Cristo stesso al Principe Secolare, e quanto alla persona di poter esser da lui giudi-

(1) *Fogl.* 27. Nel principio. Joan. 19. August. sup. Joan. tract. 11. Bern. Epist. 42. Lib. 4. pat. 2. cap. 37.

cato, e quanto all' obbligo di pagare il tributo; di che ne fu condannato queſto Eretico da Giovanni XXII. come riferiſce il Turrecremata. Dico dunque, che San Gio. Griſoſtomo, ed altri Dottori eſpongono, che gli fu data podeſtà de facto, & non de jure, *che vuol dire permiſſione. E non è vero, che Santo Agoſtino, nè S. Bernardo addotti dall' Autore dicano, che il giudizio non foſſe uſurpato, nè parlano parola di tal coſa. Dicono ſolo che tal podeſtà avea da Dio, e così non dicono altro, che quello che dice lo ſteſſo teſto del Vangelo:* Niſi tibi datum eſſet deſuper, *le quali parole eſponendoſi molto bene della permiſſione, allo ſteſſo modo ſi ha da intendere quello, che dicono queſti Santi. Gaetano è citato dall' Autore in margine, queſto con queſti numeri,* in 2. quæſt. 62. art. 1. *ho guardato alla prima della ſeconda, ed alla ſeconda della ſeconda alla queſt. 62. e non vi ſi parla di tal materia.*

FULGENZIO.

IO ho riſoluto di non toccar le maldicenze ſparſe per queſto libro, e l'ho oſſervato; ma quelle, che oltre la puntura, e l'ingiuria poſſono anche cauſar ſcandalo, come la preſente, non le debbo paſſar ſenza riſpoſta. Qui in Venezia Marſilio da Padova non ſi ritrova, come Libro proibito: intendo però per le Iſtorie, ch' egli ſi adoperò per Lodovico Bavaro. Io non ſo la ſua Dottrina, ma ſo ben queſto, che Maeſtro Paolo non è uomo di aver biſogno d'im-

pa-

parar da lui; perchè se fu dopo il 1300., la Dottrina Cattolica s'impara meglio, e più sicura da quei, che furono innanzi. Ma gran disgrazia bisogna, che abbia avuto questo Marsilio, poichè non ha potuto dir cosa alcuna di buono; e per pruova, che una cosa sii mal detta, basta il dire, che Marsilio da Padova la dicesse: adunque costui non disse mai verità alcuna? So certo, che se egli ha portato questo argomento, com'è nelle Considerazioni, ha detto e conchiuso il vero: Ora quando si abbia da condannare, chi dice cosa pronunciata innanzi da un cattivo, bisogna riprendere anco S. Paolo, che di Dio disse: *Act.* 17. *In ipso vivimus, & movemur, & sumus . . . ipsius enim, & genus sumus*. Questo discorso di S. Paolo, Padre Bovio, è un argomento, che contiene la conchiusione con la sua pruova. Or se valesse il modo tenuto da voi nel riprovar la ragione, ed argomento di Maestro Paolo, potreste anco dire contra S. Paolo: Questo è un argomento di Arato, empio Idolatra; adunque è perverso, e cattivo; e bisogna condannar S. Paolo, che l'ha usato: lascio adunque il giudizio a voi, se tal vostro modo di riprovar le ragioni sia buono, e ciò vi servirà per risposta, ovunque direte, questo è argomento del tale, o del tale, non volendo replicar più che la verità: ovunque sia è da Dio, e dallo Spirito Santo; ma se è vero quello, che ho letto in un Autore *Jo.* 22. condannò Marsilio, perchè dicesse, che Cristo si sottoponesse al giudizio di Pilato, ed al tributo per necessi-

tà; perchè avrebbe peccato, se non avesse voluto farlo; il che se è vero, fu condannato co molta ragione, perchè siccome Cristo assunse difetti, ed imperfezioni nostre naturali, non per necessità, ma per propria volontà, e sarebbe eretico, chi altrimenti dicesse; così assunse le nostre soggezioni per propria volontà; e siccome ebbe però veramente, e realmente le nostre imperfezioni volontariamente assunte, così veramente, e realmente ebbe le nostre soggezioni, ma spontaneamente prese: sicchè questa proposizione è Cattolica: Cristo ebbe una soggezione a Pilato vera, ma volontariamente assunta; questa è eretica; Cristo ebbe una soggezione per necessità assunta: la qual se fu asserita, che io non lo so, da Marsilio, è meritamente dannato; ma nessun Cattolico dee negare quella di Maestro Paolo, che Cristo ebbe una vera soggezione a Pilato, volontariamente assunta da lui per nostra salute, come tutte le altre nostre imperfezioni, che non sono peccato. E se Marsilio ha parlato in questo modo, ha detto il vero, e non può esser per ciò stato dannato, e così parla Agostino, Bernardo, e Gaetano, ed aggiungerò anco San Paolo in questo numero, perchè non si può dare altro senso, che un tale alle sue parole: *Misit Deus filium suum factum ex muliere, factum sub lege &c.* Risponde il Padre Bovio, che S. Gio. Grisostomo, ed altri Dottori espongono, che il giudizio di Pilato fu con podestà datagli *de facto, & non de jure*, e che fu permissione. San Gio: Grisostomo dice,

be-

bene, che il giudizio di Pilato fu da Dio per permiſſione, ma che foſſe *de facto*, e non *de jure* il Padre Bovio l'aggiunge. Pare a chi non eſamina bene, che nella eſpoſizione dell'allegato luogo i Santi Padri Agoſtino, e Griſoſtomo, ed altri ſieno diviſi in apparenza, ma in ſuſtanza dicono lo ſteſſo. Alcuni conſiderano il giudizio di Pilato ſeparatamente dalla ingiuſtizia, che usò condannando uno notoriamente innocente. Altri conſiderano il giudizio congiunto con quella; i primi dicono, che il giudizio fu giuridico, colla podeſtà data da Dio, che così dice l'Evangelio, *non haberes in me poteſtatem, niſi tibi datum eſſet deſuper*. Così parlano Santo Agoſtino, S. Bernardo, e il Gaetano allegati. Quelli poi, che congiungono il giudizio colla ingiuſtizia di lui, dicono, che Dio lo permiſe, e così parla Griſoſtomo, le cui parole ſono: *Sed ne ea particula: niſi eſſet tibi datum deſuper, nullo ipſi crimini adſcribendum diceres, ideo inquit, majus peccatum habet, qui tradidit me tibi: atqui ſi datum erat, neque huic, neque illi erat criminis: fruſtra hæc dicis; hoc verbum datum in hoc loco permiſſivum eſt, quaſi diceret: permiſit hæc fieri:* conſideriamo le parole, *nullo ipſi crimini adſcribendum diceres &c.* cioè ſe tu intendeſſi il giudizio di Pilato eſſere ſtato così da Dio, ſicchè voleſſi inferire, che Pilato non aveſſe peccato alcuno, t'inganni; perchè Criſto gli diſſe apertamente, che egli avea peccato, e quello che è peccato, non può eſſer dato da Dio, ma permeſſo: adunque non

parla del giudizio ſolo, cioè della podeſtà di giudicare, ma della iniquità di eſſo; e però dice *permiſit hæc fieri*, che ſono le ingiuſtizie uſate contro di Criſto, imperocchè della podeſtà del giudicare, che non è azione, ma coſa permanente, non ſi poteva dire *permiſit hæc fieri*, ma della eſecuzione di eſſa sì, che fu con peccato d'iniquità notoria: ſerve l'eſempio in termini. Un Governator di Roma poſto dal Papa in cauſa di un Reo, lo condanna ingiuſtamente a morte, ſi dirà veramente, quella ſentenza non è data per divina diſpoſizione, ma ſolo per divina permiſſione; e ſe uno conchiudeſſe, adunque è giudizio ſeguito *de facto*, *& non de jure*, e ſecondo la podeſtà del giudicare non è vero, perchè il Giudice ha podeſtà legittima, ma quel giudizio inſieme coll'ingiuſtizia conſiderato, non ſi può dire da Dio, ſe non per permiſſione. Ecco l'aſtuzia del Padre Bovio, Griſoſtomo dice, che Dio permiſe quel giudizio ingiuſto, adunque fu *de facto*, e non *de jure*: è vero, che la condannazione ingiuſta fu *de facto*, ma la podeſtà di giudicare fu *de jure*: che Pilato abuſaſſe così iniquamente quella podeſtà, queſta fu permiſſione di Dio, che non ſi oppone, ma ſta col giudicar *de jure*, e con la podeſtà giuridica del Giudice: e di qua ognuno ne ſarà chiaro; ſe Pilato l'aveſſe aſſoluto avrebbe peccato? non già; adunque non fu peccato il giudizio, ma l'iniquità di eſſo. Non credo, che avendo letto Santo Agoſtino, alcuno mai avrà ardir di dire, che quel Santo tenga il giudizio di Pilato eſ-

eſſer ſtato uſurpato; imperocchè *tract. 116. in Jo.* lopra quella particola *non haberes in me poteſtatem*, dice, *Diſcamus ergo, quod dixit, quod & per Apoſtolum docuit, quia non eſt poteſtas niſi a Deo*. Cominci qua il Lettore a conſiderare, dice Santo Agoſtino, che la podeſtà di Pilato, di che parla Criſto, è quella di che parlò l'Apoſtolo: *non eſt poteſtas niſi a Deo*, ma è ben certiſſimo, che l'Apoſtolo parla *Rom.* 13. della podeſtà legittima, *de jure*, e non *de facto*. Segue Agoſtino, *& quia plus peccat, qui poteſtati innocentem occidendum timore tradit, quam poteſtas ipſa, ſi eum timore alterius majoris poteſtatis occidit: talem Deus Pilato dederat poteſtatem, ut etiam eſſet ſub Cæſaris poteſtate, quapropter non haberes adverſum me poteſtatem ullam, ideſt quantulamcunque habes, niſi hoc ipſum, quidquid eſt, tibi eſſet datum deſuper; ſed quoniam ſcio quantum ſit, non enim tantum eſt, ut tibi omnimodo liberum ſit, propterea, qui tradidit me tibi, majus peccatum habet; ille quippe me tuæ poteſtati tradidit invidendo, tu vero eandem poteſtatem in me exerciturus es, metuendo*. Colle quali parole dicendo, che il peccato di Pilato fu, perchè per timor di Ceſare ucciſe Criſto, moſtra che non fu per aver uſurpato il giudizio, o la giuridizione; anzi ſe il medeſimo Santo Agoſtino aveſſe avuto tal ſenſo non avrebbe laſciato di ſpiegarlo, eſſendo coſa di tanto rilievo. E perchè pone nello ſteſſo genere la podeſtà di Pilato ſopra Criſto, e di Ceſare ſopra Pilato, ſe non vogliamo far anco queſta ti-

ran-

rannica, ed uſurpata, che ſarebbe confondere tutto il Mondo, biſogna, che facciamo legittima anco quella. In oltre quel *quantulamcunque*, & *quidquid eſt*, moſtra podeſtà legittima; perlochè quella era piccola, e leggiera, che quanto alla podeſtà *de facto*, ed illegittima, e permeſſa, Pilato aveva *non quantulamcunque*, ma *omnem poteſtatem*; e lo ſteſſo moſtrano le parole *non tantum eſt, ut tibi omnino liberum ſit*. L'uſurpato ſarebbe ſtato *omnino liberum*; ma quel che era riſtretto, e regolato, non poteva eſſere ſe non il giuridico. Che S. Bernardo poi dica anch'egli, che la podeſtà di Pilato foſſe legittima, non lo poſſo meglio moſtrare, che con le ſue parole *epiſt.* 42. *Sæcularitatem contemnitis? ſed ſæcularior nemo Pilato, cui Dominus aſtitit judicandus. Non haberes, inquit, in me poteſtatem, niſi tibi data eſſet deſuper: jam tunc per ſe loquebatur, & in ſe experiebatur, quod poſt per Apoſtolos clamavit in Eccleſiis: non eſt poteſtas niſi a Deo. Et qui reſiſtit poteſtati, Dei ordinationi reſiſtit: ite nunc ergo reſiſtere Chriſti Vicario, cum nec ſuo adverſario Chriſtus reſtiterit: Aut dicite, ſi audetis, ſui Præſulis Deus ordinationem neſcire, cum Romani Præſidis poteſtatem Chriſtus ſuper ſe quoque fateatur fuiſſe cœlitus ordinatam.* Se la podeſtà di Pilato fù quella di che S. Paolo parla, ed egli parla di legittima, fate voi la conchiuſione, e ſe *cœlitus ordinatam*, non ſo, coſa poſſi aver di più per eſſer legittima. Lodo la diſſimulazione, che uſate circa il luogo allegato del Gaetano, Padre Bovio; ma

ad

ad un Teologo consumato, come voi, non conveniva: ma come io di sopra i tanti errori di allegazioni nella vostra risposta ho attribuito ad errori di stampa, ed ho ricercato i veri, così potevate voi credere, che fosse errato il numero, e cercar nel luogo, dove S. Tommaso tratta la materia, e questo cap. q. *67.* dove lo Stampatore ha posto un 2 per un *7.* tanto poco differenti; ed acciò si vegga da tutti, che l'allegazione fu fedele, porterò le parole del Gaetano 12. *quæst. 67. art. 1. In eadem responsione, pro quanto dicitur, quod Christus sponte se subdidit Pilato, adverte, quod non intelligitur, quod Christus secundum quod homo, Rex Regum, commiserit Pilato potestatem supra se: quoniam Christus secundum quod homo, non administravit Regnum mundi ante resurrectionem: ideo dixit: Regnum meum non est de hoc mundo: sed quia Pilato præsidenti in Judæa, nomine Romani Imperii, Christus Dominus se exhibuit, sicut unum de subditis. Nec Pilatus peccavit judicando Christum, peccato usurpati Judicii, sicut judicans non sibi subditum, quamvis peccaverit peccato iniqui Judicii, damnans innocentem, dicente ipsomet: Ego nullam causam invenio in eo.* Bisogna bene, che condannate questo Autore per Eretico, se voi volete, che per questa sentenza appunto fosse condannato uno, che chiamate Marsilio di Padova, perlochè di ciò io non so, se non quanto dice Turrecremata, il quale non mi pare, che parli come voi.

BO-

BOVIO (1).

QUarto Argomento. S. Paolo appellò a Ceſare; coſa che mai avrebbe fatto, quando non foſſe ſtato legittimo ſuo Giudice, eſſendo peccato mortale appellare a chi non ha podeſtà legittima.

RISPOSTA.

Anco queſto è Argomento del ſuddetto Eretico. Dico, che ſarebbe peccato appellare dal legittimo Giudice ad uno, che non abbia giuridizione alcuna, perchè ſarebbe ſottrarſi ingiuſtamente dalla podeſtà del primo; ma ſe il primo non aveſſe alcuna podeſtà, e faceſſe torto, potrebbe illeſo appellare al Superiore di queſto Giudice, acciò l'impediſſe, che non gli faceſſe torto. Appellò Paolo da Feſto, che non aveva alcuna podeſtà ſopra di lui, ed a Ceſare, non perchè Ceſare aveſſe podeſtà ſopra Paolo, ma perchè l'aveva ſopra Feſto, da chi riceveva ingiuſtizia, e con queſto mezzo fuggiva l'ingiuſtizia di Feſto. Il non appellare a San Pietro ſuo legittimo Giudice non fu per paura di eſſere ſtimato pazzo, o d'altro, ma per non iſcandalizzare il Giudice, e gli altri, quali non eſſendo capaci allora d'intendere tal verità, ſe aveſſero viſto da' Giudici Imperiali interporſi appellazione ad un tal uomo, qua-

(1) *Fogl.* 27. Preſſo al principio. Act. 25.

quale eſſi riputavano Pietro, oltre che non l' avrebbero ammeſſa, avrebbero preſa occaſione di maggior peccato; come anco Criſto per ſimil cauſa non volle dire di eſſer figlio di Dio, e con queſto iſcuſarſi di non eſſere obbligato a pagare il tributo, per non iſcandalizzare quelli che la riſcuotevano.

FULGENZIO.

NOn è peccato ſolamente appellare ad un Giudice non legittimo, quando perciò ſi intende di fuggire, e declinare dalla giuridizione del legittimo, come il Bovio dice; ma fa anco peccato, quando o per altro riſpetto ſi ricorre, ſi appella, e ſi ſottopone la perſona, o la cauſa a chi non ha legittima podeſtà di giudicare; perchè queſto è indurre il proſſimo a peccato. Se San Paolo aveſſe appellato a Ceſare, acciò lo difendeſſe dalle ingiuſtizie di Feſto, la riſpoſta del Bovio direbbe qualche coſa; ma l'appellare a Ceſare acciò conoſceſſe la cauſa ſua, e lo giuſtificaſſe trovandolo innocente, e lo puniſſe trovandolo colpevole, queſto non potè far San Paolo ſenza peccato; poichè ſe Ceſare non aveva, ſecondo l'opinione del Bovio, legittima podeſtà ſopra di lui, avrebbe invitato quel Principe a far un peccato. Se adunque moſtrerò, che S. Paolo appellò a Ceſare ſottoponendo ſe, e la cauſa a lui, avrò moſtrato, che il Bovio non fugge l'Argomento, e la ſua forza. Narra adunque la Scrittura *Act.* 25. che in Ce-

ſa-

ſarea San Paolo era dagli Ebrei accuſato di aver commeſſo molti, e gravi falli; il che non poterono provare, rendendo buon conto San Paolo, che non aveva fallato contra la Legge, contra il Tempio, nè contra Ceſare: ma parendo, che Feſto piegaſſe di fare il Giudizio in Geruſalemme, San Paolo, che conoſceva ciò tendere ad eſporlo alle inſidie degl' Inimici, appellò a a Ceſare, e diſſe. *Ad Tribunal Cæſaris ſto, ibi me oportet judicari. Judæis non nocui, ſicut tu melius noſti; ſi enim nocui, aut dignum morte aliquid feci, non recuſo mori, ſi vero nihil eſt eorum quæ ii accuſant me, hemo poteſt me illi donare; Cæſarem appello.* Due coſe ſono chiare quì contra la dottrina del Bovio; la prima, che San Paolo dice, *ſi nocui, aut dignum morte aliquid feci, non recuſo mori.*

Se San Paolo aveſſe commeſſo delitto capitale, non ricuſava ſoggiacere alla condanna di Feſto; adunque ogni Eccleſiaſtico dee, avendo commeſſo delitto capitale, non ricuſare di ſoggiacere alle damnazioni de' Magiſtrati. La ſeconda, quando dice: *Ad Tribunal Cæſaris ſto, ibi me oportet judicari;* non dice che là, cioè innanzi a Ceſare biſogna che ſia giudicato il torto, che tu mi fai, o che gl' inimici mi fanno, ma che ſia giudicato io. Adunque ſi dichiara legittimamente ſoggetto, dicendo che biſogna che eſſo, e la cauſa ſua ſia giudicata da Ceſare; la qual coſa ſi dichiara anco più di ſotto: *Paulo autem appellante, ut ſervaretur Auguſti cognitioni;* ecco che Paolo appellò di eſſer ri-

riſervato eſſo, e non i torti fattigli da Feſto al giudizio di Ceſare. Moſtrano anco ſoggezione della perſona le parole: *Ad Tribunal ſto*: perchè la legge Romana era, che niun Cittadino Romano poteſſe eſſer giudicato da altro Giudice, ſe voleva egli eſſer giudicato dal Principe, e nella Repubblica libera dal popolo tutto: in virtù della qual legge Feſto ammiſe l'appellazione: *Cæſarem appellaſti, ad Cæſarem ibis*; e San Paolo perciò diſſe, che Feſto non lo poteva donare, perchè era Cittadino Romano. Veramente che queſto modo tenuto dal Padre Bovio è un pervertir le Scritture; poichè dice, che quando San Paolo ſi appella, acciocchè ſieno vedute, e giudicate le azioni ſue, ſi deve intendere che appellaſſe, acciò foſſero viſte quelle di Feſto. E per fortificare tanto più queſto Argomento, ſebbene è tanto confermato, che chiaramente lo convince, è bene che ſi conſideri il luogo nel capitolo anteriore 24. dove San Paolo dice a Felice Preſide, che i Giudei di Aſia ſe avevano coſa alcuna contro di lui, dovevano comparire innanzi eſſo Preſide, ed accuſarlo. Certa coſa è, che chi accuſa alcuno in giudizio, al quale non è ſoggetto, pecca, e chi l'invita, o l'eſorta a farlo, parimente pecca; tuttavia San Paolo dice: *Quidam autem ex Aſia, quos oportebat apud te præſto eſſe, & accuſare, ſi quid haberent adverſum me, aut hi ipſi dicant, ſi quid invenerunt in me iniquitatis, cum ſtem in Concilio*. Come poteva adunque il medeſimo San Paolo invitargli all'accuſa, ed al giu-

giudizio di Festo, senza peccato? Non vuole poi il Padre Bovio prender carico per difendere la risposta data ne' suoi scritti dal Cardinal Bellarmino, qual' è, che San Paolo non appellò a San Pietro per non esser stimato pazzo, e con tutto ciò egli ne dà una molto più assurda, ed inconveniente, che è questa, che San Paolo non appellò a San Pietro per non iscandalizzar il Giudice, e gli altri incapaci d'intender la verità; ed aggiugne, che per questo anco Cristo per simile causa non volle dire di esser figliuolo di Dio, e con questo scusarsi dal pagar il tributo. Quelli, che hanno detto, che San Paolo lo fece per non esser tenuto pazzo, hanno detto manco male, avendo almeno avvertito, che lo scandalo era de' Giudei, non de' Centili: perchè questi non prendevano scandalo, quando sentivano dir cosa tenuta da loro per impertinente, ma la riputavano pazzia: però disse l'Apostolo San Paolo: *Prædicamus Christum, & hunc crucifixum; Judæis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam*: Perlochè parlandosi de' Gentili, molto più a proposito è, che potessero stimar quella appellazione per pazzia, che dover prenderne scandalo.

Ma vi è una chiara dimostrazione, che esclude chiarissimamente ambedue le rilposte assieme, e questa consiste nel capitolo precedente, nel quale appare, che San Paolo aveva predicato a Felice Preside, Antecessor di Festo, la Fede di Gesù Cristo Crocifisso, e non ebbe timore di esser riputato pazzo; perchè dunque doveva te-

mer

mer di esser stimato tale, predicando, o dicendo, che Pietro fosse lasciato suo Vicario? Poichè molto meno erano capaci i Gentili, ed i Giudei, che uno poco prima fatto morir in Croce fosse Figliuolo di Dio, vero Dio, Giudice dei vivi, e de' morti, di quel che fossero capaci, che lo stesso salendo al Cielo, avesse lasciato un suo Vicegerente: perchè questa seconda proposizione prontamente poteva esser ricevuta senza scandalo, nè stima di pazzia, da chi avesse ricevuta la prima: e pure la prima aveva predicata al Presidente, e predicava a' Gentili, ed a' Giudei, e per questo era stato da Cristo eletto: adunque non ci era alcun timore ragionevole, nè di scandalizzare, nè di essere stimato pazzo, se avesse anco predicata la vera autorità lasciata da Cristo a Pietro. Nè meno salva il dire; che non sarebbe stata ammessa l'appellazione, che non è male alcuno l'usare le sue ragioni, sebbene si dubiterà, che non debbano esser ricevute. E però non sono degni di riprensione, anzi meritano di esser lodati quelli, che a' tempi presenti oppressi da' Giudici Romani non lasciano di dire le loro ragioni, ed usare i termini della giustizia. Perchè sebben veggono chiaramente, che in Roma sono risoluti di non tener conto alcuno de' termini legittimi, e di non conceder facoltà di potersi legittimamente difendere, nondimeno il resto del Mondo non interessato fa quel giudizio, che dee. Ed è necessario nel tempo delle oppressioni, oltre l'aver ricorso a Dio, che è giusto Giudice, e

vendicatore delle violenze, che indebitamente, ed ingiuſtamente alcun patiſce, approvar anco la propria cauſa appreſſo agli uomini dabbene. Mi piace ben grandemente l'altro capo, che il Bovio accenna, che ſii bene laſciar di uſar le ſue ragioni, per non dar occaſione di maggior peccato, ed il dover vorrebbe, che ciò foſſe da lui ricevuto, ed oſſervato, e da quelli, che moſtrano tanto deſiderio di acquiſtare, o uſurpare l'altrui; che ſe anco in ciò credeſſero di far bene, e di aver ragione, una tal carità ſarebbe degna dell'uffizio, e della perſona che tengono; e poichè parliamo di uffizio di carità, con la medeſima carità non voglio reſtar di avvertirvi, Padre Bovio, che quanto voi dite di Criſto, cioè che nel pagamento del didramma non volle dire di eſſer Figlio di Dio per non iſcandalizzare, è direttamente, ed apertamente contrario alla Scrittura degli Evangeli; e biſogna, che ve ne ritrattiate, imperocchè la coſa del tributo ſucceſſe, come ſi comprende dal cap. 17. di San Matteo, dopo che Criſto aveva per innanzi con Prediche intere più volte apertamente predicato alla lunga di eſſer Figliuolo di Dio, ed in S. Giovanni al quinto tante volte lo predica, e non per traſcorſo, ma con lungo ragionamento; e pur queſto fu prima del miracolo del pane, e peſce, che ci narra lo ſteſſo in S. Giovanni al ſeſto, ed anco in S. Matteo al 14., adunque non avrebbe avuto riſpetto Criſto di dire a pochi Eſattori del didramma nel 17. di S. Matteo, quello che nella Sinagoga pubblicamente, in preſen-

ſenza di tutti, diſſe al 5. di S. Giovanni; adunque non reſtò, perchè temeſſe ſcandalo, ſcuſandoſi dall' obbligo del tributo col nominarſi Figliuolo di Dio, avendoſi per innanzi così eſpreſſamente, e pubblicamente predicato, ma lo ſcandalo ſarebbe ſucceſſo per eſſer quello un tributo, che ſi pagava al Tempio, come ſi diſſe di ſopra.

BOVIO.

MA voglio quì avvertir queſto Autore, che guardi come parla, perchè da queſto ſuo modo di argomentar ne ſegue un' apertiſſima ereſia, la quale manco eſſo credo vorrà concedere. Se ſi concede a Feſto, ed a Ceſare legittima podeſtà ſopra San Paolo in queſto giudizio, e quindi ſi vuole cavare, che ſimile podeſtà abbiano ancor oggi i Principi ſopra gli Eccleſiaſtici, e Veſcovi, ne ſeguirà, che i Principi poſſono eſſer Giudici dei Veſcovi eziandio nelle cauſe de' Dogmi di Fede, e della Religione, e Culto di Dio, perchè, come ſi vede negli Atti Apoſtolici (1), San Paolo era accuſato da' Giudei a Feſto di coſe di Religione, cioè della predicazione di Criſto. Queſta conchiuſione è eretica, così da tutti conoſciuta, e confeſſata, dunque è eretico l' antecedente, dal quale ſi deduce, cioè, che Feſto aveſſe, o Ceſare legittima podeſtà in quel giudizio di San Paolo.

(1) Act. 25.

FULGENZIO.

L'Avvertimento non è neceſſario ſe non al Bovio, che ſi guardi di non far San Paolo eretico, e che voleſſe ſottomettere la Fede, e predicazione di Criſto a qualſivoglia perſona nè *de jure*, nè *de facto*. Se la cauſa oppoſta a San Paolo foſſe ſtata di Fede, e Religione, non gli era lecito dir altro, che quanto diſſero gli Apoſtoli, *Obedire oportet Deo magis, quam hominibus*, biſognava, che San Paolo riſpondeſſe; Quel che mi oppongono è vero, ma ho fatto bene; non così diſſe San Paolo, anzi in contrario. Non è vero niente di quello che mi accuſano. E' poſſibile, che vogli parlare delle Scritture ſenza leggerle, nè intenderle? Non dice San Paolo apertamente, che non ha peccato contra la legge, contra il Tempio, nè contra Ceſare? Non ſi vede, che le imputazioni erano di ſedizione concitata contra il Rito Ebraico, e contra l' Impero di Ceſare in quella regione; e ſarebbe beſtemmia il dire, che San Paolo foſſe accuſato di predicar Criſto, e tuttavia riſpondeſſe, che non era vero niente di quello che lo accuſavano, perchè queſto ſarebbe ſtato un negar Criſto, peccato aſſai proſſimo all' ereſia; ma ſottometterſi al giudizio, eſſendo imputato di cauſa di ſedizione, fu ſecondo la dottrina, che ſcrive a' Romani, e per la quale San Giovanni Griſoſtomo non vorrebbe, che alcun Eccleſiaſtico ſi ſchivaſſe di ubbidire; e ciò ſervirà per ringraziamento dell' avvertimento dato.

BO-

BOVIO.

QUinto *Argomento* . *Adduce le parole di San Pietro nella ſua prima Epiſtola al cap.* 2. Subjecti igitur eſtote omni humanæ creaturæ propter Deum , ſive Regi , quaſi præcellenti , &c. *E quello di S. Paolo* (1) : Admone illos Principibus , & poteſtatibus ſubditos eſſe dicto obedire . *E più baſſo adduce anco certe parole di S. Policarpo* : Magiſtratibus enim , & poteſtatibus a Deo conſtitutis eum honorem , qui noſtrorum animorum ſaluti , noſtræque Religioni nihil affert detrimenti , pro dignitate tribuere docemur .

RISPOSTA.

Il luogo di S. Pietro : Subjecti eſtote omni humanæ creaturæ propter Deum , &c. *è eſpoſto da Innocenzio , che s' intenda non della ubbidienza , che ſi deve a' ſoli Superiori* ob neceſſitatis debitum , *ma dell' umile ſoggezione , e riverenza , che ſi deve a tutti* ad humilitatis meritum , *e queſta più che agli altri ſi deve a' Re , e Principi per la eccellenza , e grandezza loro . Perchè dicendo l' Appoſtolo che ſiamo ſoggetti ad ogni umana creatura , non pare , che parli della propria ſoggezione , che queſta ſi deve non ad ogni umana creatura , ma al ſolo Superiore .*

(1) *Fogl.* 27. Ma che diremo. Ad Tit. 3. Ex Euſeb. lib. 4. cap.

FULGENZIO.

ERa cosa molto più a proposito non portar quì quella esposizione d' Innocenzio III. Padre Bovio ; perchè quello che alle volte da un Pontefice si dice , non secondo il vero senso della Scrittura Sacra , in passaggio , è bene non commemorarlo . Soto ben dice *l. 6. cap.* 1. *de just. & jur.*, che quando un Pontefice porta un luogo in un senso , non intende perciò di canonizzarlo . Questo stesso Pontefice allegò un luogo di Santo Agostino sotto nome della Scrittura Divina ; disse anco ; che *Deuteronomium* vuol dir *secunda lex* , e che perciò quello , che in quel libro è scritto , si debba osservare nel Testamento Nuovo . Cosa , che chi l' intendesse come le parole suonano , troppo grande sarebbe il disordine , che ne seguirebbe : quel Pontefice così in passando ha data quella esposizione , che portate quì , non è bene , che voi la vogliate canonizzare , quando dovreste scusarla . Volete voi vedere Padre Bovio , che il luogo di S. Pietro non è consiglio , ma precetto ? Vedete le parole, che seguono : *Hæc est enim voluntas Dei* ; quella parola *omni humanæ creaturæ* ha fatto dargli quella esposizione , intendendo per quella ogni uomo particolare ; che così intendete ancor voi , e tuttavia dovreste vedere , che non può star questo senso col testo , perchè sarebbe stato un provar l' universale *a majori* , il che sapete, che non può farsi . Per mostrar che si debbe riverire ogni uomo , non bisogna dire portate riverenza

ad

ad ogni uomo, anco a' Re, anco a' Capitani; anzi conveniva dire tutto all' oppoſto, cioè portate riverenza ad ogni uomo o plebeo, o ſervo che ſia; ſiccome anco ſarebbe mal detto riverite tutti i Sacerdoti, anco il Papa, anco i Cardinali; perchè biſognerebbe dire riverite tutti i Sacerdoti, anco quelli che non hanno cura, anche quelli che non hanno benefizio; è bene adunque che ſiate iſtruito, che queſta parola *humanæ creaturæ*, ſi dice da un verbo Greco, che ſignifica creare, nel qual ſenſo ſi dice crear i Principi, crear i Magiſtrati, e vuol dire San Pietro: *omni humanæ creaturæ*, ad ogni Governo eletto, e creato dagli uomini; e ciò ſi cava dalla voce Greca *Ctiſis*, che ſignifica Polizia, così ſi nomina la Polizia Moſaica *Heb.* 10. *Gal.* 6. *Eph.* 2. e così ſegue bene quello, che comanda San Pietro; ſiate ſoggetti ad ogni umano Governo, così al Re, che è ſupremo, come a' Preſidenti per eſſer mandati da lui, perchè tale è la volontà di Dio; così va il ſenſo chiaro, vero, e reale, e così l' hanno inteſo i Padri Santi, e ſi vede, che San Pietro parlò convenientemente, e della ſoggezione che ſi dee al Superiore, e non di finta umiltà.

BOVIO.

AGgiungo io così per queſto luogo, come per altri ſimili, che gli Apoſtoli, e Santi Dottori non ſcrivevano agli Eccleſiaſtici ſoli, ma a tutti i Fedeli, de' quali maggiore, anzi grandiſ-

ſima parte era de' Laici obbligati ad ubbidire ai Principi Secolari, che però a queſto li eſortavano, acciò non penſaſſero, che per eſſere chiamati alla libertà Criſtiana, non ſi doveſſe a' Principi ubbidienza alcuna. Queſto cavo io da un luogo di Santo Agoſtino nell' eſpoſizione della propoſizione 72. dell' Epiſtola a' Romani. Qual luogo queſto Autore adduce per ſe, ove dice Santo Agoſtino: Rectiſſime admonet, ne quis ex eo quod a Domino ſuo in libertatem vocatus eſt, factus Chriſtianus, extollatur in ſuperbiam, & non arbitretur in hujus vitæ itinere, ſervandum eſſe ordinem ſuum, ut poteſtatibus ſublimioribus, quibus pro tempore rerum temporalium gubernatio tradita eſt, exiſtimet non ſe eſſe ſubjectum. *Tutto è vero, che per queſto ſolo titolo di eſſere Criſtiani non ſiamo eſenti dalla podeſtà del Principe, ma gli Eccleſiaſtici per altro titolo ſono eſenti. E ſe Santo Agoſtino, Policarpo, ed altri Veſcovi, e Sacerdoti parlano nel numero del più, quaſi anco includendo cogli altri ſe ſteſſi, queſto è un affetto di carità, che lega tutti in uno, e parlando d' altri, parliamo come di noi ſteſſi; oltre che parlano anco di ſe ſteſſi; quanto a quello, che a loro è comune con tutti gli altri, cioè di eſſere Criſtiani, non quanto a quella preminenza, che hanno più degli altri di eſſere Sacerdoti, o Veſcovi* (1). *Lo ſteſſo ſi raccoglie dal ſeguente luogo addotto da queſto Autore, dove*

ſcri-

(1) Ad Titum 3.

ſcrivendo l' Apoſtolo a Tito non dice a lui, che era Eccleſiaſtico, che ſia ſuddito a' Principi, ma che ciò comandi a' ſuoi Fedeli. Admone illos, &c.

FULGENZIO.

QUeſta è una maniera di eccettuare gli Eccleſiaſtici da tutt' i precetti Appoſtolici, ſcriveva S. Paolo alla Chieſa, nella quale erano più i fedeli, che i Preti, adunque quando a' Romani dice; *ſi eſurierit inimicus tuus, ciba illum*; quando a' Coloſſenſi dice, *quæ ſurſum ſunt quærite*; non è detto a' Preti; ma non paja queſta un' affettazione; il 13. a' Romani, che parla della ſoggezione a' Principi, così alla lunga, immediatamente dopo le ultime parole, *reddite ergo omnibus debita, cui tributum, tributum; cui timorem, timorem, cui honorem, honorem*, ſegue immediatamente ſtando nello ſteſſo verbo di debito, *nemini quicquam debeatis, niſi ut invicem diligatis*. Se le prime parole non ſono dette a' Preti; adunque nè anco le ultime: certo queſta riſpoſta poteva il Padre Bovio ben laſciarla, o moderarla. E' vero, che gli Appoſtoli Santi, e i Dottori ſcrivevano a tutt' i Fedeli, tra quali erano la maggior parte Laici; ma eſſendo comandato a tutti univerſalmente di ubbidire a' Principi Secolari, ſenza che ſi trovi nella Scrittura ombra di eſcluſione, deve parer coſa ſtrana, che vogli ora il Padre Bovio, che da queſto comandamento ſieno eſcluſi, e che non ſieno compreſi gli Eccleſiaſtici; e che altro ciò ſa-

ſarebbe che un eſcluderli dal numero de' fedeli? piacevolmente diſſe uno, che erano eccettuati gli Anabattiſti, ſiccome pretendono dal precetto di San Paolo, *omnis anima potestatibus ſublimioribus ſubdita ſit*, perchè eſſi non hanno anima. Ma vedi Lettore, che maniera di eſponer le Scritture: queſte comandano a tutti i Fedeli, che ſiano ſoggetti alle Polizie umane; il Bovio dice, s' intende de' Laici ſoli: ma ſe le Scritture aveſſero voluto dire di tutti, che altri modi avrebbero potuto uſare? Così avviene, che niun ſenſo litterale ſia quanto chiaro ſi vuole, reſterà libero dalle cavillazioni: così alcuni, contra i quali Agoſtino ſcrive, *de perfectione juſtitiæ*, tentavano di eſcluderſi dal detto di S. Giovanni, *ſi dixerimus, quoniam peccatum non habemus, ipſi nos ſeducimus*: eſponendo, che s' intendeva della plebe, degli uomini ordinarj, non de' Veſcovi, de' Prelati, de' Prefetti. E non vede il Padre Bovio, che così ſi potrebbero corromper tutt' i luoghi dell' ubbidienza? S. Paolo *Hebræorum* 13. dell' ubbidienza ai Prelati dice: *Obedite præpoſitis veſtris, & ſubjacete eis*; ſe alcuno inventaſſe la riſpoſta del Bovio, e diceſſe, che ciò s' intende detto agli Eccleſiaſtici ſoli, e che perciò i Secolari non ſono obbligati, come potrebbe diſenderſi, che non foſſe in tutto ſimile? Ma quello, che aggiunge il Bovio, che Agoſtino, Policarpo, ed altri Padri includevano anco ſe ſteſſi, parlando nel numero del più, per un affetto di carità, è molto peggio, ed è una mala dottrina. Ma di-

temi, l'insegnar una dottrina falsa sta colla carità? Voi dite, che la dottrina, che insegna gli Ecclesiastici esser soggetti alle podestà Laiche, è contra la libertà Ecclesiastica, e però gravissimo peccato, ed ora volete, che per carità questi Santi Padri comprendessero anco se stessi, e che insegnassero una erronea dottrina, senza avvertirne i Fedeli? Maestro Paolo vi ha portato i luoghi di Agostino, di Policarpo, di Grisostomo, Teodoreto, Teofilo, Ecumenio, che dicono apertamente non con parole generali, ma con specifiche, ed espresse, che sotto il precetto di ubbidire a' Principi Laici sono compresi gli Ecclesiastici; perchè dissimulate questo, per dir che così parlavano per carità? Trovate voi un luogo solo, ove i Santi avvertissero di questo lor modo di parlare, che si avrà per buona la vostra dottrina. Voi professate, che la esenzione sia *de jure Divino*, e volete, che così apertamente i Santi Padri parlassero contra il *jus Divino* per carità? e mai in nessun luogo dicessero chiaramente il vero, sopra un articolo tanto importante? e volete, che S. Gio: Grisostomo particolarmente, facesse quella amplificazione di nominare per soggetti Monachi, Sacerdoti, Profeti, Evangelisti, Appostoli, e che preponesse anche le vostre obbiezioni, le quali fate per escludervi da questo debito, dicendo, che siete più alti, più degni, superiori a' Principi, e che ad esse facesse tanto chiara risposta, dicendo, che questa grandezza vostra è con Gristo in Cielo, e che non vi si conviene qui in Terra: vo-

le-

lete, dico, che Grisostomo avesse potuto parlar così senza peccato, se la vostra opinione fosse vera? Senza che Pelagio Papa rende apertissimo testimonio, che le Scritture Divine comandano la soggezione eziandio de' Prelati a' Principi, mettendoci il *nos*, in tal maniera, che di se stesso specificatamente intese, 25. *q.* 1. *c. fatagendum est*, *ut pro auferendo suspicionis scandalo obsequium confessionis nostræ legibus* (un' altra edizione dice *regibus*) *ministremus*, *quibus non subditos esse Sacræ Scripturæ præcipiunt*. Ma vedi, Lettore, che la coscienza fa pure, che la verità esca anco contra il suo volere al Bovio di bocca dove dice; (oltre che parlano anco di se stessi, quanto a quello, che a loro è comune con tutti gli altri, che di esser Cristiani, non quanto a quella preminenza, che hanno più degli altri di esser Sacerdoti, e Vescovi) Padre Bovio, l'avete detta; siamo d'accordo; niuno disse mai, che alcun Ecclesiastico sia soggetto a' Principi Secolari, quanto alla preminenza di Sacerdote, o Vescovo, che è Spirituale: anzi quanto a questo gli difendiamo l'esenzione *de jure Divino*, ma quanto a quello, che hanno comune cogli altri Cristiani, che sono uomini, parte della Repubblica, Cittadini, ed alcune volte fallano contra le leggi, secondo questa sono soggetti. Il luogo di Santo Agostino, citato nelle Considerazioni, che il Bovio estende quì, è degno di essere e veduto, e ponderato; ma non meno quello di Grisostomo, che non patisce estorsione alcuna. Il luogo *ad Titum*

è com-

è commentato dal Bovio molto ſottilmente: *Admone illos Principibus, & Poteſtatibus ſubditos eſſe, dicto obedire*, che non parla ad eſſo Tito, che era Eccleſiaſtico: come doveva dir, Padre Bovio, *Admone te ipſum Principibus, &c.* per inchiudere i Preti, oppure quando il Veſcovo dice al Predicatore, che avviſi i ſuoi audienti, che ſieno ubbidienti, s' intende, che il Predicatore ſteſſo non ſia tenuto ad eſſer tale? Tito, come inſtrutto da S. Paolo, che inſegnava: *Omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit*, non aveva biſogno, che gli foſſe replicato, perchè lo ſapeva: è ben novizio nella Dottrina Appoſtolica chi ha biſogno, che ſe gli dia queſto avviſo. S. Paolo non dice a Tito ſteſſo in quella Epiſtola, *hujus rei gratia reliqui te Cretæ, ut ea, quæ deſunt, corrigas, & conſtituas per Civitates presbyteros, ſicut & ego diſpoſui tibi?* Adunque fra quelli, che doveva ammonire, *principibus, & poteſtatibus ſubditos eſſe*, ci erano anco i Preti, ed i Cherici, ſe non volete, che, quando predicava, cacciaſſe queſti di Chieſa, ed aveſſe minor cura di loro, che degli altri: oltre che in queſto ſteſſo conteſto dice così: *Admone illos principibus, & poteſtatibus ſubditos eſſe, dicto obedire, ad omne opus bonum paratos eſſe, neminem blaſphemare, non litigioſos eſſe, ſed modeſtos, omnem oſtendentes manſuetudinem ad omnes homines*. Queſte altre orazioni infinite, che tutte ugualmente ſi reggono dal verbo *admone illos*, volete voi, che le diceſſe a' Secolari ſoli, o anco agli Eccleſiaſtici? Se queſti

ſti ſono precetti comuni, e toccano tutti, tanto gli Eccleſiaſtici, quanto i Secolari, come volete, che *admone illos principibus, & poteſtatibus ſubditos eſſe*, che è nella ſteſſa clauſola, e particola, tocchi a' Secolari ſoli? Voi mi aſſomigliate quello, che produce il ſuo libro dei conti, non volendo, che vaglia, ſe non quanto a' crediti, e de' debiti non lo riceve; ma il Capitolo precedente di S. Paolo a Tito vi chiariſce beniſſimo; ivi diſtingue le perſone, e gli Stati, ed a diverſi dà diverſi avviſi, a' Vecchi, alle Matrone, alle Giovani, a' Giovani, a' Servi, ai Padroni ſeparatamente, poi viene al comune di tutti gli ſtati in queſto Capitolo, dicendo: *Admone illos, &c.* e ſii contento il Lettore leggere ambi i capi, che dal conteſto vedrà, che non ci andava diſtinzione di alcun ſtato di perſone, che poſſi eſſer eſente, come gli Anabattiſti ſi credono.

BQVIQ

S*Eſto Argomento. Adduce le parole di S. Paolo nel 13. a' Romani.* Omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit (1): *e quel che ſegue. E adduce alcuni Padri, e tra gli altri San Tommaſo in quel luogo, e San Bernardo nell' Epiſtola 42.*

RI-

(1) *Fogl.* 17. Omnis anima.

RISPOSTA.

Anco queſto è Argomento di Marſilio da Padova, e di Pietro Martire Eretici. Dico, che a queſto luogo, ed a' Padri, che lo eſpongono già ha riſpoſto il Signor Cardinale Bellarmino, la cui riſpoſta eſſendo uſcita molto prima di queſte ſue Conſiderazioni, o doveva apportar nuove iſtanze, o non ha da richiedere nuova riſpoſta.

FULGENZIO.

IN ſomma niuna coſa giova a Maeſtro Paolo col Bovio. Stimava, che doveſſe commendar la modeſtia di Maeſtro Paolo, che avendo veduto la riſpoſta del Sig. Cardinal Bellarmino la laſciaſſe, baſtandogli portar i Dottori, che tale riſpoſta manifeſtamente moſtrano aliena dal ſenſo dell' Appoſtolo. Il Padre Bovio porta qua in mezzo la riſpoſta del Bellarmino, ſenza avvertire, che fu inventata fino al tempo di Santo Agoſtino da alcuni, quali per eſimerſi dalla ſoggezione de' Principi, comandata tanto apertamente in queſto luogo da San Paolo, differo appunto, che l' Appoſtolo ſi deve intendere generalmente della podeſtà e temporale, ed Eccleſiaſtica, ſicchè ciaſcuno ſia ſoggetto alla ſua, il Prete all' Eccleſiaſtica, il Laico alla Temporale; onde anco i Prelati ſieno podeſtà ſublime. Ma Santo Agoſtino la riprova, e la deride, come riſpoſta d' ignorantiſſimi, e che è contra il Teſto manifeſtamente, e lo pruova efficacemente dal-

dalle parole: *Ideo tributa præſtatis*. Che è più dovere, Padre Bovio, che ſi corregga la dottrina di Santo Agoſtino, che ſcriſſe già 1200. anni al ſenſo del Cardinal Bellarmino, e voſtro, o che voi correggiate la voſtra, e l'accomodiate alla Scrittura, ed a Santo Agoſtino! E poichè sforzate a portar quello, che Maeſtro Paolo non volſe dire per riverenza del Cardinale, è neceſſario portarvi le ſue parole ſteſſe: *Contra Epiſtolam Parmeniani lib.* 1. *cap.* 7. *propter quid ergo gladium portat, qui dictus eſt Miniſter Dei, vindex in iram eis, qui male agunt? Niſi forte, quemadmodum nonnulli eorum ſane imperitiſſimi, hoc intelligere ſolent de honoribus Eccleſiaſticis dictum eſſe, ut gladius intelligatur vindicta ſpiritualis, qui excommunicationem operatur, cum prudentiſſimus Apoſtolus conſequenti contextione lectionis, ſatis aperiat quid loquatur: ille quippe addidit, propter hoc enim & tributa præſtatis, ac deinde ſubjunxit: reddite omnibus debita, cui tributum, tributum, cui vectigal, vectigal, cui honorem, honorem, cui timorem, timorem: hoc ergo jam reſtat, ut iſtis diſputationibus ſuis prohibeant Chriſtianos tributa perſolvere, cum & Dominus talia ſentientibus Phariſæis, quos imitantur iſti, nummo inſpecto reſponderit, reddite, inquit, Cæſari, quod Cæſaris eſt, & Deo, quod Dei eſt: hi vero in utroque inobedientes, atque impii, nec Deo reddunt amorem, neque Regibus humanum timorem*. Vedete, Padre Bovio, che giudizio faceva Agoſtino di tal riſpoſta, e vi prego non ſolo notare quel *ſane imperitiſſimi*,

ma

ma anco quel *honoribus Eccleſiaſticis*, e render qualche ragione, perchè non diceſſe *poteſtatibus*. Ma vediamo, ſe anco gli altri Padri ſentono, che ſi parli de' ſoli Principi in queſto luogo dell'Appoſtolo *Chryſ. hom.* 23. *Rom.* 13. *hujus rei plurimum, & in aliis Epiſtolis, meminit, quemadmodum famulos heris ſuis, ita & ſubditos Principibus ſubjiciens, facit autem hoc ideo, ut oſtendat Chriſtum leges ſuas non ad hoc induxiſſe, ut Politias evertat, ſed ut ad melius inſtituat: infra interea vero eas rationes, quas connumeravi, non movet, ſed eas, quæ poteſtatibus ex debita obedire jubent, oſtendens, quod iſta inſperantur omnibus, & Sacerdotibus, & Monachis, non ſolum Sæcularibus, id quod ſtatim in ipſo exordio declarat, cum dicit: omnis anima poteſtatibus ſupereminentibus ſubdita ſit, etiam ſi Apoſtolus, ſi Evangeliſta, ſi Propheta, ſive quiſquis tandem fuerit; neque enim pietatem ſubvertit iſta ſubjectio*. Chi vuol vedere, che per la podeſtà di che parla S. Giovanni Griſoſtomo intenda ſolo il Principe temporale, e non l' Eccleſiaſtico, lo può leggere in tutta quella Omilia, nella quale dice: *Non eſt poteſtas niſi a Deo: quid dicis? omnis ergo Princeps a Deo conſtitutus eſt? iſtud inquit non dico, neque enim de quovis Principum ſermo mihi nunc eſt, ſed de ipſa re*, volendo dire, che non parla di tutti i Principi, perchè vuole parlare ſolamente de' legittimi, perchè è il medeſimo a parlar di eſſi, come della coſa ſteſſa di che ſi tratta, cioè della podeſtà: *infra qui enim ita ſe habuerit, is & incredulos Magiſtra-*

tus magis ad pietatem attrahet. Non ſo, ſe vorrà il Padre Bovio far gli Eccleſiaſtici Magiſtrati increduli. Mette la ragione di queſto Precetto: *plurima quippe tunc temporis circumferebatur fama, traducens Apoſtolos, veluti ſeditioſos, rerumque novatores, qui omnia ad evertendum leges communes, & facerent, & docerent*; dicendo che ciò comandò l'Appoſtolo per ovviare alla fama che ſi era ſparſa, che gli Appoſtoli inſegnaſſero il traſgredir le leggi comuni, chiaramente ſegue, che comandaſſe l'ubbidir, ed eſſer ſoggetti alle leggi comuni de' Principi, perchè niuno potrà dubitare, che ſi ſpargeſſe fama, che gli Apoſtoli inſegnaſſero il contravvenire alle leggi Eccleſiaſtiche: e leggendo vedrà più di venti volte San Giovanni Griſoſtomo dire, che parla dei Principi, e de' Magiſtrati: *Orig. Rom.* 13. dice: che in quel luogo comanda l'Appoſtolo a tutti quelli, i quali ancora non ſono congiunti con Criſto, e fatti uno ſpirito con lui (che fatti tali, allora a lui ſolo ſolamente ſaremo ſoggetti) ma mentre non ſono tali, ma hanno l'anima comune, la quale ha qualche coſa di queſto Mondo, ed alligata a qualche negozio, a queſti tutti comanda l'Appoſtolo: *omnis anima*; a tutti dunque che vivono vita mortale. Ma di quale podeſtà parli, ed a chi comandi la ſoggezione, è bene ſentire le ſue parole: *Si vero nondum tales ſumus, ſed communis anima ſit in nobis, quæ habeat aliquid hujus mundi, quæ ſit in aliquibus alligata negotiis, huic præcepta Apoſtolus ponit, & dicit, ut ſubjecta ſit poteſtatibus*

bus mundi, quia & Dominus dicit, ut hi, qui habent in ſe ſuperſcriptionem Cæſaris, reddant Cæſari, & Petrus, & Joannes nihil habebant, quod Cæſari redderent, aurum, & argentum: qui hoc non habet, nec Cæſari habet quod reddat, nec unde ſublimioribus ſubjaceat poteſtatibus, qui vero habet aut pecuniam, aut poſſeſſiones, aut aliquid in ſæculo, audiat, omnis anima &c. vedete *poteſtatibus mundi*; non potete già dire che dell'Eccleſiaſtica s'intenda, ſe non volete rinunziare la ſpiritualità, e farla mondana. Non tralaſcierò qui, porgendomene occaſione queſto tanto antico Dottore, di notare il ſuo detto, che San Pietro, e Giovanni ſono eſenti da' tributi per non aver oro, ed argento: il che Santo Ilario dopo eſpreſſe più chiaramente, non di queſti due ſoli, ma di tutti quelli, che rinunziate le coſe mondane, non hanno nè denari, nè poſſeſſioni, nè coſa alcuna temporale: *Si enim*, dice Santo Ilario ſopra queſto paſſo; *nihil Cæſaris penes nos reſederit, conditione reddendi ei, quæ ſua ſunt, non tenebimur: porro autem ſi rebus illius incumbamus, ſi jure poteſtatis ejus utimur, & nos, tanquam mercenarios alieni patrimonii procuratione ſubjicimus, extra quærelam injuriæ eſt, Cæſari reddi, quod Cæſaris, Deo autem, quæ ejus ſunt propria reddere nos oportere, corpus, animam, voluntatem*. In queſto ſenſo ancora San Tommaſo, e S. Bonaventura dallo ſteſſo luogo cavano, che i Religioſi Mendicanti, che niente hanno, e ſeguono la vita Apoſtolica, ſono eſenti da' tributi, i luoghi dei

quali tronçandogli queſti noſtri Moderni Trasformatori, portano per l'eſenzione di quelli, che poſſedono alcuna coſa di ſuperfluo. Due debiti ha il Cittadino verſo il Principe, ſecondo San Paolo, uno di pagargli i tributi, l'altro di pagargli la pena per i delitti dovuta. Ci è la via di liberarſi d'ambe le ſoggezioni, e da' tributi, col farſi ſimili all'oſſervanza di San Franceſco, così inſegna Origene, ed Ilario: e dalla ſoggezion della pena coll'operar bene, il che San Paolo diſſe: *Vis non timere poteſtatem? bonum fac*. Maraviglioſa coſa è, che avendo Dio comandata la ſoggezione alla podeſtà Politica, ed inſieme inſegnato il modo di eſentarſi, a chi per far meglio il Divino ſervizio non voglia ſtar ſoggetto: vi ſieno perſone, che nè vogliono ſtar ſoggetti, nè ricevere l'eſenzione Divina, ma una Mondana, che diſtrugge le Polizie ordinate da Dio; queſta digreſſione è ſtata neceſſaria quì per le parole di Origene, il quale poco dopo ci fa un'obiezione dicendo: *Act.* 15. che nel primo Concilio ſi ſcrive dagli Apoſtoli, che non ſieno a' Fedeli impoſti altri Precetti, che gli eſpreſſi nella loro Epiſtola; come dunque l'Apoſtolo dice quì, che ſieno ſoggetti alle leggi dei Principi? Riſ. *Sed vide ordinationem Spiritus Sancti, quoniam quidem cetera crimina ſæculi legibus vindicantur, & ſuperfluum videbatur ea nunc Divina lege prohibere, quæ ſufficienter humana lege prohibentur &c. omnia enim crimina, quæ vindicari vult Deus, non per Antiſtites, & Principes Eccleſiarum, ſed per mundi Judices vo-*

luit

luit judicari, & hoc sciens Paulus, recte eum Ministrum Dei nominat, & Judicem in eum, qui quod malum est agit. Vedete chiaro a chi tocca giudicare i delitti criminali, secondo S. Paolo, che non appartiene a' Prelati, Vescovi, e Principi delle Chiese, ma a' Giudici Mondani, e Secolari. Potrei allegar Ireneo *lib.* 1. *cap.* 24. Agost.. *Epistola* 54. ma saria un andare in infinito, perlochè mi contenterò di un solo; di Basilio *de Const. Monast. cap.* 23. *Paulus Apostolus in ea Epistola, quam ad Romanos scribit, ipsis præcipit, ut excellentioribus potestatibus omnibus illi subjecti sint, potestatibus inquit mundi, non spiritualibus, atque hoc ex iis, quæ deinceps adjecit, declaravit, cum de tributis, & vectigalibus locutus est, quo in loco, qui vel minimum potestati resistit, eum ait ordinationi resistere.* Noterà il Padre Bovio, *potestatibus mundi, non spiritualibus;* ed insieme avvertirà le altre parole *de tributis, & vectigalibus locutus est*: e per tanto si degnerà scusare Maestro Paolo, se ha antepostо al Cardinal Bellarmino Ireneo, Origene, Basilio, Giovanni Grisostomo, ed Agostino, e se ha stimato, come conveniva il giudizio di questo altro, che tiene per ignorantissimi quelli, che al modo vostro l'intendono. Senza che la chiarezza delle parole Appostoliche è troppo manifesta a chi non si vuol burlare della Divina Scrittura, e della propria coscienza: però questo basti, Padre Bovio, acciocchè sappiate, che l'Argomento di Maestro Paolo non richiede altra risposta, e vi affatichiate a ritrovarla.

BOVIO.

SAn Bernardo non è vero, che in quella Epistola dica, che quell' Arcivescovo fosse soggetto al Principe Laico, ma parla della ubbidienza, che doveva al Vicario di Cristo, e se induce gli esempj di Cristo, che si lasciò giudicare da Pilato, e pagò il tributo; gl' induce per cavare questi argomenti a minori ad majus. Ite nunc resistite Christi Vicario; cum nec suo adversario Christus restiterit. *E più sopra*: Quando vero Dei Sacerdotibus debitam negaret reverentiam, qui hanc sæcularibus quoque potestatibus exhibere curavit? *è da notare quella voce*, debitam, *che per la forza della contrapposizione, che è in questo Argomento viene ad inferire, che quella riverenza, che Cristo portò alle podestà secolari, non era dovuta, e d' obbligo, ma di superérogazione. E questo serve contra quello, che questo Autore diceva di sopra, cioè, che Pilato avesse legittima podestà sopra di Cristo.*

FULGENZIO.

VOi mi fate trasecolar, P. Bovio, a negare una cosa così aperta, e chiara. Vi ha pur anco portato Maestro Paolo le parole di S. Bernardo, che scrive a quell' Arcivescovo, e le cita S. Paolo, *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: si omnis est, & vestra: quis vos excipit ab universitate? Si quis tentat excipere, conatur decipere.* Prego il Lettore

tore, legger il luogo, che ſarebbe troppo lungo l' apportarlo; S. Bernardo ſcrive a queſto Arciveſcovo, egli tratta dell' ubbidienza, la quale doveva preſtare al Papa, al quale non voleva ubbidire, nè riconoſcerſi ſoggetto; lo eſorta a queſta ubbidienza con vive ragioni, fra le quali è queſta, che allega Maeſtro Paolo, ed è un argomento *à minori ad majus*, così dicendo: S. Paolo con la ſua Dottrina vuole, che tu ſii ſoggetto al Principe, e Criſto col ſuo eſempio lo inſegnò, quanto maggiormente devi tu eſſer ſoggetto al Papa? Se il Padre Bovio vuole, che l' argomento vaglia, convien ben dire, che il fondamento ſia vero; Ma non è di S. Bernardo ſolo queſto modo di parlare, ed argomentare, ma fu prima di S. Baſilio nel luogo allegato di ſopra, che ſe S. Paolo comanda, che ſi ubbidiſca a' Principi Secolari, quanto più ſi deve al Superior regolare? Queſto Argomento fa preciſamente S. Bernardo a quell' Arciveſcovo. Ecco l' arte del Padre Bovio, il quale vuole, che S. Bernardo conchiuda della ubbidienza, che quell' Arciveſcovo doveva al Papa, ma non vuole conceder l' Argomento, con che lo prova, il quale conſiſte in queſto, che ſiccome afferma l' Appoſtolo, ſi deve ubbidir al Re nelle coſe temporali, molto più ſi deve preſtar ubbidienza al Papa nelle Spirituali. Ma che m' affatico io? il Bovio prova lo ſteſſo con le parole di S. Bernardo, che allega, che ſono queſte: *quando vero Sacerdotibus, &c.* ed hanno queſto ſenſo. Criſto col ſuo eſempio (dice S. Bernardo) ci

ha insegnato a render l' ubbidienza alle podestà Secolari, come dunque la negarebbe a' Sacerdoti? aggiunga l' applicazione, che immediatamente segue. *Porro vos, si Cæsaris successori, ideſt regi sedulus in suis curiis, consiliis, negotiis, exercitibusque adestis, indignum erit vobis cuicumque Christi Vicario taliter exhibere, qualiter ab antiquo inter Ecclesias ordinatum est.* Ecco l' Argomento replicato. Se tu Arcivescovo sei pronto all' ossequio del Re ne' negozj temporali, perchè non vorrai servar l' ordine antico della soggezione al Papa? Chi vide mai contraddizione più espressa? Voi dite, Padre Bovio, che S. Bernardo induce gli esempj di Cristo per cavare questi argomenti *a minori ad majus*: e bene; ma io vi dimando quella minore, onde si cava, è vera, o falsa? Se è vera, ed è della ubbidienza al Principe Secolare, questo è quello, che Maestro Paolo dice, niente più; se è falsa, non si può cavare argomento dal falso. Ma la nota, che fa il Bovio sopra la voce *debitam*, concludendo, che se l' ubbidienza a' Sacerdoti è dovuta, adunque l' ubbidienza a' Secolari non è dovuta, è ben contra tutta la Gramatica, e manifestamente involve contraddizione; ove si troverà mai, che un demostrativo relativo di cosa antecedente abbia forza di contrapposizione? anzi è necessario, che riferisca lo stesso, e con le stesse qualità. Se io dirò: Maestro Paolo dice, che deve portar la dovuta riverenza al Padre Bovio, chi l' ha portata al Cardinal Bellarmino, non è possibile, che alcuno intenda, che

la

la prima riverenza ſia dovuta, e non la ſeconda; ma che appunto ambedue ſiano pari; così diſſe S. Bernardo: *Quando vero Dei Sacerdotibus debitam negaret reverentiam, qui hanc ſæcularibus quoque poteſtatibus exhibere curavit*: Queſta voce *hanc*, che coſa ſignifica? in Gramatica bilogna dire, che ſignifichi *obedientiam debitam*. Mai più ſi è inteſo che *hanc* non voleſſe dire la ſteſſa coſa detta di ſopra, ma una contraria, ſe io dirò: Non neghiamo l'ubbidienza dovuta a' Prelati, perchè queſta dobbiamo a' Principi, la parola *queſta*, certo non vuol dir altro, che l'ubbidienza dovuta: e tuttavia il Padre Bovio vuol, che s'intenda tutto il contrario, e con gran riſo anco degli Scolari di Gramatica, che la intendeſſero.

BOVIO (1).

SEttimo Argomento dall' autorità negativa. Non ſi troverà mai (dice queſto Autore) uno dei Santi Pontefici, Veſcovi, o altri Sacerdoti, che abbia detto di eſſer eſente dalla podeſta del Principe, e de' Magiſtrati.

RISPOSTA.

Quì voi, Fra Paolo, vi allargate troppo. E ſe ve ne troverò non uno, ma tre, Sacerdoti, Ve-

(1) *Fogl.* 28. Conſiderino i contraddicenti.

Veſcovi, e Sommi Pontefici, volete voi confeſſarvi dal loro teſtimonio convinto? Eccovi due Papi Martiri, ed uno Confeſſore; Gajo, Marcellino, e Silveſtro: Gajo (2): Nemo unquam Epiſcopum apud Judices ſæculares accuſare præſumat. *Marcellino*: Clericum cujuslibet ordinis abſque Pontificis ſui permiſſu nullus præſumat ad ſæculare judicium attrahere; nec laico quemlibet clericum accuſare: *Silveſtro nel Concilio Romano primo diſſe*: Nulli omnino Clerico licere cauſam quamlibet in publico examinare, nec ullum Clericum ante judicem laicum ſtare. Et dixerunt omnes Epiſcopi; Placet. *Ve ne aveva promeſſi tre, tutti queſti altri Veſcovi ve li dà di più:*

Forſe mi direte: non dicono queſti Santi, che il Principe non abbia tal podeſtà ſopra i Chierici; ma ſolo proibiſcono, che non ſi vada ſotto al giudicio loro. Ma ſe erano Santi queſti Papi, certo avevano coſcienza; e non avrebbero voluto por legge a' giudicj del Principe, ſe toccaſſero veramente a lui; nè derogare alla ſua podeſtà, ſe alcuna ne aveſſe di Legge Divina, avuta, come voi pretendete. Ed avvertite bene, che i due primi furono avanti Coſtantino, che concedeſſe i privilegj della immunità, e pur queſti Santi l'adoperavano, dunque l'avevano ſenza conceſſione de' Principi Secolari; dunque, vel jure Divino, vel jure proprio Pontificiæ auctoritatis, *che è quel-*

(2) Ep. ad Fel. Ep. 2. c. 4.

quello, che di ſopra moſtrammo eſſere comune ſentenza di tutti i Dottori Cattolici.

Veggo, che mi allargo un poco troppo; ma chi potrebbe contenerſi di riſpondere a coſe dette con sì grande aſſeveranza, e con così poco fondamento; ma vedrò di qui avanti andarmi più reſtrignendo.

FULGENZIO.

L'Argomento dall' autorità negativa è validiſſimo contra chi dice, che alcuna coſa ſi provi per autorità: A voi, Padre Bovio, che volete provar per gli eſempj de' Santi la voſtra eſenzione ne' giudicj, è argomento ſufficientiſſimo, che i Santi non ſe ne ſieno mai ſerviti, quando il non valerſene ſarebbe ſtato graviſſimo peccato. Si allarga Maeſtro Paolo per neceſſità a parlar di tutti, perchè ſe pur uno ſolo foſſe per voi, lo contrapponereſte a tutti: Ma alla propoſta fatta da Maeſtro Paolo, che non ſi troverà alcuno de' Santi, qual condannato dai Magiſtrati diceſſe, che il giudicio contra lui foſſe uſurpativo, ma ſolamente ingiuſto, come riſpondete voi, allegando coſa non fatta innanzi i Magiſtrati? mentre ſe vi addimanda una riſpoſta in giudicio, voi ne portate una fuori di giudicio: appunto ſiete ſimile a quello, che diſſe ingiuria al ſuo nemico, ma ſotto voce. Pur laſciamo queſto punto, che quando anco quei Santiſſimi Pontefici aveſſero detto quello, che pretendete da ſe ſoli, ſarebbe da ricevere,

ed

ed eseguire con venerazione. I luoghi, che allegate sono portati di sopra nella seconda parte, dove faceste quella faragine, per mostrare la libertà Ecclesiastica, e vi fu risposto ben chiaro, che quelle erano proibizioni a' Cristiani di non offendersi l' un l' altro ne' giudicj de' Gentili, ma non a' Magistrati, che non giudicassero; e se fosse, come la volete voi, aveva Marcellino un facile modo per non turificare, come fece, contra suo volere; doveva allegare il suo Canone, che s' avrebbe liberato dal giudicio di Diocleziano, e da tutt' i suoi Ministri; ma pare a voi conveniente il falsificar quel luogo; ed in luogo di *Clericus*, dir *Clericum*, ed in vece di *nullum*, dir *nullus*, dove dice *Clericus cujuslibet ordinis absque Pontificis sui permissu, nullum præsumat &c.* dire, *Clericum cujuslibet ordinis absque Pontificis sui permissu nullus præsumat &c.* ed alterare tutto il senso di quella Scrittura? in questo modo voi provarete tutto quello, che vorrete. L' allegare poi il Canone del Concilio Romano, che come nel suddetto luogo vi ho mostrato, proibisce a' Cherici l' esercitar giudicj, e far l' attore o il causidico contra altri, per provare, che non sieno soggetti a' Magistrati, non serve ad altro, che a biasimar i tempi presenti, dove gli Ecclesiastici giudicano cause Secolari: perlochè saviamente, Padre Bovio, avete potuto aggiunger a' nominati di sopra tutt' i Vescovi, che in quel Concilio dissero, *placet*; non voglio replicar le stesse cose dette, e che il Lettore può vedere in quel luogo, dove si è trattato della li-

libertà Eccleſiaſtica. Però non poſſo tacere una coſa, che quì ſcrivendo mi ſovviene, che biſognerebbe molto dolerſi di tutti gli Storici Eccleſiaſtici, e Santi Scrittori, i quali hanno narrato i Martirj di tanti Santi, che mai abbiano fatto differenza ne' giudicj pronunciati contra i Santi Eccleſiaſtici, da quei pronunciati contra i Santi Laici; il che ſi doveva fare, eſſendo i giudicj contro i Santi Laici iniqui per ſolo capo di oppreſſione dell' innocenza, e quegli altri oltra ciò per incompetenza di Foro ancora, e contra la libertà Eccleſiaſtica; ma per il contrario alle volte, e ſpeſſe volte, ſi vede ripreſo più il giudicio contra il Santo Martire Laico, che contra un Veſcovo, ed un Papa. Del buono avviſo, che dà il Bovio, che Gajo, e Marcellino foſſero innanzi Coſtantino, lo ringrazio, perchè non era facile ſaperlo, ed in cambio di queſto io l' avviſo di quello; che sa, ma finge credere il contrario, che ſebbene quei due Santi furono innanzi Coſtantino, quelle Epiſtole però allegate da Sua Paternità nel margine del ſuo libro, ſono ſcritte dopo Coſtantino. L' opinione de' Santi Veſcovi è detta da Valentiniano in una ſua Epiſtola con brevi parole: *Eſt enim præceptum Evangelii Dei noſtri, qui hanc habet velut natam, definitamque ſententiam: reddite quæ ſunt Cæſaris Cæſari, & quæ ſunt Dei Deo: quid ergo vos dicitis Epiſcopi, & verbi ſalutaris Antiſtites? quod ſi vos eadem diſcernatis, tum certe vos mutuo ipſi complectimini, & Imperatoriæ Celſitudine nolite abuti. Nolite perſequi veros*

Dei

Dei Miniſtros, quorum precibus, & bella ſedantur in Terra, & incurſiones Angelorum, qui a Deo deſciverunt, arcentur. Qui etiam orando peſtiferos dæmones repellere nituntur, qui vectigalia, uti leges poſtulant, penſitare non recuſant, qui poteſtati Imperatoriæ non refragantur; Sed ſancte, & ſincere tum mandatum præpotentis Regis Dei obſervant, tum noſtris legibus obſequuntur. Teodoreto nella ſua Storia. Non credo, che vorrà il Padre Bovio aver per ſe ſcomunicati quei Veſcovi, i quali ubbidivano alle leggi degl' Imperadori, che pagavano le gabelle, e che non facevano oppoſizione alla podeſtà Imperiale.

BOVIO (1).

OTtavo Argomento: Non ſi può dubitare, che l' eſenzioni Eccleſiaſtiche ſieno conceſſioni de' Principi, eſſendo che ſi trovano le leggi privilegj loro, e ſi vedono, non conceſſe tutte ad un tempo, ma a paſſo a paſſo. E quì cominciando da Coſtantino apporta diverſe leggi di diverſi Imperadori ſino ad Eraclio in Oriente, e Federico II. in Occidente.

RISPOSTA.

E che vi pare della fedeltà di queſt' uomo, che volendo narrare come ſucceſſivamente a paſſo a paſ-

(1) *Fogl.* 28. Ma chi può dubitare.

a passo sieno state concesse dagl' Imperadori le esenzioni Ecclesiastiche, fa menzione di Costantino, e cita una sua legge, la quale nel Cod. Teod. è la 2. nel titolo Epist. Eccles. e Cleric. nella quale, dice egli, esentò gli Ecclesiastici dalle fazioni pubbliche personali, e curiali, e poi subito soggiugne: Costanzo, e Costante suoi figli aggiunsero le esenzioni dalle fazioni sordide, e da' censi, e concessero a' soli Vescovi esenzioni da' giudicj del foro secolare, restando gli altri Ecclesiastici ai Giudici secolari, così in criminale, come in civile. E perchè, Fra Paolo, saltate voi dalla seconda del Codice Teodosiano alla decima, e duodecima, senza passare per le leggi di mezzo? Se aveste riferite fedelmente queste, si sarebbe veduto, che non furono concesse le esenzioni successivamente a pezzo a pezzo da diversi Imperadori, ma tutte da Costantino solo, il quale ammaestrato che fu, come negli altri dogmi, e leggi della Cristiana Religione, così in questo, che le persone, e robe della Chiesa sieno esenti dalla Podestà de' Principi Secolari, diede loro tutte le esenzioni necessarie, o per dir meglio, dichiarò, che loro convenivano, e così ordinò, che si osservasse dai suoi Ministri, e Sudditi. La legge seconda, che gli esenta da tutte le fazioni della Repubblica è questa: Qui divino cultui ministeria religionis impendunt, ideſt, hi qui clerici appellantur, ab omnibus omnino muneribus exculentur, ne sacrilegii livore quorumdam a divinis obsequiis avocentur. *Che possa ciascuno lasciare alle Chiese tutto quello, che vuole lo statuisce nella legge 4.*

Ha-

Habeat unuſquiſque licentiam Sanctiſſimo Catholico, venerabilique Concilio decedens bonorum, quod optavit, relinquere. *Che non poſſono per cauſa alcuna eſſere tirati alle corti, e giudicj ſecolari, ma godano in ciò pieniſſima immunità, ſi ha nella legge ſettima:* Lectores divinorum apicum, & hypodiaconi, ceterique clerici, qui per injuriam hæreticorum ad curiam devocati ſunt abſolvantur; & de cetero ad ſimilitudinem Orientis minime ad curias devocentur, ſed immutate pleniſſima potiantur. *Che ſieno eſenti i loro beni, e perſone, anzi la mercanzia ancora fatta per ſoſtentamento loro, da taglie, impoſizioni, o gabelle, ſi ha nella legge ottava.* Juxta ſanctionem, quam dudum meruiſſe perhibemini, & nos, & mancipia veſtra nullus novis collationibus obligavit, ſed vacatione gaudebitis. Præterea neque hoſpites ſuſcipietis, & ſi qui de vobis alimoniæ cauſa negotiationem exercere volunt, immunitate potiantur.

FULGENZIO.

QUà non ſi laſcia bene intendere il Padre Bovio ciò, che vogli impugnare. Maeſtro Paolo dice, che le eſenzioni Eccleſiaſtiche da' giudizj ſono ſtate conceſſe da' Principi, e porta le loro leggi, deducendo per i tempi da Coſtantino a Coſtanzo, Coſtante, Valente, Graziano, Arcadio, Onorio, Teodoſio II., Valentiniano III., Marciano, Leone, Giuſtiniano, ed Eraclio, e di mano in mano; era ben fatto, che

che anco il Padre Bovio portasse distintamente le cose, che pretende contra le suddette; egli nondimeno lasciando ciò passa a dolersi, che volendo portar le leggi di esenzioni, cominciando da Costantino, non si porti tutte le leggi sue, ma si passi dalla seconda *nel C. Teod. nel tit. de Ep. Eccl. et Cler. alla l.* 10. *e* 12. Prima ognun vedrà, che questa è una impertinente opposizione, perchè avendo proposto, che le leggi dell' esenzioni, e specialmente del Foro, sono state concesse agli Ecclesiastici da' Principi di tempo in tempo, era necessario per ciascuno di loro portarne quelle, che trattavano di tal materia, doveva forse portar tutto il Codice, se a lui bastava quel che ha portato per provar la sua conclusione, lasciate le superfluità? Io nondimeno per soddisfare il Padre Bovio le porterò tutte, ed egli vedrà se era meglio non proccurarlo, e se in quelle leggi è cosa per lui, e se egli le ha intese. Ma prima mettiamo di grazia, che Costantino avesse egli solo conceduti tutti i privilegj, tutte le immunità, seguirebbe perciò da questo, che non fossero stati concessi da' Principi? A me pare, che il Padre Bovio si affatichi molto a provar l'argomento, non a rispondervi; perchè sebbene Costantino solo avesse concesso ogni cosa, non resterebbe la concessione di venire dal Principe. Meritava ringraziamento Maestro Paolo del non avervi portato niuna delle sette leggi tra la seconda, e la decima interposte, per non darvi maggior travaglio di quello, che la prova del suo argomento ricercasse, di quale

la terza, e la ſeſta ordinano, che neſſun Nobile, e Ricco ſi poteſſe far Cherico, ma i ſoli poveri. E qui mi pare di ſentirvi gridare, che foſſe contra la libertà Eccleſiaſtica; ma Coſtantino, e i Pontefici, e Dottori in quei tempi non lo credevano, imperocchè non ſolo Coſtantino, ma gl' Imperadori ſeguenti hanno ſtabilite leggi dello ſteſſo tenore nello ſteſſo libro, e titolo; vedete là 27. dove Valentiniano con Valente proibiſcono, che i Plebei ricchi non ſieno ricevuti dalla Chieſa per miniſtri Eccleſiaſtici: ma voi, Padre Bovio, che riprendete Maeſtro Paolo di poca fedeltà, perchè non vi porta tutte le leggi per ordine, perchè tralaſciate queſte due, e ſaltate quà dalla ſeconda alla quarta, e dalla quarta alla ſettima, e delle intermedie non fate menzione alcuna? La quarta Maeſtro Paolo non la doveva portar quà, perchè non è privilegio dato alla Chieſa, ma a' teſtatori, che potevano eſſer Laici, ed Eccleſiaſtici rivocando la legge di Diocleziano; ed eſprime chiaramente Coſtantino, che non intendeva favorir le Chieſe, ma i teſtatori, dicendo; *habeat unuſquiſque licentiam Sanctiſſimo Catholicæ venerabilique Concilio decedens, bonorum, quod optavit, relinquere, non ſint caſſa judicia, nihil eſt, quod magis hominibus debetur, quam, ut ſuprema voluntatis, poſtquam aliud jam velle non poſſunt, liber ſit ſtilus, & licens, quod iterum non reddit arbitrium*, ove ſi vede, che non è eſenzione, perlochè non faceva punto a propoſito queſto luogo per la eſenzione delle perſone Eccleſiaſtiche,

che

che Maestro Paolo si era proposto di mostrare. Ma la legge settima, la quale il Padre Bovio porta di parola in parola: *Lectores divinorum Apicum*, mi ha posto dubbio s'egli abbia fatto un errore, intendendola come si dice al rovescio, e a strapiedi, oppure se pensa cogliere i semplici, interpretandola: che i Cherici per causa alcuna non possono esser tirati alle Corti, e Giudizj secolari. Ove si parla de' giudicj secolari in questa legge? Perchè si dice *ad Curiam?* Adunque per Curia il Padre Bovio intende i giudicj secolari? Certo, che se egli l'intendesse di tal maniera farebbe ridere i buoni Legisti. Curia in queste leggi, Padre Bovio, significa il Collegio degli uomini, o il Consiglio de' Cittadini, che avevano il carico pubblico delle provvisioni, e fazioni della Città, che adesso in Italia si chiamano le Comunità, onde gli uomini, che vi entravano, si chiamavano Decurioni; e più abbasso L. 19. può vedersi ciò che sia Curia, e Curiali. Leggasi anco la Novella di Teodosio, e Valentiniano tit. 40. *de successione Curialium*. Da questi carichi non si esentava alcuno, ma Costantino esentò i Cherici per la legge seconda in Oriente, e per la settima in Africa; però ha detto Maestro Paolo (ora l'intenderete) che Costantino li esentò dalle fazioni Curiali, e il Padre Bovio ci voleva dar ad intendere di aver lui inteso per Curiali i Giudicj secolari, ed una Corte di Birri; ma io più tosto mi risolvo di credere, che sapesse benissimo, che non si parla de' giudicj, e

però questo non sia stato errore, ma disegno, perchè faceva molto a proposito della sua intenzione lo straintendere. L'ottava parimente la porta bene con le sue parole il Padre Bovio; ma l'interpreta male, perchè intende, che la legge fa esenti i beni de' Cherici, le persone, e le mercanzie, da taglie, imposizioni, o gabelle; ma s'egli ha citato le parole formali, poteva anco considerare, che *novis Collationibus*, significa le contribuzioni, o gravezze solamente di nuovo impòste, che sono le straordinarie, e di esse sole cavarne la esenzione, la qual può stare insieme con l'obbligo dalle vecchie, ed ordinarie. Or che vuole il Padre Bovio, che dica il Lettore di questo modo di portar Scritture, e in luogo appunto, ove si pretende di censurare altri? Ma aggiungerò quì un altro error notabile: che questa è legge non di Costantino, come dice il Padre Bovio, ma di Costanzo suo figlio, il che si poteva scorgere dal nome soprascritto *Imperator Constantinus*, o vedere i Consoli sottoscritti, *Placido*, e *Romolo*, che furono il settimo anno di Costanzo. La nona ancora è dello stesso Costanzo, che parimente ha creduto per la similitudine del nome essere di Costantino; dalle quali cose resterà chiaramente conchiuso, che non ha conceduto Costantino altra esenzione alle persone Ecclesiastiche, se non da' carichi personali, e Curiali; ove sono dunque l'infedeltà, ove sono i salti, che diceva il Padre Bovio di sopra? Or così vuole la verità, che in luogo di mostrare che Maestro Paolo abbia

bia fatto errore, ne ha commesso egli molti, tra quali è questo ultimo di pigliar due volte Costanzo per Costantino, e il figlio per il padre; e dolersi di Maestro Paolo, che non abbia commesso lo stesso fallo, non è cosa molto scusabile, se non in quanto egli possa dire, che è stato ingannato dal suo Legista.

BOVIO.

MA che dico io della podestà concessa al Foro Ecclesiastico di giudicare tutte le cause de' Cherici? Fece Costantino un' altra legge (habetur tit. de Episc. jud. l. 1.) *che potessero i Vescovi giudicare ogni, e qualunque causa ancor de' Laici, che fosse loro posta avanti dall' una delle parti, o in petitorio, o in possessorio, ancorchè l' altra parte reclamasse, e che le cause da loro terminate non si potessero rivedere da giudice alcuno, ma fossero stabili, e ferme le loro sentenze, e si avessero da ciascuno a mettere in esecuzione. Se dunque Costantino solo da principio diede ogni cosa, perchè si dice, che furono date passo per passo da diversi?*

FULGENZIO.

PUr ci dà molestia il Padre Bovio, e si duole, che non si abbia portata la legge *tit. de Episc. jud. l.* 1. Maestro Paolo l' ha tralasciata per due cause: prima per non venir a contesa, perchè ne' Canoni 11. *q.* 1. *c. Quicumque*

que si vuole, che questa legge sia di Teodosio, onde egli, se la portava per legge di Costantino, com' è veramente, dubitava di por lite in campo; di poi non l' ha portata, perchè non fa per gli Ecclesiastici, ma contra, nè prova esenzione a modo alcuno, come il Padre Bovio mostra d' intendere. La legge dice: Se nel principio della lite, o in altro termine di quella, o nel fine, anco quando si comincia dar la sentenza, o l' Attore, ovvero il Reo dirà voler esser giudicato dal Vescovo, sebbene l' altra parte reclamerà, la causa sia portata avanti il Vescovo, perchè questo con l' autorità della Religione scuopre le cose, che non possono i legami de' giudizj; e quello, che il Vescovo deciderà, sia inappellabile: che vorrebbe di quì cavare il Padre Bovio per i tempi presenti? Che adesso in tutte le cause, anco tra Laico, e Laico, anco contestata la lite, anco conchiuso in causa, se una delle parti dirà voler il giudizio Episcopale, ancorchè l' altra ricusasse, la causa fosse del Vescovo, perchè così stabilì allora Costantino? Dirà di no, se non per altro, almeno per modestia, perchè altrimenti sarebbe conchiuso, che il Vescovo fosse Principe sopra de' Principi nelle cose temporali, e nelle liti civili, e tutte le cause politiche, o in prima istanza, o in appellazione sarebbero de' Vescovi. La verità dunque è, che atteśa la bontà, e Santità de' Vescovi di quel tempo giudicò Costantino utile per la quiete pubblica di rimettere a loro per modo di delegazione qualunque causa, richiedendo una

delle

delle parti l'udienza Epiſcopale per dar più preſta eſpedizione a' giudizj ; perchè i Fedeli nella primitiva Chieſa, e nel fervore della Religione, che recentemente avevano accettata, temevano più di procedere con artifizj innanzi al Veſcovo, e ſi fuggivano le lunghezze, e le ſpeſe. Onde non diede quà privilegj agli Eccleſiaſtici Coſtantino, ſopra il giudicare la cauſe de' Laici, o aprì un Foro civile, come crede il Padre Bovio, o vorrebbe, che altri credeſſe ; ma ſi ſervì de' Veſcovi, come ſuoi Delegati, come ſuoi Giudici, per la cauſa ſopraddetta a terminare le differenze non con iſtrepito, e figura di Foro, ma con autorità della Religione. Onde non poſſo non mettere in conſiderazione la felicità di quei tempi, e l'integrità di quei buoni Veſcovi, che erano tanto giuſti, e perfetti, che i Principi ſi ſervivano di loro anco ne' giudizj Civili, e ne' pubblici Governi, e li facevano ſuoi Delegati in tutte le cauſe eziandio Secolari: onde per la loro integrità, tanta era la confidenza de' Principi, che (ed è gran lode dell' Ordine Eccleſiaſtico, e de' Prelati di Santa Chieſa) occorreva quello, di che Santo Agoſtino ſi duole, che avrebbe voluto poter ricuſar di ſtare a giudicar cauſe dalla mattina a ſera, rammaricandoſi di eſſer coſtretto di tralaſciar le ſue orazioni, ed i ſuoi ſtudj per implicarſi ne' negozj altrui; ed era molto utile anco per gli ſteſſi litiganti, nè la parte poteva ricuſare tal giudizio, perchè avanti i Veſcovi ſi facevano le liti, come ſi è detto ſenza ſpeſa. onde il fuggir ſimil giudizio

era evidente segno di volersi sottrarre dalla presta espedizione della lite, e contesa per poter con arti, lunghezze, o spesa sopraffar la parte. Un' altra lode della Santità di quei Prelati non si deve tacere, che in quella stessa legge determina Costantino, che il testimonio del Vescovo solo bastasse, e fosse ricevuto per intera pruova, ed avuto quello, non si ascoltasse alcun altro testimonio. Se variate le cose del Mondo non si veggono tali giudizj, o non vuole stare ad un tale testificato, questo è comun male. Non trasferite, Padre Bovio, le cose personali a' successori, se la ragione ricerca, che si proceda diversamente. Non posso tralasciare di avvertirvi ancora sopra quelle parole della legge: *sive possessor, sive petitor*, che il vostro Legista non vi ha bene interpretato *o in petitorio, o in possessorio*, trasferendo dalle cause alle persone: non si parla delle cause, che si dividono in petitorie, e possessorie, ma delle persone; vuol dire *sive possessor*, o sii reo, *sive petitor*, o sii attore: avvisatelo di grazia, acciocchè non falli una altra volta; e quanto a quella legge, ditegli che Costantino fa i Vescovi suoi Delegati in tutte le cause, eziandio Secolari. Se si vuole, che il medesimo si faccia al presente, tornino le persone nello stato d' allora, e se ne vedrà al sicuro l' effetto, e vi assicuro, Padre Bovio, che voi, e pari vostri ne sarete pregati: ed accetterete questi carichi sforzatamente, come facevano allora.

Si

BOVIO.

SE *Coſtantino eſentò gli Eccleſiaſtici* ab omnibus omino muneribus, & a Collationibus, *perchè dice l' Autore che Coſtanzo, e Coſtante ſuoi figli vi aggiunſero le eſenzioni dalle fazioni ſordide, e da' cenſi?*

FULGENZIO.

SE il Padre Bovio ha fatto un errore; e preſa la legge ottava, la quale eſenta dalle nuove impoſizioni, ed eſtraordinarie, ed è di Coſtanzo, per legge di Coſtantino, che colpa ci ha Maeſtro Paolo? Poteva egli indovinare, che il Padre Bovio doveſſe ingannarſi colla ſimilitudine de' due nomi *Conſtantinus*, e *Conſtantius*., e non doveſſe guardarci bene, o veder la differenza dai Conſoli almeno? E chi avrebbe profetizzato, che il Bovio doveſſe interpretar a *novis collectionibus* dalle Collazioni aſſolutamente, e non veder ſe parla delle nuove, ed eſtraordinarie? Però Maeſtro Paolo ha detto quel che è vero, che l' eſenzioni di Coſtantino non comprendevano le fazioni ſordide, ed i Cenſi, che furono aggiunti da Coſtanzo, e Coſtante.

BOVIO.

SE *Coſtantino eſentò dalla Corte Secolare non ſolo i Veſcovi, ma anco i Minori Cherici, i Suddiaconi, e Lettori, perchè dice, che Coſtan-*

zo,

zo, e Coſtante conceſſero a' ſoli Veſcovi eſenzioni da' giudizj del Foro Secolare, reſtando gli altri Eccleſiaſtici a' Giudici Secolari, e dove ſi trova la legge rivocatoria di quella di Coſtantino ſuo Padre, che li eſimeva tutti?

FULGENZIO.

SE il Padre Bovio ha preſo per Curia la Corte Secolare, e per i giudizj Secolari ſignificando la Comunità, e quel corpo de' Cittadini, che ſono ſoprintendenti agli uffizj, e fazioni pubbliche, che vuol ora che altro gli faccia Maeſtro Paolo, ſe non prenderſi volontieri queſta bravata, e dire, che ha ragione in virtù del Proverbio, che il debitore domanda?

BOVIO.

F*Alſamente ancora aggiugne, che Onorio, e Teodoſio l.* 41. *e Teodoſio, e Valentiniano l.* 47. *concedeſſero il giudizio de' Cherici a' Veſcovi in caſo ſolo, che le due parti ſi foſſero contentate, perchè aſſolutamente ſenza tale reſtituzione lo concedono.*

FULGENZIO.

QUi riderà il Lettore, dando prima un' occhiata alle Conſiderazioni car. 29. ove Maeſtro Paolo nomina le leggi di Valente, e Graziano, di Arcadio, ed Onorio, e Teodo-

doſio ; ed in margine ſono citate *l.* 41. *l.* 47. Il Padre Bovio mette nel teſto quei numeri, che ſono nel margine, e mette di ſotto quello che andava di ſopra, e così accomodato, dice poi (falſamente ancora aggiugne ec.) che vi pare di queſto ? I numeri 41. e 47. ſi riferiſcono alle coſe di ſopra. Ma che le cauſe degli Eccleſiaſtici, che erano di coſe Eccleſiaſtiche foſſero giudicate da' Veſcovi, e le cauſe temporali, così civili, come criminali foſſero giudicate dai Giudici Secolari è conforme ad un' altra legge degli ſteſſi Arcadio, ed Onorio, *Cod. Theod. l. 6. tit.* 11. *quoties de Religione agitur, Epiſcopos convenit judicare, ceteras vero cauſſas, quæ ad ordinarios cognitores, vel ad uſum publicum juris pertinent, legibus oportet audiri.* La qual legge è fatta nel 399. ed è parimente conforme ad un' altra anteriore del 376. di Valente, Graziano, e Valentiniano. *Cod. Theod. l.* 23. *qui mos eſt cauſſarum civilium, idem in negotiis Eccleſiaſticis obtinendi ſunt, ut ſi qua ſunt ex quibuſdam diſſenſionibus, levibuſque delictis, ad Religionis obſervantiam pertinentia, locis ſuis, & a ſuæ Diœceſis Synodis audiantur, exceptis, quæ actio criminalis ab ordinariis extraordinariiſque judicibus, aut illuſtribus poteſtatibus, audientia conſtituis.* Ma quell' altra conceſſione di che Maeſtro Paolo dice, che conceſſero il giudizio a' Veſcovi ; quando ambe le parti ſi foſſero contentate, ma contraddicendo una, ſi rimetteſſe al Secolare, è nella Novella di Valentiniano *tit.* 12. e per chiarezza di tutta queſta materia

le

le parole ſono : *Quoniam conſtat Epiſcopos, & Presbyteros Forum legibus non habere, nec de aliis cauſis ſecundum Archad. & Hon. divos alia conſtituta, quæ Theodoſianum corpus oſtendit, præter Religionem, poſſe cognoſcere, ſi ambo ejuſdem officii litigatores nolent, vel alteruter, agant publicis legibus, & jure communi, ſin vero petitor Laicus, ſeu in civili, ſeu in criminali cauſsa, cujuslibet loci Clericum adverſarium ſuum; ſi id magis eligat per auctoritatem legitimam in publico judicio reſpondere compellat*; e queſta Novella è fatta in Roma nel 452. Veggaſi ora, ſe è riſtretta alle cauſe Eccleſiaſtiche ſolamente, come dice Maeſtro Paolo,

BOVIO

NOn mi diffonderò nelle altre leggi, che adduce, che non ſi finirebbe mai: dirò in generale, che le leggi de' poſteriori Imperadori, e quelle ancora di Coſtantino ſteſſo non furono conceſſioni di nuova podeſtà, o immunità, la quale la Chieſa non aveſſe già, ma furono dichiarazioni di quello, che per altro più alto titolo conveniva, gl. cap. ſi Imperator 96. diſt. *e ſi vede dalle parole ſteſſe che adoperano*: Fas enim non eſt, ut Divini muneris Miniſtri temporalium poteſtatum ſubdantur arbitrio, l. 47. Et curialibus muneribus, atque omni inquietudine civilium functionum exſortes cunctos Clericos eſſe oportet, l. 9. *E non è gran coſa, che eſſi comandaſſero con ſue leggi quello, che già era* de jure Divino.

Che

Che Coſtantino comandò ancora che ſi feſteggiaſſe la Domenica, e coſe ſimili. Onde queſte leggi ſono come eſecutorie delle leggi Divine, acciò per il Precetto Imperiale foſſero poſte in eſecuzione da' Magiſtrati, e popoli, a' quali bene ſpeſſo più ſtrigne il Precetto del Principe, che quello di Dio, e della Chieſa. Ed in ciò facevano gli Imperadori l' uffizio loro, che è con il braccio della podeſtà loro eſeguire quello, che Dio, e la Chieſa comanda. Ed è da credere, che molte di quelle leggi foſſero fatte di conſenſo, e forſe a petizione de' Papi, o Veſcovi, come di molte di Giuſtiniano riferiſce Giovanni Papa; (ex Baronio Tom. VII. anno 528.) *Che ſe pure alcuna legge vi è pregiudiziale alla libertà Eccleſiaſtica, già ho moſtrato di ſopra, che molti ſi uſurparono* de facto *quello, che non avevano* de jure, *come anco nota Boer. di mente di Bar. Caſt. e Giaſ. deciſ. 31. num. 3.*

FULGENZIO.

QUeſta è una bella propoſizione del Padre Bovio, cioè, che le leggi degl' Imperadori non furono conceſſioni di nuova podeſtà, ma dichiarazioni di quello che era *de jure Divino*. Sentiamo la pruova, perchè nella legge 47. ſi dice *fas eſt*, e nella 9. ſi dice *oportet*; prima quanto alla 47. ho moſtrato di ſopra, che tratta delle ſole cauſe della Religione, il che baſterebbe per riſpoſta, e ſoddisfarebbe al *fas eſt*, ſe voleſſe ſignificare *jus Divino*: ma

ag-

aggiugnerò, che se dove troveremo nelle leggi *fas est*, dovrà esser ciò che si comanda *de jure Divino*; nella legge seconda *de feriis*, dicendosi *fas est*, che sieno feriati due mesi, uno dell' Estate, e l' altro dell' Autunno, e gli otto giorni primi di Gennajo, seguiterà che queste ferie saranno *de jure Divino*; e se, dove si dice *oportet*, è *de jure Divino*, adunque dicendosi nella stessa legge *necesse est*, che sieno feriati i giorni della Natività, e delle assunzioni all' Impero di Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio, seguirà parimente, che tali ferie saranno *de jure Divino*; ma quello che più importa, e distrugge la dichiarazione del Padre Bovio, sicchè ciascuno si accorgerà della sua vanità, è il titolo *de Judæis*, dove nella l. 2. Costantino concede a' Patriarchi, e Preti delle Sinagoghe de' Giudei, che siino esenti *ab omnibus tam personalibus, quam civilibus muneribus*. Vorrà dir alcuno, che questa, la quale è tutta simile all' esenzione de' Cherici, sia *de jure Divino?* Ma la l. 9. che allega il Padre Bovio, l' ha per declaratoria *juris Divini*, per la parola *oportet*, ed anco in questa dice Costantino: *cum oportet hujusmodi homines a locis, in quibus sunt, nulla compelli ratione discedere*. Adunque per questa ragione sarebbe *de jure Divino*, che non si levassero i Ministri delle Sinagoghe da quelle. Lo stesso Costantino nella l. 4. esenta i Giudei *ab omni corporali munere*, ma quello, che più di tutto importa, Arcadio, ed Onorio testificano, che Costantino, Costante, Valentiniano, e

Va-

Valente hanno dati agli Archisinagogi, ed altri Ministri della Religione Giudaica gli stessi Privilegi, che a' Cherici della Cristiana Religione, e che essi ancora li concedono i medesimi. Come dunque può dir il Padre Bovio, che le due leggi allegate da lui, ed altre di Costantino, o d'altri, sieno non concessione, ma dichiarazione *juris Divini?* Se non vuol dir lo stesso degli Ebrei, il che dirè a me parrebbe una cosa strana, e pure necessariamente segue dal suo detto. Ecco le parole della legge *de Judæis, & Cæl. l.* 13: *Judæi sint obstricti cæremoniis suis. Nos interea in conservandis eorum privilegiis veteres imitemur; quorum sanctionibus definitum est, ut privilegia his, qui illustrium Patriarcharum ditioni subjecti sunt, Archisynagogis, Patriarchisque, ac Presbyterio, ceterisque, quæ in ejus Religionis Sacramenta versantur, nutu nostri numinis perseverent ea, quæ venerandæ Christianæ legis primis Clericis sanctimonia deferuntur; id enim, & Divi Principes Constantinus, & Constantius, Valentinianus, & Valens; Divino arbitrio decreverunt: sint igitur etiam a Curialibus muneribus alieni, pareantque legibus suis.* E perchè il Bovio entra con questa occasione nella Domenica; gli dirò; che nel feriar quella ci è cosa *de jure Divino*, ma vi è anco alcuna cosa *de jure humano*. Nella legge del feriar la Domenica quanto al primo, non ci ha che fare nè Costituzione, nè qual Principe si sii; quanto al secondo è legge costitutiva, non declarativa; e si può vedere la legge 2. *de feriis*, dove con uno

stes-

ſteſſo modo ſi comanda feriare le vacanze di Eſtate, e di Autunno, gli otto primi giorni di Gennajo, la natività di Roma, e di Coſtantinopoli, ſette dì di Paſqua, tutte le Domeniche, e la natività, ed Aſſunzioni de' Principi all' Impero, dove eſſendone otto *de jure humano*, biſogna che anco la nona s' intendi, in quanto al *jus humanum* appartiene. Mi vado pur faticando per trovar in queſto libro del Padre Bovio qualche buona riſpoſta, ma non è poſſibile di trovarne alcuna. Pareva, che foſſe per portar coſa di qualche rilievo, quando dice, che è da credere, che molte di quelle leggi foſſero fatte con conſenſo, ed a petizione de' Papi, e de' Veſcovi; ma dà nel niente, allegando il Baronio per provar coſe di mille, e più anni. Non faceva biſogno incomodar quel Signore per teſtificar coſe così vecchie, tanto credereſſimo a voi ſolo, Padre Bovio. E la legge 47. da voi allegata dice, che allora i Prelati impetravano da' Principi molte coſe per le cauſe Eccleſiaſtiche; non credo che queſta conſeguenza vaglia: I Prelati impetravano, adunque i Principi non concedevano per grazia: perchè ſi può anco domandar grazia, come ſuona appunto la parola; (impetrare) ed acciocchè ſi faccia una volta chiaro, ſe le leggi, e precetti, che gl' Imperadori facevano agli Eccleſiaſtici procedevano di loro propria autorità, ovvero per autorità, ed a requiſizione de' Pontefici Romani, narrerò un ſucceſſo occorſo nell' Impero di Teodoſio, continuato ſotto due Pontefici Romani de' più celebri Damaſo, e Siricio. Morto

Me-

Melezio Patriarca Antiocheno, Flaviano, e Paolino erano ſtati in Sciſma ordinati, ma Flaviano ottenne il poſſeſſo; Damaſo Pontefice Romano, il quale aderì a Paolino, e non comunicava con Flaviano, ſi querelò gravemente con Teodoſio Imperadore, che egli cercaſſe di eſtinguere i Tiranni, che ſi levavano contra l'Impero, e che concedeſſe a Flaviano di eſercitar Tirannide nella Chieſa di Dio; le ſteſſe querele replicò più volte Siricio, che ſuccedette a Damaſo: da' quali finalmente moſſo Teodoſio, chiamò Flaviano, e gli comandò, che andaſſe a Roma. Riſpoſe Flaviano all'Imperadore: Se mi viene oppoſto, che io non tenga la vera Fede, o che non vivi da buon Sacerdote, non ricuſo di aver per Giudici i miei ſteſſi Avverſarj; ma ſe ſi tratta di contendere della Sede, e del Patriarcato, volontariamente cedo; dà pure, o Imperadore, la Sede a chi ti piace. Udito queſto l'Imperadore, ſoddisfatto della bontà di Flaviano, gli ordinò, che tornaſſe in Antiochia, ed attendeſſe alla cura della Chieſa ſua. Molto tempo dopo andò Teodoſio a Roma, e gli fu fatta di nuovo iſtanza dal Pontefice, e da' Veſcovi di Occidente, congregati in Roma contra Flaviano: l'Imperadore preſe la ſua difeſa, onde i Veſcovi riſpoſero, che non potevano litigar coll'Imperadore; perlochè egli li eſortò alla concordia, e li fece capaci delle ragioni di Flaviano, ſicchè lo ricevettero in comunione, ed ammiſero i ſuoi Legati, e ſi terminò la diſſenſione, che era durata 17. anni. Di queſto ſi può vedere

Teodoreto *l.* 5. *c.* 23. e di qui conoſcere, ſe Teodoſio, che è il più pio, e celebrato Imperadore, governava a richieſta de' Pontefici, poichè contra le loro querele, udito Flaviano, lo rimiſe alla ſua Chieſa ſenza loro partecipazione, e non oſtanti le continuate loro richieſte, lo conſervò in quel poſſeſſo, e finalmente convenne, che eſſi cedeſſero al voler dell' Imperadore, e ſi accomodaſſero alla ſua riſoluzione. Ma torniamo al Padre Bovio, il quale nel fine di queſto capo non ſi è potuto contenere, dopo aver con Maeſtro Paolo fatto le ſue bravate, che non daſſe la ſua anco a' Principi, contro la cui podeſtà particolarmente ſcrive, con parole molto ingiurioſe alla memoria di tanti Principi, e Re, dicendo che ſi uſurpaſſero *de facto* quello, che, eſſendo ſuo, conceſſero per grazia, e pietà. Dio vi perdoni l' ardire, Padre Bovio.

BOVIO.

NOno *Argomento. E' così congiunta col Principato la podeſtà di punire chiunque commette contra le leggi, che è inſeparabile da quello, e tanto vuol dire* (1), *che nel ſuo Stato abbia il Principe uno non ſoggetto a ſe nelle cauſe temporali, e in qualunque altra concernente al ben pubblico, quanto che non ſia* Principe. *Vi aggiungo una pruova. Non potrebbe durare un cor-*

po

(1) *Fogl.* 29. E' così congiunta.

po naturale, che aveſſe in ſe una parte non deſtinata all' eſſere dell' intiero; dunque meno può durare un corpo civile, che nel ſuo mezzo abbia uomo, che riconoſca altri, che il Principe nelle coſe umane, e temporali. Vi aggiungo la ſeconda pruova: Siccome il Papa non può eſentare alcuno dalla ſua podeſtà ſenza reſtar di eſſer Papa, così il Principe non può eſentare dalla ſua, ſenza rimanere di eſſer Principe.

RISPOSTA.

Il Principe aſſoluto è Principe nel ſuo Stato ſolo, e ſupremo in genere ſuo, cioè, che non ha altro Principe temporale a parte ſeco, nè ſopra di ſe, nè l' argomento fatto pruova il contrario; pruova bensì, che il Principe non è ſemplicemente e del tutto ſolo, e ſupremo. Vi è anco nella Repubblica la podeſtà del Principe Eccleſiaſtico, la quale però non impediſce il ben pubblico, anzi l' ajuta, e ſuppliſce, dove da ſe ſola non può la podeſtà ſecolare. Alla prima pruova dico, che l' intiero della Repubblica bene iſtituita, maſſime Criſtiana, non conſiſte nella polizia ſola, e nel ſolo governo temporale ſotto al Principe laico, ma altrettanto, e più nella Religione, la quale indirizzi, e leghi la polizia al ſuo vero fine. Ed al capo della Religione ſono ſoggetti gli Eccleſiaſtici nelle perſone, e beni loro, e così hanno il dovuto ordine a queſto intiero.

FULGENZIO.

IO mi ſono quì molto maravigliato, che il Padre Bovio, dovendo contraddire ad una conchiuſione di Maeſtro Paolo, nella qual dice, che ſia così congiunta col Principato la podeſtà di punire chiunque commette contra le leggi, che ſia da eſſo inſeparabile, ne abbia preſo un'altra formata da lui, dicendo (il Principe non può eſentar dalla ſua podeſtà, ſenza reſtar di eſſer Principe). La prima detta da Maeſtro Paolo è vera aſſolutamente. La ſeconda, che il Bovio trasforma, può aver un ſenſo falſo, il quale è neceſſario eſcludere, il quale atteſo, Maeſtro Paolo non ha voluto pronunciarla. Falſo ſarebbe chi diceſſe, che il Principe non può eſimere dalla ſua podeſtà alcuno, cioè, laſciarlo giudicare a perſona indipendente da lui, perchè per via di eſempio potrebbe il Re di Francia concedere, che chiunque Veneziano fallaſſe in Francia, foſſe rimeſſo, e giudicato dal Principe di Venezia, e non reſterebbe di eſſere Re di Francia; ma il concedere ciò in guiſa tale, che ſe egli conoſcerà eſſer neceſſario per il bene della Francia, ch'egli giudichi uno, non oſtante tal conceſſione, non lo poſſi fare, queſto è non eſſer più Re di Francia; così che il Principe poſſi concedere, che gli Eccleſiaſtici ſieno giudicati dal Papa in tutti i caſi, eziandio di Stato, eziandio di Maeſtà, non è inconveniente alcuno; ma che ſe il Principe vedrà eſſer neceſſario per la quiete pubblica dello Stato ſuo, che egli ne giu-

di-

dichi alcuno, non lo poſſi fare, dico, che queſto è un fare, che non ſii Principe. Ed a queſto ſi applica beniſſimo l'eſempio del Papa, che con lo ſteſſo modo può concedere, che uno ſii ſotto il Veſcovo in tutto, e per tutto, ma che il Papa, ſe vedrà, che ſii neceſſario per la ſalute ſpirituale, che s'intrometti nel governo di quello, non poſſi farlo, queſto è dir, che non è Papa; e ſe Pietro Martire ha inteſo così, non è Eretico in queſto particolare; e ſe queſta è Ereſia, l'Ereſia non è Ereſia, ma Dottrina Cattolica. Mi maraviglio, che contra queſta non abbia il Bovio portato prova alcuna, ma ſolo ſii paſſato ad accennar la maniera, come ſtarebbe bene a modo ſuo; ma io porterò una efficace prova, la quale, ſebbene è toccata nelle Conſiderazioni, non ſarà ſuperfluo ſpiegarla quì. Le conceſſioni dell' eſenzioni, che abbiamo, ſono da Coſtantino Magno a Coſtantino d' Irene, e da Carlo Magno a Federico II. oltre altre ſpeciali, che poſſono eſſere in particolari Principati ſupremi, ancorchè piccioli. Veggaſi, ſe alcuna di queſte concede altro, che eſenzione da' Giudici, e Magiſtrati; cerchiſi, ſe alcuna dice, che eſenti dalla podeſtà del Principe: ben ne troverà alcuna, che ſi dichiarerà, che la podeſtà del Principe reſti riſervata, ſebben non era neceſſaria tanta diligenza. Ora preſupponiamo, che un Eccleſiaſtico abbia commeſſo delitto nello Stato di un Principe, ed alla conſervazione dello Stato ſii neceſſario il punirlo, ma di queſta neceſſità non poſſi far capace il Papa, o perchè egli non

può intendere i bisogni di quello Stato, o perchè non vuole, come se fosse complice in una congiura nel modo, che fu Papa Sisto IV. nella congiura contra lo Stato di Fiorenza; ovvero perchè il Principe non possi rivelargli quel particolare senza scoprire qualche arcano, che possi precipitare le cose pubbliche, che si dovrà fare? Il Principe per il Padre Bovio non può punirlo; altra maniera non vi è; la necessità è urgente; resta solo, che il Principe lasci perir lo Stato: questo è non esser Principe. Io vorrei, che alcuna di queste ragioni fossero risolute, e mostrato, come Dio voglia, che le Polizie si conservino con queste contraddizioni. E questa è la ragione di Maestro Paolo, il quale perciò ottimamente conchiude, che per il Chericato, non perdendo l' Ecclesiastico la condizione di esser parte civile della Repubblica, non può il Principe supremo quanto a questa parte esentarlo da se; il che conferma con le due ragioni aggiunte. Ora il Padre Bovio risponde, come il Lettore vede. Io voglio per brevità, a confutazione della risposta, la stessa risposta sola: Il Principe nel suo Stato è supremo in suo genere, credo voglia dire in genere delle cose civili, e temporali, nè ha alcuno seco a parte in queste, nè sopra di se; adunque nelle cose temporali non avrà cosa alcuna, che sia soggetta ad altri, e non sia soggetta a lui; perchè stando in *eodem genere*, se una cosa è soggetta ad uno, e non è soggetta ad un altro, quello sarà superiore *in eo genere*. Dice il Bovio (il Principe non è sempli-

plicemente ſupremo, e del tutto ſolo, ma vi è la podeſtà del Principe Eccleſiaſtico): Replico io: Queſta podeſtà dell' Eccleſiaſtico nelle coſe della Repubblica ſecolare è ella ſuperiore, o compagna, o inferiore al Principe ſupremo? Superiore non può eſſere, che quello non ſarebbe ſupremo in genere ſuo, e non avrebbe la ſua podeſtà immediata da Dio: inferiore non lo concederà il Padre Bovio: a parte non ſi può mettere; perchè, ſe è dello ſteſſo genere, come ſtaranno non ſubordinate l'una all'altra? Ma queſto ajuto al ben pubblico, che vuol eſſer col Principe a parte del governo temporale, la Repubblica lo rinunzia, perchè ſa che Dio, il quale ha inſtituito queſti due governi diſtinti, come fece la Eccleſiaſtica perfetta in ſuo genere, così fece anco la ſecolare, ſicchè quanto alla tranquillità, e vita civile non ha biſogno di queſto ajuto; ſi vede quà, ove ſi tende a voler che l'Eccleſiaſtico abbia tutta la podeſtà ſpirituale, e della ſecolare la maggior parte. Alla prima prova dice il Bovio, che la Repubblica Criſtiana non conſiſte nella Polizia ſolo del governo temporale, ma altrettanto nella Religione, che indirizzi, e regga. O rara Dottrina, e ben degna del Bovio! Queſte due parti; Governo Temporale, ed Eccleſiaſtico fanno una ſola Repubblica. Queſta Repubblica quanti Capi avrà? Uno, o due? Se due, ſarà moſtruoſa; ſe uno, qual ſarà: l'Eccleſiaſtico? Adunque ſarà quì nello Stato di Venezia una Repubblica temporale, che avrà il ſuo Capo a Roma, e di queſti due, Polizia e Religio-

ne, come di due membri, si farà un corpo separato dal suo Capo; si farà un mostro, misto di Cielo, e Terra: di Temporale, e Spirituale. Perlochè senza mostruosità la verità vuole, che sieno questi due intieri corpi. Padre Bovio, uno è lo Stato civile; di questo è capo il Principe, l'altro è la Chiesa Santa; e questa è retta dagli Ecclesiastici. Cristo si è affaticato di far la sua Chiesa separata dal secolo; il Padre Bovio la vuol composta di Secolo, e di Spirito: Concetti mostruosi, che terminano in parti mostruosissime. Repubblica Cristiana dice due cose distinte: Repubblica, e Cristianità: Repubblica, questo è civile: Cristianità, questo è spirituale; non li confondete, che può star Governo politico, senza Cristianità, come stettero tanti Regni, e Governi del Mondo per tante migliaia di anni; e Cristianità senza Governo politico, come è stata in tutta perfezione per 250. e più anni. La Religione, indirizza, fa perfetta, governa la Polizia, insegnando, *instruendo*, *quod sit æquum*, *& bonum*, per quanto s' aspetta alla salute delle Anime; ma in quanto appartiene alla tranquillità mondana, ed alle cose temporali, i Regni, e le Repubbliche hanno le leggi loro, che insegnano *æquum*, *& justum*, e non hanno bisogno di esser indirizzate, e rette. Al Capo della Religione sono soggetti gli Ecclesiastici nelle persone, e beni loro, dice il Bovio; anzi aggiungo io: non solo gli Ecclesiastici, ma anco i Secolari nelle cose Spirituali, e nelle Temporali non già, se non quanto i Principi hanno con-

conceſſo, e concedono, hanno conſentito, e conſentono. Avete fatto un buon ordine, un nuovo compoſto di Temporale, e Spirituale; ma che però la Spirituale comandi, e ſia padrone di tutto il temporale: or trovate, chi lo conſenta, che ſarà molto utile per la parte Eccleſiaſtica a farla attendere alle coſe mondane; ma per i Principi, per la Repubblica Veneta, non già; ſe vogliono eſſer Principi, è loro neceſſario ſtar ſenza Superiore nel Governo Temporale.

BOVIO.

ALla ſeconda prova, che è di Pietro Martire Eretico, dico: che la podeſtà Pontificia nella Chieſa di Dio per Divina iſtituzione è una, e ſuprema; onde come tale non può non avere ſotto di ſe tutte le membra di Santa Chieſa. Non è così di alcuna podeſtà temporale, perchè ſebbene queſto Autore ad ogni tre parole replica, che il Principe Secolare ha il ſuo ſupremo dominio da Dio, queſto però ſi ha a intendere, come dottamente eſpone il Signor Cardinale Bellarmino: non che ſia iſtituzione Divina, che queſto particolar Principe domini eſſo o un altro, a queſto popolo, o a quei, a pochi, o a molti, a tutti, o a parte; onde può il ſuo dominio o di ſua volontà, o ancora contra ſua volontà diminuirſi, può eſimere chi vuole; anzi eſſendo la ſua podeſtà neceſſariamente ſubordinata alla Pontificia, già ne ſono eſenti gli Eccleſiaſtici, ancorchè eſſo non voglia.

FUL.

FULGENZIO.

MOlto erudito uomo è il Padre Bovio, ha in mente tutti gli Eretici. Se aveſſe altrettanta pratica del Vangelo, e di S. Paolo, di ſopra non faceva una Religione Politica, nè quì negarebbe, che la podeſtà Secolare ſia da Dio, come la Eccleſiaſtica; contra il quale io affermo, che podeſtà temporale di Principe ſupremo per divina iſtituzione è una, e ſuprema; onde come tale non può non aver ſotto di ſe tutte le membra di quel Principato, non altrimente ſecondo il ſuo genere, che ſotto l'autorità Pontificia tutte le membra di Santa Chieſa; perchè, ſebbene il Padre Bovio ad ogni tre parole replica, che il Principe Secolare non ha il ſuo dominio ſupremo da Dio ſopra tutte le coſe ſecolari del ſuo Stato, è però queſta una Dottrina erronea, falſa, e nuova, con che vorrebbe il Bovio fare una Religione Politica, che ſotto preteſto di ſpirituale governaſſe il temporale; e per ottenere il ſuo intento, ajutato dalla nuova invenzione del Bellarmino, afferma, che non venga da Dio, che particolarmente queſto Principe domini a queſti, o quei popoli, a pochi, o molti, onde può il ſuo Dominio diminuirſi. In contrario delle quali conchiuſioni, dice Maeſtro Paolo, che nello ſteſſo modo appunto ſi può creſcere, e diminuire in eſtenſione la podeſtà Eccleſiaſtica, come quella del Principe Secolare: e che il Principe ha il ſupremo Dominio per divina iſtituzione, non ſolo della podeſtà, ma anco

co della persona particolare, che la sostiene, nel modo che Isaia disse a cap. 45. *Hæc dicit Dominus Christo meo Cyro, cujus apprehendi dextram, ut subjiciam ante faciem ejus gentes, & dorsa Regum vertam. Et Jer. 27. Et nunc itaque dedi omnes terras istas in manu Nabuc. Regis Babylonis servi mei. Et Dan. 2. a* Nabucodonosor; *tu Rex Regum es, & Deus cœli Regnum, & fortitudinem, & Imperium, & gloriam dedit tibi:* e Gelasio *Epistola ad Anastasium Augustum: si enim quantum ad ordinem pertinet publicæ disciplinæ, cognoscentes Imperium tibi superna dispositione collatum, etc.* Giustiniano *de vet. jur. enucl. l. 1. Deo Auctore nostrum gubernante Imperium, quod nobis a cœlesti majestate traditum est* : Osio *in Ep. Ath. ad solit. vit. ag.* dice a Costanzo Imperadore, *tibi Deus Imperium commisit, nobis quæ sunt Ecclesiæ concredidit.* E Carlo Magno *l. 2. cap. 1.* del suo Capitolare, *omnibus vobis aut visu, aut auditu notum esse non dubitamus, qui genitor noster, et progenitores postquam a Deo ad hoc electi sunt in hoc præcipue studuerunt, ut honor Sanctæ Dei Ecclesiæ, et Status Regni decens maneret; et cap. 2. sed quoniam complacuit divinæ providentiæ nostram mediocritatem ad hoc constituere, ut Sanctæ suæ Ecclesiæ, et Regni hujus curam gereremus:* i quali luoghi con tanti altri, che si potrebbero addurre, tutti parlano della istituzione della persona particolare, e che questo tal Principe domini, e regni in tal tempo, in tal luogo, a tanti, e tali popoli; e se il Signor Cardinale Bellarmino dice

al-

altrimenti, non è conveniente, che con l'autorità adombri i detti della Sacra Scrittura, e di tanti Santi, e Principi piissimi, e faccia pregiudicio alla verità: imperocchè questa è vera, ed indubitata propoſizione, che era immediatamente da Dio l'Impero in Coſtantino, come il Pontificato in Silveſtro, ed oggi in Errico IV. il regno di Francia, come il Pontificato Paolo V., e che non è *de jure humano*, ſe non il modo dell'elezione, per il quale la Divina provvidenza applica l'autorità alla perſona, così nella podeſtà Eccleſiaſtica, come nelle Secolari; e la Dottrina di Maeſtro Paolo veggo nelle Scritture Divine, e ſe ſi porterà un luogo anco per quella del Bellarmino io mi acquieterò immediatamente. Ed acciocchè vediamo la verità e chiarezza di queſta Dottrina, ſarà bene ſpiegare quì particolarmente le convenienze, e differenze di ambedue queſte podeſtà, e de' modi, come ſi acquiſtano, formandone per maggior chiarezza le ſeguenti propoſizioni.

La podeſtà temporale ſuprema è iſtituita per legge Divina naturale, ed approvata per legge Divina Evangelica; la podeſtà Eccleſiaſtica ſuprema è iſtituita per legge Divina Evangelica.

Il modo, col quale la perſona acquiſta la podeſtà temporale, è *de jure naturali*, alcune volte ſolo, alcune altre congiunto con una ragione, che è *de jure civili*, di guerra, ſucceſſione, elezione ec. diverſo in diverſi tempi, e luoghi.

Il modo col quale la perſona acquiſta la Eccleſiaſtica è *de jure humano Eccleſiaſtico*; vario in diverſi tempi, ora per elezione di tutta la

Chie-

Chiesa, ora a presentazione del solo Principe, e recezione del Clero, e Popolo, ora per elezione del solo Clero, ora per elezione de' principali di esso.

Per questi mezzi umani nell' applicazione della podestà alla persona, si eseguisce il decreto della Divina provvidenza, sicchè e del Principe temporale, e del superiore spirituale si può dire, che Dio l' ha dato, come Osio nell' allegata Epistola di ambidue dice, e del Principe temporale particolarmente dicono i luoghi della Scrittura, i Padri, e le leggi allegate.

E siccome Dio secondo il suo santo beneplacito per i nominati mezzi ci dà i Pontefici buoni, ed alcuna volta cattivi per nostro castigo, o per nostro esercizio, ovvero a nostra consolazione; allo stesso modo avviene, che ci dia buoni, o cattivi Principi per le stesse cagioni.

E siccome può essere la elezione del Papa canonica, sebbene gli Elettori procedano con fini non buoni, massime quando occorre, che sia fatta per compromesso, e che veramente quel Pontefice sia da Dio; così abbiamo da dire, che la elezione di un Principe sarà fatta legittimamente, benchè vi sia alcun peccato, o per mal fine, o per altro rispetto degli Elettori, e che essa sarà da Dio.

E siccome può un Principe nell' accettare il governo commetter peccato per fini diversi, non buoni, che lo movino; così nell' acquistar il Pontificato può accadere lo stesso.

E noi quando abbiamo buoni Pontefici, dobbiamo ringraziare Dio: e se cattivi (entrati però

rò canonicamente) dobbiamo tollerarli, nè uſare ſe non i rimedj delle leggi, aſpettando del rimanente la provviſione da Dio; così quando abbiamo cattivi Principi, ſiamo obbligati tollerarli, e vivere ſotto loro ſecondo le leggi, rimettendo i rimedj alla Divina provvidenza.

E quando dice la Scrittura: *ipſi regnaverunt, & non ex me Principes fuerunt, & non cognovi*, altrettanto dice, che molti diranno a Criſto, *nonne in nomine tuo prophetavimus, in nomine tuo Dæmonia ejecimus, & virtutes multas fecimus*; ed egli riſponderà, *neſcio vos, diſcedite a me*.

Da Dio viene, che il Principe abbia pochi, o molti ſudditi, e da lui viene, che eſſendoci molti, o pochi Criſtiani battezzati, vi ſieno pochi, o molti ſoggetti al Pontefice.

Può un Principe perdere *de facto*, non *de jure* un ſuddito ſuo, ſe egli ribellerà; può il Pontefice perdere un ſuo *de facto*, non *de jure*, ſe ſi alienerà dalla ſua ubbidienza. Contra un tale può il Principe far tutto quello, a che poſſono le ſue armi temporali eſtenderſi; ed il Pontefice tutto quello, ove ſi eſtendono le ſue ſpirituali.

Il Re può perdere un luogo, ſe il nemico ſuo l'occuperà, e farà, che quella Città non gli ſia più ſuddita; ſi può dal Pontefice alienar una Città, ed una Regione, ſe ſarà dagl' infedeli occupata, che non gli reſti alcun Criſtiano.

In ſomma non ſi comprende in che conſiſta queſto punto, eſſendo comandata da Dio la po-

deſtà

destà Pontificia, ed il medesimo si vede anco della podestà de' Principi, ed acquistandosi nelle medesime maniere, aumentandosi, o diminuendosi per i medesimi mezzi, essendo soggette agli stessi difetti così degli Elettori, come dell' Eletto, dovendosi governare allo stesso modo i sudditi verso l'una, come verso l'altra, quando non governano secondo i Comandamenti di Dio, tuttavia si voglia, che una sia immediatamente da Dio, e l'altra no. Ed ove torna pure il Bovio a dire: (che la podestà del Principe è subordinata alla Pontificia:) nelle cose temporali è falso. Abbiamo di sopra provato evidentemente, che non è essenziale alla Chiesa, che i Cristiani sieno padroni degli Stati, dove ella peregrina, onde in essi di necessità non ha podestà temporale soggetta; ma se un Cristiano, e figliuolo della Chiesa sia Principe, egli sarà soggetto alla Chiesa, ed a' suoi Ministri, al pari di ogni infimo Cristiano, ma la podestà sua non gli sarà soggetta. Cosa che vedrà chiaramente il Lettore, se considererà le altre podestà mondane, dove sebbene chi le tiene è soggetto al Prelato, non però essa podestà è soggetta, sicchè il Prelato possi alterarla, nè comandare in quella. Il Marito è soggetto, non la podestà maritale, che non può esercitarla, nè alterarla il Prelato. Il Padrone è soggetto, non la podestà erile, perchè il Prelato non può vendere il servo, nè farsi servir lui. Il Padre è soggetto, non la podestà paterna, perchè il Prelato non può domandare l'onor paterno, cioè il sussidio,

così

così il Principe è ſoggetto, non la podeſtà ſua.

BOVIO.

DEcimo Argomento. La Repubblica da che nacque libera non ha mai conceſſo, nè laſciato godere agli Eccleſiaſtici eſenzione negli eccèſſi gravi, ed enormi, che potevano turbare la pubblica tranquillità (1), *e ſe i Pontefici dal* 1160. *in qua hanno fatti diverſi Decreti ſopra tale eſenzione, non ſono ſtati ritenuti interamente in alcun luogo, nè hanno potuto ottenere, che i delitti di Maeſtà offeſa non ſieno ſempre ſtati ſoggetti a' Giudici Secolari. Quaſi per tutta l' Italia ſi caſtigano i Cherici, ſebben non ammoniti, che non vanno in abito. In Iſpagna ſi fa lo ſteſſo del delitto di portare armi, e molti altri. In Francia tali ſoli delitti comuni ſi rimettono agli Eccleſiaſtici; i delitti privilegiati ſono giudicati da' Secolari.*

RISPOSTA.

Se la Repubblica non ha conceſſa agli Eccleſiaſtici tale eſenzione, o immunità, queſto è ſtato, perchè ha conoſciuto, che già l' avevano da più alto luogo, e dice coſe queſto Autore, che non poſſono dire, nè credo diranno i Signori Veneziani, perchè non vorranno fondarſi ſopra quella podeſtà, che dice queſto Teologo, eſſendo che non ſi può

(1) Fogl. 30. la Repubblica di Venezia.

ſi può difendere ſenza errare in Fede; oltrecchè avendo proccurato da' Sommi Pontefici, ed in ſpecie da Clemente VII. per mezzo de' ſuoi Ambaſciadori, privilegj per poter giuditare, e punire i Cherici, ed ottenutili, ſebbene con qualche limitazione, non poſſono ora dire di aver da ſe in tutt' i caſi, e ſopra tutte le perſone Eccleſiaſtiche, quella podeſtà, che già hanno proccurata, ed ottenuta con limitazion da altri. E però in Roma queſte loro leggi, e giudicj hanno cercato di difendere con privilegj loro conceſſi da queſta Santa Sede, e lunga conſuetudine in queſti privilegj fondata.

FULGENZIO.

ANco queſta riſpoſta ſcioglie mirabilmente l' Argomento, quale è, che la Repubblica non ha mai conceduto eſenzione a' Cherici nei delitti enormi, ma li ha giudicati ſempre eſſa, dal ſuo naſcimento, ſino al preſente, riſpondendo (che non l'ha conceduta, perchè ha conoſciuto, che gli Eccleſiaſtici l'hanno da più alto luogo:) non ſo ſe ſtiano inſieme, che la Repubblica abbia conoſciuto la eſenzione degli Eccleſiaſtici in tali caſi da più alto luogo, e che eſſa li abbia giudicati, però me ne rimetto; ma conſideri bene il Padre Bovio quello, che Maeſtro Paolo dice, che la Repubblica ha eſercitati i giudicj ſopra gli Eccleſiaſtici, e punitili negli eccеſſi gravi, ed enormi, e che di queſti giudicj reſtano le memorie, in qualunque ſorte di delitti gravi in ogni tempo, e vedrà, che queſto conchiu-

de, che ſapeva la Repubblica, che in queſti tali gli Eccleſiaſtici non hanno eſenzione, e che per la tranquillità del ſuo Stato era neceſſario, e giuſto, che con la ſua podeſtà li caſtigaſſe; ma a quello, che aggiunge, che Maeſtro Paolo dice coſe, che non crede, che dicano, o poſſano dire i Veneziani, cioè, che per la podeſtà ſuprema del ſuo Dominio poſſono caſtigare gli Eccleſiaſtici, il che dice il Bovio, che non ſi può difendere, ſenza errare *in Fide*: io non poſſo, ſe non riſpondere, che credo veramente, che parli non della Fede Cattolica, ma di una ſua Fede particolare, che quale ella ſi ſia non voglio deſcriverla, o nominarla dal ſuo proprio nome; ma ben ſi vede a che lo conduce la paſſione, poichè fa chiamar i proprj intereſſi articoli di Fede. Guardiſi pure il Padre Bovio, di non errare *in Fide*, ed in carità, mentre contra gli oracoli chiariſſimi delle Scritture nega queſta podeſtà, che la Maeſtà Divina concede a' Principi; che ſe queſta falſa Dottrina l'introduce per la ſperanza di coſe mondane, è certo, che erra anco nella ſperanza: mentre poi dice, che i Signori Veneziani non ſi vorranno fondare ſopra tal podeſtà, erra in fatto, così egli, come chi glie l'ha perſuaſo, non avendo letto, come dovevano, la riſpoſta del Senato data alla Santità Sua ſotto li 11. Marzo, che gli è ſtata riportata di ſopra con le parole ſteſſe, ſiccome anco erra in fatto, quando dice, che la Repubblica abbia impetrato privilegj da Clemente VII. per non aver letta quella Bolla, o non aver-

averla considerata, perchè di ciò non parla punto. Ma in somma questo è il suo dolore, che vorrebbe pure, che si dicesse, che la Repubblica ha esercitato questi giudizj solamente per privilegj, per levarli poi calunnie sopra l'interpretazione, e sopra l'uso, e tener sempre lo Stato inquieto, e i Sudditi turbati, e crescere l'audacia de' cattivi, per potersene poi servire a' disegni. Padre Bovio, chiaritevi una volta, che non è vero; la Repubblica non pretende privilegj in quello, che sarebbe privilegio conceduto da lei, se lo concedesse. In virtù del suo supremo Dominio di Principe Sovrano giudica, ed ha continuato mille e dugento anni, non interrottamente tali giudicj, con approvazione, lode, e commendazione de' Sommi Pontefici; e se in questo senso voi intendete privilegj, voi dite molto il vero, che la Repubblica abbia privilegj di questa sorte; ed è un vostro sogno, dire, che la Repubblica abbia tentato in Roma difendere questi giudizj con altra sorte di privilegj. Leggete la risposta al Breve, che fu il principio del Trattato, e non direte più così. E sebbene l'avete, io vi ho portata nondimeno la copia di sopra.

BOVIO

SEbbene manco con queſti Privilegj non ſi poſſono difendere, perchè i due, che ſi adducono di Siſto IV. (1), *ſono riſtretti* ad ſolos Clericos, *come ſi vede da quelle parole del primo Breve*: Ut quotieſcunque contingat aliquem charactere Clericali inſignitum pro delictis hujuſmodi capi, &c. *Oltrecchè ſebben diceſſe* Clericum, *ſenza aggiugnervi altro, ſi avrebbe ad intendere di quei ſoli, che non hanno altro che la prima Tonſura, come tiene l' Abbate* (2), *ed altri; perchè eſſendo queſto Privilegio in materia odioſa, e contra il Jus comune, ſi ha da interpretare ſtrettamente*, cap. Sedes de reſcrip. cap. Quia periculoſum, de ſent. excommunic. in 6. *E di più queſti due Brevi erano riſtretti a due ſoli delitti, cioè, di offeſa Maeſtà, e di falſa moneta; per le quali due reſtrizioni non ſi poſſono eſtendere all' Abbate, e Canonico prigioni, poſti in maggior grado d' ordini, o di dignità, e rei non di queſti, ma di altri delitti. Il Privilegio d' Innocenzio VIII. ſotto l' ultimo Ottobre, l' anno quarto del ſuo Pontificato, è più largo quanto a' delitti, perchè ſi eſtende a tutti gli altri delitti gravi, ma parla pure come gli altri de' ſoli ſemplici Cherici, e di più è riſtret-*

(1) Siſto IV. ſotto il dì 11. e 30. Giugno 1474.

(2) Abb. in c. cum tibi n. 4. ver. nota ſingulariter, & ivi l' Hoſt. n. 2. v. quod appellatio, & Ant. But. in 6. in fin. de verb. ſignific.

ſtretto alla ſola Città di Venezia, come ſi raccoglie dal Proemio, ivi, nullum fere latrocinium, aut gravius delictum in iſta Civitate perpetrari, &c. *Dalle quali parole non ſolamente ne viene dichiarata, ma anco riſtretta la diſpoſitiva*. Bald. conſ. 355. num. 1. *che però manco queſto Privilegio ſi può eſtendere a' Canonici, ed agli Abbati delle altre Città*.

Nel Privilegio di Clemente VII. (1) *nel Proemio ſi narra, come gli Ambaſciadori della Repubblica eſpoſero al Papa, che molti nel loro Dominio pigliavano la Tonſura, ed Ordini Minori, non con animo di paſſare avanti; ma ſolo per eſimerſi dalla giuridizione de' Giudici Secolari, principalmente quando ſono pigliati in qualche delitto. E così anco la diſpoſitiva è riſtretta con eſpreſſe parole a' ſoli Cherici di Ordini Minori non beneficiati, e così non comprende queſto Canonico, ed Abbate.*

Il Privilegio ancora di Paolo III. (2) *è pur riſtretto a' Cherici con queſta ſola ampliativa, ancorchè coſtituti in Ordini Sacri della detta Città di Venezia, e ſua Dioceſi, come ſi vede nella narrativa, alla quale ha relazione la diſpoſitiva, maſſime mettendoviſi queſta parola*, prædictos Clericos, & perſonas. *Onde non ha potuto procedere la Repubblica contra queſti due, eſſendo eſſi di aliena Città, e Dioceſi, e l' uno di loro,*

(1) Clem. VIII. ſotto il dì 11. Febbr. 1529.
(2) Paolo III. ſotto a' 28. Ottob. 1542.

ed anco l' altro (per quanto basta all' effetto presente) costituiti in dignità Ecclesiastica. Oltrecchè quando l' Ambasciador Veneto espose a Paolo III. che la Repubblica era ab immemorabili tempore *in possesso di procedere ne' delitti atroci contra a' Cherici anco costituti in Ordini Sacri, e che avevano i Sommi Pontefici comandato, che il Vicario del Patriarca assistesse a' loro Giudici nel far de' Processi, e però supplicavano, si comandasse a' detti Vicarj che vi assistessero, ec. non venne ad essere esposta nella supplica la verità, perchè non è vera l' asserita immemorabile consuetudine di procedere contra quei Cherici, che hanno Ordini Sacri, come mostrerò quì basso nella risposta al seguente Argomento, nè manca è vero, che ne' Privilegj, che adducono fosse mai comandato a' Vicarj, che assistessero nelle cause de' Cherici posti in Ordine Sacro, onde per questo difetto il Privilegio è nullo, ed invalido.*

FULGENZIO.

QUesta fatica, che fa qui il Padre Bovio intorno a' Brevi de' Pontefici, apportando Canonisti, che cosa s' intenda sotto nome di Cherici, è tutta senza proposito, perchè di questi, che egli chiama Privilegj, si è già trattato di sopra nella prima parte, e colle parole stesse de' Brevi mostrato, che non è vero, che sieno concessioni di poter esercitar questi giudizj, anzi approvazioni de' Pontefici, dell' antica autorità, uso, e consuetudine della Repubblica, e per

e per rimuovere gl'ingiusti impedimenti, e vessazioni, che gli Ecclesiastici di questo Stato attraversavano all'uso di così legittima podestà: e quel di Clemente VII, che quì si nomina in primo luogo, non ha che fare punto colla presente materia; e quando si verrà a trattarne sul particolare, resterete confusi, come avete fatto della legge del 1602. che l'avete presa per fatta sopra l'Enfiteosi; e vi certifico, che qui fate un errore molto maggiore, e lo vedrete, e perciò o allargate, o strignete quanto voi volete il nome di Cherico, che avete autorità di estendere, o di restringere il significato delle parole, secondo vi torna meglio: ma non farete niente, non avendo visto il Breve di Alessandro VI., che nello stesso luogo vi ho nominato, e per non replicare così di questi, come di Paolo III. prego il Lettore vedere quel luogo della prima parte, che non mi occorre replicar altro, oltre il detto allora.

BOVIO.

QUello che l'Autore aggiugne de' Decreti dei Papi fatti dal 1160. *in qua*, (*ecco, non cominciò dunque la libertà Ecclesiastica da Onorio III. nel* 1220. *ma sessanta anni avanti*) *intorno a detta esenzione non sieno stati ricevuti interamente dalla Repubblica è falsissimo. Perchè Tiberio, Deciano da Udine, già famoso Lettore di Padova, e Vassallo della Repubblica Veneta nel Libro quarto del suo Trattato Criminale cap. 9.*

num. 68. riferiſce, che al ſuo tempo il Dominio Veneto, anco negli omicidj penſati, che pur ſono delitti gravi, oſſervava impetrare dal Sommo Pontefice licenza di procedere aſſolutamente contra a' Cherici, e così dice aver eſſo ſteſſo voluto oſſervar due volte.

FULGENZIO.

SE la libertà Eccleſiaſtica naſceſſe intorno al 1220. di ſopra ſi è dimoſtrato, nè il Padre Bovio ha trovato luogo alcuno, che la moſtri eſſere anteriore, nè al preſente a queſto contraddice Maeſtro Paolo, dicendo che i Pontefici abbiano fatti Decreti diverſi dal 1160. in qua, che ſono anni 60. innanzi; perchè di queſta libertà ſi cominciò a parlare intorno al 1220., ma ſi ſa bene, che avanti il parto procede il concetto, e la gravidanza, e le coſe grandi particolarmente non ſi partoriſcono repentinamente. Prima che foſſe nata, e compoſtogli il nome, biſognò, che paſſaſſe per molti termini di concezione, finchè formata co' Decreti di molti anni precedenti, aveſſe poi il nome ſuo, come fu del 1220. in circa, che queſto dice Maeſtro Paolo, nè però allora ebbe il ſuo aumento, perchè ora il Padre Bovio vorrebbe farla maggiore, e farla padrona, come ſi è compromeſſo di ſopra, ed anco ſpoſarla con una gran ſopraddote del Dominio Secolare de' Principi. Deciano fu Lettore in Padova, e fiorì dopo l'anno 1560. onde non è tanto tempo, che non ſi veggano ancora non

ſo-

ſolo le ſentenze, ma i proceſſi delle cauſe giudicate dalla Repubblica ne' gravi delitti degli Eccleſiaſtici, da' quali ſi può conoſcere ſe ſi chiedeſſe licenza a Roma di procedere: molte coſe ſi ſcrivono, che ſenza fondamento vengono alcuna volta divulgate, ed in fatto poi ſono in contrario; la fama contra ogni verità fa un Papa femmina, ed un altro Mago, che con quelle arti acquiſtaſſe il Pontificato, e queſta ha perſuaſo tanti uomini, che meno al preſente ſi può eſtinguere; che Tiberio Deciano ſi ſia ingannato in queſti tempi in coſa, che non appartiene a lui, non è maraviglia alcuna, perlochè poco conto tenerò di queſto fatto, il quale non può anco ſtare colla uſurpazione, che il Padre Bovio dà a' Brevi del Papa; perchè ſe ne' Brevi ſi concede il giudicare ſecondo lui, adunque non occorreva chiedere licenza, come dice il Deciano. Ma la coſa ſta in contrario manifeſtamente. Ed allo ſteſſo modo conviene riſpondere al Giuſti, che a car. 29. oltre il Deciano allega Giovanni Girolamo Albano, dicendo che fa grande eſclamazione, perchè ci era la commiſſione di un Podeſtà di procedere contra un Cherico per delitto di aſſaſſinio; il che certo appreſſo il Giuſti non dovrebbe eſſere allegato in queſto propoſito, perchè egli ſa molto bene, che per l'opinione univerſale de' Dottori il Cherico in caſo di aſſaſſinio perde il Privilegio, e non dico ſolo di aſſaſſinio fatto per mano d'infedele, ma ancora per mano di Criſtiano. Non ſo come il Giuſti ſi ſia ſcordato al preſente una dottri-

trina tanto trita, e che passa da tutti i criminalisti; e chi vuol udirne uno, che va per mano di tutti, legga il Claro §. *Assassinium*, & §. *fin. quæst.* 36. *n.* 25.

BOVIO.

E *L'anno* 1564. *il Doge Priuli col Senato nel Consiglio de' Pregadi accettarono il Sacro Concilio di Trento, con tutti i suoi Canoni, e Decreti, e comandarono, che si pubblicasse per tutto il Dominio, e si osservasse da tutti i Magistrati; nel qual Concilio alla Sessione* 25. de reformatione cap. 20. *s' innovano tutti i Sacri Canoni, Decreti de' Concilj Generali, ed Apposteliche Costituzioni fatte in Santa Chiesa fino a quel tempo in favor delle persone Ecclesiastiche, ed Ecclesiastica libertà, e contra i violatori di esse; e si comanda, che da tutti sieno esattamente osservate.*

FULGENZIO.

PErchè veggo chiaramente, che questo è il vostro Achille, poichè non vi basta rappresentarlo armato, che lo portate anco con gran Maestà di ornamenti del Doge Priuli, col Senato, nelConsiglio de' Pregadi; vengo sforzato a rispondervi in maniera, che lo vedrete senz' alcuna forza. Quì appunto mi assomigliate a quello, che allega contra i Fratelli il Testamento del Padre, dove egli è privato della eredità, e della filiazione. Allegate quì il Sacro

ero Concilio di Trento accettato dal Doge, e Senato, (aggiugnete anco confermato dal Papa) e poi ditemi quello, che ordinò *Seſſ. 6. cap. 1. & Seſſ. 23. cap. 1. de Reformat.* intorno la reſidenza. E di queſto quanto voi ne oſſervate: paſſate poi alla *Seſſ. 14. c. 10.* e ditemi perchè cauſa ſi danno in commenda i Monaſteri, che la noſtra memoria ha veduto prima dati in titolo; e quanti Monaſteri de' già commendati ſieno ſtati reſi agli Ordini loro; e come s' intende quel *gratis*, che *Seſſ. 24. cap. 5.* viene ordinato nelle diſpenſe Matrimoniali. Ed ancora quello, che *Seſſ. 25. cap. 1.* del modo di ſpendere l'entrate Eccleſiaſtiche ſi ſtabiliſce, quale eſſendovi portato al *cap. 20.* nelle Conſiderazioni, avete graziosamente diſſimulato di vedere. Non diſſimulerò così io il Capitolo, che quì contra la Repubblica portate; vi dirò bene, che ſe l'avreſte letto, e proccurato d' imitarlo, non avreſte portato al Mondo queſto ſcandalo, col riputare i Principi per niente, e trattar di loro peggio che de' voſtri ſervidori. Ma la modeſtia, che uſa il Concilio nel Capitolo allegato da voi, è degna, che ſia imitata da tutti. Ammoniſce (che tali ſono le ſue parole) i Principi Secolari del lor uffizio, confidando che come Cattolici, quali Dio ha voluto che ſieno, Protettori della Santa Fede, e Chieſa, non ſolo concederanno, ma rivocheranno anco i ſuoi ſoggetti alla dovuta riverenza verſo il Clero, i Parrochi, e gli Ordini Superiori, e non permetteranno, che gli Uffiziali, o inferiori Magiſtrati facciano violenza

per

per qualche affetto di cupidigia, ovvero inconsideratamente alla Immunità della Chiesa, e persone Ecclesiastiche, stabilita per ordinazione Divina, e per le Costituzioni Canoniche, ma rendino la dovuta osservanza alle Costituzioni dei Sommi Pontefici, e Concilj. Ora fin quì, Padre Bovio, pare a voi, che trattandosi nel Concilio della materia, che pur trattate anco voi, sia detto che i Principi sieno soggetti, e sottoposti, ed obbligati, e tenuti ad ubbidire assolutamente, senz' alcuna podestà sopra gli Ecclesiastici nè direttamente, nè indirettamente, nè meno in apparenza? Che contra la sua volontà si possa esimere dalla podestà loro gli Ecclesiastici, ed altri tali, che voi spiegate per questo libro, e viene detto in altri peggiori, che i vostri condifensori scrivono, cavati dalla Scuola degli Anabattisti? Ha detto il Concilio, che perciò si fulminino Scomuniche, Anatemi, ed Interdetti, e si volti sossopra il Mondo? La ragione, che il Concilio induce, è, perchè Dio ha voluto che fossero Protettori della Fede, e della Chiesa. Vi pare appresso, che il Concilio a' Principi comandi cosa alcuna, o pur che si confida, che essi comanderanno a' Magistrati, e quanto s'aspetta ad essi Principi, con somma modestia? dice il Concilio, che confida, che essi faranno, che i Magistrati insieme con loro rendino l'osservanza dovuta a' Canoni, e la frase Latina suona ancora più modesto modo di questa traduzione. Viene poi il Concilio al Decreto, e comanda, che i Canoni, e Concilj Generali

tutti,

tutti, ed altre Costituzioni Apposto liche, promulgate in favore delle persone Ecclesiastiche; della libertà Ecclesiastica, e contra i violatori di quella, le quali innova, sieno esattamente osservate. Che volete ora conchiudere? Vi sarà conceduto, che il Concilio è ricevuto, e che il Concilio innovò tutti i Canoni della immunità, e libertà Ecclesiastica; che comanda, che sieno osservati. Non vedete, che vi resta a mostrare, ritrovarsi Canone, o Costituzione, la quale vi dia quella particolare immunità, che voi ricercate? La Repubblica ha al certo accettato il Concilio; adunque ha accettato tutte le interpretazioni, che il Padre Bovio darà al medesimo Concilio? Padre no, perchè il vostro valore allora non era conosciuto: innovare, vuol dire dar nuovo vigore ad una legge, che prima fosse, onde vi resta di provare, che vi sia Canone di Concilio, o Costituzione Apposto lica in favore di persone Ecclesiastiche, e libertà Ecclesiastica, la quale proibisca ad un libero Principe di giudicare ne' delitti enormi, avendo da 1200. anni in quà esercitata sempre questa podestà senza nessuna interruzione, con approvazione dei Pontefici, e questo è il vostro mancamento, ed usato paralogismo, che sempre voi vi fondate sopra proposizioni illimitate, dalle quali poi volete conchiudere le particolari, però limitate, che con le dovute circostanze, che così fanno al vostro proposito. Se vi fosse Canone di Concilio, o Decreto di Papa alcuno per voi, qual sarebbe più a vostro proposito, che il *cap. Clerici de*

de judiciis ? dove Lucio III. dice, che nessuna consuetudine può far pregiudizj a' Canoni, nei quali generalmente si ordina, che il Cherico debba essere convenuto nel Foro Ecclesiastico sopra ogni delitto; Nondimeno il Claro, che scrisse dopo il Concilio §. *fin. quæst. 36. num. 2.* dice, che questo Canone si deve intendere di una consuetudine Generale, che sottoponesse i Cherici al giudizio de' Laici assolutamente: ma che la consuetudine particolare, che sottopone in alcuni casi, o cause, ed alcuni Cherici, come per esempio degli Ordini Minori, vale, e così si osserva in molti luoghi in pratica indistintamente: vedete, come quel *cap. Clerici*, e per conseguenza come il Concilio s' intende ? Non è mente del Concilio levare le consuetudini legittime, e lodevoli, osservate in ciascuna Regione, e si vede, che dopo il Concilio di Trento ancora ricevuto in Portogallo, quel Regno non ha mutato l' osservanza delle sue leggi, che tutti gli Arcivescovi, Vescovi, Abbati, ed altri, che non hanno Superiore Ecclesiastico nel Regno, fossero soggetti a' Giudici Regj; e nelle cause delle mercedi, ed opere prestate fosse contra i Cherici fatto giustizia ne' Fori Secolari; nè il Senato di Milano ha mutato le osservanze sue, che il Claro nella suddetta quistione narra; nè il Regno di Napoli, nè alcuno Stato; perchè queste per nessun modo si possono dire contra i Canoni. Ma per strignervi più strettamente, Papa Pio IV. nel mese di Luglio del 1564. ricercò con molta istanza alla Repubblica di ordinare, che

que-

questo Concilio fosse pubblicato, ed osservato dai Prelati, e fu compiaciuto, avendo scritto il Senato sotto il dì 22. dello stesso mese a tutti i Rettori dello Stato suo, che ordinassero a' Prelati la pubblicazione, e gli assistessero per l' osservanza: nè contento di questo; desiderò ancora maggior segno in ciò; onde per dargli maggior soddisfazione, ne fu fatto pubblico Decreto sotto il di 6. Ottobre dello stesso anno: e pure nel medesimo tempo i Magistrati della Repubblica avevano seguito il modo solito di giudicare gli Ecclesiastici ne' delitti enormi, vedendo, e sapendo lo stesso Pontefice: il che se avesse pensato essere contra il Decreto del Concilio, come quello che tanta istanza faceva per l' osservazione, avrebbe pur detto qualche parola; massime che non solo in quei tempi fu proceduto contra gli Ecclesiastici privati, ma ancora contra Prelati molto grandi, e Ministri dello stesso Pontefice. Ed essendo seguita la morte di quel Pontefice un anno dopo, Pio V., che successe, non mosse difficoltà alcuna, sebbene nel suo Pontificato furono giudicati molti, ed in particolare nel 1563. fu confinato in Castel di Verona per anni sei un Prelato notissimo a quel Pontefice.

Ma torniamo ancora a quello, che il Concilio dopo il suddetto Decreto dice di nuovo, dove ammonisce l' Imperadore, i Re, Repubbliche, e Principi, che non patiscano, che l' Immunità Ecclesiastica sia violata da' Baroni Signori Temporali, e Ministri suoi, e castighino i violatori, dandogli egli stessi esempio di pietà, religione,

e pro-

e protezione della Chiesa, imitando gli antichi Principi religiosissimi, acciocchè i Cherici nelle loro residenze, ed uffizj possino starsene quieti, senza impedimenti, con frutto, ed edificazione del popolo. Vedete il fine, che è, acciocchè servino Dio nelle loro residenze con frutto, ed edificazione del popolo, non che possino, come voi volete, vivere con licenza, sicchè non gli sia fatto nè ombra, nè paura; e il tutto non con soverchiare, ed inquietare, ed ingiuriare il popolo, ma con edificazione di quello. E di nuovo osservate il modo di trattare con i Principi anco in questo secondo luogo, e procurate di imitarlo, perchè in una parola è cosa chiara, che quando voi non vorrete levare al Principe la podestà di punire, quando sia necessario per la pubblica tranquillità, nel rimanente ogni pio, e religioso Potentato cercherà di favorire gli Ecclesiastici in tutto quello, che sarà possibile, ed incontrerà anco le occasioni di amplificargli grazie, e privilegj, e per questo ne hanno ricevuti tanti da' Principi vecchi, perchè mai gli Ecclesiastici hanno conteso con loro, quando hanno usato la sua podestà, la quale è data da Dio a questo effetto, che si conservi la pubblica tranquillità. Tutte le controversie nascono dal volere, che i Principi sieno soggetti al volere altrui. E se un Frate vuole ammazzare un Re, o dar via una Città, non fargli nè ombra, nè paura, ed userò le parole vostre, Padre Bovio; bisogna chiarirsi, che è cosa più grata a Dio la salute, quiete, e tranquillità del po-

popolo, che l'onore de' Preti, che non vivono da Preti, e questo secondo debbe esser posposto al primo; e non dite quì, le cose Sacre, e di Dio tengono il primo luogo, perchè è vero, ma è di Dio più principalmente il bene comune a tutti, che il proprio, e solo dell'Ecclesiastico. Quella Chiesa, che comprende Clero, e popolo, è più degna del nome di Chiesa, che il Clero solo, perlochè quel bene universale è bene della Chiesa, e però esso ancora sacro; e San Paolo chiama sante tutte le Chiese, comprendendo i secolari, e ministri insieme, sicchè anteponendosi la tranquillità pubblica agli interessi degli Ecclesiastici, si antepone una cosa sacra ad un'altra, che sarebbe sacra, quando avesse le dovute circostanze; una delle quali è, che sia a beneficio dell'Ordine Ecclesiastico, ma senza maleficio di tutta la Chiesa, che comprende tutti i Fedeli insieme. Per somma di questa risposta vi dico: la Repubblica ne' suoi giudizj non contravviene al Concilio, ma l'osserva come conviene.

BOVIO.

Similmente è falsissimo, che i Decreti de' Papi sopra la immunità Ecclesiastica non sieno stati ricevuti interamente da alcun Principe, e che i delitti di offesa Maestà sieno sempre stati soggetti a' Giudici secolari. E per brevità ne apporterò solo due esempj.

FULGENZIO.

QUello, che quì aggiunge esser falsissimo suo ordinario in sussidio di ogni risposta. credo, che facilmente si mostrerà necessario. Il Claro §. *fin. quæst. 36. nu. 16.* dice, che in Milano i Cherici degli Ordini Minori, non beneficiati, che non vanno in abito, ancorchè non ammoniti dal loro Prelato, sono puniti indifferentemente da' giudici laici; e che una volta il Vicario del Vescovo di Bobi fece una inibizione contra questa osservanza, e per ordine del Senato del 1562. la rivocò; ed allega nello stesso luogo Alessandro, il qual tiene questa osservazione per legittima anco ne' Cherici degli Ordini Sacri. Lo stesso Claro *num.* 20. dice, che il Cherico, ancorchè *in Sacris*, se sia sedizioso, e turbi la pubblica quiete, il Senato di Milano lo suol bandire, e porta il caso di un Frate monetario, condannato in Galera dal Senato; e Belluga *Rubr. 19. num.* 12. allegato, Innocenzio *cap.* 1. *de constit.* e Baldo tiene lo stesso, che il Cherico sedizioso debbe esser punito dal Secolare; ed in alcuni Regni di Spagna il Giudice Secolare punisce i Cherici, che si usurpano quello, che appartiene alla giuridizione Regia: lo dice lo stesso Belluga *Rubr.* 18. §. *denuo*, *num.* 7.

Quanto al Cherico, che ha uffizio Regio, e pecca in quello, non è ricevuta la esenzione in Francia, come testifica Benedetto *cap. Raynutius p.* 1. *num.* 155. Ed in Portogallo non è sta-

ta

ta ricevuta la esenzione dal Foro Secolare quanto a' Cherici, che non hanno Superiori nel Regno, dove vi è legge *lib.* 2. *tit.* 1. di questo tenore: *Gli Arcivescovi, Vescovi, Abbati, Priori, e Cherici, ed altre persone Religiose, che ne' nostri Regni non hanno Superiore ordinario, in qualunque fatto civile, che appartenga a' beni Patrimoniali, che essi abbino, o debbino avere, o li posseggono, ed altri che volessero dimandare, o per debito, che abbino per ragion delle sue persone, e beni Patrimoniali, che per alcun modo tengano, e gli appartengano, che non sieno delle Chiese, nè appartengano a quelle, e parimente per ragion di alcun malefizio, se ne facessero, nel nostro Regno possino esser citati innanzi qualunque giustizia, e giudici laici, dove dimorassero, o innanzi il Correttor della nostra Corte, o alli Sopragiudici, come sempre si è usato.* Perchè senza ragion sarebbe non aver nel Regno chi contro di loro facesse giustizia, ed amministrasse ragione, e per tali fatti si dovesse andar a dimandar giustizia a Roma. Nel Regno di Valenza ancora vi sono molte leggi Regie, che ordinano lo stesso, che gli Ecclesiastici, i quali non hanno Superiore Ecclesiastico nel Regno, sieno sotto i Giudici Secolari: Belluga *Rubr.* 11. §. *videndum num.* 12. il quale anco in quello stesso luogo narra, che essendo rapportato a Papa Clemente quest' uso, ed osservanza, pensò rimoverla, e però fece una Bolla, dove costituì, che tutti questi tali Ecclesiastici, ch' erano senza Superiore nel Regno, fossero giudicati da

Giacomo Cardinale, ed Arcivescovo di Valenza; il che avendo udito il Re Giovanni, mandò il suo Algazier al Cardinale con ordine, che gli portasse, ovvero il Breve del Papa, ovvero il Cardinal morto; ma il Cardinale diede il Breve all' Algazier, ed il Re ricevutolo, lo stracciò, e costituì una nuova legge in confirmazione delle vecchie; e Belluga nel luogo detto difende queste leggi.

In Portogallo ancora non sono state ricevute le leggi dell' esenzioni Ecclesiastiche, quanto alle cause di mercedi, e servizj prestati, di che vi è legge *l.* 2. *t.* 1. (Il Chierico, che tiene alcune possessioni Fiscali, o Feudatarie, o Reghenghe, sarà citato, e dimandato innanzi la giustizia, per ragion di tali possessioni, e rendite, censi, e diritti di quelli. Nelle cause, e pene, che appartengono all' uffizio della giustizia sopra il vitto, i Cherici, e le persone Ecclesiastiche possono, e devono esser citati innanzi la Giustizia, e dimandati quanto appartiene alla pena civile, e parimente nelle cause de' salarj, e paghe de' giovani serventi, ed operarj a giornate, ed altri artefici, che gli facessero qualche lavoro, e gli servono ne' loro beni, ed opere, possino esser dimandati innanzi i Giudici Laici.) Ancora vedete lo stesso Clario *num.* 38. che dirà, che *de jure Pontificio* non si possi punir quelli, che dopo il delitto si fanno Cherici, se non in certi casi, o pur che i Giudici non osservano questo; adunque dal solo Clario si vede chiaro, oltre le leggi suddette, e consuetu-

di-

dini, che non è offervata quella immunità in Milano, ed altri luoghi in certi casi; ma nei capi seguenti, quando parleremo di Spagna, e di Francia, ed altri Regni, mostrerò più chiaramente questo stesso. Quanto al delitto di Maestà offesa, che i Cherici sieno giudicati dai Laici, lo dice Clario nello stesso luogo *num.* 32. con queste parole: *Quia in hoc crimine cum agatur de ipsorum vita, aut statu, non solent Clericos remittere ad Judices suos Ecclesiasticos, sed ipsi per suos Judices illos examinari faciunt, & torqueri, & quandoque etiam suspendi.* E Menoch. *De arbitrariis Jud. cent.* 6. *num.* 537. testifica, che il Cherico, il quale rivela i secreti del Principe in ogni Regione, è punito come Laico. Ma di questo si dirà nel seguente capo, dove porta il Padre Bovio due esempj, i quali fanno contro di lui.

BOVIO (1).

NEl 1520. *fu fatta in Ispagna una Congiura contra l' Imperador Carlo V. e la Regina sua Madre, nella quale erano molti Ecclesiastici. L' Imperadore, e la Regina mandarono fuori una Prammatica in Wormes, la quale riferisce il Molina, che si procedesse contro a' congiurati, ma le persone Ecclesiastiche rimisero ai*

(1) Molin. lib. 4. cap. 11. de Hisp. prim. Paolo lib. 3. de unit. Eccles.

ſuoi Prelati, o al Papa. In Inghilterra riferiſce il Cardinal Polo, che un certo Sacerdote ſollevò il Regno contra Errico VII. onde ne ſeguì guerra, e morte di migliaja di perſone, e pur ſebben caſtigò gli altri complici, conſegnò queſto Sacerdote da caſtigare a' ſuoi Giudici Eccleſiaſtici.

FULGENZIO.

IL Padre Bovio mi ha fatto leggere quella Prammatica, ſcritta in Spagnuolo, e molto lunga, altrettanto fuor di propoſito; poichè tanto è lontano dal vero quello, ch'egli dice, che anzi in quella Carlo V. comanda a' ſuoi Vicerè, che giudichino, e procedano nominatamente contra gli Eccleſiaſtici, il che ſarà chiaro, portando quì le parole ſteſſe, tradotte dal Spagnuolo, che in quella lingua Lodovico Molina lib. 4. cap. 11. porta: Don Carlo ec. Per la preſente comandiamo a voi noſtri Vicerè, o a qualunque di voi in aſsenza degli altri, ed a quelli del noſtro conſiglio, che con voi riſiedono, poichè i ſopraddetti delitti, ribellioni, e tradimenti fatti per le dette perſone ſono pubblici, e notorie ec. *infra*, E le perſone della Chieſa, e Religione, ancorchè ſieno coſtituite in Dignità di Veſcovato, o Arciveſcovato, che ne' detti delitti foſſero colpevoli, o participanti, dichiararli medeſimamente per traditori, ribelli, ed inubbidienti, e disleali a Noi, ed alla noſtra Corona, e per alieni, ed eſtranei di queſti noſtri Regni, e Dominj, ed aver perduta la naturalezza, e tem-

e temporalità, che in essi hanno, ed essere incorsi nelle altre pene stabilite per leggi di questi Regni contra i Prelati, e persone Ecclesiastiche, che cadono in simiglianti delitti, e per procedere contra le dette persone così Ecclesiastiche, come Secolari, le quali ne' sopraddetti casi sono stati colpevoli, e solamente saputa la verità, dichiararli per ribelli, traditori, disubbidienti, e disleali a Noi, ed alla nostra Corona, e procedere contra loro, e far la detta dichiarazione, come in caso notorio, senza più citarli, e chiamarli, nè far contro di loro processo, nè tela, nè ordine di giudizio. Noi per la presente del detto proprio *motu*, *& certa scientia*, e podestà Regale, vi diamo compito potere, e vogliamo &c.

Vegga quì il Lettore quanto il fatto sia contrario a quello, che dice il Padre Bovio, e resti di maravigliarsi, se può, di tante false allegazioni, che anzi Carlo V. dopo aver dato ordine a' Giudici Secolari di procedere contra i Laici, dà anco nominatamente ordine di podestà Regia agli stessi di procedere contra gli Ecclesiastici, benchè fossero Vescovi, ed Arcivescovi di dichiararli ribelli, privi di naturalezza, incorsi nelle pene delle leggi del Regno; vi pare, che questo sia giudicare, o no? Il dichiarar ribelli, incorsi nelle pene, e banditi, che resta altro, che l'uffizio del Manigoldo dopo fatta una tal sentenza? Ma che vi pare della dichiarazione, che sono incorsi nelle pene stabilite dalle leggi del Regno, contra i Prelati Ecclesiastici rei di simi-

ſimili delitti? Come avete ardir di portar queſta Prammatica a provare, che il delitto di Maeſtà in un Cherico non appartenga al Laico, ſe in eſſa ſi racconta, che vi ſono leggi di quei Regni, particolarmente contra i Prelati, ed Eccleſiaſtici rei di quel delitto? Vergognatevi, ſe pur in voi può caſcar vergogna; e ſe volete, che io vi dica il mio ſenſo, a me pare, che Carlo V. con queſta ſua Prammatica abbia fatto più che ombra, o paura, e pur poco di ſopra voi volevate, che foſſero ſcomunicati quelli, che la facevano agli Eccleſiaſtici. In fine della Prammatica comanda a' Vaſſalli de' dichiarati ribelli, che gli debbino levar l'ubbidienza, perſeguitarli, e cercar di prenderli corporalmente, e preſi i Secolari darli alla giuſtizia ſecolare per eſeguire in loro le pene, e gli Eccleſiaſtici al Santo Padre; o a' ſuoi Prelati; il che ſe è quello, perchè il Bovio ha voluto allegarlo, credo bene, che ſia un valentuomo, poichè piglia per il giudizio la eſecuzione di eſſo, la quale ne' Secolari ſi doveva fare immediate; negli Eccleſiaſtici, eſſendo già pronunziata la ſentenza, ricercava la degradazione prima della eſecuzione. Se per quello, che aggiunge, che fece Errico VII. d'Inghilterra nel caſo, che il Cardinal Polo racconta, vuol il Bovio conchiudere lo ſtile di quel Regno, o di quel Re, s'inganna aſſai, e biſogna, che in quel particolare, ſe fu vero nel modo che viene narrato, interveniſſe un grande eccesſo di riverenza all'Ordine Chericale; e voi, quando alcuna coſa vi viene una volta concedu-

ta

ta per grazia, la volete perpetua per debito. Ma oltre quel che di ſopra è ſtato detto del Cherico ſedizioſo, ſpecialmente nello ſteſſo Regno d' Inghilterra Errico IV. fece impiccar otto Religioſi Frati regolari per ſedizioſi, come Polidoro Virgilio racconta; e del 1516. quando Errico VIII. era ancor tanto dedito al Pontefice, ed amatiſſimo da Leone Papa X. fu poſto prigione per Ereſia dal Veſcovo di Londra un nominato Riccardo Hun, il quale ſi trovò morto poco dopo, e il Re fece perciò metter prigione, ed alla tortura Guglielmo Horſeo Vicario del Veſcovo, ed il cuſtode della carcere, ed il birro del Veſcovato; e del 1517. avendo due Frati nelle Prediche moſſo ſedizione, furono condannati a morte, e poi per grazia donatagli la vita, e condannati in prigione da' Magiſtrati. Ma per venire al particolare di Errico VII. quello che dica il Cardinal Polo, non ſo perchè i ſuoi libri non ſi poſſono trovar da tutti, per le cauzioni, ch' egli (come ſi fa) uſò nella ſtamparli; ma racconta bene Polidoro Virgilio, che nella congiura contra Errico VII. di Pietro Varbecco fallo Riccardo fintoſi figlio di Odoardo, furono trovati complici molti Gentiluomini, ed alcuni Preti, e due Frati di S. Domenico, i quali tutti furono condannati per traditori, e a tre ſoli di loro fu tagliata la teſta, agli altri inſieme con i Sacerdoti per riverenza dell' Ordine perdonata la vita; e che avendo Fra Patrizio dell' Ordine di Santo Agoſtino finto un ſuo diſcepolo eſſere

Odoar-

Odoardo Conte di Varviet, ambidue furono posti prigione, e poi il discepolo ucciso, il Frate condannato a carcere perpetua. Per questi esempj faccia il Lettore quel giudizio del detto del Cardinal Polo, che la ragione persuade, ed insegna, ec.

BOVIO.

E Se qualche Re per offesa Maestà, o sotto tal pretesto ha posto mano ne' Sacerdoti, e Prelati di Santa Chiesa, ha fatto quello, che non poteva, e non doveva, e gliene è stato dato da Dio il castigo con infelice morte, ed estinzione della casa sua, e traslazione del Regno in una altra.

FULGENZIO.

IL Padre Bovio poteva venire alla prima a questo, e confessar la verità, e scusarsi poi, se poteva in altra maniera, che con questa, perchè il voler filosofar, che l' estinzioni delle Famiglie sia stato castigo dato da Dio per tali cause è un voler far il Segretario, o Consiglier di Dio, che San Paolo tanto detesta. Vi raccorderò quello di Salomone: *Qui scrutator est Majestatis, opprimetur a gloria;* e quando si lascierà questo freno alla temerità umana di dar le norme a' Divini giudizj, non mancherà chi dica, che si sieno vedute più estinzioni delle Famiglie dei Pontefici, e de' Principi fatti da loro, che da al-

altri, perchè la Casa di Francia in particolare, che più di tutti ha conservata la libertà del suo Regno, e la Casa di Spagna, non sono ancora estinte; e piacerà a Dio conservarle secondo la sua santa volontà, nè sempre le buone opere dei Padri fanno perpetuar le famiglie, essendo estinte le Case de' Sereniſſimi Re Polacchi, ed Ungheri: perlochè la estinzione delle Case non argomenta cosa, che denigri la loro santa riputazione. In questi Libretti, che vanno attorno contra la Repubblica, non si fa altro che dire, il tal Principe non ubbidì al Papa, e morì, e con tanta temerità si parla, che si porta per pena di tal asserta inubbidienza la morte di alcuno, dopo aver regnato cinquanta anni, e vinto sessantadue giuste battaglie in campagna; a' quali tutti assieme col Bovio in questo luogo dirò, che tutti i Papi, e Principi, che hanno conteso sono morti ambe le parti, e sono sotto il giudizio di Dio, quale non sappiamo, se sii conforme al nostro: e tale il Mondo condanna, che Dio giustifica, e la morte è comune a tutti gli stati, ed i generi della morte non si distribuiscono secondo le opere della vita: muojono molti tristi in prosperità, e di morte naturale molto quieta; altri buoni con acerbissimi dolori. Se un Imperadore è morto alla caccia di apoplesia, molti Papi hanno fatto la stessa morte, ed ultimamente per questo modo è piaciuto a Dio chiamar a se Clemente VIII. ottimo Pontefice, e di santa memoria: oltre che i migliori Pontefici Pio V, e Gregorio XIV. sono passati al

Cie-

Cielo con acerbiſſimi dolori di veſſica. Sono fanciullezze queſti vani diſcorſi; ma è bene contra la dottrina di Criſto dire, che le proſperità temporali ſieno promeſſe da lui a chi viverà la vita Criſtiana, poichè è l' oppoſto tutto: non abbiamo dalla Maeſtà Sua promeſſe in queſta vita ſe non di travagli, e croci; ed il promettere ſe non Stati Temporali a chi fa bene, è ragione di chi non crede altra vita, o almeno di chi ſtima più la preſente, che quella.

BOVIO (1).

IN Italia non è vero, che ſi giudichino da' Giudici Laici i Cherici, che non vanno in abito, ma ſe ſi prendono, non ſapendo che ſieno Chierici, toſto che hanno provato il Chericato, ſe ſono tali, che loro per i Sacri Canoni, e maſſime per il Sacro Concilio Trid. ſeſſ. 23. cap. 6. de reform. *convenga il privilegio del foro, ſono conſegnati a' ſuoi Superiori. In Iſpagna ſimilmente è falſo, che ſi caſtighino dal Giudice Laico i Cherici preſi con armi, e ſe alcuni dicono, che ſi togliono loro le armi, queſto è coſa di nudo fatto, e non eſercitare ſopra di loro giuridizione: veggaſi il Covarruvia, il Clario* (2), *e l' Auſrerio.*

Ec-

(1) Cov. pract. qu. c. 35. Clar. §. fin. qu. 36. ver. ulterius quæro Auſr. in Clem. ut Cler. de off. jud. ord. limitat. 13.

(2) Clar. ubi ſup. Salz. in add. ad prae. crim. Can. Diaz. tit. 55. ver. [illegible] ſuo ent. & verſ. apud Gall. & Au. ubi ſup.

FULGENZIO.

Eccoci pure alla noſtra formula (*non è vero*) di ſopra ſi è allegato il Clario, che chiaramente lo dice, crederò, che vedendo il Lettore le formali parole, reſterà chiaro: *Nam Clerici, qui non ſunt in ſacris, neque habent beneficia, ſi non incedunt in habita, & tonſura, puniuntur indiſtincte per judices ſæculares, etiam ſi a ſuo Prælato moniti non fuerint*; & infra. *Quinimmo Alex. conſ. præall. num. 6. tenuit, quod quantum ad amiſſionem privilegii Clericalis circa forum, nulla ſit differentia inter Clericos in minoribus, & Clericos in Sacris conſtitutos, & allegat plures id tenentes*. In Iſpagna ſi può legger quello, che ne dice il Covarruvia *pract. q. 33. num. 7.* ma non è con dottrina degna del ſapere del Padre Bovio quella riſpoſta, che il togliere le armi ſia atto di nudo fatto, e non di giuridizione, nè ſi poteva aſpettar da un tanto Teologo; perchè o quelle armi ſono tolte con peccato, o ſenza, con peccato; di grazia lo prego, non lo dica, che pur troppo il Mondo è ſcandalizzato di tali modi di dire; ſe ſenza peccato, adunque con giuridizione, perchè non ſi può togliere ſenza peccato la coſa, che uno poſſiede, se non per pubblica autorità di chi abbia giuridizione. E perchè dimanda, che ſi veda *Covarruvias cap. 35.* lo pregherò di vederlo *cap. 33.* dove parlando di queſto ſpogliar d'armi, dice che il Giudice Laico, il quale abbia ſpogliato delle armi il Cherico, non può eſſer ſforzato dal Giudice Eccleſiaſtico a reſtituir-

le

le ; ma per mostrar quì con questa occasione , che in Ispagna non si osservi in tutt' i casi la esenzione degli Ecclesiastici ne' delitti , che Giustiniano dice civili , e questi non per privilegi , ma per regia autorità , ed uso , bastano le leggi di Portogallo , e di Valenza , che poco di sopra sono allegate , per le quali si stabilisce , che gli Ecclesiastici , i quali nel Regno non hanno superiore , sieno soggetti alla Giustizia Secolare.

BOVIO.

IN Francia il Re ha privilegi dalla Sede Apostolica , come attestano il Clario , ed altri da lui citati , e Lopez Salzedo ; onde se procede solo ne' delitti privilegiati (1) , *come questo stesso Autore dice , non eccede in cosa alcuna i suoi privilegi , i quali se non avessero ecceduto i Signori Veneziani , non sarebbe loro stata detta cosa alcuna .*

FULGENZIO.

QUesta sì , che è una risposta accorta , e di gran pratica , interpretando il Padre Bovio , che quello , che si dice da Maestro Paolo , che i delitti privilegiati sono giudicati da' Secolari , si debbe intendere *privilegiati* , cioè sopra quali i Secolari hanno privilegio dal Papa ; ma la cosa non sta così , perchè in Francia pri-

(1) *Fogl.* 30. Ma aggiugneranno bene anco .

privilegiato delitto non vuol dire conceduto per privilegio del Papa; anzi il delitto comune, che è l' opposto del Privilegiato, in Francia vuol dire quello, al quale si estende il Privilegio Chericale, e Privilegiato vuol dire quello, che è eccettuato fuori, e non compreso, e così per i delitti comuni i Cherici sono rimessi all' Ufficiale Ecclesiastico; onde quei delitti essi chiamano Privilegiati, che non sono soggetti ad esser rimessi, e li distinguono contra i comuni, quasi che delitti comuni sieno quelli, ne' quali si procede secondo le leggi del renviamento, dicono essi, al suo Foro; Privilegiati chiamano quelli, che non sono soggetti a questa legge: ora per mostrare, se tali delitti sieno giudicati per naturale autorità di quel Regno, corroborata con la consuetudine, o per Privilegi, come quì dice il Padre Bovio, io porterò solamente due luoghi di Giovanni Paponio, tratti dal suo Libro in iscritto: *Raccolta degli Arresti delle Corti Sovrane di Francia*, stampato in Parigi nel 1601. in Francese, tradotti di parola in parola, *l. 1. t. 5. art. 34.*

L' Antica Religione, o superstizione di questo Regno di rendere i malfattori accusati a' loro Giudici di Chiesa, è stata occasione, che molti non avendo altro in loro, fuorchè la sola impressione di quest' ordine, del rimanente in tutto perduti, e corrotti, si sono armati di contravveleno contra le leggi, e giudicj salutari, a perturbazione del riposo pubblico, e si sono gettàti contra le vite, e beni di molti, con audacia tanto sicura, che

non

non si trova sorta di vizj, che non gli sieno permessi, e qualche volta presi da' Secolari, e dopo rimessi a' Giudici di Chiesa, ancora che si ritenga il giudicio del caso Privilegiato, con tutto ciò non si fa niente, e scampano tutti; perlochè sono rinversati, ed impediti gli effetti di giustizia, e severità. Il tempo in fine ha condotto, che la cosa è caduta in così gran disordine, che non è possibile, che avvenga peggio; ma alla fine il tutto è stato così ben regolato, che non è succeduto se non bene, ultimamente per molti Arresti della Corte, sopra tal declinatoria è stato detto e giudicato, che contra tali malfattori, sia qualsivoglia il loro Privilegio, sia dal Giudice Temporale proceduto, per il caso di cognizione Reale, e Privilegiata, nel che avranno carico fino a punirli inclusivamente, e dopo, se ci fosse bisogno inviarli per il delitto comune a' loro Giudici; gli Arresti pronunciati sopra ciò sono contra Maestro Guglielmo Pellinier citato a comparire in persona, e contra un Boass. e parimente contra un Gio. Rigaulet Cherico tonsurato ad istanza di Monsig. di Luc Proccurator Generale della Regina innanzi la Tornella li 23. Agosto 1549. quale rende testimonianza con simile narrazione ne' suoi Arresti la Corte di Bordeos, ebbe difficoltà sopra una remissione, ricercata per un Cherico di un Uscier di detta Corte, accusato di adulterio, commesso con la sua Padrona, allegando di esser Cherico tonsurato. Per l' Uscier, che era accusatore, per impedir, che non

fosse

fosse rimesso, si diceva, che vi era delitto privilegiato; imperocchè interveniva la Salvaguardia del Re per suo *committimus*, dove vi era la clausola, sua Moglie, e Famiglie ec. e che per l' ingiuria commessa, il Cherico era violator di questa Salvaguardia, e per tanto soggetto alla giuridizione regale, *l.* 1. §. 1. *d. si quis jus dic. non obtemp. & l. sed si Prætorem*, §. *fin. d. ex quib. cau. majo. in integ.* facendo il Cherico rispondere il contrario per lo privilegio Chericale, al quale la detta Salvaguardia non aveva derogato, perchè non gli era stata significata: dice *Joan. Faber*, *in l. denunciamus*, *C. de his, qui ad Eccles. per l. si postulaverit*, §. *jussit*, *&* §. *ratio*, *d. de adulter.* per Arresto della detta Corte fu pronunciato, dopo che di adulterio fu convinto, che ci era delitto privilegiato, e per quello fu condannato alla pena di lire cinquanta al Re, e cento alla parte, e per il delitto comune rimesso all' Arcivescovo di Bordeos, o suoi Vicarj, e fu il settimo Dicembre 1523. Il secondo luogo di Papinio è *l.* 1. *tit.* 6. *art.* 5. Un Cherico, che due volte è stato rimesso al suo Giudice Ecclesiastico non può dimandar più di esser rimesso per la terza volta: anzi è dimesso dal privilegio Chericale, come incorriggibile; questo fu deliberato nella persona d' uno chiamato Valeriano Granchin, appellando dal Prevosto di Parigi, o suo Luogotenente, che l' aveva condannato ad esser battuto, e frustato per alcuni latrocinj, che aveva commessi, e fu la sentenza del detto Prevosto di Parigi

confermata per Arreſto data li 9. Marzo 1531. non oſtante il ſopraddetto ſuo privilegio di Cherico, del quale non fu tenuto conto a queſto effetto; parimente fu ciò praticato nella perſona di Maeſtro Giovanni Moterel Avvocato di Sciatres, quantunque non appariſſe di alcuna condannazione fatta per il ſuo Officiale Eccleſiaſtico, perchè ſe era ſtato aſſoluto per il detto ſuo Officiale dal caſo, per il quale egli era ſtato reinviato al ſuo Foro, egli doveva moſtrarlo eſſo ſteſſo, e non altri; e così fu giudicato nella Tornella in Camera delle Vacazioni, preſidendo Monſignor Preſidente Liyet il Venerdì 27. Settembre 1532.

Baſterebbe l'autorità di queſto Giureconſulto per provare, che in Francia ſiino puniti gli Eccleſiaſtici in alcuni delitti non per privilegj, ma per conſuetudine ricevuta, ed approvata; con tutto ciò voglio aggiungerci il teſtimonio del Padre Lodovico Richehomo Provinciale della Società di Gesù in quel Regno, irrefragabile, quando ſi tratta a favore della podeſtà ſecolare. Scriſſe queſto Padre l'Opera ſua in Lingua Franceſe, nella quale non l'abbiamo quì potuta vedere, ma ſebbene tradotta in Latino da Andrea Valadevò, che è un altro Geſuita, e ſtampata in Lione 1606., ed in queſto Libro tra le altre coſe moſtra, che gli Eccleſiaſtici debbono eſſere ubbidienti, e ſoggetti alle leggi pubbliche non ſolo *quoad vim directivam*, ma anco *quoad vim coactivam*, ſebbene fallando debbono eſſere puniti da' ſuoi Superiori ne' delitti co-

comuni, ma in alcuni gravi ſono ſoggetti ai caſtighi de' Magiſtrati Criminali, dove ci ſia conſuetudine approvata, ſiccome è in Francia. Io porterò le parole Latine così, perchè il Lettore vegga ſe fedelmente è citata l'autorità di queſto Padre, come per un' altra cauſa, che dirò ſotto. Le parole ſono *cap.* 34. *Noſtra diſciplina, Henrice, haud eſt hic alia, quam quod ego ſæpe monui, omnis Catholicæ Eccleſiæ, quæ non eam improbam adhibet notationem nominibus directionis, atque coactus, ſed jubet promiſcue omnes Sacros juxta, ac profanos homines audientes eſſe Principibus, illorum mandatis addictos manifeſto pronunciat eſſe debere, qui ſecus faxint luenda multæ graviſſimæ reos facit, ſed illo diſcrimine tamen, quod Eccleſiaſticus multatur, & cogitur a Judice ſuo, ac proprio, non a magiſtratu Politico, niſi in cauſſis eximiis Patriæ immunitatis, ut dixi, ut dicit ſimiliter Cardinalis, qui poſtmodum exponit Eccleſiaſticos eſſe ſanctionibus Principum mancipatos, non directione duntaxat, & relegatione præſcripta ad Sacrum Inſulatum Tribunal, ſed coactum etiam, atque impulſu judiciis capitalium, ſicuti vigent ejuſmodi receptæ, approbataeque conſuetudines, uti pleraſque in hac Francorum Eccleſia videmus &c.* Eccovi Padre Bovio un Franceſe Teologo, ed intendente delle coſe di quel Regno, che vi convince, e moſtra, come in Francia s' intendono delitti privilegiati, interpretandoſi, (*eximii*) perlochè biſogna ſapere prima che parlare delle coſe. L' altra cauſa di portar le parole formali

è ſtata, perchè nel noſtro Trattato dell' Interdetto abbiamo allegato queſto ſteſſo Padre Richehomo, che nel medeſimo Libro lodi, e commendi il fatto di Lodovico XII. Re di Francia, e lo proponga ad ogni Re da imitare, ſiccome anco afferma, che i Geſuiti imitarono i Franceſi ſudditi di quei Re, quando alcun Papa voleſſe oppugnare per l'avvenire il Regno di Francia. Del che l'Illuſtriſſimo Signor Cardinale Bellarmino ci ha fatto coſcienza con graviſſime parole, dicendo (che abbiamo ingiuriato la fama di un Religioſo, e che abbiamo ardito di calunniarlo ſenza cauſa in due coſe.) La prima, che commendi il fatto del Re Lodovico XII., e lo proponga da imitare: La ſeconda, che i Geſuiti imiterebbero i Franceſi, che furono uniti con il ſuo Re, quando coſa tale occorreſſe; e per moſtrare, che da quel Padre non ſia detta alcuna delle coſe allegate da noi, porta egli le parole tratte dal Franceſe nel *cap.* 24.) Noi faremo per dire queſto di paſſaggio, ciò che fecero allora i buoni Eccleſiaſtici, e buoni Franceſi, con il Re Filippo il Bello, e Lodovico XII., i quali difendono le loro ragioni e non mai laſciarono il riſpetto della Santa Sede.) Ma io ſupplico Sua Signoria Illuſtriſſima, che ſi degni intendere, che noi non abbiamo allegato *cap.* 24. nè detto, che in quel luogo ſieno tutte le coſe ſuddette, ma che ſi ritrovano bene nel Libro del Richehomo. La prima adunque è nel *cap.* 25. ove ſi ritrovano eſpreſſe queſte parole, trattando della cauſa, per la quale

nel

nel tempo di Luigi XII., sebbene Giulio II. scomunicò il Re, ed interdisse il Regno, nessuna Città però si ribellò. *Per id enim temporis oppida Gallica non rebellarunt, quod Galliæ Rex summa dexteritate, atque prudentia, Sanctæ Sedis observantia sancte, inviolateque servata, excommunicationi obviam usitata provisione processit; atque usurpata remedia a majoribus suis sapienter adhibuit, Provinciali indicto Concilio, ut jus suum Suæ Sanctitati, quod fecit, exponeret.* Credo certamente, che al Signor Cardinale piacerà a dire, che: *Summa dexteritate, & prudentia, usitata provisione, usurpata remedia a majoribus suis sapienter adhibuit*; Sia una lode, e commendazione, anzi magnifica, e grandissima, e un imitabile esempio. Quanto al secondo ci oppone, che noi non abbiamo fedelmente riferito; imperocchè non dice il Richehomo, che i Gesuiti imiterebbero i Francesi, ma i buoni Ecclesiastici, e buoni Francesi; e mostra la differenza dicendo come quì sotto, che queste sono le parole formali del medesimo Signor Cardinal Bellarmino: E dove è quell' altro che voi aggiugnete, che il suddetto Religioso dice, che i Gesuiti imiterebbero i Francesi sudditi di quel Re, quando alcun Papa volesse oppugnar il Regno di Francia? Perchè lasciate quelle parole, i buoni Ecclesiastici, ed i buoni Francesi? Io non so vedere, come poteva quel Religioso ad una domanda così fastidiosa, e scrivendo allo stesso Re, rispondere con maggior prudenza, e circospezione. Non disse, che saria della parte del

Papa per non offendere il Re ; manco disse , che saria dalla parte del Re per non offendere la propria coscienza . Nè disse ; che faria quello che allora fecero gli Ecclesiastici ; ed i Francesi ; ma quello che fecero i buoni Ecclesiastici , ed i buoni Francesi ; perchè ben sapeva , che allora molti Ecclesiastici adulavano il Re , e l'ubbidivano dove non bisognava ; ma vi erano ancora de' buoni ; che amavano il Re ; ma non l'adulavano ; nè l'ingannavano ; come ancora oggi fra molti Ecclesiastici scordati dell' obbligo , e della professione loro ; non mancano dei buoni ; uno de' quali fu quel buon vecchio il Signor Cardinal di Verona ; che amando teneramente la Repubblica ; pure confessava , che aveva il torto . Dice dunque quel Religioso ; che faria quello che fecero i buoni ; volendo inferire , che i buoni Ecclesiastici ubbidirono al Papa ; come erano obbligati , che altrimenti non sariano stati buoni Ecclesiastici ; ed essi stessi ; come buoni Francesi diedero buon consiglio al suo Re ; che proccurasse di accordarsi col suo Padre Spirituale , ed in questo modo difesero le ragioni del Re , senza lasciar mai da parte la riverenza della Santa Sede .

Io per me confesso , che non avrei mai creduto ; nè sospettato un simile artifizio . Chi sarà mai , che intenda dalle parole di quel Padre altro , se non che volesse assicurar il Re , a cui parlava ; che occorrendo simil controversia tra la Maestà Sua , ed un Pontefice ; dovessero essere a suo favore ? Le parole lo significano ; e sono

anco

anco a queſto fine pronunciate . Il dire , che ſotto quell' aggiunto (*buoni*) ſtii naſcoſto un ſenſo contrario, cioè , che ſarebbero dalla parte del Papa , e contra il Re , che altro vorrebbe dire , ſe non che il parlare del Padre Richehomo foſſe ſtato per ingannare, e fare una illuſione alle orecchie di quella Maeſtà ; e ſecondo l'uſo degli antichi Oracoli , con fraſe ambigua , e di doppio ſenſo, moſtrar di eſſer a favore , ed aver nel cuore un ſenſo inimico , e ribelle di applicare alle parole per moſtrarſi veridico , e così fare , che il Mondo non poſſi mai fidarſi di coſa che ſi dica , ma debbi ſempre reſtar in ſoſpetto, che ſotto le parole vi ſii naſcoſto qualche ſenſo da poter eſponere, ſecondo che gl' intereſſi porteranno ; che eſtrema duplicità ſarebbe ſtata queſta ad uno che interroga , che farete voi ſe il Papa perſeguitaſſe con Cenſure il Re ; ed opponendo, aggiugne , voi ſareſte dalla parte del Papa : riſpondere con parole, che confermano l'oppoſizione , e dire: fareſſimo come quelli che ſeguirono la parte del Papa ; ſe il Padre , come dice il Signor Cardinale , era anguſtiato tra due difficoltà di non offendere il Re, ſe diceva chiaramente il vero, e di non offendere la propria coſcienza , ſe diceva, che ſarebbe ſtato del partito del Re , chi lo sforzò a ſcrivere ? Chi lo violentò ad entrar in queſte difficoltà ? Doveva impiegare la ſua penna in altro , e non riſpondere a quelle obbiezioni , ma ſpontaneamente dir parole , che a giudizio di tutti hanno il ſenſo corrente ; per dargliene un contra-

rio all' occasione, non par conveniente alla carità Cristiana. Supplico l'Illustrissimo Signor Cardinale di perdonarmi, che io non posso credere una esorbitanza così eccessiva; voglio anco ardir di dire, che quel Padre non ha avuto tal senso, perchè le parole di quel luogo portate tutte mostrano in contrario, cioè, che egli realmente ha detto, che i Gesuiti sarebbero dalla parte del Re: imperocchè dice, che farebbero quello che gli Ecclesiastici, e Francesi fecero nel Concilio di Tours; ma in quel Concilio fu decretato, che non si servasse l'Interdetto posto dal Papa, e che fosse lecito difendersi da lui con le armi; adunque i buoni Ecclesiastici, e Francesi, de' quali il Padre Richehomo parla, sono quelli, che non approvarono l'azione del Papa: perlochè mi giova a credere, che il Padre Richehomo abbi parlato al Re sinceramente, e non per equivocazione; e le parole sono nel *cap.* 24. immediatamente dopo le allegate dal Signor Cardinale, che se fossero state interamente portate chiarivano il Lettore. *Quid ageremus? audi, si pilum habes hominis sani, nempe, ut brevi dicam, quod in illo tempore probos, ac bonos Francos, quod moderatos, ac frugi Ecclesiasticos cum Rege Philippo Pulchro, cum Ludovico Duodecimo accepimus fecisse, qui jus suum, ac Regni cum mordicus tuerentur, nunquam propterea a Sancta Sede Apostolica desciverunt, recognoverunt in spirituali dominatione Pontificem: officii Christiani potissimas partes deseruere nunquam, Christi Vicariam Majestatem sunt de ce-*

te-

tero omni ſtudio, omni fide, omni obſequio proſequuti, de quo ne dubitandi ſuboriri poſſet ulla ſuſpicio, fecit Philippi Regis à Tilletio ſcripta, atque ad poſteritatem tranſmiſſa reſponſio, fecit in Provinciali totius nationis coacto Concilio Turonenſi, ſuſcepta coram ipſo Ludovico Duodecimo deliberatio.

BOVIO.

UNdecimo *Argomento. La eſenzione degli Eccleſiaſtici non è* de jure Divino, *dunque dal Principe Laico ſi può acquiſtare per conſuetudine, o autorità contro di loro. Che non ſia* de jure Divino *pruova, perchè altrimenti non potrebbe il Papa dar a' Secolari podeſtà ſopra di loro, come non può darla di dir Meſſa, confeſſare, ec.* (1) *E ſe ſi dirà, che è* de jure Divino *diſpenſabile, oppone eſſervi contraddizione fra queſti termini,* Jus Divinum, *e diſpenſabile. E di più pretende, che tutto quello, che ſi può acquiſtar per diſpenſa del Papa, ſi poſſa acquiſtar per conſuetudine.*

RI-

(1) Pal. in 4. d. 19. q. 2. ar. 1. Soto d. 20. q. 1. art. 4. Nav. conſ. 73. de ſent. excomm. Ugol. tab. 1. de cenſuris, c. 2. §. 7. n. 5.

RISPOSTA.

Quello che è de jure Divino *è queſto, che il Papa, e gli altri Superiori Eccleſiaſtici ſoli giudichino le perſone Eccleſiaſtiche di propria autorità, e podeſtà; è queſto concediamo, che il Papa non potrà mai dare per diſpenſazione a' Laici; che ſe concederà loro Privilegio di farlo, non lo faranno mai di podeſtà propria, ma delegati in podeſtà del Papa. Mi maraviglio ben poi di queſto Teologo, che argomenti dal dire la Meſſa, e Confeſſare al giudicare gli Eccleſiaſtici, e che ſe quello non può concederſi, anco queſto ſe lo mettiamo* de jure Divino. *Ditemi di grazia, la podeſtà di ſcomunicare non conviene ella* de jure Divino *agli Eccleſiaſtici? e pure dicono comunemente i Dottori, che il Papa poſſa, ſe vuole, commettere queſta podeſtà ad un Laico, anzi che poſſa commetterla anco ad una donna, lo tengono Paludano, Soto, Navarro, ed Ugolino. Dovevate far differenza tra la Meſſa, e Confeſſione, che ſono atti della podeſtà dell' Ordine, e però non la può dare il Papa ſenza dar l' Ordine, che ſe a' Laici darà l' Ordine non ſaranno più Laici; e la podeſtà di giudicare, che è coſa di giuridizione, che può delegarſi a' Laici, la può dar ſenza dar loro Ordine alcuno.*

FUL-

FULGENZIO.

QUeſta riſpoſta ha tutti i difetti immaginabili. Primo, non è in conto alcuno al propoſito dell' argomento: Secondo, è volontaria, e nuova; il che non conviene, quando ſi tratta delle coſe della legge Divina: Terzo, confonde la Dottrina Cattolica, e partoriſce aſſurdi innumerabili. L' argomento di Maeſtro Paolo è, che ſe l' eſenzione degli Eccleſiaſtici da' giudizj foſſe *de jure Divino*, il Papa non potrebbe diſpenſarvi, ſicchè per diſpenſa del Papa non potrebbero i Secolari giudicar i Cherici, e pure queſto lo vediamo in alcuni luoghi; la riſpoſta è, il Papa non dà a' Secolari podeſtà di giudicare per autorità propria, ma delegata: Altro è, Padre Bovio, diſpenſazione, ed altro è delegazione; l' argomento propone di diſpenſa, voi riſpondete di delegazione; Maeſtro Paolo dice, che il Papa non può diſpenſar nel *jure Divino*, il Padre Bovio riſponde, che può delegare; queſto ſi chiama per difetto di riſpoſta uſcir fuori di propoſito, perciocchè diſpenſazione occorre, quando eſſendo la legge generale, avviene un caſo, che il legislatore non l' avrebbe compreſo, ſe l' aveſſe preveduto; queſta è a favore del diſpenſato, non del diſpenſante. Delegazione è, quando alcuno ha un ufficio, ed occorre, che in un particolar caſo non poſſa, o non debba eſercitarlo per ſe ſteſſo, lo commette ad un altro, e queſto è a favore del delegante. Il Padre Bovio altera l' argomen-

to,

to, e lo prende, come se Maestro Paolo avesse detto, se al Papa Dio ha dato autorità di castigar i Preti, adunque egli per esser impedito, o per altra cagione non la può commettere ad un Laico; ma l'argomento non sta così, perchè Maestro Paolo dice: se Dio ha proibito ai Laici giudicar cause di Preti; il Papa non può dispensare, che le giudichino, cioè, non può esser caso, nel quale, se Dio l'avesse preveduto, avrebbe eccettuato il Laico dalla legge generale, perlochè adesso sia bene, che il Papa li eccettui, perchè questo non si può dire; se non si vuol concedere l'assurdo, che possa il Papa concedere ad alcuna sorta di persone quello, che Dio gli ha proibito. Le concessioni, che il Papa dà a' Giudici Laici in qualche luogo di giudicare, non è che gli Ecclesiastici siino impediti, o per altra tal causa, sicchè perciò deleghi i Secolari, ma perchè i rispetti del ben pubblico di quei luoghi, dove è cresciuta tanto l'insolenza ec. sono casi, perchè non fu intenzione de' Principi, ed altri, che diedero i privilegj di comprendere detti casi, e perciò quei Giudici sono dispensati a giudicarli, cioè, dichiarati non sottoposti a quella legge di non giudicare Cherici, e perciò restano con l'autorità, che avrebbero avuta, se non fosse stato dato il Privilegio dell'esenzione. Non faceva bisogno, Padre Bovio, che faceste tanti strepiti, quanti tre volte avete fatto in questo vostro Trattato, che la Repubblica si fondi sopra privilegj, perchè le delegazioni non furono mai da persona del Mondo

da chiamati privilegi, ma le dispensazioni sì bene. Se il Papa dicesse al Senator di Roma, essendo noi impediti in altri negozj Spirituali, ti commettiamo, che per autorità nostra tu giudichi gli Ecclesiastici, che commetteranno delitti in Roma; questa sarebbe una delegazione, ed allora il Senator nelle sue Sentenze dovrebbe dire *Auctoritate Apostolica, condemnamus, &c.* perchè nella delegazione il delegato procede non con autorità propria, ma in virtù del delegante; ma se dicesse il Papa, perchè non si commette in questa Città delitto, che non ci sia alcun Cherico autore, noi, acciocchè più facilmente sia ovviato a' mali, concediamo, che tu giudichi. Questa è dispensa, ed allora il Senatore giudicarebbe per autorità laica, col consenso del Papa. E volete vedere, che i privilegi conceduti da' Papi ad alcuni di giudicare sieno dispense, non delegazioni, considerate, che mai tali giudici laici hanno nelle loro Sentenze detto *Auctoritate Apostolica*, come dicono i delegati: argomento evidentissimo, che il giudicar per privilegi Papali sia per dispensazione, e non per delegazione; perlochè ben conchiude Maestro Paolo, che, se è dispensabile, non è *de jure Divino* proibito un tal giudizio, che quando fosse, non vi caderebbe dispensa Pontificia, perchè quando alcuno ottiene per dispensa del Papa di contrarre matrimonio in grado dalla legge vietato, quella dispensazione non fa altro, che levare l' impedimento della legge, qual levato egli fa il matrimonio per propria autorità, come se

tal

tal legge non ci foſſe ; e non uſerà già il matrimonio per autorità Appoſtolica, o Pontificia, ma per autorità propria, e maritale. Ecco per tanto cader la riſpoſta del Bovio, perchè i Cherici ſono giudicati per diſpenſazione del Papa, la quale non fa altro, ſe non levare il privilegio conceſſo allo Stato Chericale, e laſciare, che il Secolare giudichi con autorità Laica. Queſto ſia quanto al primo, che tocca la forma, e per moſtrarvi, che la riſpoſta non ſcioglie l'argomento, ma intorno la materia ſi vede dottrina volontaria, nuova, ed inconveniente; imperocchè non ſolo tutto quello, che diciamo eſſer *de jure Divino* biſogna provarlo per la legge di Dio, ma ancora tutte le diſtinzioni, che portiamo per riſolvere le difficoltà ſopra ciò occorrenti, conviene poterle provare col fondamento della legge Divina. Non riſtringo quà la legge Divina alla ſcritta ſolamente, ma così parlo della non ſcritta, come della ſcritta; per eſempio noi diciamo, che Dio è quello, che ſolo perdona i peccati: *Ego Deus, qui deleo iniquitates propter me:* ſe diremo, che i Miniſtri di Dio perdonano anch'eſſi i peccati, e che queſto non ſia contrario al primo detto, perchè Dio li perdona per autorità propria, noi per miniſtero, conviene provarlo con l'autorità divina, la quale è queſta: *Sicut miſit me Pater, & ego mitto vos, accipite Spiritum Sanctum, quorum remiſeritis peccata remittuntur eis*; e ſe faceſſimo altrimenti, noi fareſſimo le coſe della Fede, e del *jus Divino* arbitrarie, fondate in

di-

distinzioni logiche, e capriccioſe. Ora voi portate, che è *de jure Divino* la eſenzione, ſicchè i Laici non poſſono giudicar da se, ma poſſono per autorità del Papa; queſta differenza biſognava moſtrarla con qualche luogo della Scrittura, di alcun Padre, di alcun celebre Dottore, ma è detta da voi, quaſi che Dio con la mutazione de' nomi reſti ingannato. Voi dite, che Dio non vuole, che quelli, che ſeggono giudici nel giudizio delle anime, ſieno giudicati da' ſuoi ſoggetti; quando avrete mutato il nome, e conſervata la coſa ſteſſa, avrete ſoddisfatto Dio, perchè li giudicheranno con un altro nome? Ma in terzo luogo ſi dimoſtra la voſtra diſtinzione eſſer aliena dalla Dottrina Cattolica, perchè non ſolo non ha fondamento dove ſtabilirſi, ma perchè ne ſeguono infiniti inconvenienti, perchè la voſtra riſoluzione è data a queſta ragione di Maeſtro Paolo, cioè, che ſiccome il Papa non può dare ad un Laico podeſtà di dir Meſſa, e di confeſſare, che ſono *de jure Divino*, così non potrebbe dar podeſtà di giudicare, ſe il giudicare gli Eccleſiaſtici medeſimamente è *de jure Divino* con dire, (che queſta è coſa ſpettante alla giuridizione, quella all' ordine) patiſce la ſteſſa riſpoſta; imperocchè potrebbe dir alcuno, che è *de jure Divino* il dir Meſſa, ed il confeſſare, quando gli Eccleſiaſtici eſercitano queſti uffi.j per propria autorità, e queſto non lo potrà dare il Papa a' Laici, ma sì bene potrà concederli, che lo facciano come delegati; e se replicarete, non è vero, perchè ad eſercitare

quegli ufficj del dir Messa ec. vi bisogna il carattere, che non l'ha il Secolare; se alcuno vi risponderà, che ad esercitarli come per propria autorità, e podestà, vi bisogna il carattere; ma non quando si esercitano per podestà delegata; come lo convincerete? Vedete, che inconvenienti seguono dal vostro modo di rispondere? Da questo voi potete scorgere, quanto sia pernicioſa la vostra distinzione, la quale apre la via a rivoltar sotto sopra le dottrine ricevute. Ma quando alcuno non si voleſſe diffondere ne' difetti della distinzione del Padre Bovio, che vuol stabilir un dogma *de jure Divino* con una distinzione sofistica, nuova, senza fondamento di legge divina, o di autorità de' Santi, vedrà la vanità della risposta dal pensar solo, che se fosse male ne' Secolari il giudicar gli Ecclesiastici, sicchè per ciò Dio l'avesse proibito, e ristretto l'esercitar sopra di loro giudizj a' soli Ecclesiastici; quando l'uomo volesse estendere a' Laici quello, che Dio gli ha vietato, non farebbe questo altro, che far l'uomo sopra Dio, e che possi fare, che sia bene quello, che Dio proibisce come male. Ma per rispondere a quell'esempio dell'autorità di scomunicare, che è *de jure Divino*, ed alcuni Dottori dicono, che possi esser delegata dal Papa: dico, che non è vero assolutamente quel detto di alcuni, che i Laici non sieno capaci di alcuna podestà spirituale, e che questa è una pernicioſa propoſizione. Si acquista una podestà spirituale nel Battesimo, della quale sono i Laici capacissimi; ma se aveſſe

ste Padre Bovio qualche difficoltà nel nominarla podestà, almeno bisogna, che se volete seguire la dottrina degli Scolastici, diciate, che nella Confermazione si acquisti una podestà spirituale, e pur questa non la ristringerete solamente ai Chierici. Ma vi sono anco altre podestà spirituali istituite dalla Chiesa, come il jus patronato, e queste sono anco ne' Laici; e ne sono anco di quelle, che non possono esser ne' Laici, come tutte quelle, che conseguono la podestà delle Chiavi del Regno de' Cieli, che Dio ha dato a' soli Ministri della Chiesa; perlochè è fallace quello, che alcuni Legisti dicono, le cose spirituali non possono esser prescritte da' Laici; perchè se intendono di quelle, delle quali sono capaci, è falsissimo, perchè le possono e ricevere, e prescrivere; se di quelle, delle quali non sono capaci, questo è vero, perchè non potrà il Laico mai prescrivere la podestà di consacrare, di assolvere, perchè egli non è capace; ma un jus patronato, siccome lo può ricevere, così lo può prescrivere, e pure è spirituale; e i buoni Legisti, che confessano poter il Laico ricevere la podestà di giudicare Chierici per privilegio, tengono, che possi acquistarla per consuetudine, e prescrizione. Questa digressione non è stata fuori di proposito, anzi pure è stata necessaria. Ora alla scomunica dico, che quello che Cristo ha ordinato, e istituito della scomunica, ed è *de jure Divino*, il Papa non lo può delegare ad un Laico, nè ad una Donna; ma quello, che è d' istituzione Ecclesiastica in-

torno alla medeſima ſcomunica, lo può delegare, ſicchè il voſtro eſempio non ſerve; ma tornate pur al primo, moſtrate come ſia diſpenſabile quello, che è jus divino, il che Maeſto Paolo ricerca.

BOVIO.

NOn ſtarà *qui a diſputare del* jus Divino *diſpenſabile, o indiſpenſabile, perchè è fuori di propoſito, intervenendo in queſto fatto più toſto delegazione, che diſpenſazione, come è detto; ma o ſia queſta diſpenſazione, o delegazione, che il Papa poſſa commetterla a' Laici, ancorchè ſia* de jure Divino, *tengono Felino* (1), *l' Abbate, Ancarano, ed altri. E perchè non dia faſtidio a queſto Teologo quella ſua contraddizione, biſogna che ſappia, che diſpenſazione non è ordinazione contra la mente del Legislatore; ma dichiarazione della mente di quello; onde quando ſi dice, che il diſpenſare è venire contra la legge, ſi ha da intendere contra le parole della legge, e non contra il ſenſo della legge.* Pariſ. conſ. 68. num. 121. & ſeq.

FUL.

(1) Felin. in ea, quæ Eccleſ. n. 15. verſ. 2. concluſ Abb. ib. n. 9. conſil. 373. num. 2.

FULGENZIO.

FA molto bene a non disputar quì del *jus Divino* dispensabile, perchè costituirebbe uno sopra Dio; questo è il primo luogo, ove il Padre Bovio dica due verità, l'una è, che nella legge Divina non cade veramente dispensazione, nel che concorda con quello, che Maestro Paolo dice nelle Considerazioni, ed è Dottrina di S. Tommaso, e de' buoni Teologi, i quali, parlando del giuramento, dicono, che è indispensabile, ma che intorno ad esso si estende la podestà Ecclesiastica, per dichiarar solamente, che non obblighi, quando la cosa promessa, e giurata fosse diventata cattiva. Laonde, se Dio avesse proibito a' Laici giudicar Preti, nessuna podestà potrebbe dispensare, che li giudicassero, ma chi vuol dire, che nel *jus Divino* cada delegazione, bisogna che mostri, dove la podestà del giudicare sia dal *jus Divino* commessa al Papa, e poi a chi parerà a lui, del che nel proposito nostro per anco non se ne adduce alcun luogo; ond'è fuor di proposito, che vogli alcuno mostrare, che si possi delegar ad altri chi prima non mostra, che a lui sia commessa. La seconda cosa vera del Padre Bovio è, che la dispensazione non è ordinazione contra la mente, ma dichiarazione della mente del Legislatore; ma se Dio avesse comandato, che i Laici non giudicassero Ecclesiastici, acciocchè le pecore non giudichino il Pastore, essendo la Maestà Sua sapientissima, quali sarebbero i casi, che

fossero compresi dalle parole, ma però fossero contrarj alla sua mente, sicchè non avesse avuto intenzione di parlar di quelli? Al certo non sarebbe possibile, che alcuno ne occorresse, e perciò il precetto sarebbe indispensabile, e converrebbe, che i Principi l'eseguissero *ad unguem*, e lo farebbero: e però mostri il Padre Bovio un sol luogo, dove Dio abbia proibito a' Laici tali giudicj, ovvero li abbi rimessi agli Ecclesiastici solamente, che della dichiarazione non ci sarà difficoltà; ma voler trattarci di dichiarar la mente del Legislatore, ove non parla, anzi ha detto apertamente in contrario nel Vangelo, e nell'Epistole di S. Paolo, ed è stato confirmato dall'uso dell'antica Chiesa, questo è cosa vana. E ritornando alla proposta generale del Padre Bovio, dico, che la Divina legge ha poco bisogno di dispensazione, prendendola per dichiarazione della mente divina, perchè o la legge è naturale, e questa non si può distinguere in senso, e parole; o Evangelica, e di questa Cristo Nostro Signore, venuto a dichiarar le cose ambigue della legge vecchia, molto chiaramente ci insegnò i suoi santi Precetti. Sicchè quando i fedeli hanno la vera intelligenza delle parole, secondo il senso consegnato alla Santa Chiesa facilmente veggono insieme, che le parole mai deviano dalla mente sua Divina.

BOVIO

QUindi *chiaramente si vede, che convenendo (secondo la più comune opinione) il giudicar gli Ecclesiastici di propria podestà al Papa, ed a' suoi Prelati* de jure Divino, *non può questo Autore dire, che in virtù di alcuna consuetudine i Signori Veneziani abbiano acquistata tal podestà, perchè non può la consuetudine contra il* jus Divino, *come esso medesimo concede. Onde non potendo tal podestà a' Principi Secolari convenire, se non come delegata, e per privilegio, potrà chi la diede, sempre che vuole, rivocarla; sebbene il Papa presente non pretende rivocare podestà loro alcuna conceſſa, ma sì bene, che nella causa di questo Abbate, e Canonico essi abbiano usurpato più di quello ch' era loro concesso.*

FULGENZIO.

POichè di sopra si è mostrato, che la esenzione degli Ecclesiastici non è *de jure Divino*, come i Teologi consentono, concordando anco i Canonisti, che pigliano la parola *jus divinum* nel suo significato vero, sebbene alcuni di essi, pigliandola impropriamente, ed abusivamente, hanno detto in contrario, e per tanto ogni Immunità nelle cose temporali, *ed in specie* questa, di che si parla, che esenta da' giudicj, è concessione de' Principi. Non fa bisogno di nuova risposta alla obbiezione presente, massime che questo Autore, così negli altri luoghi, co-

me quì, costuma di portar la sua conchiusione senza prova. Quì avvertirà solo il Lettore, ove s' indirizzava quella affettata ripetizione, che la Repubblica esercitasse questi giudicj per privilegi, e non per podestà del suo Dominio, approvata dall' uso, e da' Pontefici, perchè vedeva il Padre Bovio, che ad una podestà così fatta non si può mettere impedimenti, nè si può eccitar calunnie; dove non è pericolo, che cada, nè estensione, nè restrizione, nè altri abusi, nè soggezione all' arbitrio altrui: ma egli non vuole alcuna podestà, che non resti sempre soggetta alla sua discrezione, il che si vede espresso da lui nelle seguenti parole: *Onde non potendo tal potestà a' Principi Secolari convenire, se non come delegata, e per Privilegio, potrà chi la diede, sempre che vuole, rivocarla*. Abbiamo inteso; ma di sopra il Padre Bovio non voleva, che i Privilegi concessi dagl' Imperadori agli Ecclesiastici si potessero rivocare da loro, anzi che obbligassero tutt' i Principi, eziandio non soggetti all' Impero, anco quando gli Stati fossero acquistati nuovamente, o *jure belli*, ò per altro giusto titolo; però si vede, che, se gli torna comodo, vuole che gli sia lecito contraddirsi. Ottimamente dice anco, che niuna consuetudine vale contra il *jus Divino*: anzi nè alcuna podestà ancora, nè anco la Papale vale contra le leggi Divine; ma quello, che conchiudete, Padre Bovio, che il Pontefice presente non pretende rivocare alcuna podestà conceduta, non si accorda con quello, che dice il Monitorio; Vostra Pa-

ter-

ternità lo rifegga un poco meglio. E perchè dalle ultime parole di questo Capitolo si vede, che ogni mira tende ad escludere il caso dell' Abbate, e del Canonico solamente, lo pregherò dirmi, che cosa si dovrebbe fare, se questi rinunciassero i beneficj loro, e si dichiarassero voler vestire, e soggiacere al Secolare; poichè questo sarebbe loro lecito; e se lo facessero anco colle dovute circostanze, sarebbe opera buona; vorreste dire, che il caso appartiene al vostro Foro? non lo credo: adunque tanta contenzione si eccita per una causa, che è in podestà di due persone, fare che si riduca in niente, e render vana la pretensione del Pontefice? Per grazia vediamo, che cosa ci può risponder quì, e massime da quei, che vogliono la esenzione *de jure Divino*.

BOVIO.

MA *acciò si vegga, che niuna opinione dei Dottori Cattolici fa per questo Autore; dico, che quando bene volessimo sostenere, che la immunità non fosse* de jure Divino, *ma* de jure Pontificio, *non si può però con la pretesa immemorabile consuetudine sostenere da questo Autore il fatto di che si tratta.*

FULGENZIO.

IO non posso intender la mente di questo Padre, nè degli altri, che scrivono contra la Repubblica. Si affaticano molto a provare, che la loro esenzione è *de jure Divino*; e vedendo che ciò non riesce, vogliono poi provare, che è *de jure Pontificio*, per propria autorità del Papa, e che può esercitare questa sua podestà, o autorità anco contra il volere de' Principi, nè vengono al fine, che vogliono averla anco per Privilegio degl' Imperadori. Padre Bovio, è vero, che per più titoli si può possedere, ma per titoli contrarj, dice la legge, che non è possibile. Quello, che si ha da Dio, riconoscerlo da altri è bestemmia; e ricevere dalle creature quello, che egli ha donato; onde se avete questa esenzione da Dio, certo non l'avete dagli uomini; e se l'avete da questi, non potete dire, che sia *de jure Divino*; perlochè il primo titolo ripugna al secondo, ed al terzo; ma anco questi due tra loro; perchè se l'avete dal Papa, che ve l'ha data, potendo farlo contra il voler dei Principi, non potete acquistar *rem vestram* per donazione altrui; e volendo trattar questa causa venite alla libera, dite per qual di questi titoli la volete, e provate il vostro titolo, se volete scacciar la Repubblica dal possesso, che ha tenuto già mille e dugento anni; questo è un'andamento da Proteo, quando siete nella Scrittura Divina, subito uscirci di mano, ed entrar in Canonica, poi presto in Egitto, e nel jus Faraonico

raonico, e di là in Civile Romano: la vostra ragione ha da essere una, o se hanno da esser molte, non devono esser contrarie una all'altra, perchè voi stesso colle contrarietà le sciogliete tutte: perlochè, Padre Bovio, quando voi volete l'opinione de' buoni Dottori, e non interessati, voi piglierete quella di Maestro Paolo, perchè nessun buon Dottore dice, che la esenzione sii *de jure Pontificio* assolutamente, anzi i Dottori da Vostra Paternità allegati, aggiungono, *cum consensu totius Ecclesiæ, & approbatione, & concessione Principum, & usu recepta*. Nè anco allegate bene, e realmente, e come stanno le parole di Maestro Paolo, perchè egli non vuole, che colla sola immemorabile consuetudine si difendano questi giudizi; ma dice, che si difende il fatto del quale si tratta, per la podestà legittima naturale de' Principi, corroborata dalla immemorabile consuetudine, ed approvata anco dal testimonio de' Sommi Pontefici. Ora veniamo a questo.

BOVIO.

PRimieramente, *perchè questa immemorabile consuetudine non si pruova; e vedendosi da loro in diversi tempi impetrata per Privilegio or questa, or quella podestà, si presume, che prima di tali Privilegi non l'avessero; massime, che se oltre a quello che si estendevano i suoi Privilegi, hanno talora attentato, o fatto alcuna cosa, ne sono anco stati ammoniti, e ripresi di tempo in tempo*

da

da' Sommi Pontefici Gregorio IX., Niccolò V., Paolo II. Sisto IV. Innocenzio VIII. Giulio II. Leone X. Clemente VII. Paolo III. Gregorio XIII. ed altri, de' quali i Brevi, ed altre autentiche Scritture si conservano ne' registri Apposto lici: Oltre che la Bolla in Cœna Domini *è solita già anticamente leggersi ogni anno, nella quale si scomunicano tutti i violatori della libertà Ecclesiastica, con la Clausola in fine:* Non obstantibus quibuscumque consuetudinibus, etiam immemorabilibus, ac præscriptionibus quantumcunque longissimis. *Che però tal consuetudine si vede essere stata di tempo in tempo da' Brevi de' Sommi Pontefici, e d'anno in anno dalla Bolla* in Cœna Domini *interrotta, e così impedita, che mai non ha potuto pigliar forza.*

FULGENZIO.

NOn vidi mai Autore, che teneſſe minor conto di contraddirſi, di quel che faccia il Padre Bovio. Poco di ſopra a carte 74. contendeva non eſſer vero, che i Magiſtrati Veneti abbino giudicati gli Eccleſiaſtici, ſe non per autorità del Papa, ed allegò Deciano, che la Repubblica negli omicidj penſati impetraſſe licenza da Roma, e che egli l'ha viſto; ora allega Papi quaſi continuati, che per cento, e cinquanta anni abbino di queſti tali giudizj fatto querimonie. Preſuppoſte per vere quelle, che il Padre Bovio chiama ammonizioni così continuate per cento, e cinquanta anni, or chi non vede,

che

che per queſte ſolo reſta evidentemente provata e la conſuetudine, e che i Magiſtrati della Repubblica hanno giudicato, ſenza che aveſſero biſogno di queſto fondamento de' Privilegi per principale? Ma che per Privilegio abbino impetrato or queſta, or quella podeſtà, lo dice il Padre Bovio; e quante volte lo dice, e lo ridirà, lo manderò a leggere la riſpoſta, che io gli ho dato nel principio di queſto Trattato: Ma per non tralaſciare quello, che il Bovio chiama ammonizioni, come molto pratico ne' Fori, deve ſapere, che le citazioni, od ammonizioni non toccano, o hanno virtù alcuna per eſſer decretate, o ſcritte, ma per eſſere intimate, ed ubbidite. Debbe anco ſaper molto bene il detto di Baldo *de major. & ob. cap.* 1. *Qui præcipit, & ſibi non paretur, nihil in alium poſſidet*. Onde non venga quì per provar gran coſe con quelle Scritture, che ſi hanno formate, e tenute appreſſo di loro, perchè ſe ne ponno formare ogni giorno, e mettere in regiſtro. La Repubblica di Venezia per la riverenza, che porta alla Santa Sede Appoſtolica, ha per coſtume di riſpondere ſempre ad ogni minima lettera, che i Pontefici le ſcrivono: toccava al Padre Bovio, ſe voleva provar coſa alcuna, produrre non le Scritture de' Pontefici, che nomina, ma le riſpoſte del Principe, e del Senato Veneto; piacque alla Santità del Pontefice preſente ſotto i dieci Dicembre ſcrivere due Brevi alla Repubblica, e da queſta fu riſpoſto ad ambidue. Non ſi acquiſta ragion alcuna per quel che ſi ſcrive, altri-

trimenti con molta facilità si potrebbe impadronir di tutto il Mondo; e siccome de' Pontefici passati porta il Padre Bovio le asserte monizioni, senza far delle risposte menzione alcuna; così farebbe anco di queste, se vivesse oltre questa età; ma che dico lo farebbe nell' avvenire? Lo fa di presente, che mai nessuno ha voluto far menzione delle suddette risposte, anzi si ardisce con buona fronte dire, che la Repubblica non fa altro fondamento che sopra Privilegi impetrati de' Pontefici, con tutto che il Senato nella risposta sua abbia espresso quali siino i fondamenti. Anzi non doveva mai il Padre Bovio venire con queste asserte monizioni per non contravvenire alla sua dottrina allegata di sopra nella risposta data al sesto Argomento; perchè questa stessa ragione tratta dalle monizioni suddette, fu prodotta nel Breve de' 25. Febbrajo, presentato con queste parole: *Quo nobis etiam constat, nonnullos prædecessores nostros in casibus, qui postmodum acciderunt, admonitionibus, & mandatis suis, quorum authentica exempla apud nos sunt, adversus illam, quam prætenditis inveteratam consuetudinem, contra vos usos fuisse, quod minime feciissent, si vos ea munitos esse, aut si has ipsas facultates, quas allegatis, non transiliisse cognoviissent.* E dal Senato gli fu risposto sotto il di 15. Marzo con queste altre formali parole: *Quod si aliquis (ut asseritur) nostram hanc cum Repub. exortam facultatem, immunitati Ecclesiæ adversam arbitratus, non nihil fortasse in illius præjudicium attentaverit, illud minime nobis*

bis officere exploratum eſt; cum nos ob id a veteri jure noſtro exercendo nunquam deflexerimus. Però doveva il Padre Bovio, come diſſi di ſopra, o tacere, o venir con nuova iſtanza. Quanto alla Bolla *in Cœna Domini*, di che aggiugne il Padre Bovio, nella quale ſi dice: *Non obſtantibus quibuſcumque conſuetudinibus, etiam immemorabilibus, ac præſcriptionibus quantumcumque longiſſimis*. Dico, che s'intende delle illegittime, e di quelle ſolamente, che non hanno avuto Canonico principio; perchè quelle, che ſono legittime, hanno tanto giuſto titolo, che non può eſſer levato, ſe non da chi vuol eſercitar podeſtà tirannica; che non ſi deve preſupporre de' Pontefici; anzi dico di più, che tanto è contrario alla legge naturale, e peccato levare ad uno, quello che giuſtamente poſſiede per legge civile, o per legittima preſcrizione, di quello che ſia levare ad uno un *jus*, che quaſi poſſede per conſuetudine, e preſcritta oſſervanza. Nè mai il Padre Bovio mi potrà perſuadere, che nella Bolla *in Cœna Domini* abbino i Pontefici intenzione, o diſegno di levare le conſuetudini, nè le preſcrizioni legittime. La Repubblica di Venezia ha eſercitata la ſua podeſtà quaſi mille anni prima, che le Bolle *in Cœna Domini* ſi pubblicaſſero di queſta materia; ed ora vuole il Padre Bovio, che in quella ſia compreſa, eſſendo che mai neſſuna legittima conſuetudine è compreſa nelle rivocazioni delle conſuetudini; e ſe alcun aveſſe dubbio, che la Bolla *in Cœna* rivocaſſe le conſuetudini eziandio

immemorabili, e le preſcrizioni, gli riſpondo, che la eſenzione ha due parti, come ho moſtrato di ſopra, una nelle cauſe di Fede, Religione, e Spirituali, e queſta è *de jure Divino*; l'altra nelle coſe temporali, e queſta è *de jure humano*; contra la prima non vi è conſuetudine, che tenga, nè che vaglia; contra la ſeconda ogni conſuetudine, che abbia avuto canonico principio, e ſii preſcritta, vale; e l'eſſere immemorabile è argomento di aver queſte qualità, come nota Felino *cap. cum nobis de teſtibus, & Cravet. l. 1. conſ. 21.* perlochè il *non obſtantibus conſuetudinibus* s'intende delle illegittime ſolamente; e quanto alla prima parte, cioè dell' eſenzioni nelle coſe Spirituali, ſiino di qual ſorta ſi voglia, quantunque foſſero e immemorabili, e preſcritte; ma quanto alle coſe temporali s'intende non oſtante quelle conſuetudini ſole, che non ſono preſcritte: ſi può riſpondere anco colle parole di Covarruvia, e di Clario allegati di ſopra, cioè, che il *non obſtantibus* della Bolla *in Cœna Domini*, s'intende delle conſuetudini, che ſono contrarie alla totale Immunità, non di quelle che ſono contrarie alla Immunità in qualche genere; ed ambe queſte riſpoſte tornano in una, imperocchè, perciò non vale la conſuetudine contra le Immunità in tutto, ed in generale, perchè comprende anco quella, che è nelle cauſe Spirituali, ed è *de jure Divino*. In confermazione di tutto queſto ſi vede, che ſebbene in ogni anno ſi leggono le Bolle *in Cœna Domini*, neſſun Regno, o Po-

ten-

tentato muta le ſue conſuetudini, il che è grande argomento per provare, che non comprende quelle, ma qualche conſuetudine, che ſii corruttela, o perchè ſiino nelle cauſe Spirituali, o perthè ſiino introdotte da' Signori ſoggetti contra il Privilegio del loro Sovrano, o per altri tali riſpetti. Dirò anco al Padre Bovio, che le controverſie, e cauſe ſi trattano colle ſcritture comuni al Reo, ed all' Attore; perchè, chi alle proprie di ciaſcuno di eſſi attenderà, biſognerà, che ad ambidue dia ragione.

BOVIO.

MA quando bene queſti Signori, o per queſta conſuetudine, o per altro titolo aveſſero potuto pretendere alcuna coſa avanti l' anno 1510. *certo d' allora in quà non poſſono pretendere coſa alcuna, ſe non quanto è loro di poi ſtato per Privilegio da' Pontefici conceſſo; perchè in quell' anno per ſuoi legittimi Proccuratori la Repubblica ſolennemente promiſe con giuramento a Papa Giulio II., che mai più avrebbe violata la Immunità Eccleſiaſtica. E le parole in quel Capitolo ſono queſte*: Item nominibus, & modo, quibus ſupra, promiſerunt deinceps perpetuis futuris temporibus per ſe, vel alium, ſeu alios ex quavis cauſſa, & quovis quæſito colore, aut ingenio non impedire, nec ſe quoquo modo intromittere, quominus cognitio cauſarum fori Eccleſiaſtici libere exerceatur per Judices Eccleſiaſticos, & per eos dictæ cauſſæ cognoſ-

gnoſcantur, & terminentur in quacumque inſtantia, tam in Romana Curia, quam in aliis locis, prout a Sanctiſs. D. N. & Rom. Pont. pro tempore illas in quoſcumque ſtatus committi contigerit, nec appellationes, & procurationes in cauſſis prædictis ad eamdem Sedem, vel alios interponi, & interpoſitas libere proſequi, etiam Romana Curia impedient. Nec pariter Clericos aut Eccleſiaſticas perſonas prædictas abſque expreſſa licentia Sedis Apoſtolicæ, vel alterius Eccleſiaſtici Judicis, ad quem ſpectat, capi, carcerari, detineri, aut quavis moleſtia in eorum bonis, perſonis, aut beneficiis affici facient, aut permittent.

Avevano prima violata la libertà Eccleſiaſtica, e maſſime nel carcerare, giudicare, e punire le perſone Eccleſiaſtiche, e promettono non più mai violarla in alcun futuro tempo; dunque non poſſono ora pretendere ſopra ſimili giudizj alcuna podeſtà, che da ſe ſteſſi abbiano, ma ſolo quanto è loro di poi ſtato conceſſo.

FULGENZIO.

VOi non potete mancar del voſtro ſolito: eſtenuate le leggi de' Principi fatte ſopra gli Eccleſiaſtici da Coſtantino ſino a Giuſtiniano per autorità ſua Suprema, con aſſerir ſenza alcun fondamento, che v' interveniſſe la richieſta, od il conſenſo de' Pontefici. I Concordati fatti da' Papi, e Concilj con Carlo, Lodovico, ed Ottone, voi li volete per grazie, e conceſſio-

ni

ni della Sede Appoſtolica. Se i Pontefici ſi ſono obbligati a qualche Principe, annullate il contratto, come fatto *per vim, & metum*. Se hanno comandato qualche coſa indebita, e non gli ſia ſtato corriſpoſto a quanto ricercavano; ovvero ſe hanno tentato privare dello Stato qualche Principe, e non abbino potuto eſeguire il loro tentativo, portate il ſolo comandamento, e la ſola ſentenza, come ſe aveſſero avuto eſecuzione. Se ha ricercato il Pontefice che alcuna coſa ſi faceſſe, e per giuſte cauſe gli ſia ſtato negato, voi portate le ammonizioni come eſeguite. Così dite di ſopra, che molti Pontefici hanno ammonito la Repubblica, che cedeſſe la ſua podeſtà nel giudicare, e tacendo, che però mai la Repubblica ha ceſſato dall' uſare l'autorità ſua, volete perciò, che la preſcrizione ſia interrotta; così qua portate per concordati, e promiſſioni le propoſizioni, che furono fatte da Papa Giulio II. quando pentito della ingiuſta perſecuzione eccitata contra la Repubblica, e conoſcendo aver fatto in queſto notabil errore, in danno eccеſſivo di tutta Italia, e della Sede Romana, ſi riſolſe rivocare le Cenſure fulminate contro di lei, ſebbene in ciò ſi affaticarono molti in contrario; e per effettuarlo con qualche riputazione, fece per qualche meſe trattar tra i Deputati ſuoi, e gli Oratori della Repubblica diverſe coſe da lui pretese: ma come quello, che a ſpeſe proprie aveva imparato quanto gli foſſe neceſſario, che ſi conſervaſſero e le forze, e la riputazione di un tanto Principe in

Italia, vedendo la costanza della Repubblica in non voler sottomettere in conto alcuno ad altri la sua libertà, contentandosi dell' apparenza, che nasceva dall' aver ridotto un negozio di trattazione innanzi a se., o conoscendo che non erano convenienti le sue dimande, sforzato dagli interessi suoi, e della Sede Apposolica, e di tutta l' Italia, venne non solo a levar le Censure, ma anco a fare confederazione, e lega colla Repubblica, senza parlar più delle cose proposte. Di questa trattazione fanno menzione gli Storici con qualche varietà; nessun però di loro dice, che fosse conchiusa nella maniera, e con quelle circostanze, colle quali simili capitolazioni si stabiliscono: ma ben in contrario Francesco Bellaforesto Istorico Francese, ed Annalista della Maestà Cristianissima nel lib. 6. dell' Istoria sua, quantunque nel rimanente si mostri poco buon affetto verso la Repubblica, ed il nome Veneziano, nondimeno in questo particolare racconta, che Giulio II. sdegnato contra Luigi XII. Re di Francia incominciò ad inclinare a' Veneziani, e promise loro l' assoluzione, con condizione, che si contentassero di lasciar libera la navigazione del Mare Adriatico, e non teneSSero Magistrato alcuno in Ferrara; ma essi ricusarono di acconsentire a queste proposte: poi succeSSero nuove sospizioni del Papa contra il Re di Francia per la venuta sua a Lione, con disegno di passare in Italia; inteso anco l' accordato fatto da quel Re col Duca di Ferrara nel negozio de' Sali in pregiudizio di quel che so-

leva

leva ricevere da Cervia; che il Papa per far dispiacere al Re, che faceva istanza in contrario, levò l' Interdetto dallo Stato di Venezia: così rappresenta questo successo il Bellaforesto. Ma voi, che allegate le proposizioni per conchiusioni, e deliberazioni, avete a sapere, che non si credono a parole, e che la Repubblica ha per nulle queste vostre mal fondate, e false copie di Scritture, o Capitolazione, la quale non fu mai fatta, nè stabilita nel modo, che voi rappresentate. Io per certissimi documenti sapendo, che fu proposta, ma non conchiusa, ho stimato bene di non lasciarvi senza questa veridica informazione.

Ed appresso di questo vi porterò ragioni, che non hanno risposta, e chi vi convinceranno. Ogni Capitolazione fatta, e conchiusa tra i Commissarj de' Principi è di nessun valore, se non è da essi Principi ratificata. Fu nel 1529. fatta la Pace Generale d' Italia in Bologna, dove anco vi furono articoli tra il Pontefice, e la Repubblica, e fu da tutti ratificata, ed ancora si vede la Bolla di Clemente, e la parte del Senato sopra questa; anzi bene spesso si prescrive nelle Capitolazioni il termine, fra il quale si debbano ratificare, sotto pericolo di nullità. Or voi non trovarete alcuno Scrittore, nè alcun pubblico, o autentico documento, che dimostri esser stata fatta essa ratificazione, adunque non fu conchiusa cosa alcuna. Ma di più quando una Capitolazione si fa, sempre si nominano le precedenti; massime se sono recenti per confer-

marle, o caſſarle in tutto, o in parte. In queſta Capitolazione di Bologna del 29. non ſi fa alcuna menzione di Capitolazione fatta con Papa Giulio, il che è indizio chiariſſimo, che non fu fatta. Aggiungo ancora, che nella Capitolazione di Bologna ſuddetta ſono riſervate alla Repubblica le ragioni ſue ſopra Ravenna, e Cervia; ma la Repubblica non ha ragioni, ſe non anteriori a Papa Giulio ſopra quelle Città: adunque a Papa Giulio non ſono ſtate rinunciate, ma ſi ſono conſervate vive. Da quella pace di Bologna, chiaro è, che la Repubblica ha ragioni ſopra quelle Città, che vivono ancora, e le quali può proſeguire, quando a lei piace, il che ſarà per voſtro avviſo, e di altri ancora. Or vorrei, che mi ſapeſte dire, quando ſono ſtate acquiſtate le dette ragioni, ſe a Papa Giulio ſono rinunciate? Imperocchè quelli, che portano la voſtra aſſerita Capitolazione, pongono tra i Capitoli la rinunzia delle ragioni ſopra tutte le terre della Romagna.

Non poſſo già trattenermi, che tralaſciando un poco la materia, non metti in conſiderazione al Lettore la pietà della Repubblica, che avendo già ſettanta e più anni riſervate ragioni ſopra Città di tanto momento, abbi per quiete dell'Italia e beneficenza verſo la Sede Appoſtolica laſciato dormire le ragioni ſue di tanto momento, ed in premio al preſente ſii ricompenſata con tentativi di alterargli lo Stato ſuo, e levargli la ſua libertà per coſe non ſolo, dove i promotori non hanno ragione, ma per quanto

eſſi

essi stessi pretendono, sono di tanta leggerezza, quanta ognuno può conoscere. Ma ritornando al principale di che si tratta, quelli, che tentano far credere l'asserita Capitolazione, mettono in uno de' Capitoli, che la Repubblica non dovesse fare alcuna difficoltà sopra le provvisioni de' beneficj, che venivano da Roma, e pure lo stesso Papa Giulio per un suo Breve de' 30. Aprile 1512. scrive al Principe di aver eletto per Vescovo di Sebenico Giovanni Stafileo Uditore del Palazzo Apostolico, e prega, che il Principe gli dia il possesso del Vescovato, quale fu conceduto dal Senato per sue Lettere de' 13. di Maggio. Ancora avendo Niccolò di Santa Prisca Cardinale dal Fiesco ottenuta la sentenza in giudizio di avere legittimo titolo sopra l'Ospitale di San Daniele, ed il Priorato del Monte delle Croci di Padova, lo stesso Papa scrive, pregando il Principe che gli dii il possesso, il quale fu concesso a' 26. Settembre dello stesso anno: come può essere che del 1510. due anni solamente innanzi Giulio avesse capitolato in contrario, e se ne fosse scordato? Ma non voglio tralasciar il Capitolare particolare, del qual trattiamo, perchè esso ancora mostra la falsità della Capitolazione, qual si pretende fatta nel mese di Febbrajo 1510. Dico adunque, che si vede nelle Scritture della Repubblica, delle quali restano le memorie, che dello stesso anno 1510. agli 11. di Aprile fu bandito di Terre, e Luoghi Pre Lodovico Botti Cremonese; ed a' 20. Giugno fu imprigionato Pre

Giorgio da Crema; ed a' 3. di Settembre fu imprigionato Pre Giovanni Roi per Monetario; ed a' 27. dello ſteſſo meſe Pre Eſtor della Baſtia da Noval; e nel 1511. a' 13. Febbrajo furono imprigionati Pre Giovanni Franceſco Valier, Pre Alviſe Dorante, Pre Franceſco Coſta; ed a' 24. Ottobre Fra Bernardino de' Roſſi, e Fra Giovanni Battiſta da Modena furono carcerati in Cipro, e mandati legati in Venezia; e nel 1512. Pre Franceſco de' Marſi fu condannato; e nel 1513. a' 4. Gennajo Pre Giacomo Ravello condannato, e Pre Girolamo Bella da Zara chiamato di là, e confinato a Venezia; ed a' 28. detto Pre Giacomo Sfarzol incarcerato. Le quali coſe, avendo principiato immediatamente dopo il Febbrajo del 1510. quando ſi pretende fatta quella Capitolazione, ed in particolare il Capitolo, che ſi porta quà, e continuato ſino alla morte di Giulio, moſtrano chiaramente, che non ſi capitolaſſe tal coſa; perchè non avrebbe quel Papa taciuto, ſe immediatamente foſſe ſtato contravvenuto a quello, che ſi era con lui accordato, o come dite voi ſe gli era promeſſo. Vi ſono le continuate memorie anco ne' ſeguenti anni; ma ho voluto portar queſte con i ſuoi nomi, e tempi, per moſtrare quanto ſii falſo, che Giulio II. ſebben ſeveriſſimo Pontefice, riprendeſſe l'ottimo iſtituto, ed uſo della Repubblica Veneta; e per ammonire il Padre Bovio, che ſi certifichi bene, prima che alleghi Scritture, ſe ſieno vere, ed autentiche; e non le avendo vedute tali, non le porti, con pericolo

non

non ſolo che gli ſieno negate ; ma ancora moſtrate falſe ; ſebbene credo , che l'avvertimento non gioverà , perchè non ha ſolo trapaſſato in Scritture di penna , ma anco nelle ſtampate , allegando il contrario di quello che ſi ritrova , pervertendo i tempi , troncando , ed accomodando ogni coſa a ſuo propoſito .

BOVIO.

FInalmente in queſta materia d' Immunità Eccleſiaſtica i Sacri Concilj hanno riprovata ogni contraria conſuetudine , come il Lateranenſe ſotto Leone X. alla Seſſione 10. *e tanti Sommi Pontefici nella Bolla* in Cœna Domini (1) , *e perciò non valere alcuna conſuetudine contra la libertà Eccleſiaſtica , dicono i Dottori con la Gloſſa ſopra il* cap. Clerici de judic. *Oſtienſe , Felino , e molti altri , quali cita l' Azor nelle ſue iſtituzioni morali . Veggaſi Tib. Deciano nel ſuo Trat. Crim.* lib. 4. cap. 9. num. 10. 11. & ſeqq. *ove pruova benissimo queſta verità , e vi pone molte eſtenſioni , e tra le altre , che non vaglia tal conſuetudine , ancor che il Papa l' aveſſe ſaputo , e non aveſſe detto coſa alcuna .*

(1) Felin. in c. cauſam de præſc. Hoſt. in cap. cum Laicis, n. 11. de reb. Eccl. non alien. Azor. lib. 5. cap. 11.

FULGENZIO.

CRedo, che veniremo a fastidio al Lettore, Padre Bovio, con tanto replicar lo stesso, poichè, tornando voi a queste consuetudini riprovate, convengo anche io tornare alla risposta, la quale è, che, quanto dite, non può esser vero delle consuetudini legittime, come quelle della Repubblica fondate in ragioni naturali, in debita autorità, e canonico principio. E che occorreva far ricorso a tanti Concilj, ed allegar Dottori fuor di proposito? Primo di tutti questi, che allegate, è Lucio III. nel c. *Clerici de jud.* il quale disse, che non valeva la consuetudine in pregiudizio de' Canoni, i quali stabiliscono, che i Cherici sieno convenuti avanti il Vescovo: al che risponde il Clar. §. *fin. quæst. 36. num.* 2. quello, che si è detto, cioè, che s'intende di una consuetudine, per la qual generalmente tutt' i Cherici fossero giudicati da' Laici in tutt' i delitti; ma una consuetudine, che particolarizza in qualche sorta de' Cherici, o di delitti, vale, e così afferma quel Dottore, come vi ho detto; e la ragione è, perchè la consuetudine contra il *jus Divinum*, non è valida, ma una consuetudine così generale comprenderebbe anco le cause Spirituali, nelle quali *de jure Divino* sono esenti, e però non valerebbe; ma se sopra qualche sorta de' Cherici, o di delitti, come in quelli, o in tutto, o in parte, che da Giustiniano si chiamano civili, valerebbe; e voglio anco aggiungere, che tal consuetudi-

tudine abbia avuto canonico principio, e legittimamente sia prescritta: le quali condizioni si veggono chiaramente ne' casi nostri, e chiaramente Maestro Paolo l'ha mostrato nelle Considerazioni; ed una consuetudine, che fosse contra il *jus Divino*, non valerebbe, sebbene il Papa l'avesse saputa, anzi vi aggiungo io, sebbene l'avesse conceduta; perchè sopra la legge di Dio egli non ha autorità, ed in questo senso parlano i Dottori allegati da voi, Padre Bovio.

B O V I O (1).

Duodecimo Argomento. Tutt' i Papi l' hanno veduto, e saputo, dunque l' hanno approvato tacitamente, anzi Sisto IV., Innocenzio VIII., ed altri l' hanno co' loro Brevi approvato espressamente.

Non è necessario, che tutti abbiano saputo ogni cosa, non entrando essi, nè alcuno per loro, ne' consigli, e ne' giudicj della Repubblica. E, quando alcuni l' hanno saputo, si è mostrato di sopra, che di tempo in tempo hanno reclamato. E gli espressi Canoni, e la Bolla in Cœna Domini *escludono ogni presunzione di tacito consenso. I Brevi di Sisto IV. e degli altri non sono approvazioni di loro consuetudini, ma nuove concessioni di podestà, e così limitate, che non si estendono al pre-*

(1) Fogl. 30. Si aggiugne a questo.

preſente caſo (1). *A quello, che quì interferiſce delle Novelle di Giuſtiniano, già ſi è detto di ſopra, ove, e delle ſue, e di quelle degli altri Imperadori.*

FULGENZIO.

RIſponde così bene contra ſe ſteſſo il Padre Bovio, che io non lo potrei dir più chiaro. Di ſopra all' Argomento precedente vuole, che i Pontefici da Niccolò V. ſino a Gregorio XIII. che ci corrono intorno 150. anni, (laſciando fuori di queſto computo Gregorio IX. che ſarebbero molto più) per queſte cauſe abbino fatte ammonizioni alla Repubblica: dunque ſapevano, che ſi eſercitavano da lei ſimili giudicj; ma laſciamo paſſar queſte contraddizioni. Per ſapere che gli Eccleſiaſtici ſieno puniti da' Magiſtrati Secolari, non fa biſogno entrar ne' Conſigli; le ſentenze ſi pubblicano, e le pene ſi eſeguiſcono all' aperta. Ma ſe i Pontefici nominati hanno reclamato, come ha detto di ſopra, e dice quì il Padre Bovio, ſi degni nello ſteſſo luogo, ove ſono regiſtrate le reclamazioni, mettervi appreſſo le intimazioni, e far aggiungere anco le riſpoſte, e portarci tutto inſieme; perchè come di ſopra ho detto, e replico per eſſer dalla ſua replicazione ſforzato, non vale una Scrittura di ammonizione non intimata.

(1) *Fogl.* 32. Si può aggiugnere.

ta. Ma oltre ciò, la risposta del Bovio appresso i Legisti patirà un altro difetto; diranno essi, che Sua Paternità dissimula di non saper nè anco i primi termini delle leggi, quasi che, quando dice Maestro Paolo, i Pontefici hanno saputo questi giudicj, si debba esponer di saper attuale: il che non è vero, perchè non si può sapere quello, che attualmente altri sappia: chi può sapere quello, che attualmente abbino saputo, o non saputo i Pontefici passati? In termini legali non si parla di questa sorta di sapere, ma di scienza, *juris præsumtione*, secondo la quale presuppone la legge, che ognun sappia quello, che gli si appartiene, il qual sapere può stare coll'ignoranza della prima sorta. Se il Padre Bovio non sapesse questa distinzione, sarebbe ignoranza attuale, con la quale sta la scienza *juris præsumtione*, per la quale, come è sentenza di erudito Legista, si presuppone, che la debba sapere, ed io posso sapere qualche cosa di Roma, che *juris præsumtione* non la so, *& juris præsumtiones sunt liquidæ probationes*, *l. licet*, *d. de leg.* 1. *l. tutor si petitus*, *Cod. de peric. tut.* E se io ammettessi, che il Papa fosse Padrone in temporale di tutt'i Regni, come il Padre Bovio tiene, aggiungerei: *quæ fiunt in Regno*, *non præsumitur Rex ignorare*, ma non voglio usare argomenti *ad hominem*. Ora secondo questa sorta di scienza, dice Maestro Paolo, che le cose, che si fanno pubblicamente, dove sono Prelati, Nuncj Apostolici, ed altri Agenti de' Pontefici, le quali cose essi stimano a se

per-

pertinenti, quelle si presuppone, che i Pontefici sappino, e lo sanno *juris præsumtione*, e così i giudicj, che sopra gli Ecclesiastici ha esercitati la Repubblica, i Pontefici li hanno saputi. Ritorna pur un'altra volta il Bovio alla Bolla *in Cœna Domini*, la quale dice, che esclude ogni presunzione di tacito consenso: si è già detto di sopra, e replicato più volte, che si debbe intendere delle cose fatte illegittimamente, perchè di quelle parla la Bolla, come si è detto. Ora desidero solo la risoluzione di una difficoltà dal Padre Bovio: le Bolle *in Cœna Domini*, che sono anteriori al Pontefice presente, ed a Clemente VIII., rivocano tutti i privilegi di giudicar i Cherici; come dunque la Francia, secondo la Dottrina del Padre Bovio, li giudica per privilegi? Aspetto una sottil risposta per non pregiudicar all'autorità della Bolla, e per non contraddire a quello, con che qua si difende, cioè che sia giudicar per privilegi. Nelle Novelle di Giustiniano, che il Bovio lascia, quasi non pertinenti al caso, si vede quali in que' tempi fossero l' esenzioni de' Cherici, e può il Lettore dalla lezione delle Considerazioni vedere, se con maggior ragione sono state portate a questo proposito, che tralasciate dal Bovio.

BOVIO.

Decimoterzo Argomento. L' esenzioni Ecclesiastiche in nessun Regno, o Dominio si praticano in un medesimo modo, argomento indissolubile,

bile, che non ſono de jure Divino, ma poſſono con la conſuetudine regolarſi, e che i decreti dei Papi ſopra di ciò non ſono ſtati in tutto ricevuti.

RISPOSTA.

E che vi pare di queſta conſeguenza? Come che queſta varietà non poteſſe naſcere da' varj privilegi conceſſi dalla Sede Appoſtolica a varj Regni, e Dominj, ſecondo la varietà de' paeſi, e coſtumi loro, la vicinanza, o lontananza della Sede Romana, ed altre ragionevoli cauſe, e non dalla uſurpata conſuetudine, come dic' egli. Che ſe nel ſolo Dominio di Venezia proferiſcono i Signori Veneziani eſſer loro ſtati conceſſi da' Sommi Pontefici in diverſi tempi diverſi privilegi, e che maraviglia ſarà, ſe li hanno ottenuti diverſi i diverſi Principi di diverſa grandezza, in diverſi paeſi e tempi, e con diverſe cauſe, ed occaſioni? Or ſe queſto argomento, che coſtui propone come indiſſolubile, e come un Achille invincibile, ha sì poca forza di verità, vegga di qua il Lettore, che coſa gli ſi potrà credere nel rimanente.

FULGENZIO.

COme il Padre Bovio riſponde colle ſue interpellazioni; ſempre convien, aſpettare, che non ſappia riſpondere al punto di che ſi tratta, il che quì ſi vede chiaramente, ſe prima levaremo l'equivocazione del nome Privilegio; imperocchè alcune volte ſignifica le leggi pri-

private, le quali convengono ad una ſola ſorta di perſone per particolari negozj ad eſſe occorrenti, alcune altre volte ſignifica paſſadritti, corruzioni, o diſpenſazioni delle leggi; e queſti vengono, o da mal governo di chi regge, o dall'imperfezione della legge. Ora queſti Privilegi, che ſono varj in tutt'i Regni, non poſſono eſſere del primo genere, perchè le Provincie de' Criſtiani, come Criſtiani, non hanno d'aver differenza alcuna, atteſochè, quello, che è *de jure Divino*, ha da eſſere unico per tutto, *unus Deus*, *una Fides*, *unum Baptiſma &c.* diſſe S. Paolo. Reſta dunque, che queſti preteſi privilegi ſieno del ſecondo genere, cioè paſſadritti, o diſpenſazioni, le quali ſiino diverſi per la imperfezione della legge, la quale non abbia ſaputo, o potuto provvedere a' biſogni di tutt'i luoghi; ſicchè queſta legge della eſenzione, la qual voi, Padre Bovio, dite eſſer Divina, non ſi poſſa eſeguire in neſſun luogo ſenza qualche variazione, ed eccezione: ſe adunque per queſta cauſa in tutti gli Stati della Criſtianità le immunità degli Eccleſiaſtici non ſi praticano allo ſteſſo modo, ma variamente, per diſpenſazione data per cauſe urgenti da' Pontefici, e tuttavia ſi vuole affermare, che queſte eſenzioni, ed immunità ſiino *de jure Divino*, neceſſariamente ſegue, che Dio abbi dato una legge, la quale in niun Stato ſii proporzionata, o conferiſca a' particolari negozj, ed affari di quella; e ſii tanto imperfetta, che il Legislatore non abbia antiveduto la neceſſità di pur un ſolo Dominio, poichè

tut-

tutti ſono ſtati ſforzati a ricercar facoltà di far altrimenti di quello, che la legge diſpone. Almeno foſſe ſtata accomodata ad un ſolo, ſe non a più; ma troppo è far una legge, la quale non ſi poſſi adattare a luogo alcuno, e che il Legislatore non abbia ſaputo, che la ſua legge non ſi potrà in luogo alcuno eſeguire interamente; ſicchè ſarà una legge Divina, nella quale, per gl' inconvenienti, che ſi vedono ſeguire, ſia di meſtiero non oſſervarla in Provincia alcuna nel modo, che è ordinata da Dio. E ſe queſto occorreſſe in un luogo, o due, o alcune volte ſolamente, ſi potria forſe non dirne altro, ma che ſia legge Divina, la quale in neſſun luogo ſi poſſa oſſervare nel modo, che è data, e ſcritta ſenza perturbazione della civil polizia, e che nello ſteſſo modo in neſſun luogo ſi oſſervi, queſto è inconveniente grandiſſimo, che ſarebbe beſtemmia il dar imperfezioni tali alla legge Divina, la quale ſi dee oſſervar ſincera, come Dio l' ha coſtituita, acciocchè non ci ſii detto, *Reliquiſtis mandatum Dei propter traditionem veſtram*. Ne' Brevi degli ſteſſi Pontefici ſi eſprime tante volte, che conviene laſciar a' Miniſtri pubblici l' eſecuzione di queſti giudicj per quiete pubblica, e nondimeno ſi ardiſce di dire, che Dio abbia dato una legge in tutti gli Stati tanto contraria alla conſervazione della medeſima pubblica quiete, che in tutti convenga diſponer altrimenti di quello, che ha diſpoſto Dio? Non perſuaderà queſto il Padre Bovio, ſe non a quelli, che ſaranno perſuaſi prima, che l' uomo ſia

ſo-

ſopra Dio. E dice bene il Padre Bovio, che fu il noſtro Achille, perchè, ſe egli non trova da ferirlo ſotto la pianta del piede, reſterà invulnerabile; ma eſſendo la eſenzione *de jure humano*, ognuno facilmente comprenderà, che queſta varietà ſia nata, perchè dipendendo l' eſenzioni, ed immunità da' Principi, ſecondo la varietà de' luoghi e tempi, ſi ſieno variate le loro conceſſioni, ed è il dovere, che ſi conceda tal varietà negli uomini; ma all' incontro ſi deve in Dio metter ſtabilità uniforme; ma di più noi vediamo queſta verità certa, e non ſi può negare, e Maeſtro Paolo dice, che ella naſce dalle leggi de' Principi e Regni, e dalle diverſe conſuetudini, ed inſieme ha portate dette leggi, e conſuetudini, le antiche da Coſtantino ſino a Giuſtiniano, e le nuove di Francia, di Portogallo, e le conſuetudini di diverſi luoghi. Dice ora il Padre Bovio, ch' ella naſce da' Privilegi del Papa; ma come ſi prova? ove ſono queſti Privilegi? queſti non ſi moſtrano. Che governo è queſto, che Dio coſtituiſca ad un modo, e poi convenga, che il Papa corregga quella ordinazione Divina per tutti gli Stati variamente? In oltre voi dite, Padre Bovio, che queſta varietà naſce da' diverſi privilegi; ma per la voſtra dottrina voi volete, che queſti ſi ſieno rivocati tutti ogni anno nella Bolla *in Cœna Domini*, ſino all' anno 1594. in circa; adunque per voi non ci ſono più: come dunque queſta varietà, che di preſente vive, e ſi vede, ha per fondamento quello, che per voi non è? I Signori

Ve-

Veneziani non proferiſcono di aver impetrati privilegi ſopra di ciò, come dite voi, Padre Bovio, ma dicono aver ſempre dal naſcimento della Repubblica uſato di giudicare i delitti gravi, ed enormi degli Eccleſiaſtici, i quali, quando hanno trattato di mettere impedimenti all' eſercizio della ſua podeſtà legittima, hanno cagionato, che ſi abbia avuto ricorſo a' Pontefici, acciocchè levaſſero quelle veſſazioni, ed aggiungono, che eſſi, lodata la legittima conſuetudine, hanno ripreſi, e fatti ceſſare gli Eccleſiaſtici dalle moleſtie, e veſſazioni; il Padre Bovio vorrebbe pur nominar tanto queſti privilegi, ſinchè ſi concedeſſero nel ſenſo ſuo. Or dal fondamento di queſta riſpoſta vegga il Lettore quello, che deve credere del rimanente, e qual altra coſa non vorrà, che ſi riconoſca in grazia, quando ciò pretende nelle coſe tanto proprie a' Principi.

BOVIO (1).

Decimoquarto Argomento. Qui l' Autore traſportato dalla ſua ſolita volontà di mordere eſce a ſpropoſito a dire, che nel primo Breve parlando de' due, cioè del Canonico, e dell' Abbate, non ſi diſſe con verità perſonas in dignitate Eccleſiaſtica conſtitutas. *Perchè il Canonicato non è dignità, e vi è anco dubbio, ſe queſti Abbati Commendatarj ſieno dignità, poichè*

(1) Fogl. 31. E qui ſi dovrà,

il Concilio Tridentino proibisce le Commende. Oltre che per la immunità, se è de jure Divino, *è impertinente la dignità di Abbate, quale è* de jure humano; *e quindi raccoglie, che si può anco errare ne' Brevi Papali, con altre consuete sue licenze, e temerità.*

RISPOSTA.

Non vi pare, Lettori, che questo sia un grande errore, una erronea definizione in materia di dogmi, o costumi, per la quale non potranno più i Teologi difendere, che il Vicario di Cristo abbia l' assistenza dello Spirito Santo? O pur più tosto non vi maravigliate voi del maligno artifizio, che usa sempre quest' uomo per ingannare i semplici con queste sue vane, e gonfie amplificazioni? Ma non vi è errore alcuno, grazia di Dio, nè grande, nè piccolo. La voce, dignità Ecclesiastica, alcuna volta si piglia strettamente, ed in vigore per la podestà di amministrare le cose Ecclesiastiche con giuridizione, ed in questo senso il Canonicato non è dignità. Altre volte si piglia in senso più largo per una certa eccellenza, maggioranza, o altra qualità, che faccia un Ecclesiastico più degno degli altri comuni Cherici; ed in questo senso Gumnio ed altri Dottori sopra il cap. statutum de rescriptis. *Tabiena, ed altri Sommisti* verb. Canonicus, *dicono, che i Canonici sono largo modo costituiti in dignità, onde anco sono capaci della delegazione delle cause* cap. statutum cit. *ed anco si chiamano Ordinarj* c. ac. ci-

cidentes de præscript., *e l'Abbate* c. Bonæ mem. c. primo de postul. præl. *dice queste parole*: Concludo, quod in materia restringibili appellatione Clericorum non veniunt Canonici, nec alia in dignitate Ecclesiastica constituti. *E più da basso riferisce Innocenzio* in c. Sedes, de rescriptis, *ove dice*: Si Papa dat rescriptum contra Titum Clericum, & quosdam alios, sub illa clausula generali non veniunt Canonici, quia sunt digniores simplicibus Clericis.

Essendosi dunque queste parole poste nel primo Breve, non perchè si pretendesse maggior esenzione de jure Divino *per gli Abbati, e Canonici, che per i semplici Sacerdoti, come voi, Fra Paolo, al vostro solito vi fingete di credere, insognandovi sempre delle sciocchezze per far del bravo in confutare quello, che niuno asserisce, nè difende; ma essendosi nel Breve fatta menzione di dignità Ecclesiastica per mostrare, che i privilegi conceſſi alla Repubblica Veneta sotto clausole comuni di poter procedere contra Cherici, non si estendevano a questo Abbate, e Canonico; a questo fine, ed effetto bastava la dignità largo modo presa, e si potevano propriissimamente usar quelle parole, perchè secondo la suddetta dottrina, e modo di parlare dell'Abbate, e d'Innocenzio, anco i Canonici hanno una dignità, o sia qualità più degna, per la quale in materie restringibili non si comprendono sotto il comune nome di Cherico. Che se poi nel Monitorio restrinsero quelle parole* in dignitate Ecclesiastica constitutum *all'Abbate solo, non vi era necessità di*

farlo; ma vollero parlare con ogni rigore, per fuggire il cavillar voſtro, e de' voſtri pari, ſebben poi in ogni modo la mordacità voſtra ha ſuperato ogni lor cautela. Nel Concilio poi non è vero, che ſi proibiſcono le Commende aſſolutamente, ma i Commendatarj de' noſtri tempi ſi equiparano a' Titolari, come è notiſſimo.

FULGENZIO.

Già ho più volte detto, Padre Bovio, che delle voſtre maldicenze non ſi tien conto, maſſime quando ve ne ſervite per difetto di riſpoſta; ma quello, che ora dite, che Maeſtro Paolo eſca di propoſito in queſto Argomento, come potrà il Lettore conoſcere, ſe voi, o Maeſtro Paolo dica il falſo con queſto Sommario, che voi portate tutto a ſtrapiede? L'argomento è buono; ma il Padre Bovio non lo raccoglie. Il Santo Pontefice nel ſuo Breve contra la Repubblica di Venezia, per moſtrar che gravemente ha errato contra la libertà Eccleſiaſtica, aggrava il caſo, perchè ha carcerati un Abbate, ed un Canonico, *perſonas in Eccleſiaſtica dignitate conſtitutas*, a queſto oppone Maeſtro Paolo due coſe, e la prima è, che nel Breve ſi ponga il Canonicato per dignità Eccleſiaſtica, e che veduto, e corretto queſto errore nel ſecondo Breve, ſi dica del ſolo Abbate, *perſonam in dignitate Eccleſiaſtica conſtitutam*: onde ſegue, che anco ne' Brevi ſi può errare per fretta. A queſto dice due coſe il Padre Bovio, prima fa la maravi-

raviglia, che nel principio della risposta si vede; al che non occorre replicar altro, se non che Maestro Paolo non ha detto, che sia questo errore, nè grande, nè picciolo; ha semplicemente narrato il fatto, non lo amplifica, non ci aggiugne parola: questa del Padre Bovio potrebbe chiamarsi affettata amplificazione; in che di grazia vuol ingannar Maestro Paolo in questo luogo, e nelle parole dette da lui i semplici? Queste parole ci sono nel Breve, o no? Se ci sono, che inganno de' semplici è il dire, che ci sieno? questo sarà bene scandalo de' semplici, che voi poniate cose ne' Brevi, che il far, che essi siino avvertite, l'avete per inganno. La seconda cosa del Padre Bovio è, che difende il fatto con una distinzione assai famosa, *large & stricte*: nel primo Breve si chiama il Canonicato dignità *large*, nel secondo si parla *stricte*; la distinzione non patisce difficoltà, che nella Logica ancora, e Filosofia serve mirabilmente, come Sacra Ancora delle contraddizioni. Si potrebbe ostare al Padre Bovio, che *large & stricte*, non paresse molto conveniente a' Brevi, ne' quali si tratta causa di Stato, o si pronuncia sentenza: perchè non so, se un Notaro salvasse con ciò una sua Scrittura, ed anco, perchè volendo prendersi questa voce dignità *large*, il Sacerdozio è molto più dignità, che il Canonicato: onde meglio era far forza sopra l'aver carcerato un Sacerdote, che un Canonico, e così *large* anco il Diaconato, anco il sotto Diaconato è dignità; perchè dunque premer tanto sopra questa dignità? Nel secon-

do luogo Maestro Paolo forma il suo argomento dal modo di parlar del Breve, e con esso intende provare, che la esenzione non sia *de jure Divino*. Perchè, se fosse *de jure Divino* per i Ministri Ecclesiastici, si potrebbe far forza sopra il Sacerdozio, che così più errore saria offender la libertà Ecclesiastica in un Diacono, che in un sotto Diacono; e più in un Sacerdote, perchè a questi si converrebbe più la esenzione, poichè questi sono Ministri istituiti *de jure Divino*; ma che occorrerebbe far forza sopra l'esser Abbate, per amplificar il delitto contra l'esenzione, poichè l'Abbazia è dignità istituita non da Dio, ma dagli uomini? E che ha da far coll'esenzione de' Ministri di Dio un Abbate, che per questa dignità, oltre il titolo, ed il ricever l'entrate, non s'impaccia coll'altare, o ci ha ministero alcuno? Adunque se questa dignità Ecclesiastica fa, che il delitto sia maggiore contra la persona dell'Abbate, non essendo questa *de jure Divino*, non può l'esenzione convenirli *de jure Divino*, e se questo non si pretende, perchè dunque si pone ne' Brevi? Risponde il Padre Bovio, (che si ha posto per mostrare, che i Veneziani avevano eccessi i privilegi, i quali sono in termini comuni de' Chierici); Meglio era tenersi al *large & stricte*, perchè lo eccedere contra *il jus Divino*, dove l'istituzione è umana, non può aver luogo, e se si concederà maggior contravvenzione all'esenzioni nella persona dell'Abbate, che è *de jure positivo*, la esenzione si conchiuderà *de jure positivo*.

Quel

Quel che poi aggiunge, (che per questo nel secondo Breve si mutò il numero del più nel meno, e non si nominò il Canonico per persona di Dignità, ma solo l'Abbate, acciocchè Maestro Paolo non avesse causa di cavillarvi sopra,) è risposta, che non si può impugnare, perchè ordinariamente meglio si fanno le cose col suo dovuto tempo. Le parole del Padre Bovio veramente sono molte, perchè non essendoci risposta ad ambedue le conseguenze dedotte, bisognava almeno confonderle con moltitudine di parole, alle quali io non voglio attendere, per non far manco chiara la confutazione mia, che è evidentissima. E perchè Maestro Paolo incidentemente dice, che le Commende vengono dal Santo Concilio Tridentino proibite, negandolo il Padre Bovio col suo solito dire, *non è vero*, desidero, che le parole del Concilio lo decidano, *sess.* 4. *c.* 10. *Regularia beneficia in titulum regularibus professis provideri consueta, cum per obitum, aut resignationem, vel alias illa in titulum obtinentis, vacare contigerit, Religiosis tantum illius ordinis, vel iis, qui habitum omnino suscipere, & professionem emittere teneantur, & non aliis, ne vestem lino, lanaque contextam induant, conferantur.* E perchè non si credesse, che si parlasse solamente di non istituirne nuove, *sess.* 23. *c.* 21. *Primum quidem confidit, Sanctissimum Romanum Pontificem pro sua pietate, & prudentia curaturum, quantum hæc tempora ferre posse viderit, ut iis, quæ nunc commendata reperiuntur, & quæ suos Conventus habent, regulares personæ*

ejuſdem ordinis expreſſe profeſſæ, & quæ gregi præire, & præeſſe poſſint, præficiantur, quæ vero in poſterum vacabunt, nonniſi regularibus, ſpectatæ virtutis, & ſanctitatis, conferantur. Se ora i Commendatarj ſi equiparano ai titolari, reſta, che anco Dio li approvi per tali, e come egli può anco approvare i non Clauſtrali, come Clauſtrali, baſta, che ben diſſe Maeſtro Paolo, il Concilio proibiſce le Commende.

BOVIO (1).

DEcimoquinto Argomento. Quì entra a parlare della podeſtà, che, come Principe ſecolare, ha il Papa ſopra lo Stato, che poſſiede, e così di paſſaggio non rimane di mordere, e dire, che non ſono 400. anni, che vi ha tal podeſtà; ma laſciamolo di grazia dire, che ſe vogliamo confutare tutte le bugie ſue, non la finiremo mai. Già ne ſono moſtre tante al Lettore, che può preſſo a poco ſapere quanto gli abbia a credere. Dice poi: Il Papa nello Stato ſuo, come Principe ſecolare, fa caſtigare, ed impiccare Preti, e Frati non da' Veſcovi, che ſono Miniſtri del Papa, come Papa, ma da' Governatori, e Uditori, che ſono Miniſtri del ſuo governo temporale; e che eſſo ha veduto le Carceri laiche di Torre di Nona, e Corte Savella in Roma, e il Torrone di Bologna piene di Preti, e Fra-

(1) Fog. 32. Queſta materia ricerca.

Frati, i quali talvolta si sono impiccati con l'abito regolare senza degradarli sotto a Sisto V. e Clemente VIII. E conchiude, che questo, che il Papa fa, come Principe secolare nel suo Stato, deve anco lasciar fare agli altri nel loro. Poi al suo solito si finge, come se noi rispondessimo, che il Papa, come Principe secolare ne dimandi licenza a se stesso come Pontefice; e quì contra questa sua fantasma si sbraccia a combattere.

RISPOSTA.

Non bisognano queste sofistiche riflessioni a difendere la chiara verità. Negli Stati della Chiesa si osserva il Decreto del Sacro Concilio di Trento, e niuno Governatore, nè manco Legato a Latere procede contra gli Ecclesiastici, ma soli gli Ordinarj, se questo talor non fosse per ispeciale commissione del Papa: nel qual caso procedono in virtù della podestà Ecclesiastica loro delegata, siccome all' incontro tutti quelli, che in detti Stati eseguiscono sentenza di morte, lo fanno, come Giudici Laici, in virtù della podestà temporale loro delegata (1). *Se i Principi secolari avessero ancor essi come il Papa l' una, e l' altra podestà, potrebbono ancor essi far l' uno, e l' altro: ma la prima non l' hanno, e però non possono procedere contra gli Ecclesiastici, se non per privilegio.*

FUL.

(1) Sess. 24. c. 20.

FULGENZIO.

L'Affetto travaglia tanto questo Padre, che lo fa cominciar la risposta nel principio dell' argomento, e lo fa passar a dire, che sia mordere lo accennar un' Istoria a tutti notissima. Il Papa non ha già avuto sempre il Principato temporale; San Pietro, e tanti Santissimi Pontefici non furono già Principi di Roma, e di quello Stato: se Maestro Paolo voleva distinguere queste due dignità, e da questo cavare le sue ragioni, e i suoi argomenti, conveniva bene che dicesse, che non sono per necessità congiunte; ora se il riferire il tempo, nel quale un Principe acquistò uno Stato, è mordere, si lascia il giudizio al Lettore. Aspetto, che dica il Padre Bovio, tanto ha grande, ed illimitata licenza, che sia Eresia il dire, il tal Principe in tal tempo fu Signore di Roma. Questo non è mordere; ma se vi par bugia il dire, che non sono quattrocento anni, pigliate gli ottocento, sieno mille e trecento. Se più piace, sieno anco mille cinquecento e settantatre, che se più dicessi, lo chiameresti mordere, si farà perciò, che non sieno queste due podestà distinte la Pontificia, e la Temporale? Se la verità manifesta, e chiara a tutto il Mondo non volete, che ella sia detta, resterà nel giudizio del Lettor comprendere, se vorrete, che si parli a vostro modo nelle cose, ove mancherà l' intera chiarezza; se le cose, che ci restano a considerar di questo Libro, ci riusciranno come le di-

scor-

ſcorſe fin quì, reſterà (ſpero) il Lettore pienamente chiaro, che in due opere hanno fatto a gara; il Padre Maeſtro Paolo nelle Conſiderazioni a non dir coſa alcuna per minima che ſia, ſenza fondamento di pruova buona e reale; e il Padre Bovio a non apportarne alcuna, che non ſia o finta, o alterata, e ſenza pruova di alcuna ſorta. *Non fannò biſogno* (dice il Bovio) *queſte riflеſſioni ſofiſtiche a difender la verità*. Io non veggo quali chiami riflеſſioni ſofiſtiche, ſe non vuol dir quella diſtinzione di podeſtà nel Papa, come Papa, e come Principe Temporale di quello Stato che poſſiede; ma facilmente ſe gli potrà moſtrare, come anco la riſpoſta, che porta, non fa punto a propoſito per ſciogliere l'argomento. Non credo, che alcuno negherà, che ſiccome il politico governo non ripugna a Criſto, purchè non ſi tenga dal regno del Diavolo, ed abbi per miniſtro il peccato, così non è alcun inconveniente, che un Principe, o Magiſtrato poſſa eſſer eletto alla Cura Paſtorale; e come il Papa è vero Principe Temporale, così può un Principe Temporale, un Re di Francia, o di Spagna, o un Duca eſſere eletto Papa, e non ſarà nè anco inconveniente, che non ſolo ſi uniſcano in una perſona ſola, ma anco ſi congiungano le dignità, il carico Paſtorale, ed il Politico per qualche lungo tempo, e per molte ſucceſſioni; così vediamo molti Veſcovi in Germania eſſer ancora Principi, ma però queſta congiunzione non può eſſer eſſenziale, ſicchè non poſſa eſſer Paſtore, ſe non

avrà

avrà Politico Dominio ; perocchè sono cose essenzialmente distinte , sicchè una interamente si può esercitar senza l'altra ; anzi perchè non è se non molto in un uomo il ben reggere in un sol carico, può essere , che la cura delle cose Temporali più impedisca quella delle spirituali , che l'ajuti : come dunque sono sofistiche riflessioni ? La risposta è ben sofistica contra la verità , mentre si dice , che agli Ordinarj appartiene il giudizio de' Malefizj ; l'esperienza mostra , che chi vuol querelar di caso criminale enorme , si va in Bologna al Torrone , ed in Roma ai giudizj de' Governatori , e sono ricevute le querele , e si procede ; nè salva il dire , che i Governatori , o Legati lo facciano come delegati dal Papa , perchè ne' casi di morte non ponno farlo come delegati dal Papa , in quanto Papa , ma ben come Principe Temporale ; onde in vece di rispondere , il Padre Bovio conferma la ragione di Maestro Paolo , perchè dice , che tutti quelli , che negli Stati della Chiesa eseguiscono sentenza di morte , lo fanno come giudici Laici , in virtù della podestà Temporale loro delegata ; adunque questa conviene alla podestà Laica : ed altro non vuole Maestro Paolo , nè credo già , che per eseguire intenda il Padre Bovio altro , che giudicare . Ora se in tali casi eseguiscono come giudici Laici , adunque questo è officio di Laico ; e se eseguiscano come giudici Laici in virtù della podestà Temporale loro delegata , adunque il procedere in simili casi appartiene alla podestà Laica , e Se-

co-

colare, la quale ha il Papa, come Principe Temporale di quei Stati: onde ne segue, che anco gli altri Principi, avendo la stessa podestà ne' loro Dominj, che il Papa ha ne' suoi, come Principe Temporale, potranno delegar ai suoi Giudici l'esercizio di tali giudizj; così conferma mirabilmente questa risposta l'argomento di Maestro Paolo, perchè quello, che il Papa vede necessario ne' suoi Stati, come Principe Temporale, è necessario anco agli altri Principi di vedere ne' loro Dominj. Nè vale la risposta (se avessero ancor essi Principi l'una e l'altra podestà ec.) perchè questo è mischiar le cose distinte, e il Pontefice ha l'una, e l'altra non come Papa, ma una come Papa, l'altra come Principe Temporale, e questa seconda hanno gli altri Principi; e se quei Giudici stessi delegati giudicano come delegati, ed eseguiscono come Laici, perchè dunque tante amplificazioni in quel luogo? Se qui ammette il procedere come Ecclesiastici, ed eseguire come Laici, dunque nella stessa persona vi sono queste due podestà distinte; perchè dunque di sopra chiamava Giganti formati in aria il poner nel Pontefice, che come Principe fosse delegato da se stesso come Papa? Ma che intende qua il Padre Rovio, per il procedere in virtù della podestà Ecclesiastica delegata? In causa di morte di un Cherico, o in altro caso grave, ed enorme, de' quali Maestro Paolo parla nell'argomento, non può procedere come Ecclesiastico, adunque come Laico. Questo è quello dunque, che s'aspetta al

Lai-

Laico, che altrimenti, se per eseguire come Laico la sentenza fatta come Ecclesiastico, intendesse il Padre Bovio non il giudizio, ma la sola esecuzione della sentenza, sarà un onorar i Governatori con offizio di Birri, e di Ministri esecutori della giustizia, e non come Governatori, o Giudici. A' Principi basterà di esser Principi per procedere come conviene alla tranquillità de' suoi governi, perchè ancor essi lasciano la esecuzione delle sentenze a' Ministri, che non son compresi sotto nome di Giudici.

BOVIO

Quello che si dice delle carceri è impertinenza, che le carceri comuni non fanno un sol foro, purchè il giudice, o la podestà del giudicare sia distinta. In Roma poi, e nello Stato di Santa Chiesa si sogliono degradare gli Ecclesiastici, che si fanno morire, e degradati si danno alla Corte Secolare del Governatore, come si usa altrove. Nè è vero, a farne rendere testimonio a tutta Roma, ed a quelli in ispecie, che hanno carico in simili faccende, che mai nè al tempo di Sisto V. nè di Clemente VIII. nè a memoria d' uomini si sieno impiccati Frati con l' abito regolare. Nè tal cosa s' intende essersi fatta nello Stato Ecclesiastico, nè manco quando alcun Ministro, o per poca pratica in tali materie, o per zelo indiscreto fatto l' avesse, si potrebbe quindi argomentare, che ciò fosse stato di mente del Papa, e molto meno, che

tal

tal cosa ad altri Principi fosse lecita fare.

FULGENZIO.

E' Impertinenza certo quella del Padre Bovio, onde non occorreva, che a carte 86. poco di sotto facesse tante bravate, dicendo, che i Veneziani mettono i Religiosi delinquenti nelle carceri comuni, con bricconi, e gente vile, che le sue parole sono formalmente queste. *Prendendo, e carcerando i suoi Ministri, che sieno per le prigioni de' Laici, insieme con ogni sorta di bricconi, e scellerati, rinchiusi, e strapazzati i Venerandi Ministri del Sacrosanto Altare.* Ma come riputava tanto grande inconveniente, che si facesse altrove quello, che ora difende esser ben fatto nelle Città della Chiesa, e particolarmente in Roma, ove è lo stesso Papa? Questa è ben la vostra dottrina, Padre Bovio, che vi sia lecita ogni cosa, che vi torna comoda, e biasimare in altri quello che non avete per inconveniente in voi, facendovi regola del giusto, e retto a modo vostro, ma però volendo che sia o giusto, o ingiusto come vi pare. Non è stato detto, che le prigioni sieno le stesse, dove sono carcerati i Secolari, e gli Ecclesiastici, per argomentar di là anco la identità del Foro; ma siccome è cosa nota, che erano questi nelle stesse prigioni, così è evidente, che erano giudicati dagli stessi Giudici. Nè questo viene commemorato per riprenderlo, anzi per lodarlo, e per conchiudere dall' esempio de' Maggiori esser evi-

den-

dente, che senza tal giustizia uno Stato, massime molto popolato, e retto con moderazione non può conservarsi; e sebbene il Padre Bovio nega ciò esser vero, non viene al fine, che tacitamente non lo ammetti, con iscusa però, che sarà stato o per poca pratica, o per zelo indiscreto de' Giudici: non veggo necessità di addurre i casi particolari; ma non sono già cose di tanto tempo, che i Lettori stessi non possino averne qualche notizia per relazione, e forse per veduta.

BOVIO (1).

Decimosesto Argomento. Si allarga per due carte, e più a provare, che il castigo non è ordinato solo per la correzione, e bene privato del delinquente, ma molto più per il ben pubblico, per conservare i buoni costumi, e la quiete, e per ridurre le cose alla equalità, dando proporzionata pena al delitto. Dice, che le pene Ecclesiastiche sono troppo picciole, e bene spesso non si eseguiscono, e che sono Censure, o pene salutari, o al più detrusione in Monastero, ovvero perpetua carcere: cose tutte piuttosto ordinate alla emendazione dell' Ecclesiastico delinquente, che al ben pubblico de' popoli. E però per frenare la soverchia licenza degli Ecclesiastici, per impedire le private vendette, ed altri scandali

ne

(1) Fogl. 33. Qui si appongono.

ne' popoli, il Principe, che per ciò da loro riceve il tributo, non solo può castigare gli Ecclesiastici, ma è obbligato di farlo, e non può tralasciarlo senza peccato, essendo il Principe costituito dal Creatore, Minister Dei, vindex in iram ei, qui malum agit.

RISPOSTA.

Quest' ultimo concetto è di Pietro Martire eretico (1), *col quale pruova, che i Principi non possono, manco se volessero, concedere la Immunità alla Chiesa: l' ho voluto dire, acciò si sappia da che fetida lacuna è cavata acqua sì immonda. All' Argomento dico, che tutte queste ragioni ci erano fin dal principio della nascente Chiesa, e non le stimarono però tanto potenti i Santi Pontefici, e Sacri Concilj, che perciò decretassero essere lecito al Principe Secolare punire gli Ecclesiastici, anzi tutto il contrario stabilirono, non ostante tutte queste ragioni, le quali se non valsero allora, nè adesso ancora vagliono. E tanto manco vagliono, ora che per nuova Costituzione sono stabilite nuove pene, e maggiori di tutte le antiche agl' incorreggibili. E se pare, che sia un poco a' giorni nostri cresciuta la malizia, anco i Sommi Pontefici hanno da un tempo in quà cominciato degli eccessi gravi venir bene spesso contra gli Ecclesiastici a pene straordinarie con*

(1) In cap. 23. ad Rom.

ogni sorta di morte. E se le comparazioni non fossero odiose, mostrerei in più di una Città dei Veneziani da pochi anni in quà essere andati impuniti delitti commessi da' Laici tali, e sì gravi, che dal Papa simili, ed anco minori sono stati negli Ecclesiastici e dentro, e fuori del suo Stato puniti con sentenza di morte. Il Principe per il tributo, che ne ha, è obbligato mantener la giustizia per quanto tocca a lui, e si estende la sua podestà; quanto agli Ecclesiastici, lo notifichi a' suoi Superiori, che faranno ancor essi il dovere loro.

FULGENZIO.

L'Incominciare da Pietro Martire sia per indizio al Lettore, che non ci è risposta per questo Argomento; perlochè anco poco, o niente riassume della forza di quello, che in somma è questa: Alla pubblica quiete è necessario, che i delitti enormi degli Ecclesiastici sieno molte volte puniti di pene, le quali gli Ecclesiastici Giudici non possono nè decretare, nè eseguire; adunque è necessario, che ci sia nella Repubblica un'altra podestà, alla quale per proprio uffizio, ed autorità s'aspetti questo giudizio, che non può esser se non la Laica. Si pruova chiarissimamente, perchè la podestà Spirituale, per alcun delitto, sia quanto si vuole enorme, benchè fosse la prodizione della patria, l'omicidio del Principe, e del Prelato, eziandio del Pontefice, non può punir con pena di sangue. *Clar.* §. *fin.*

fin. quæst. 36. num. 31. adunque questo s' aspetterà alla podestà Laica, altrimenti non potendo esser puniti con più gravi pene, che con relegazioni, carcere, o con penitenze, ne seguirà lo scandalo, il mal esempio, la licenza al peccare, le private vendette, e simili inconvenienti, i quali per necessità turbano la quiete pubblica. Conferma questo Maestro Paolo e colla pratica, che vediamo di tanti casi, e colla legge Divina, che fa il Principe giudice dei delitti. Or veggiamo ciò che risponda il Padre Bovio, il qual mi par simile a quella Madre, che in luogo di cibare il Figlio, lo atterrisce da pigliar il pane, con proporgli la fantasma nell' armajo; così egli, in vece di confessare una necessità tanto patente, e vera, dimostrata da tanti orribili casi per ciò occorsi, vuol spaventarci co' brutti nomi di Pietro Martire eretico. Io non so, che pareri avesse Pietro Martire. So bene, che la dottrina è di San Paolo, nè par conveniente dover abborrire più tosto una cosa, perchè Pietro Martire la commemori, che venerarla per esser asserita da San Paolo; ma vada questa coll' altre falsità del Padre Bovio. Sente Maestro Paolo, che il Principe sia tenuto alla protezione de' suoi soggetti, e ad impedire, e vendicar l' ingiurie, ed oppressioni fattegli da qualsivoglia, sebbene fosse forastiero, e perciò non suddito, e sebbene fosse suddito, ma preteso esente, perchè doppiamente Dio glielo comanda per legge naturale, prima perchè il Principe nel Gover no Politico rap-

preſenta la Divina Maeſtà; poi perchè comanda Dio che ſi faccia quello, perchè ſi riceve pagamento; ed oltre il lume naturale San Paolo *Rom.* 13. eſpreſſe l'uno, e l'altro; e di ſopra con Santo Agoſtino, Giovanni Griſoſtomo, ed altri Santi chiaramente moſtriamo, che queſto s'intende contra gli Eccleſiaſtici ancora, che faranno coſe degne della giuſta vendetta; la quale eſſendo dottrina di San Paolo, chi può dubitare, che per le ſteſſe ragioni non foſſe anco nel principio della naſcente Chieſa? Anzi, ſecondo i Santi Dottori, per queſto San Paolo così ſcriſſe, perchè ci erano di quelli, che volevano abuſar la libertà Criſtiana, come ora molti abuſano la Eccleſiaſtica, ma ci è differenza dallo ſpirito moderno, che fomenta l'abuſo, a quello della naſcente Chieſa, che colla Divina legge lo reprimeva; *ne libertatem in occaſionem detis carni*, diſſe San Paolo, e San Pietro eſortava ogni Criſtiano, che ſuggiſſe di eſſer chiamato in giudizio, *ut fur & homicida*, ma non come Criſtiano. E queſta Divina ordinazione hanno ſeguita i Santi Pontefici di quei tempi, e di grazia il Padre Bovio, ſe può, ſi aſtenga di voler perſuadere, che ſino dalla naſcente Chieſa ci foſſe chi difendeſſe i delitti, che ſto aſpettando, che in quei 300. anni di tanta Santità, nelle perſecuzioni ci era un tribunale di giuſtizia criminale, ove ſi condannaſſero i delinquenti Eccleſiaſtici, o ci dica, che il *jus* Divino proibiſce la vendetta de' delitti, o che ci trovi qualche iſtoria recondita: tanto ardiſce ogni coſa.

ſu. Nè occorreva, che i Pontefici, o Concilj ſtabiliſſero eſſer lecito al Principe Secolare in tali delitti punir gli Eccleſiaſtici, perchè l'aveva ſtabilito San Paolo, e baſtava. Attendevano i Santi Pontefici a ricevere in grazia i conceſſi Privilegi, e non dar le leggi di coſe Politiche a' Principi, che queſto allora ſarebbe paruto coſa moſtruoſa, e contra ogni ragione: perlochè non fu mai tentata da loro.

Può il Principe dare quelle immunità, che giudica utili per lo ben pubblico, e per lo privato ancora, purchè queſti ſuoi Privilegi non ſieno contrarj all' obbligo ſuo; ma ſe da queſti ne ſeguiſſe o l'oppreſſion del povero, o l'offeſa dell' onore, o l'uſurpazione della roba altrui, o inconveniente al pubblico Governo, non potrebbe ſenza peccato nè concedergli, nè acconſentire, che da chicheſia foſſero conceduti. Può eſentare dalla giuſtizia de' ſuoi Magiſtrati i nobili, e benemeriti, purchè quell' eſenzione non porti danno alla quiete pubblica: e quando da principio delle eſenzioni foſſe ben provveduto, ed in ſucceſſo di tempo ne naſceſſe abuſo contra la pubblica quiete, non potrebbe il Principe conſervar le conceſſe eſenzioni. Ora il Padre Bovio applichi queſta dottrina al fatto noſtro, la quale ſo, che in coſcienza riene per vera, e neceſſaria. Nel Breve, che di ſopra cito il Padre Bovio, dice Siſto IV. parlando di quel tempo, che ſpeſſo alcuni Eccleſiaſtici in Venezia falſificano monete, ed offendono la Maeſtà. Nel Breve d' Innocenzio VIII. ſi dice, che non ſi

commette quasi ladrocinio alcuno, od altro più grave delitto, che qualche Cherico non ne sia autore; che si deve far quì Padre Bovio? Volete Privilegio che gli Ecclesiastici non sieno giudicati da' Laici? Il rimedio è, che non commettino simili errori, e si osservi il Precetto di San Paolo: *Nemini cito manus imposuerit*, 1. *Tim.* 5. Ed ecco tutto accomodato, e resterà le centinaja di anni la Repubblica senza giudicar Ecclesiastici, se staranno senza commettere delitto, non dico di fragilità umana, o leggerezza, che tratta del troppo difficile, ma enormi, ed atroci delitti, che questi ha riservato alla cognizione de' Magistrati, e quelli rimessi a' Giudici Ecclesiastici. Tutte le Costituzioni de' Concilj, ed altre Ecclesiastiche, che si fanno, sono buone, e sante, nè intendono derogare alle ragioni legittime di chi si sia, nè levare le buone usanze, nè perturbare la quiete pubblica. Dice Innocenzio VIII. nel suo Breve: *Nos attendentes privilegia, & indulta ad bene vivendum dari, non ad delinquendum, illaque præsidio bonis contra improbos esse debere; non autem malis ad nocendum.* E dirò in una parola, dianſi Privilegi di questa qualità, che dice il Pontefice, che senza dubbio saranno accettati da tutti. Per quello poi che dice il Padre Bovio in risposta, che ne' casi mico enormi, in questi tempi da' Pontefici sieno stabilite ogni sorte di pene, anco di morte, doveva veder nelle Considerazioni, dove è benissimo risposto, che se si vuole, che l' abbia stabilite l' Ecclesiastico, come

me Ecclesiastico, non è conforme alla dottrina Canonica, nè de' Santi Padri, che non hanno mai inteso quella dottrina: *Duo sunt officia Petri, pascere, & occidere*. Ma si trovano bene le sentenze, e le Costituzioni Ecclesiastiche in contrario. Se il Papa, come Principe temporale, le ha instituite, la Repubblica non ha bisogno di ricever leggi da altro Principe. E se l'esecuzioni di tali pene si veggono nello Stato della Chiesa, ove la necessità del Governo costrigne, negli altrui Stati, ove il bisogno non è minore, ci deve pensare quegli, a cui tocca. Ogni Collegio, che si ritiri a parte fuori del pubblico, posspone a' privati interessi quelli del pubblico. Gli Ecclesiastici ne' Dominj sono una parte, la quale ritirata tra se stessi non pensa al ben pubblico, e meno lo conosce; solo può intendere, e trattare i rispetti privati, e comuni di quell' Ordine; ma i rispetti di tutto il Dominio, per quello che tocca alle cose temporali, bisogna che il Principe li consideri, e provvegga, e dove la necessità sforza, convien trovare rimedio; e se in tali bisogni il Principe non ha se non da notificar ad altri, ed aspettare la provvisione a descrizione altrui, diventerà di Principe accusatore. Poteva bene il Padre Bovio seguire quella sua comparazione tra la giustizia dello Stato Ecclesiastico, e del Veneto, senza temer che sia odiosa; anzi prontissimamente si ammette, che nello Stato Ecclesiastico si servi rigore nel punire i delitti, non si oppone niente a questo; ma che giova alla Repubblica, che in quel-

lo Stato ſieno giuſtiſſime, e ſieno alcuni rigoroſamente caſtigati, e negli Stati altrui non ſieno caſtigati? Il Governo della Repubblica piuttoſto piega verſo il mite, che altrimenti, ma ammiſtra però giuſtizia a tutti. Che la giuſtizia dello Stato Eccleſiaſtico ſii più rigida, non ſi nega: dica pur il Padre Bovio, che ſi condanni a morte nello Stato Eccleſiaſtico in cauſe, che la Repubblica non giudica degne di pena alcuna, che neſſun gli ripugna in ciò; ma conceda anco a noi il dire, che in qualche Stato, dove i Magiſtrati laſciano il giudizio de' Preti a' Veſcovi, abbiano veduto un Laico, ed un Eccleſiaſtico compagni dello ſteſſo delitto, e quello giuſtiziato, e morto, e queſto camminar per la piazza; e quanto al Dominio di Venezia, ci concedi dire, che ne' delitti comuni degli Eccleſiaſtici, che ſono ſtati giudicati da' Prelati, non abbiamo veduto una minima parte di queſta giuſtizia, che quì è mitiſſima contra i Secolari, e negli enormi giudicati da' Magiſtrati Secolari ſi è uſata molto maggior dolcezza e riguardo verſo gli Eccleſiaſtici, che verſo i Secolari in pari cauſe,

BOVIO (1).

DEcimosettimo Argomento. Dicono i difensori della libertà Ecclesiastica, che è concessa per onore di quell' Ordine; ma questo non è vero, perchè i cattivi non meritano quest' onore, ed a' buoni si fa onor grande dal Principe Secolare col levare dalla compagnia loro i tristi, che fanno vergogna agli altri, giacchè essi per i Sacri Canoni non possono, levando loro la vita, escluderli dal suo numero.

RISPOSTA.

A questo pur si replica, che sono ragioni antiche, che non valsero mai, nè vagliono ora; e quest' onore sapranno loro fare i Giudici stessi Ecclesiastici con quel modo, che Santa Chiesa con le sue leggi antiche, e moderne ha giudicato conveniente: E se non pare a voi inconveniente, che essendo i Sacerdoti di Cristo Padri, e Maestri di tutti i Fedeli, eziandio Principi, e Re, voglia il Figlio soggiogare il Padre, ed il Discepolo il Maestro; che sia in podestà de' Secolari impedire il Culto di Dio, prendendo, e cercando i suoi Ministri, che stiano per le prigioni de' Laici insieme con ogni sorta di bricconi, e scellerati rinchiusi, e strapazzati i Venerandi Ministri del Sacrosanto Altare; che finalmente sieno nelle

(1) Fogl. 36. Quel tanto poi.

nelle cose corporali giudicati da quelli, de' quali essi sono Giudici nel supremo giudizio dell' anima: se queste cose, dico, a voi non pajono inconvenienti, ed indegne, forse per qualche nostro affetto straordinario, parvero però inconvenientissime agli antichi Beatissimi Pontefici, a' Santi Padri, ed alla Chiesa tutta legittimamente ne' suoi Concilj congregata, più della quale il voler sapere è un voler temerariamente errare.

FULGENZIO.

QUeste ragioni sono antiche certo, imperocchè in virtù di esse i Santi Pontefici nei tempi incorrotti hanno lasciato esercitar la giustizia senza metterci impedimenti. Ma è ben cosa nuova, che contra tanta evidenza si voglia cavillare, ed inventare, che alla Santa Chiesa appartenga far leggi di pena, e di sangue, dalla quale l' antichità ha tanto abborrito, che ha giudicato non poter esser capace degli uffizj, e gradi Ecclesiastici quelli, che si fossero impiegati in giudizj criminali, sebbene giustissimi. E' ancora cosa nuova chiamar Padri, e Maestri per sola relazione potenziale quelli, che dovrebbero essere, ma non sono. E' verissimo, che Cristo ha dato i Ministri della Chiesa per Padri, e Maestri al popolo; ma è anco vero, che se alcuno in luogo di generar, ed educar figli a Dio, con gli scandali genera figli al Demonio; quello non fa uffizio di Padre, e Maestro, nè in quello dev' esser conosciuto per tale. Non

ci

ci venga qua il Padre Bovio con gonfie amplificazioni, perchè la Repubblica onora, e riverisce i suoi Prelati, e Religiosi buoni, che, per grazia Divina ne abbonda quanto ogni altro Stato: ci parli al caso di quelli, che commettono delitti soli gravi, ed enormi, che di questi si tratta, che sono pochi. Il Re, Padre Bovio, ha avuto in gioventù sua un Maestro, dal quale riconosce tutto il suo sapere, ed ogni buona educazione; occorre, che il Maestro travaglia la quiete pubblica, non può per ciò punirlo? Voi stesso non lo direte; dunque siccome qua con la relazione inferiore di Discepolo sta nel Re la superiorità di Principe, ed egli non è ingrato, se punisce il Maestro de' suoi delitti; perchè avete per inconveniente, che con la relazione di Figlio, e Discepolo Spirituale stia la Superiorità, se il Padre, e Maestro Spirituale, deposto il suo uffizio, fa opere, che meritano correzioni? Non resterò anco di aggiugnere, che è stato per lo passato attribuito l'onore de' Padri, e Maestri a' Vescovi, a' Presbiteri, ma adesso il darlo a' Cherici di prima tonsura è una novità del Bovio; che se pur la ragione valesse qualche cosa, proverebbe in quelli, non in questi; e certo quelle ampie parole (Padri, Madri, Dei, Principi, Re, e Giudici nel supremo giudizio dell'anima;) non si possono attribuire ad un gran numero di giovani di sotto a' 20. anni, a' quali si dà questa elenzione. Ma a dire in una parola, è cosa assai aliena dalla probabilità, che la relazione di

Mae-

Maestro causi esenzione. Raccordisi qua il Lettore del detto di sopra del Padre Bovio, che le carceri comuni non fanno comune il Foro, e che non aveva per inconveniente, che nello Stato del Papa fossero gli Ecclesiastici, venerandi Ministri del Sacrosanto Altare, ed anco tanti Vescovi (che non si vedrebbe qua) carcerati nelle prigioni con Laici, con ogni sorta di bricconi, e scellerati, rinchiusi, e strapazzati; ora l'esagera tanto, del resto si è detto più volte, che l'esser giudicati gli Ecclesiastici, dove non vivono da Ministri di Dio, e puniti de' loro falli, sebbene sono Giudici nel supremo giudizio dell'anima, non l'ha per inconveniente San Paolo, nè niun vero Cattolico, che sa, che quel Principe (che quì il Padre Bovio fa cosa sì vile) è Ministro di Dio; nè i Sacri Concilj hanno determinato altrimenti; ma chi li vuol tirar a' suoi affettati sensi, erra volontariamente. Alle altre cose si è detto, che il castigar delitti enormi non impedisce il Culto Divino, ma l'ajuta; così anco all' inconveniente, che deduce, che sieno giudicati da' Laici quelli che insegnano, e confessano i Laici; si risponde, questo non esser inconveniente di alcuna sorte; perchè come nel Foro Spirituale dell'anima anco i Principi supremi si sottomettono ad un semplice Sacerdote, così nel Foro temporale un Sacerdote è soggetto al giudizio del Principe, che da Dio ha la podestà per questo, e come dice San Paolo, è Ministro di Dio. Da questo Argomento ne seguirebbe, che se un

Ec-

Eccleſiaſtico foſſe Confeſſore del Veſcovo, e quando non ſapeſſe, lo ammaeſtraſſe, il che potrebbe occorrere anco in riſpetto al Sommo Pontefice, che non aveſſe ſopra queſto più giuriſdizione, nè autorità di giudicarlo, ſicchè il Confeſſore del Papa foſſe ſopra il Papa; e perchè biſognarebbe, che anco quel Confeſſore ſi confeſſaſſe, andar così in infinito; coſa che non ſi può fuggire, ſe non dicendo che il Confeſſore è ben Superiore al Papa nel Foro della Penitenza, ma è ſoggetto nel Foro eſteriore; adunque non eſſendo inconveniente, che due ſieno Superiori, uno dell'altro per diverſi riſpetti, ſarà convenientiſſimo dire, che l'Eccleſiaſtico ſia Superiore al Principe nelle coſe Spirituali, e ſoggetto nelle Temporali. Il voſtro Ivo Carnotenſe, Padre Bovio, che voi allegate così ſpeſſo per aſſertore della eſenzione Eccleſiaſtica, inſegna queſta dottrina; imperocchè avendo più volte detto di eſſere, come Sacerdote, ſopra i Re, e Principi, nondimeno eſſendo accuſato ſi offeriſce di riſpondere, e ſoggiacere al giudizio della Chieſa nelle coſe Eccleſiaſtiche, ed al giudizio della Corte nelle Secolari, così dicendo Epiſt. 102. ſcritta al Re: *De cetero calumniatoribus meis, quibus me reſpondere jubetis, cum inſinuati fuerint, qui ſint, & quid expoſtulant, reſpondere non ſubterfugiam, vel in Eccleſia, ſi Eccleſiaſtica ſint negotia, vel in Curia, ſi ſint Curialia.* Di maniera che anco già cinquecento anni non ſi aveva per inconveniente, che chi ſiede Giudice nel giudizio dell'anima ſia giudicato da' Magiſtrati, quando

trat-

tratta cose spettanti al Foro Secolare.

BOVIO (1).

DEcimottavo Argomento. Dalle considerazioni, e ragioni sopra addotte raccoglie finalmente l'Autore, che non avendo in cosa alcuna eccedùto la Repubblica Veneta, non ha meritato, che si procedesse con lei con Censure Ecclesiastiche, e con tanta non celerità, non precipizio si venisse a scomunicare una moltitudine di tre millioni di anime, ed interdire così gran Dominio. Si duole, che di questo negozio si sia solo data notizia ai Cardinali, senza ricercare il parer loro: e che dopo stampato l'ultimo Breve de' 17. di Aprile se ne parlò in Concistoro, e lo stesso giorno si procedette all' affissione, ed intimazione. In fine si mette a provare la nullità degli atti per il mancamento della citazione, di che si dirà a suo luogo.

RISPOSTA.

E chi non vede, che questo poverello, mentre dice essersi scomunicata una moltitudine di tre millioni di anime, è tanto intento alla sua vana Rettorica, di volere con gonfie amplificazioni, ed esagerazioni far parere al Lettore quel che non è, che si scorda affatto dell' Aritmetica, nel numero di trecento Senatori fallandovi a millioni, o del-

(1) Fogl. 36. Da queste considerazioni.

o della Teologia, non distinguendo tra la scomunica, che comprende solo il Duce, e Senatori statutarj, e l' Interdetto, che cade sopra tutto il Dominio; anzi pur non avvertendo, che l' Interdetto stesso non cade sopra millioni d' uomini, nè pure sopra un uomo solo, essendo locale, e non personale, e che i sudditi, se escono da quel Dominio, possono come ogni altro particolare in tutte le cose Sacre. E mentre anco stima poco peccato la violazione della libertà Ecclesiastica, e si maraviglia per tal causa essersi venuto alle Censure, mostra essersi scordato delle Istorie, come se mai vedute non l' avesse; nelle quali per questa stessa causa si legge, che furono scomunicati da Gregorio VII. Errico IV. da Alessandro III. Federico I. da Innocenzio III. Ottone IV. e Giovanni Re d' Inghilterra: da Onorio III. Alfonso II. Re di Portogallo, e Federico Imperadore: da Gregorio IX. lo stesso Federigo, il quale fu poi scomunicato da Innocenzio IV. nel Concilio di Lione, da Bonifacio VIII. scomunicato, e privato del Regno Filippo IV. Re di Francia: da Giovanni XXII. Lodovico il Bavaro, e da altri Papi altri Principi, e Repubbliche, ogni volta, che alle amorevoli, e paterne ammonizioni non hanno voluto ubbidire.

FULGENZIO.

HA gran ragione il Padre Bovio di dar nome di poverello a Maestro Paolo, il quale anco ne porta molta gloria, che niuna cosa

lo

io rimove dalla ſua profeſſione di povero, che ſe così non foſſe, non ſi vedrebbe forſe in lui dottrina così pura, e ſincera; perchè chi vuole arricchire va alle Corti, *& incidit in deſideria multa, & inutilia, quæ mergunt homines in interitum, in tentationes, & in laqueum Diaboli.* Ma riſpondiamo alle oppoſizioni: Non ſi ſcorda l'Aritmetica Maeſtro Paolo, nè uſa amplificazioni: ha detto tre millioni di perſone ſcomunicate, e ha detto il vero, ſe valide foſſero le Cenſure, ma il Padre Bovio riduce il numero a 300. Senatori, contra il tenore eſpreſſo del Breve, che dice: *ipſos tunc, & pro tempore exiſtentes Ducem, & Senatum Reipublicæ Venet. Statutarios, & eorum fautores, conſultores, & adhærentes, & eorum quemlibet, etiamſi non ſint ſpecialiter nominati, quorum tamen ſingulorum nomina, & cognomina præſentibus, pro expreſſis haberi volumus, ex nunc prout ex tunc, & e contra excommunicamus, & excommunicatos nunciamus, & declaramus.* Sappiate mo, che tutti i ſudditi ſono fautori, ed aderenti, e vogliono poner la vita, e la roba per difender la libertà del loro Principe; e tutte le Comunità hanno mandato a proferirſi, e la Nobiltà delle Città anco in particolare; ed io poſſo render teſtimonianza di una, perchè eſſendomi ritrovato i tre primi meſi dopo la pubblicazione del Monitorio con carico di predicare nella Collegiata principale di Udine, ho potuto chiaramente conoſcere la Nobiltà, e tutta la Città, come coſtantiſſima nella Santa Fede Cattolica, così fedeliſſima,

ma, e prontiſſima ad eſponer la vita, e le facoltà in difeſa della libertà del ſuo Principe; ed oltre l'avere il Conſiglio mandata pubblica Ambaſceria a teſtificar queſta concordatiſſima diſpoſizione di tutta la Città, anco molti Gentiluomini delle più nobili famiglie del Friuli ſono andati ad offerirſi nel particolare; nè queſta Città ſi è riputata obbligata ad oſſervar l'Interdetto, ed ha ſtimato apertamente queſte Cenſure nulle, ed invalide: e pure è Città, che fra gli altri titoli, de' quali ragionevolmente ſi gloria, mette ne' principali, che nelle rivoluzioni del Secolo paſſato non vi ſia ſtato ritrovato pur un eretico in tutta queſta Patria; e tutte le altre Città hanno dichiarato con aperti ſſime atteſtazioni, ed offerte di far lo ſteſſo, e di alcuni ſe ne vedono documenti ſtampati. E ſe il Padre Bovio aggiugnerà anco di Foraſtieri, che ſono fautori, ed aderenti, e farà il computo meglio, vedrà, che Maeſtro Paolo non ha detto di più, ma di meno, dicendo tre millioni.

Ed io veggo così da queſto luogo, come da molti altri ſparſi per diverſe Scritture ſtampate nello Stato Eccleſiaſtico, che hanno ſcomunicato in queſta tal, o tal ſcomunica, e non ſanno chi, perchè, ecco come il Bovio non ſapeva, che gli aderenti, fautori, e conſultori foſſero qui compreſi, e crederà, che i ſoli Senatori; altri non hanno ſaputo, che ne' Brevi de' 10. Dicembre ſi comprendeſſe la Repubblica; e ſebbene di aſſai coſe ſono avviſati dalle Scritture, che eſcono da

queſto Stato, che prima le intendevano al roveſcio, non pare, che ſia loro dignità l'aſpettare di eſſere avvertiti delle parole, che ſono nei Brevi, le quali, ſe il Padre Bovio aveſſe avvertito, non avrebbe ripreſa l'Arimetica di chi l'ha bene adoperata; ſiccome anco non ſo con quanta intelligenza riprenda la Teologia, della quale moſtra ſaperne poco, mentre crede, che il ſaper d'Interdetto s'appartenghi alla Teologia, ſe non lo vorrà far anco queſto *de jure Divino*, e non umano; per grazia moſtri, dove Criſto abbia fatto menzione d'Interdetto, acciocchè i Teologi poſſano ſtudiare i luoghi; ma per non ſcordarſi del ſuo coſtume, accompagna queſta maldicenza con una eſpreſſa falſità, attribuendo a Maeſtro Paolo, che l'Interdetto cada ſopra perſone. Ha pur anco riferito il Bovio nell'Argomento le formali parole, che ſono: (ſcomunicare una moltitudine di tre millioni d'anime, ed interdire così gran Dominio;) Non è queſta una aperta impoſtura? Ci vorrà il *large*, *& ſtricte* a difenderla? Ma perchè poco era queſta, vi aggiugne l'altra. E dove Maeſtro Paolo ſtima poco peccato la violazione della libertà Eccleſiaſtica? Dice, difende, e prega, che in niun conto la Repubblica ha violata la libertà Eccleſiaſtica. Non ſi fa maraviglia, che ſieno cenſurate tante perſone per lieve peccato, ma per neſſun peccato, anzi per una buona opera, e voi ſteſſo, Padre Bovio, nel particolar che trattiamo ne avete pur riferito diciotto ragioni, per le quali ſi pruova; perlochè non dice Maeſtro Paolo, e non ſente, che ſia

po-

poco peccato il violar la libertà Ecclesiastica, ma sente, che il difendere il suo sia lecito, e grave offesa di Dio l'usurpare l'altrui. Il Catalogo, che poi quì si porta de' Pontefici, che hanno scomunicato Principi, è vero, ma contrario ad un altro, che Bernardo Giusti porta a car. 43. dove dice, che Alessandro III. scomunicasse Lodovico IV. Imperadore, Giovanni XXII. scomunicasse Ottone IV. Onorio III. Lodovico Imperadore, e che facessero il medesimo Gregorio IX. ed Innocenzio IV. Io stimo ben questo Giusti per gran Dottore, ma lo prego informarsi delle Istorie. Non fu nessun Lodovico in tempo di Alessandro, nè Ottone in tempo di Giovanni XXII. nè Lodovico in tempo di Onorio, e degli altri due Pontefici: di quà scuopra il Lettore quello, che deve credere; sebbene chi volesse esaminar le Istorie (in che si consumerebbe più lungo tempo di quello, che forse ora conviene) troverebbe risoluzioni, che non piacerian a chi ha addotto i capi sopraddetti, però di tutti non fa bisogno dir altro, se non che ambe le parti sono sotto un Giudice, che rende a chi ha fallato il dovuto castigo, e nelle Scritture degli Storici la memoria loro rimane secondo il dovere o esaltata, o depressa; ne' quali poteva il Bovio vedere, se per simili azioni, che quà trae in esempio, i nominati Pontefici abbiano fatto il servizio di Dio, e ne sieno seguiti buoni effetti, e se la podestà Ecclesiastica ne ha fatto grande acquisto, o piuttosto se può ogni pia coscienza desiderare, che piacesse a Dio,

che tali controverſie foſſero in eterna oblivione', ed in luogo di quelle viveſſe la memoria dell' umiltà, e carità di San Pietro, e San Paolo, e de' loro Santi imitatori.

B O V I O.

A Quello che ſi dice della troppa celerità, già ſi è riſpoſto di ſopra, che eſſendo la violazione della Eccleſiaſtica libertà troppo notoria, ed aſſerendo l' Ambaſciador Veneto, eſſerſi in Senato fatto ordine, che niuno trattaſſe di rivocazione, e per cinque o ſei meſi non avendo mancato il Papa di aſpettare, ſempre ammonendoli, ed eſortandoli eſſo ſteſſo a bocca coll' Ambaſciadore, e con loro ſteſſi per mezzo del ſuo Nunzio, non vi era cauſa, ragione, o motivo alcuno, per il quale ſi aveſſe a differir più. Dice bugia l' Autore, che il Papa abbia in ciò fatta riſoluzione ſenza pigliare il parere de' Cardinali; perchè molte volte ne parlò in Conciſtoro, riferendo il contenuto delle leggi, ed in particolari ragionamenti ne trattò con i più di loro, ed alla fine preſe il parere, e voto di ciaſcuno in Conciſtoro; e non importa, che il Breve foſſe ſtampato prima, o poi, baſta che non ſia pubblico, prima che vi concorreſſe con il ſuo parere il Sacro Collegio.

FUL.

FULGENZIO.

DI ſopra abbiamo ponderato, ſe valeva la riſpoſta data, ed inſieme moſtrato non eſſere nè vero, nè veriſimile quello, che dice dell' Ambaſciatore Veneto, ſe mo non vi foſſe cagione, ragione, o motivo di differire una sì gran riſoluzione, il Padre Bovio, conſapevole di quello che ſarebbe ſtato (che forſe ne ha rivelazione) ſe ſi differiva, dice di no; noi altri ſemplici, che giudichiamo dall' evento, ſtimiamo di sì, e però diſcordiamo sì in queſto, come anco che cinque meſi di queſto negozio pajono a lui un eccesſivo ſpazio; ed a noi, che veggiamo ogni privata lite andar sì lunga, ſtimiamo eſſere ſtato tempo molto breve; ed in quello, che conchiude, che il Papa molte volte parlaſſe in Concisſtoro ſopra queſti particolari, ſtima il Padre Bovio, che Venezia ſia nel Giappone, che non ſappiamo quello, che ſi parla pubblicamente in Concisſtoro; ſi ſa beniſſimo, che non ſi parlò di queſto fatto più che una volta in Concisſtoro, che fu il 12. giorno di Dicembre, ſenza però ricevere il parere di alcuno; e l'altra, quando ſi pubblicò il Monitorio, e ſi preſero i voti. Che la Santità Sua abbia parlato in particolare con alcuni, lo crediamo, anzi abbiamo ragione di ſtimare, che alcuno non abbia aſpettato di eſſer ricercato dalla Santità Sua, ma da ſe abbia fatto di proprio motivo quegli uffizj, che fanno le perſone male affette. Ma odi, Lettore, coſa notanda di un uomo intendente di Governo;

(non

(non importa, dice, che il Breve foſſe ſtampato o prima, o dopo, che il Collegio Sacro vi concorreſſe col ſuo parere). Io leggo bene, che i Principi, quando hanno voluto udire il libero parere de' Conſiglieri loro, non hanno detto quello che eſſi ſentivano; perchè ove il Principe ſi laſcia intendere qual ſia il ſuo parere, chi crederà, che libero ſia a' ſudditi il contraddirgli? Ma queſta è una nuova maniera di pigliar libero voto da' ſoggetti ſuoi, cioè prima decretare il ſuo parere, ed oltre di ciò pubblicarlo, e di più farne ſtampare migliaja di copie, che vuol dire di aver fatta total riſoluzione, e poi prenderne il parere di altri. Il Padre Bovio, che dice ciò non importare, deve ſapere, ſe in Roma ſia di preſente maggior libertà, che per i paſſati tempi ſia ſtata: perlochè mi rimetto; con tutto che quì corra voce, che non ſi vada alla declinazione, ma all' aumento.

IL FINE.

ANT 1317014